

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche

Ciclo XXIII

S.S.D: SPS/04 – SPS/01



**STATO DI ECCEZIONE, SECURITIZZAZIONE E
TIKKUN INTERNAZIONALE**

Tesi di dottorato di:

Marco Boscarol

Matr. 4714505

Anno Accademico 2019-2020



Dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche

Ciclo XXIII

S.S.D: SPS/04 – SPS/01

**STATO DI ECCEZIONE, SECURITIZZAZIONE E
TIKKUN INTERNAZIONALE**

Coordinatore: Ch.mo Prof. Paolo Colombo

Tutor: Ch.mo Prof. Damiano Palano

Tesi di dottorato di:

Marco Boscarol

Matr. 4714505

Anno Accademico 2019-2020

Ad Alessandra e Andrea

(e al mio gatto Yoda)

“L’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo nell’eccezione”.

(Carl Schmitt, Teologia politica)

Indice

Introduzione	1
1. I nodi teorici dello stato di eccezione	9
1.1. Stato di eccezione e relazioni internazionali	9
1.2. Carl Schmitt, il “sovrano dello stato di eccezione”	21
1.3. Walter Benjamin, quando l’eccezione diventa regola	34
1.4. Giorgio Agamben e lo stato di eccezione globale permanente	46
2. Emergenza, securitizzazione e stato di eccezione	56
2.1. I poteri emergenziali. Un’introduzione.	56
2.2. La Scuola di Copenaghen e la teoria della securitizzazione	71
2.3. Critiche e limiti della Scuola di Copenaghen	78
2.4. Carl Schmitt e la Scuola di Copenaghen	82
3. Anarchia internazionale, stato di eccezione e <i>tikkun</i>	89
3.1. L’anarchia internazionale. Un’introduzione.	89
3.2. Anarchia internazionale o anarchia umana?	98
3.3. Stato di eccezione e <i>tikkun</i>	107
3.4. Chi controlla il processo correttivo (<i>tikkun</i>)?	118
Conclusioni	124
Bibliografia	132

Introduzione

La Teoria Politica Internazionale ha sempre cercato di concentrarsi di più sulla comprensione della regola e delle regole, riducendo lo “stato di eccezione” al prodotto o l’infrangersi di queste ultime. In realtà lo stato di eccezione è un importante concetto politico e giuridico diventato maggiormente conosciuto nel 1922 tramite l’opera “Teologia Politica” di Carl Schmitt, dove il sovrano viene specificatamente definito come “colui che decide sullo stato di eccezione”. Una definizione univoca del concetto di stato di eccezione non è semplice, ma possiamo rappresentarlo come la forma legale di ciò che non può avere forma legale, ovvero la sospensione del diritto e dell’ordine giuridico, resi allo stesso tempo nuovo paradigma costitutivo.¹ Possiamo anche definirlo come il potere della “nuda decisione”, una forza di legge senza legge.

Lo stato di eccezione è ritornato in auge grazie allo sforzo di Giorgio Agamben, ma anche di diversi altri filosofi e autori in ambito politico e sociale, come Foucault² o Negri con il suo concetto di “Impero”.³ Con l’aumento degli studi sulla biopolitica questo concetto sembra acquisire sempre più importanza nel tempo in cui stiamo vivendo, poiché “se l’eccezione è il dispositivo originale attraverso cui il diritto si riferisce alla vita e la include in sé attraverso la propria sospensione, allora una teoria dello stato di eccezione è condizione preliminare per definire la relazione che lega e, insieme, abbandona il vivente al diritto”.⁴ Come ben espresso da Serena Marcenò “questa circolarità lega vicendevolmente la biopolitica al diritto, il diritto alla violenza, la violenza allo stato di eccezione, lo stato di eccezione alla norma e nella norma di nuovo alla biopolitica”.⁵

Lo stato di eccezione si situa fra quelli che Walter Gallie definisce “*essentially contested concepts*”⁶ (ma non per questo meno degni di essere studiati e approfonditi) come la guerra civile, l’insurrezione e la resistenza. Il concetto sembrerebbe poi divenire sempre più utilizzato in una specie di status o chiave di lettura permanente, soprattutto dalle cosiddette democrazie occidentali, quasi fosse una sorta di regola contemporanea, un nuovo paradigma di governo dominante la modernità. Come non ricordare in questo caso la filosofia di Carl Schmitt, che sottolinea come la norma giuridica posta dallo Stato “vige soltanto fino a quando il rapporto di vita fattuale per il quale essa deve trovare

¹ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 10.

² M. Foucault, *Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005.

³ A. Negri & M. Hardt, *Empire*, Harvard University Press, Cambridge – Mass., 2000 (trad. it. Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2002).

⁴ *Ibidem*, p. 10.

⁵ S. Marcenò, *Biopolitica e Sovranità*, Mimesis, Milano-Udine, 2011, p.12.

⁶ W. B. Gallie "Essentially Contested Concepts", *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol.56, 1956, pp. 167–198.

applicazione è stabile e misurabile, il che equivale a dire che è al tempo stesso controllabile dal potere statale”.⁷

Dal punto di vista terminologico, lo stato di eccezione è “ben definito” nel mondo tedesco con i vocaboli *Ausnahmezustand*, o *Notstand*, mentre nella dottrina francese e italiana si era soliti parlare in modo ben più vago di “stato di assedio” e “decreti di urgenza”. In ambito anglosassone prevalgono invece le voci *martial law / emergency powers*. Questi termini, ben diversi dallo “stato di eccezione”, hanno però più a che fare con lo stato di guerra e non risultano corretti: lo stato di eccezione infatti, come vedremo nel corso della tesi, “non è un diritto speciale (come il diritto di guerra), ma, in quanto sospensione dello stesso ordine giuridico, ne definisce la soglia o il concetto-limite”.⁸

Il concetto conosce la sua espansione accademica tra il 1934 e il 1948 nel dibattito sulla cosiddetta “dittatura costituzionale”, ma trova anche ampie riflessioni in autori come Benjamin⁹ dove appare nella sua natura di paradigma costitutivo dell’ordine giuridico e politico. Il dibattito tra Schmitt e Benjamin verterà proprio sulla possibilità dello stato di eccezione di essere ancora compreso nell’ordine legale. Ovviamente le domande teoriche sullo stato di eccezione sono numerose e articolate: “Se il proprio dello stato di eccezione è una sospensione (totale o parziale) dell’ordinamento giuridico, come può tale sospensione essere ancora compresa nell’ordine legale? Come può un’anomia essere iscritta nell’ordine giuridico? E se lo stato di eccezione è, invece, soltanto una situazione di fatto, come tale estranea o contraria alla legge, com’è possibile che l’ordinamento contenga una lacuna proprio per quanto concerne una situazione decisiva? E qual è il senso di questa lacuna?”.¹⁰ In realtà, secondo Agamben, lo stato di eccezione non si trova né dentro né fuori l’ordine giuridico, ma su una soglia di indeterminazione, poiché la sospensione della norma non significa la sua abolizione o estraneità con l’ordine giuridico. Per questo il locus dello stato di eccezione, la sua localizzazione, diventa centrale in tutto il dibattito scientifico su di esso.

Non pochi hanno cercato di porre alla base dello stato di eccezione il concetto di necessità, secondo l’adagio *necessitas legem non habet*, nel senso che la necessità non riconosce alcuna legge o che addirittura crea la sua propria legge. Problema non da poco di questa impostazione è che però la necessità è tutto tranne che una situazione oggettiva. La necessità, lungi dal presentarsi come mero fatto o dato obiettivo, implica un giudizio soggettivo, poiché “necessarie ed eccezionali sono ovviamente soltanto quelle circostanze che sono dichiarate tali”.¹¹ Per dirla con Schmitt infatti “lo stato di eccezione, sospendendo la norma, rivela in assoluta purezza un elemento formale

⁷ S. Marcenò, *Biopolitica e Sovranità*, op. cit., p.13.

⁸ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), op. cit., p. 13.

⁹ W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Id., *Gesammelte Schriften*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972-1989, vol. I. 2., 1942.

¹⁰ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), op. cit., p. 33.

¹¹ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), op. cit., p. 41.

specificamente giuridico: la decisione”.¹² Dunque lo stato di eccezione sembrerebbe fondamentale anche per definire il “politico”. Secondo il paradigma schmittiano, il processo di autorizzazione alla base della sovranità moderna non è tanto un monopolio della sanzione o un semplice potere, ma il monopolio della decisione (“sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”), dunque la sovranità è essa stessa un concetto limite e relativo alla sfera decisionale.¹³

Lo spazio di eccezione è uno spazio anomico, in cui la posta in gioco è una forza-di-legge senza legge. Per Agamben una tale “forza-di-legge”, in cui la potenza e l’atto sono radicalmente separati, è certamente qualcosa come un elemento mistico o, piuttosto, una *fictio* attraverso cui il diritto cerca di annettersi la stessa anomia. In altre parole, l’autorità statale dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto. “Ma come sia possibile pensare un tale elemento “mistico” e in che modo esso agisca nello stato di eccezione è appunto il problema che occorrerà cercare di chiarire”.¹⁴ Come sottolineato da Hofmann, “lo stato di eccezione è il punto di partenza di tutte le riflessioni; dal momento che solo a partire da esso può essere posto, in tutta la sua profondità e in maniera assoluta ed incondizionata, il problema della strutturazione e trasformazione della realtà”¹⁵.

Sempre secondo Agamben “ciò che l’ “arca” del potere contiene al suo centro è lo stato di eccezione – ma questo è essenzialmente uno spazio vuoto, in cui un’azione umana senza rapporto col diritto ha di fronte una norma senza rapporto con la vita”.¹⁶ Oggi questo stato di eccezione sembrerebbe quasi al culmine del suo dispiegamento mondiale. “L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando, all’esterno, il diritto internazionale e producendo, all’interno, uno stato d’eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto”.¹⁷ L’eccezione segnerebbe dunque la genesi dell’ordine, “il suo punto di emergenza ma anche il suo abisso, il momento in cui la decisione sovrana stabilisce se l’ordinamento è in pericolo e se si rende necessaria la sua sospensione o addirittura il suo annullamento affinché se ne crei un altro”.¹⁸

¹² C. Schmitt, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Duncker & Humblot, 1922; trad. it. Teologia Politica. Quattro Capitoli sulla dottrina della sovranità, in *Le Categorie del Politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972, p. 19.

¹³ S. Marcenò, *Biopolitica e Sovranità*, op. cit., p.13.

¹⁴ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), op. cit., p. 52.

¹⁵ H. Hofmann, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, ESI, Napoli, 1999, p. 99.

¹⁶ A. Agamben, *Stato di eccezione* (Homo Sacer, II, 1), op. cit., p. 110.

¹⁷ Ibidem, p. 111.

¹⁸ S. Marcenò, *Biopolitica e Sovranità*, op. cit., p.15.

Premesse, disegno della ricerca e obiettivi

Sebbene il concetto sia stato approfondito nella sfera giuridica, non si può dire altrettanto per la Teoria Politica, in particolare la Teoria delle Relazioni Internazionali. Il primo obiettivo di questa tesi sarebbe quello di indagare come la cosiddetta “Scuola di Copenaghen” (o teoria della securitizzazione) affronti la questione ed il concetto dello stato di eccezione. Se la regola stessa vive solo nell’eccezione, come Schmitt sembra suggerirci, significa che il detto comune “l’eccezione conferma la regola” non sia poi così corretto. Questo fattore potrebbe avere influenzato anche buona parte della Teoria delle Relazioni Internazionali e dei Security Studies. È interessante dunque poter confrontare specificatamente il concetto di stato d’eccezione all’interno della Scuola di Copenaghen.

Secondo obiettivo di questa tesi è analizzare il rapporto tra anarchia internazionale, stato di eccezione e processo di correzione (*tikkun*). Per fare questo studieremo le varie “teorie” dell’anarchia internazionale, sistemiche ed individuali, per riflettere su alcune considerazioni kabalistiche in merito allo stato di eccezione così come formulato da Agemben e proporre una lettura dell’eccezione in chiave costruttivista-evolutiva con l’aiuto degli studi di Emanuel Adler, interrogandoci anche su chi controlla il processo correttivo dello stato di eccezione.

Lo stato di eccezione potrebbe essere costruito con quello che la Scuola di Copenaghen chiama processo di *securitization*.¹⁹ Il modo con cui noi *interpretiamo* e *costruiamo* le regole e le norme delle relazioni internazionali, potrebbe contribuire alla creazione dello stato di eccezione: non è qualcosa che semplicemente si palesa per motivazioni di ordine materiale, ma qualcosa che si costruisce anche, soprattutto, idealmente e linguisticamente. Per capire meglio quanto detto dobbiamo affrontare meglio la teoria della securitizzazione offerta da B. Buzan, O. Waever e J. De Wilde. Come stabilire le condizioni estreme sotto le quali alcune misure eccezionali sono ammesse e possono essere considerate giuste e necessarie?

Per rispondere a questa domanda la Scuola di Copenaghen ha spostato l’attenzione dal concetto di “sicurezza” a quello di “securitizzazione”. Il concetto di sicurezza è sicuramente un concetto molto complesso e problematico,²⁰ generalmente legato all’idea di stato. Per ovviare all’ambiguità del concetto di sicurezza, gli autori della Scuola di Copenaghen “*discuss what should be the predicate (verb or adjective) of the word “secure” rather than the state of affairs that corresponds to the concept ‘security’*”.²¹ Per definizione qualcosa diventa un problema di sicurezza quando rappresenta una minaccia alla sovranità o all’indipendenza di uno stato, quella che viene definita comunemente

¹⁹ Si veda G. Giacomello, R. C. Nation (eds.), *Security in the West. Evolution of a Concept*, Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. 239-270.

²⁰ Si veda D. A. Baldwin, *The concept of security in Review of International Studies*, 23, 5-26, 1997.

²¹ G. Giacomello, R. C. Nation (eds.), *Security in the West. Evolution of a Concept*, op. cit., p. 243.

come la “sicurezza nazionale”. Waever ci presenta invece un altro punto di vista “originale” sulla questione.

Per l'autore la sicurezza è uno “*speech act*”. Sotto questo aspetto alla domanda “cosa rende davvero qualcosa un problema di sicurezza” Waever conclude che “qualcosa è un problema di sicurezza (solo se e quando) le élite dichiarano che esso lo sia”.²² In altre parole “*security itself is not of interest as a sign that refers to something more real; (...) the (very) word security is the act; the utterance is the primary reality*”.²³ Lo status reclamato dall'atto di securitizzazione, ovvero la minaccia, giustifica i rappresentanti dello stato ad utilizzare misure e strumenti speciali per bloccare la minaccia stessa. Lo status retorico della sicurezza piuttosto che quello ontologico, paradossalmente, può portare in pratica ad aggravare invece che ridurre i problemi di sicurezza creati (da qui la necessità di politiche di *de-securitization*).

*“Security and insecurity do not constitute a binary opposition. “Security” signifies a situation marked by the presence of a security problem and some measure taken in response. Insecurity is the situation in which there is a security problem and no response. Both conditions share the security problematic. When there is no security problem, we do not conceptualize our situation in terms of security; instead, security is simply an irrelevant concern”.*²⁴ In altre parole, il concetto di sicurezza corrisponde al suo opposto. In nome della sicurezza è permesso agire fuori dalle regole stabilite o indebolendole: “*security is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization*”.²⁵

Il concetto di *securitization* introdotto da Waever come nuova prospettiva metodologica per l'analisi della “questione sicurezza” nelle RI si focalizza su “*When, why and how elites label issues and developments as security problems; when, why and how they succeed and fail in such endeavors; what attempts are made by other groups to put securitization on the agenda; and whether we can point to efforts to keep issues off the security agenda, or even to de-securitize issues that have become securitized?*”.²⁶ Il processo di securitizzazione viene associato a quello che John Austin definiva uno “speech act”: “*by saying something, we do something... More specifically, for a speech act to define a security issue, it must “construct a plot that includes existential threat, point of no return, and a possible way out”.*²⁷ Inoltre il processo di securitizzazione è un processo inter-soggettivo, socialmente

²² Ibidem, p. 244.

²³ Ibidem.

²⁴ O. Waever, “Securitization and Desecuritization”, in R. Lipschutz (ed.), *On Security* (New York: Columbia University Press), 1995, p. 56.

²⁵ B. Buzan., O. Waever, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner, 1998, p. 23.

²⁶ G. Giacomello, R. C. Nation (eds.), *Security in the West. Evolution of a Concept*, op. cit., p. 249.

²⁷ Ibidem, p. 251.

costruito, data l'importanza recettiva del pubblico nel percepire e considerare la minaccia alla sicurezza. "Quando un'argomentazione dotata di una particolare struttura semiotica e retorica acquista un effetto sufficiente a far tollerare a un certo pubblico delle violazioni di regole che sarebbero state altrimenti seguite? Se per mezzo di un discorso sulla priorità e l'urgenza di una minaccia esistenziale un "securitizing actor" ha fatto in modo di liberarsi da regole e procedure che altrimenti lo avrebbero vincolato, allora siamo di fronte a un caso di *securitization*".²⁸ Uno degli obiettivi di questa tesi è dunque indagare la relazione tra i processi di securitizzazione e l'eccezionalità di origine schmittiana/agambeniana. Altro obiettivo, come già indicato sopra, sarà quello di elaborare una teoria dell'eccezione in chiave costruttivista-evolutiva-pratica con l'aiuto degli studi di Emanuel Adler e di considerazioni kabalistiche inerenti (non solo) allo stato di eccezione agambeniano.

La tesi prevede un primo capitolo in cui si esplorano i nodi teorici dello stato d'eccezione, in particolare nelle relazioni internazionali, utilizzando un metodo filosofico-politico, concentrandosi principalmente sull'analisi dei "tre grandi" dell'eccezione: Schmitt, Benjamin e Agamben. Il secondo capitolo verte sul rapporto tra la teoria della securitizzazione e lo stato di eccezione, soffermandosi sulle "presunte" origini schmittiane della Scuola di Copenaghen, utilizzando una metodologia storico-analitica tramite la lettura "ragionata" della bibliografia disponibile. Il terzo e ultimo capitolo analizzerà infine la relazione tra anarchia internazionale, stato di eccezione e *tikkun* (processo di correzione), sempre tramite una metodologia filosofico-politica.

Il problema principale dello stato d'eccezione a mio avviso è la tricotomia che divide lo stato di eccezione o in un atto conservativo (Schmitt), un atto rivoluzionario (Benjamin) o di carattere escatologico/biopolitico (Agamben). Ho pensato che tutti questi approcci hanno un vizio di lettura "teleocratica" della politica, ma anche una visione "nomocratica" dello stato di eccezione non credo possa portare grandi novità sul tema. L'idea che si intende sviluppare sullo stato di eccezione è quella di intenderlo come un processo di correzione e fluttuazione tra i poli estremi del cambiamento e della stabilità, grazie ad una lettura ebraico/kabbalistica dello stesso, con l'aiuto dell'evoluzionismo cognitivo di Adler. Per fare questo cercheremo inoltre di dimostrare che l'anarchia internazionale, o meglio l'anarchia umana in sé, sia uno stato di eccezione primordiale, ovvero "in principio era lo stato di eccezione" (politicamente parlando, ma forse non solo). Giusto per rimanere in tema di "eccezione", queste idee sull'eccezione sono un poco "fuori norma", ma la disciplina delle Relazioni Internazionali non ha detto molto sul tema (tranne un giovane tedesco, Christian Kreuder-Sonnen, che sta lavorando sulla *gestione* dell'eccezione nelle Organizzazioni Internazionali).

²⁸ B. Buzan., O. Waever, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, op. cit., p. 25.

Scopo della tesi è dunque rispondere al quesito di come lo stato di eccezione influenzi le relazioni internazionali e le sue regole/assetti ed in particolare come lo stato di eccezione venga affrontato nella Scuola di Copenaghen. Perché e sotto quali condizioni può formarsi uno stato di eccezione nella politica mondiale? Quali sono le conseguenze di uno stato di eccezione nelle relazioni internazionali? Se a livello politico interno è stata dimostrata l'importanza dello stato di eccezione per svelare le logiche di potere e le relazioni tra potere, diritto e violenza, è utile procedere ad una stessa analisi nei Security studies, in particolare nella teoria della securitizzazione, in maniera sistematica e coerente, indagando eventualmente le origini schmittiane della stessa teoria. Per esempio, come è possibile che in determinati casi internazionali le regole comunemente accettate vengano infrante e interpretate diversamente o sostituite con altre? Ci sono eventi eccezionali in grado di provocare questo? In che termini l'ordine costituito può definirsi (o cercare di non mostrarsi) come uno stato di eccezione? Ed inoltre, è possibile concepire lo stato di eccezione con una filosofia del divenire e non dell'essere? Può l'eccezione essere concepita come un momento di correzione del "sistema"? Chi controlla il processo correttivo?

La modalità di lavoro è quella di provare ad arrestare la macchina ed interrogare questa "finzione centrale" con l'uso in primis della "teoria della securitizzazione" offerta dalla Scuola di Copenaghen e successivamente con l'uso di categorie kabbalistiche e del costruttivismo di Emanuel Adler. Uno studio del genere vuole infine contribuire, in una piccola parte, al più ampio dibattito nelle scienze politiche e sociali sulle relazioni tra violenza e diritto e tra la vita e la norma, relazioni sempre più indagate in ogni disciplina sociale, come dimostrano il crescere degli studi sulla biopolitica²⁹ e sulla relazione tra tecnologia e società,³⁰ ricerche che aprono strade a veri e propri scenari fantascientifici, o addirittura messianici, dove solamente i romanzi di genere si erano addentrati. Spiegando i meccanismi e le modalità di uno stato di eccezione a livello politico internazionale, anche le nuove questioni biopolitiche, tecnologiche e le relazioni tra norma-diritto-violenza-vita potranno trovare un miglior collegamento ed esplicazione teorico-pratica nella futura vita politica globale, creando un ponte con questioni e discipline che spesso tralasciano l'importanza dei meccanismi insiti nelle relazioni internazionali. Lo stato di eccezione è infatti sicuramente un tassello molto importante in questo processo di transizione cui stiamo assistendo, in primis nella realtà, e in seguito nella disciplina e nelle sue relazioni, per esempio, con altre discipline come il Diritto Internazionale. La Teoria delle

²⁹ A. Agamben, *Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino, 2005; M. Foucault, *Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France (1978-1979)*, op. cit.; S. Marcenò, *Biopolitica e Sovranità*, op. cit.; D. Palano, *La soglia biopolitica*, Aracne Editrice, Roma, 2012; MC Williams, "Words, images, enemies: Securitization and international politics", *International studies Quarterly* 47(4) 2003: 511-531.

³⁰ D. R. Headrick, *Power Over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present*, Princeton University Press, Princeton, 2010; M. Mayer, M. Carpes, R. Knoblich (eds.) *The Global Politics of Science and Technology* (Vol. 1 and 2) Springer, Heidelberg, 2014.

Relazioni Internazionali e la Scuola di Copenaghen, insieme al Costruttivismo evolutivo e alle riflessioni “ebraico-kabalistiche”, hanno il dovere di interrogarsi sullo stato di eccezione per capirne i meccanismi, la logica e i pericoli e permettere così una migliore analisi a chi osserverà il mondo politico internazionale del futuro.

Ringraziamenti

Come ogni lavoro di ricerca, questa tesi non sarebbe stata possibile senza l’aiuto ed il supporto di numerose persone, in primis del mio supervisor, il Prof. Damiano Palano, che mi ha accompagnato in questi tre anni di dottorato, senza mai imporsi e lasciando “mano libera” (ma sempre saggiamente guidata) alle mie intuizioni e interessi. Accademicamente parlando (ma non solo) devo ringraziare altre numerose persone, come il Prof. Vittorio Emanuele Parsi, il Prof. Andrea Locatelli (senza il quale il progetto di ricerca forse non avrebbe mai passato l’esame di ammissione del PhD), Stefano Procacci, il Prof. Jack Donnelly, Davide Fiammenghi, il Prof. Alexander Wendt, Ben Mollov, il Prof. Emanuel Adler, la Prof. Cristina Bon, il Prof. Giampiero Giacomello, il Prof. Sergei Prozorov, il Prof. Jef Huysmans, il Prof. Michael Williams, il Prof. Andrew Neal, Hanna Lerner, Amir Lupovici, il Prof. William Scheuerman e Piotr Sawczyński.

Dal punto di vista del supporto affettivo, emotivo e per aver reso le mie giornate più felici devo ringraziare in primis la mia famiglia, mio padre, mia madre e mio fratello (e la mia nipotina). Tra gli amici e conoscenti voglio ringraziare Matteo, Deborah e Fiorenzo del Kabbalah Centre, Rav Bekhor, Orazio Maria Gnerre, Filippo Spiezia, Domenico e gli amici della chiesa evangelica, Rav Reuven, Tommaso, Luca Gavazzi, Rav Dror, Vittorio Gioiello, Ruth Adams, Lorenzo e Matteo di Callmewine, Rav Moshe Pinto, Alessandra R., Alessandra, Desirè, il mio collega Giacomo Falchetta, Caterina, Sophie, Angelo, Antonio Campati, Alessandro, Fabio, Sara P., Gustavo, Eleonora e Federico Diritto.

Qualsiasi errore o imprecisione rimane ovviamente solo ed esclusivamente di mia responsabilità.

1. I nodi teorici dello stato di eccezione

Obiettivo di questo capitolo è sciogliere i nodi teorici dello stato di eccezione tramite una metodologia filosofico-politica (a tratti anche legalistica). Per compiere ciò, il capitolo è strutturato in quattro paragrafi. Nel primo paragrafo indagheremo il rapporto tra lo stato di eccezione e le relazioni internazionali. I successivi paragrafi saranno dedicati rispettivamente ai tre grandi studiosi dell'eccezione, ovvero Carl Schmitt, Walter Benjamin e Giorgio Agamben.

1.1. Stato di eccezione e relazioni internazionali

Come abbiamo avuto modo di vedere nell'introduzione il tema dell'eccezione è "eccezionalmente" complesso. Ma cosa intendiamo quando parliamo di stato di eccezione? Dal punto di vista morfologico, secondo Guareschi e Rahola, si possono evidenziare tre elementi fondamentali: l'esistenza/percezione di una minaccia all'ordinamento; una risposta a tale "minaccia" che si identifica come sospensione del normale funzionamento dell'ordinamento; infine, un principio di delimitazione, per mezzo del quale la sospensione si attua su uno spazio e in un tempo limitati. La questione da cui origina gran parte del dibattito sull'eccezione si riferisce quindi alla portata di tale sospensione, i suoi effetti e soprattutto il soggetto che ha l'autorità di decidere sullo stato di eccezione e/o di esercitare poteri eccezionali. Per tale motivo, ogni teoria dell'eccezione si configura anche come una teoria della sovranità.¹

Ma è possibile concepire l'eccezione? La risposta è positiva per buona parte della filosofia e della teoria politica e giuridica, anche se per sua natura e funzione l'eccezione è riluttante a farsi definire o a qualificare uno spazio. "Viene da pensare che l'eccezione, come il delitto, raggiunge la perfezione quando è invisibile".² Dal punto di vista filosofico "l'eccezione sarebbe *l'anomalia* particolare all'interno di un ordine universale per il quale ciò che è anomalo è riconosciuto come tale".³ Carlo Galli, nell'*Enciclopedia del pensiero politico* di cui è curatore con Roberto Esposito, alla voce "eccezione" scrive: "Circostanza o evento che sfida e minaccia la normalità di un ordine politico tanto da costringerlo ad attivare, più o meno radicalmente, i poteri di sovranità".⁴ Se consideriamo l'ambito giuridico-storico, è lo snodo della modernità che spinge a lasciare la flessibilità

¹ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, Ombre Corte, Verona, 2011, p. 19.

² Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, EUM, Macerata, 2011, p. 10.

³ Carla Canullo, "Filosofia ed eccezione: riflessioni per una concezione evenemenziale", in *Ibidem*, p. 126.

⁴ Carlo Galli, Roberto Esposito (a cura di), *Enciclopedia del pensiero politico: autori, concetti, dottrine*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

dell'ottica giurisprudenziale per aderire alla rigidità di quella legalistica fondata sul primato della politica sul diritto, la quale impone di pensare l'eccezione in base ad una decisione sullo *stato* delle regole.⁵ Anche da una prospettiva più post-moderna, la *decisione politica* rimane il momento di attivazione dello stato d'eccezione. La decisione politica, spiega Siciliano, “decostruisce e infine distrugge un ordinamento giuridico trasformandolo da *sistema* di norme giuridiche in *insieme di ordini* giuridici e infine in *ordini, decisioni* di eccezione. Non è più dunque la decisione eccezionale che, in quanto esclusa dall'ordine, “salva” l'ordinamento; qui il suo avverarsi *destruttura* l'ordinamento stesso”.⁶ Infine, dal punto di vista del diritto internazionale, “nel quale le regole generali hanno essenzialmente natura consuetudinaria, l'eccezione alla regola vigente tende spesso a presentarsi come un passaggio in qualche modo fisiologico attraverso il quale si realizza il continuo processo di trasformazione e modificazione del diritto generale”.⁷

Sulla linea del pensiero di Carl Schmitt intendiamo invece con “stato d'eccezione” un concetto di rilievo teorico-generale ricorrente nella dottrina giuridica dello stato e nella storia delle idee politiche. Non vogliamo quindi riferirci con questo concetto ad un istituto empirico particolare, come per esempio lo stato d'assedio o le ordinanze in caso di necessità o, comunque, a qualsiasi caso che necessiti un intervento speciale dell'autorità politica.⁸ Eventualmente queste ipotesi possono rientrare nel concetto generale come il concreto nell'astratto, ma preme sottolineare che non ogni caso che necessita un'attività d'intervento straordinaria dell'esecutivo implica da sé l'ipotesi dello “stato d'eccezione”. Al contrario possiamo affermare che perché ci sia uno “stato d'eccezione” occorre che si realizzi un mutamento sostanziale in atto nel quadro della legittimità costituzionale.⁹ Come mostrato da Schmitt in *La dittatura*, tale mutamento prevede una sospensione della costituzione *in concreto* al fine di preservare la sua forma *concreta*. In questo caso i fondamenti democratici non sarebbero messi a repentaglio dall'eccezione e dai suoi presupposti. Al contrario, l'eccezione, quando la normale giurisdizione è impedita, offrirebbe un dispositivo costituzionale per raggiungere una sopravvivenza nazionale nel lungo periodo. Quindi lo stato d'eccezione nasce in prima istanza come un problema di natura legale/costituzionale. È solo con Foucault ed Agamben e i rispettivi studi sulla biopolitica¹⁰ che il concetto è stato nel tempo gradualmente associato con un mezzo di controllo e di

⁵ Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, op. cit., p. 15.

⁶ *Ibidem*, p. 17.

⁷ *Ibidem*, p. 25. Sulla relazione tra diritto internazionale e stato d'eccezione si veda Giuliana Scotto, *Riflessioni su stato di eccezione, diritto internazionale e sovranità*, ARACNE Editrice, Roma, 2008.

⁸ Sulle ordinanze di necessità e urgenza nella giurisprudenza italiana si veda Andrea Morrone, “Le ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto”, in A. Vignudelli (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 133-184.

⁹ Emanuele Castrucci, *Il regime giuridico delle situazioni d'eccezione*, Editing, Firenze, 2012, p. 3.

¹⁰ Sull'idea di biopolitica si veda a titolo esemplificativo Luciano Nuzzo, *Le anticamere del diritto. Ordine politico ed eclissi della forma giuridica*, Pensa Multimedia, 2008.

governo sulla popolazione, ovvero una moderna forma di *governamentalità*. È proprio con l'idea di *governamentalità* che si tende ad associare l'eccezione con una conseguente riduzione dell'agenzia politica e quindi in uno stato antitetico con la democrazia liberale.¹¹

Il “linguaggio dell'eccezione”¹² è sicuramente diventato centrale nelle politiche di sicurezza post 11 settembre¹³ in Europa¹⁴, Stati Uniti¹⁵, Australia¹⁶, Medio Oriente,¹⁷ e Cina¹⁸, anche grazie al

¹¹ Sara Raimondi, “From Schmitt to Foucault. Inquiring the Relationship between Exception and Democracy”, *Democratic Theory*, Vol. 3, Issue 1, Summer 2016, pp. 52-70 (cit. pp. 52-53).

¹² Si veda Jef Huysmans, “The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society”, *International Political Sociology*, 2, 2008, pp.165-183. Si veda anche la monografia a cura di Matija Žgur e Matias Parmigiani, “Emergency Legislation in a Globalized World”, *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII, 2 (dicembre), 2017, pp. 1-211.

¹³ A partire dall'11 settembre, si è raccolto un notevole consenso intorno all'idea che la categoria di eccezione potesse rappresentare uno strumento teorico in grado di rendere conto di tutta una serie di dinamiche e processi. Sul rapporto tra “guerra al terrore” ed eccezione si veda Rens Van Munster, “The War on Terrorism: When The Exception Becomes The Rule”, *International Journal for the Semiotics of Law*, 17, 2004, pp. 141-153; Nicole Rogers, “Terrorist v sovereign: legal performances in a state of exception”, *Law Text Culture*, vol. 12, 2008, pp. 159-184; Gervin Ane Apatinga, “State of Exception: a Tool for Fighting Terrorism”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 66, 2017, pp. 108-115; Jason Ralph, “The Laws of War and the State of the American Exception”, *Review of International Studies*, Vol. 35, No. 3, Jul. 2009, pp. 631-649; Lorenzo Mariani, “Il rapporto tra terrorismo e stato di emergenza”, *CamminoDiritto*, n. 2, 2019, pp. 1-36; Pasquale Ferrara, *Lo Stato preventivo. Democrazia securitaria e sicurezza democratica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2010; Michael Byers, “Letting the Exception Prove the Rule”, *Ethics&International Affairs*, 17, No. 1, 2003; William E. Scheuerman, “Survey Article: Emergency Powers and the Rule of Law after 9/11”, *Journal of Political Philosophy*, Vol. 14, No. 1, 2006, pp. 61-84; Andrew W. Neal, “Normalization and Legislative Exceptionalism: Counterterrorist Lawmaking and the Changing Times of Security Emergencies”, *International Political Sociology*, 6, 2012, pp. 260-276.

¹⁴ Si veda Jef Huysmans and Alessandra Buonfino, “Politics of Exception and Unease: Immigration, Asylum and Terrorism in Parliamentary debates in the UK”, *Political Studies*, Vol. 56, 2008, pp. 766-788; Daria Davitti, “Biopolitical Borders and the State of Exception in the European Migration ‘Crisis’”, *European Journal of International Law*, Volume 29, Issue 4, 2018, pp. 1173–1196.

¹⁵ Negli Stati Uniti (e non solo) sono famose le teorie di Bruce Ackerman, Professore di Diritto e Scienza politica all'Università di Yale in risposta al *Patriot Act*. Il suo obiettivo è riportare la legislazione d'emergenza nell'ambito della legalità. Il meccanismo che egli attua è una “scala mobile” che renda più difficile che l'auto-attribuzione presidenziale di poteri speciali si stabilizzi nel tempo: i poteri possono essere conferiti solo per un periodo breve e ogni rinnovo dev'essere approvato dal Congresso con maggioranze via via sempre più elevate. Per approfondire la sua idea di “Costituzione per l'emergenza” si veda Bruce Ackerman, *Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un'era di terrorismo globale*, Vita&Pensiero, Milano, 2008. Altre notevoli pubblicazioni americane sul rapporto tra liberalismo e stato d'emergenza sono: Clement Fatovic, *Outside the Law: Emergency and Executive Power*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2009; Bonnie Honig, *Emergency Politics: Paradox, Law, Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2009; Nomi Claire Lazar, *States of Emergency in Liberal Democracies*, Cambridge University Press, New York, 2009.

¹⁶ Si veda Binoy Kampmark, “Apologists for Power: The Yoo Brief, Executive Power and the State of Exception”, *Australian Journal of Politics and History*, Vol. 61, No. 1, 2015, pp. 82-99.

¹⁷ Specificatamente sul Medio Oriente si veda Lucia Ardovini & Simon Mabon (2019) Egypt's unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al Sisi, *Mediterranean Politics*, DOI: 10.1080/13629395.2019.1582170. Ed il rapporto di Amnesty International, “*Permanent State of Exception – Abuses by the Supreme State Security Prosecution*”, MDE 12/1399/2019, 2019. Lo stato di eccezione è stato anche utilizzato (a mio avviso) in modo *partisan* come chiave di lettura della questione territoriale palestinese. Si veda Yehouda Shenhav e Yael berda “The Colonial Foundations of the State od Exception: Juxtaposing the Israeli Occupation of the Palestinian Territories with Colonial Bureacuratic History” in Adi Ophir, Michal Givoni and Sari Hanafi (eds), *The Power of Inclusive Exlcusion – Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories*, Zone Books, New York, 2009, pp.337-374.

¹⁸ Si prenda ad esempio il caso dello Xinjiang in Cina. Si veda a tale titolo il numero speciale edito da J. S. Finley, “Securitization, insecurity and conflict in contemporary Xinjiang”, *Central Asian Survey*, Vol. 38, Issue 1, 2019. Si veda anche Marco Boscaroli, “La Cina e il terrorismo”, *ITSTIME*, 08/02/2019, <https://www.itstime.it/w/la-cina-e-il-terrorismo-by-marco-boscaroli/>

successo delle teorie di Giorgio Agamben,¹⁹ cui a sua volta si rifà alle riflessioni del già citato studioso tedesco Carl Schmitt e dello scrittore connazionale Walter Benjamin. Lo stato d'eccezione, prima della caduta delle torri gemelle, era stato evocato per l'intervento in Kosovo del 1999 e successivamente per l'intervento in Iraq del 2003, oltre che per giustificare le condizioni di detenzione di un cospicuo numero di presunti terroristi nel carcere di Guantánamo.²⁰

Questo gergo "eccezionale" è stato sviluppato in varie direzioni, come per esempio il "ritorno dei campi di detenzione", le "politiche/legislazioni antiterroristiche", i "controlli delle frontiere" e gli "interventi militari legittimati da un'etica umanitaria e/o dal diritto internazionale."²¹ In altre parole, in particolare dopo l'11 settembre, sembra che viviamo in tempi eccezionali. Ma cosa significa parlare di eccezione nelle relazioni internazionali? Sotto un certo senso parlare di eccezionalità nella politica internazionale significa riferirsi ad un cambio radicale delle condizioni del sistema politico internazionale. In realtà però, seguendo il pensiero di Huysmans, è più interessante concepire l'eccezione come ciò che definisce l'ordine politico tramite un ragionamento costituzionale-legale in cui differenti interpretazioni del diritto internazionale (e delle sue trasgressioni) descrivono differenti visioni (in competizione tra di loro) dell'ordine politico internazionale. Dunque non uno scontro, come ci si potrebbe aspettare, tra una visione realista e una liberale della politica internazionale, ma tra la triade costituzionalista di "normativismo", "decisionismo" e "istituzionalismo".²²

Filosoficamente, l'eccezione si riferisce all'idea che l'ordine si costituisce sulla definizione di cosa sia eccezionale ad esso, cosa si situa fuori da esso. L'articolazione dell'eccezione è generativa

¹⁹ Le principali teorie espresse da Agamben cui noi faremo riferimento si trovano in Giorgio Agamben, *Homo sacer – Edizione integrale 1995-2015*, Quodlibet. Macerata, 2018. Altro autore italiano che ha affrontato in maniera trasversale il concetto di stato di eccezione è Antonio Negri. Si veda Antonio Negri e Michael Hardt, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano, 2003; Antonio Negri e Michael Hardt, *Moltitudine. Guerra e democrazie nel nuovo ordine imperiale*, Rizzoli, Milano, 2004; Antonio Negri, *Il Potere Costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Manifestolibri, Roma, 2002.

²⁰ Sul Kosovo si veda: Danilo Zolo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000; Christopher Cviic, "The Serbian exception" (Review article), *International Affairs*, 75, 3 (1999) pp. 635-641; Mary Kaldor, *Le nuove guerre – La violenza organizzata nell'età globale*, Carrocci Editore, Roma, 1999; Noam Chomsky, *Il nuovo umanitarismo militare. Lezioni dal Kosovo*, Asterios Editore, Trieste, 2000; Lene Hansen, *Security as Practice – Discourse Analysis and the Bosnian War*, Routledge, London, 2006; Jürgen Elsässer, *Menzogne di guerra. Le bugie della NATO e le loro vittime nel conflitto per il Kosovo*, La Città del Sole, Napoli, 2002; B. Simma, "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects", *European Journal of International Law*, vol. 10, 1999, pp. 1-22; S. Balanzino, "NATO's Actions to Uphold Human Rights and Democratic Values in Kosovo: A test Case for a New Alliance", *Fordham International Law Journal*, Vol. 23, 1999, pp. 364-377; A.D. Sofaer, "International Law and Kosovo", *Stanford Journal of International Law*, Vol. 36, 2000, pp. 1-21. Sull'Iraq si veda Alex J. Bellamy, "Ethics and Intervention: The 'Humanitarian Exception' and the Problem of Abuse in the Case of Iraq", *Journal of Peace Research*, Vol. 41, No. 2, 2004, pp. 131-147. Per quanto riguarda la questione dei detenuti di Guantánamo, lo stato di eccezionale emergenza provocato dagli attacchi terroristici alle torri gemelle è stato invocato dallo stesso presidente americano Bush a fondamento dell'*USA Patriot Act* (acronimo che sta per *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*) del 26 ottobre 2001 con il quale sono state definite talune misure, alcune delle quali lesive di diritti umani fondamentali, nei confronti dei presunti terroristi. Si veda Fleur Johns, "Guantánamo Bay and the Annihilation of the Exception", *European Journal of International Law*, Vol. 16, Issue 4, 2005, pp. 613-635.

²¹ Jef Huysmans, "The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society", op. cit., p.165.

²² Jef Huysmans, "International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics", *Alternatives*, 31, 2006, pp. 135-165.

dell'ordine. L'evento eccezionale dunque non può essere misurato da principi normativi-cosmologici-religiosi di qualche ordine prestabilito, ma il contrario: i principi che definiscono l'ordine vengono costituiti dall'identificazione e dalla dichiarazione dell'eccezione. Più semplicemente: la norma non definisce l'eccezione, ma è l'eccezione a definire la norma.²³ Per questi motivi, per interpretare i fatti post 11 settembre, più che utilizzare la dicotomia realismo/liberalismo, è utile utilizzare alcune delle più preminenti teorie politico/costituzionali degli anni '20 e '30 del secolo scorso.

L'eccezione abbraccia due questioni: 1) il principio di legalità e i suoi limiti e 2) il concetto costituzionale di sovranità. Il principio di legalità (1) è uno dei principi chiave della democrazia liberale. Esso si riferisce alla subordinazione delle decisioni politiche allo stato di diritto. Quest'ultimo restringe l'esercizio arbitrario del potere politico tramite un sistema di regole e di controlli tra le funzioni dello stato (esecutivo, legislativo, giudiziario). Solo condizioni eccezionali, per esempio, legittimano un uso sproporzionato del potere esecutivo che vada oltre la cornice costituzionale di riferimento. Si pensi ai decreti d'emergenza, lo stato d'assedio e la sospensione dei normali lavori del parlamento in caso di guerra.²⁴

La nozione costituzionale di sovranità (2) identifica una questione costituzionale limite. Essa si riferisce alla più alta forma di autorità politica che è imbrigliata da un sistema legale, ma che è allo stesso tempo costitutiva di quel sistema. Il concetto di sovranità identifica la pratica politica legale circoscritta e la pratica politica che trasgredisce queste circoscrizioni. Nel nome della sovranità, i concetti dell'ordine politico sono costituiti tramite queste due confliggenti e intersecanti nozioni di politica. La "politica dell'eccezione" si riferisce qui ai contesti in cui la questione della sovranità, ovvero l'intersezione tra un'autorità politica definita costituzionalmente e una autorità politica "trascendente", è di interesse politico.²⁵

Sebbene il concetto costituzionale-legale dell'eccezione è formulato esplicitamente all'interno delle teorie dello stato ed è stato utilizzato maggiormente nel contesto della politica interna, esso opera anche nelle teorie delle relazioni internazionali. Le crisi internazionali, specialmente le guerre, provvedono a formulare basi concettuali per la politicizzazione dei limiti della legalità nella politica interna (si pensi alla "teoria della securitizzazione" della Scuola di Copenaghen, la cui analisi si svolgerà nel secondo capitolo).²⁶

Il concetto di eccezione è presente anche negli studi internazionali con un'altra modalità. Esso funziona a volte come una categoria che separa la politica interna da quella internazionale. In questa

²³ Ibidem, p. 136.

²⁴ Ibidem, p. 138.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem, p. 139.

lettura la sovranità costituisce “l’internazionale” come una realtà in cui l’eccezione (l’esercizio del potere politico senza restrizioni da parte della *rule of law*) è la regola. La natura eccezionale della politica internazionale è uno dei motivi per cui gli studi internazionali reclamano uno status disciplinario separato, differente dalla scienza politica o dal diritto.²⁷

Con questa lettura l’eccezione è un concetto che porta alla comprensione vera e propria del carattere dell’ordine politico internazionale. Ad ogni modo, il suo uso è limitato nella teoria della politica internazionale. Essa identifica due forme di politica (la politica all’interno dello stato di diritto e la politica come esercizio arbitrario del potere) e localizza queste due forme in contesti separati (domestico e internazionale). Il risultato suggerisce che la questione della politica eccezionale non sia rilevante per la pratica politica *all’interno* del sistema internazionale, poiché tutta la politica internazionale è eccezionale. Non ci sono diverse visioni ed interpretazioni dell’eccezione: l’eccezione non è un problema della politica internazionale, ma la sua vera essenza.²⁸

Huysmans cerca di andare oltre questa limitazione focalizzando il concetto di “eccezione” riferito a una particolare “tecnica” di formulazione di visioni antagoniste dell’ordine politico internazionale. “La politica internazionale dell’eccezione” si sviluppa tra differenti letture del problema legale-costituzionale dell’eccezione rilevante per distinguere differenti interpretazioni della politica internazionale. Le teorie legali dello stato possono essere infatti utilizzate nelle relazioni internazionali in quanto sono teorie del politico nel senso più generale. Prendendo l’11 settembre come esempio problematico, normativismo, decisionismo e istituzionalismo offrono soluzioni diverse per lo stesso scenario “eccezionale”.²⁹

Uno dei dibattiti che sono seguiti immediatamente agli atti di violenza negli Stati Uniti l’11 settembre 2001 fu quello se tale atti erano un atto di guerra o un crimine. Questo dibattito non era solo un problema di trovare un’etichetta analitica adeguata, ma era prima di tutto un dibattito sulla cornice normativa in cui le risposte politiche andavano formulate e giustificate. L’11 settembre sembrava infatti aver cambiato la natura della guerra e delle contromisure possibili a questo tipo di violenza transnazionale, oltre che mettere in questione la cornice legale generale del momento. Dobbiamo chiederci: il 9/11 è un evento eccezionale che chiama in causa l’uso di poteri eccezionali come un intervento unilaterale e la *pre-emptive defense* o è invece una chiara indicazione della natura illusoria di una posizione normativista della politica internazionale?³⁰

Da una parte le posizioni normativiste cercano di riconfermare la rilevanza del diritto internazionale e dei limiti nell’uso eccezionale del potere politico. Dall’altra parte i cosiddetti

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem, pp. 139-140.

²⁹ Ibidem, p. 140.

³⁰ Ibidem, p. 141.

normativisti “scettici” sostengono la natura arbitraria del potere nella politica internazionale e dunque la natura eccezionale della politica internazionale stessa. In altre parole una battaglia tra un potere “trasgressivo” all’interno della politica internazionale e una cornice legale per far fronte a questo potere. Non un problema normativista di mera categorizzazione, ma di vero controllo politico.³¹

Per gli scettici, l’11 settembre e i fatti successivi sono semplicemente la riconferma che il diritto e le istituzioni internazionali sono i “soprabiti” degli stati quando cercano di inseguire i loro interessi. Multilateralismo, unilateralismo, ONU, sono solo strumenti *à la carte* in questo caso della politica americana. Questo scetticismo cerca di smontare i sogni normativisti post guerra fredda di un nuovo sistema legale internazionale.³²

Per il filone normativista gli eventi dell’11 settembre sono eccezionali finché mostrano la tensione tra diritto e potere della politica, ma al contrario degli scettici, il normativismo non conclude il suo pensiero con la constatazione che il diritto è irrilevante. La risposta normativista cerca di limitare, se non eliminare, lo spazio legittimo per un potere politico extragiuridico e lo fa limitando l’eccezionalità dello stesso evento del 9/11. Questo evento può aver indicato dei limiti nell’esistente ordine normativo che regola l’uso della forza nella politica internazionale, ma non è così eccezionale da comprometterne la sua rilevanza. Questa difesa cerca di staccare l’11 settembre sia dal diritto criminale sia dal diritto di guerra, collegandolo alla nozione di conflitto armato, molto meno regolata, ma non completamente assente nell’ordine normativo internazionale.³³

Un’altra mossa difensiva del normativismo è che il dibattito politico post 11 settembre si è sempre svolto confrontandosi con l’ordine normativo internazionale. Per quanto eccezionale sia stato questo evento e per quanto eccezionali siano state le risposte, la maggior parte delle decisioni politiche in risposta a questi eventi si sono riferite alla cornice legale esistente per legittimare le loro scelte. Il punto è che le misure eccezionali, per trasgredire la cornice legale, hanno avuto comunque bisogno di appellarsi ad essa in maniera eccezionale: la legalità e il diritto internazionale dunque contano.³⁴ Ovviamente qui si assiste ad una sorta di *interregnum* in cui un ordine normativo muore per farne posto ad un altro, aprendo le porte a quello che di solito viene definito “potere costituente”.³⁵

Da quanto visto sulla posizione normativista sembrerebbe che lo scontro ideologico sull’eccezione sia riconducibile in fin dei conti alla famosa contrapposizione realismo/idealismo

³¹ Ibidem.

³² Ibidem, p. 142.

³³ Ibidem, p. 143.

³⁴ Ibidem, p. 144.

³⁵ Sull’idea di potere costituente nelle relazioni internazionali e in particolare nelle istituzioni internazionali si veda John G. Oates, “The fourth face of legitimacy: Constituent power and the constitutional legitimacy of international institutions”, *Review of International Studies*, 2016, pp. 1-22. E John G. Oates, *Constituent Power and the Legitimacy of International Organizations – The constitution of Supranationalism*, Routledge, London, 2020.

(liberalismo). Questo fin quando non si prende in esame una prospettiva costituzionale-legale diversa, ovvero il decisionismo. Per analizzare questa prospettiva, partiamo col sottolineare che non tutti gli studiosi hanno interpretato i fatti dell'11 settembre come eccezionali, si pensi infatti alle posizioni di Waltz e Kagan.³⁶ Entrambi condividono il fatto che esso sia stato un importante evento, ma pur sempre in continuità sistemica della politica internazionale. Le differenze però non mancano, ed è per questo che possiamo affermare che Waltz abbracci posizioni istituzionaliste, mentre Kagan potrebbe essere definito un decisionista. Per ora ci interessa indagare la posizione decisionista che con le posizioni normativiste condivide la volontà di incorporare l'eccezione all'interno di un ordine legale, seppur essa rimanga un esercizio arbitrario del potere, un fenomeno "normale" all'interno di un ordine politico legale definito.³⁷

Per Kagan, l'11 settembre non possiede la stessa importanza simbolica delle posizioni normativiste. Le conseguenze di quel giorno si sviluppano secondo lui nel lungo periodo: "*America did not change on September 11. It only became more itself*".³⁸ La posizione di Kagan è più di un semplice riaffermare l'identità americana e la sua posizione dominante nel mondo. Egli giustifica il dominio USA con una teoria politica decisionista postulando il bisogno di un sovrano universale, un più alto potere legalmente indipendente in un ordine normativo globale. Questo potere ha il permesso di superare la *rule of law* internazionale in momenti di crisi. Esso si include nell'ordine normativo escludendo se stesso dalle sue norme. Esso giudica senza essere giudicato, disarmo senza disarmare se stesso, controlla l'autorità delle istituzioni internazionali senza essere controllato, ed impone politiche economiche che non impone a se stesso. Kagan ovviamente riconduce questi poteri agli Stati Uniti, responsabili di aver creato un "paradiso" in Europa, ma impossibilitati ad entrarci per i motivi sopra elencati, ovvero l'applicazione della posizione decisionista. Al contrario della posizione "scettica" nel dibattito normativista, il decisionismo non mette in questione la validità e il valore dello stato di diritto internazionale. È la modalità della sovranità del potere sovrano internazionale, la simultanea inclusione ed esclusione dall'ordine normativo, che è necessaria per la condizione permanente della stessa *rule of law* internazionale. L'esercizio arbitrario del potere, in contrapposizione con il normativismo, è qui la condizione immanente e permanente dell'ordine normativo internazionale.³⁹

³⁶ Kenneth N. Waltz, "The Continuity of International Politics" in Ken Booth and Tim Dunne (eds.), *Worlds of Collision: Terror and the Future of Global Order*, Palgrave, London, 2002, pp. 348-353; Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, Knopf, New York, 2003.

³⁷ Jef Huysmans, "International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics", op. cit., p. 146.

³⁸ Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, op. cit., note 35, p. 85.

³⁹ Jef Huysmans, "International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics", op. cit., pp. 147-148.

Per spiegare come mai l'inclusione totale del potere sovrano nell'ordine legale implicherebbe il collasso di quell'ordine, bisogna qui far intervenire il pensiero di Carl Schmitt (che approfondiremo nel paragrafo successivo). La caratteristica centrale di una forma legale è la certezza della decisione. La pratica legale consiste nell'applicare un'idea normativa ad una situazione fattuale esistente. L'idea normativa non può realizzare se stessa, motivo per cui necessita di una decisione che copra la distanza tra le norme (per esempio la *law of war*) e i fatti (per esempio la presenza di Osama Bin Laden in Afghanistan) per giustificare un intervento (l'intervento in Afghanistan). L'essenza della forma legale per Schmitt non sono gli interessi dominanti (americani o globali che a dir si voglia), ma la garanzia che una decisione venga presa, indipendentemente dal contenuto sostanziale della stessa.⁴⁰

Il normativismo cerca di organizzare questa forma legale ponendo al sovrano delle procedure e dei limiti ben definiti nel suo processo decisionale: una "oggettivizzazione" dell'autorità politica che escluda impulsi personali, etici o emozionali. Per il decisionismo invece esistono (o possono esistere) delle situazioni in cui la più alta autorità legale non possa compiere una decisione concordemente con le procedure stabilite. Per il decisionismo è proprio questo tipo di normativismo ad essere pericoloso, creando un vero e proprio problema di sovranità, oltre che un problema legale in sé. Dovrebbe infatti chi detiene il potere di imporre una decisione prevalere sulle procedure normative "oggettificate" e sull'autorità legale più alta in modo da salvaguardare l'essenza della forma legale, ovvero la certezza che una decisione venga presa? Per Schmitt la risposta è affermativa, ovvero esiste un potere non derivato che ha il potere di decidere sull'eccezione.⁴¹

Il decisionismo compie una doppia mossa attraverso cui l'eccezione diviene una condizione permanente dell'ordine normativo. La prima è che gli ordini normativi richiedono un sovrano che sia incluso nell'ordine normativo come guardiano della forma legale, ma che non può essere totalmente soggetto a quell'ordine. Ovvero ha la capacità di decidere sull'eccezione (gli USA di Kagan per intenderci). La seconda è che la nozione di sovranità diviene personalizzata. Il focus è qui su *chi* decide e non sui processi oggettificati attraverso cui la decisione è presa, ovvero il *come*.⁴²

Bisogna sottolineare però che il decisionismo non è una teoria delle crisi legali. Esso non riguarda solo estreme situazioni in cui l'ordine normativo rischia la sua stessa sopravvivenza. Esso formula una normale realtà della vita legale inerente all'essenza della forma legale: la decisione. Esso porta ciò che il normativismo considera una "situazione di crisi" in una condizione generale legale "normale". Nel decisionismo, l'eccezione sovrana è un elemento permanente e immanente per un ben funzionante "paradiso" normativo. Il decisionismo *internazionale*, come quello di Kagan, non è in

⁴⁰ Ibidem, p. 148.

⁴¹ Ibidem, pp. 148-149.

⁴² Ibidem, p. 149.

aperto contrasto con il diritto internazionale e il suo ordine normativo, ma con l'idea che l'ordine normativo internazionale possa operare come un sistema legale chiuso completamente organizzato da procedure formali e razionali ben definite legalmente. Esso ha bisogno di un sovrano universale che garantisca l'esistenza dello stesso ordine, in qualsiasi situazione. Per i decisionisti dunque l'esercizio eccezionale del potere politico da parte di un sovrano universale è un fenomeno normale, permanente e necessario delle relazioni internazionali. Dunque, come abbiamo visto, la posizione decisionista sposta l'interpretazione della politica internazionale dell'eccezione oltre la distinzione realismo/liberalismo o scetticismo/normativismo. Infatti il dibattito normativismo/decisionismo difficilmente può essere letto con le distinzioni della scuola realista o liberale.⁴³

Esiste però una terza scuola di pensiero costituzionale-legale, ovvero l'istituzionalismo e le interpretazioni sistemico-sociologiche della politica internazionale, interpretazioni che muovono contro il concetto legale di eccezione. Invece di definire una intersezione tra politica e diritto, l'eccezione qui si riferisce a una continuità o discontinuità dell'ordine sociopolitico delle relazioni internazionali. La tesi è che le posizioni sull'eccezione neorealiste di autori come Waltz e Mearsheimer debbano molto alla posizione istituzionalista nel dibattito novecentesco tra normativismo e decisionismo.⁴⁴

L'idea centrale dell'istituzionalismo è che il diritto sia un'espressione di un ordine sociopolitico oggettivo e non di un sistema legale, come per il normativismo, o di una decisione, come per il decisionismo. La legge esprime delle gerarchie di istituzioni esistenti definite da un principio fondante e raggruppate insieme come espressione di un ordine naturale.⁴⁵

Waltz si chiede se gli attacchi terroristici dell'11 settembre abbiano prodotto una rivoluzione strategica o abbiano lasciato intatto le condizioni della politica internazionale. Per Waltz ovviamente l'11 settembre non è un evento eccezionale, ma una delle tante crisi ricorrenti. Il sistema internazionale infatti rimane immutato nelle sue caratteristiche principali: un evidente squilibrio di potere e l'esistenza delle armi nucleari.⁴⁶

Il punto qui è che nella discussione sull'eccezione irrompe una interpretazione sociologica della stessa. Nelle interpretazioni sociologiche dell'eccezione, il dibattito politico chiave sull'eccezione non verte sulle alternative concettualizzazioni della relazione tra potere arbitrario, effetti restrittivi e stato di diritto. Invece, il dibattito si concentra su confliggenti interpretazioni della realtà oggettiva

⁴³ Ibidem, pp. 150-151.

⁴⁴ Ibidem, p. 152,

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Kenneth N. Waltz, "The Continuity of International Politics", op. cit., pp. 350-353.

della politica internazionale e se o meno eventi rompano il suo normale sviluppo istituzionalizzato. Il focus qui è sulla *normalità* più che sulla *normatività* delle relazioni sociopolitiche.⁴⁷

Ma in che modo il neorealismo waltziano pone le basi per mettere in questione da un punto di vista sociologico l'eccezione? Esso porta con sé due posizioni di enorme importanza: lo scetticismo legale e un positivismo epistemologico. Lo scetticismo legale pone le basi per uno *shift* dalla normatività alla normalità. Lo stato di diritto e le forme legali sono considerate largamente irrilevanti nella politica internazionale. Le relazioni internazionali sono una realtà non gerarchica in cui gli stati (le unità) interagiscono tra loro senza un potere sovrano globale che imponga la *rule of law*. La politica internazionale è dunque eccezionale per definizione. Il potere eccezionale internazionale dunque non definisce l'essenza del potere internazionale, sebbene esso differisca dal potere eccezionale domestico.⁴⁸

Eguale importante è la scelta metodologica per un positivismo epistemologico e la difesa di una scienza sociale delle relazioni internazionali contro una teoria o filosofia politica internazionale. La separazione dei fatti dai valori implica che le modalità e le condizioni del potere politico non possano essere giudicati sulle basi di criteri normativi. Esse possono essere giustificate al massimo dalla realtà fattuale dell'ordine sociopolitico delle relazioni internazionali. Le diverse interpretazioni della politica internazionale riguardano "fatti" e non giudizi normativi, morali o metafisici. La realtà oggettiva, la normalità, prevale sulla normatività, ovvero la distinta relazione dei fatti con le norme. Eventi come l'11 settembre mettono in discussione i dibattiti "socio-scientifici" nella misura in cui essi valgono ancora "qualcosa o meno". Nel dibattito socio-scientifico la questione dell'eccezione si sposta dall'essere una questione normativa riguardante la legittima o meno trasgressione dello stato di diritto ad una questione empirica di cambiamento radicale. Un evento non è eccezionale perché giustifica la sospensione dello stato di diritto o perché fa crescere lo spettro di un sovrano universale, ma perché esso modifica radicalmente l'ordine sociopolitico.⁴⁹

Il sistema internazionale possiede delle regole, ma non sono le regole del normativismo. Le regole non sono formulate attraverso istituzioni legali e un sistema legale oggettivo. Esse sono strumenti ed espressioni di un esistente ordine politico storico. Il neorealismo dunque sembra basarsi non tanto sul normativismo o il decisionismo, ma sull'istituzionalismo legale. L'istituzionalismo a cui ci si riferisce è quello di George Renard, una teoria legale che tratta le istituzioni e non gli individui come i soggetti legali centrali.⁵⁰ Oltre che enfatizzare l'importanza del diritto e delle regole

⁴⁷ Jef Huysmans, "International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics", op. cit., p. 153.

⁴⁸ Ibidem, p. 153.

⁴⁹ Ibidem, pp. 153-154.

⁵⁰ Georges Renard, *La théorie de l'institution: essai d'ontologie juridique*, Editions Sirey, Paris, 1930; Georges Renard, *L'institution: fondement d'une renovation de l'ordre social*, Flammarion, Paris, 1933.

amministrative, l'istituzionalismo di Renard formula una visione tomistica dell'ordine normativo enfatizzando l'idea di un bene comune espresso e attualizzato nelle idee fondanti delle istituzioni esistenti: "l'istituzione è una comunità di persone racchiusa in un'idea".⁵¹ Il fondamento non è procedurale come nel normativismo, né una facoltà umana "creativa" come nel decisionismo. Il fondamento è un orientamento di forze in termini di un principio che è immanente nell'ordine naturale: "la sovranità risiede né nel principe, né nel popolo, essa risiede in un Principio".⁵² Questa visione comprende in sé nozioni come quella di diritto naturale, bene comune e ordine divino, ma lo fa tramite la gerarchia delle istituzioni esistenti. L'istituzionalismo subordina la decisione umana (al contrario del decisionismo schmittiano) alle istituzioni e regole dell'ordine naturale. Mentre il decisionismo sostiene che è l'autorità più che la verità a prevalere come condizione dell'ordine, l'approccio istituzionalista compie esattamente il contrario. Sebbene questa posizione sia in qualche modo riconducibile anche al normativismo, quest'ultimo fa derivare la verità da un ragionamento legale, mentre l'istituzionalismo fa derivare la verità applicando un metodo scientifico di "osservazione" del diritto naturale.⁵³

Ad un primo approccio, le interpretazioni neorealiste spostano la questione dell'eccezione da un ordine normativo internazionale alla trasformazione e continuazione dell'ordine esistente. Il concetto di eccezione si riferisce non a una questione costituzionale ma a una questione di cambiamento radicale delle oggettive condizioni istituzionali della politica internazionale. La normatività viene dunque sostituita con la normalità. Quando però si guarda più nel dettaglio il modo in cui il neorealismo fa questo, esso prende spunto idealmente dall'approccio istituzionalista di Renard, senza ovviamente dividerne le sue sfumature tomistiche: si pensi all'esistenza di una "struttura" del sistema internazionale, le regole del gioco dell'anarchia internazionale, "l'economia" dei guadagni relativi vs guadagni assoluti in termini di potere ed il razionalismo di fondo degli attori del sistema internazionale. In altre parole, lo scetticismo legale del neorealismo porta ad una visione normativa della politica internazionale simile nella tradizione di pensiero legale all'istituzionalismo.⁵⁴

Come abbiamo avuto modo di vedere, parlare di eccezione nella politica internazionale richiede un approccio metodologico tra il diritto e la politica che sfocia in differenti visioni dell'ordine politico internazionale. Le tre tradizioni della teoria legale costituzionale da noi considerate con l'aiuto di Huysmans lo dimostrano chiaramente. Non dunque un contenzioso tra realismo e liberalismo, ma principalmente tra normativismo e decisionismo. Sebbene normativismo e liberalismo condividano

⁵¹ Georges Renard, *La théorie de l'institution: essai d'ontologie juridique*, op. cit., p. 95.

⁵² Ibidem, p. 568.

⁵³ Jef Huysmans, "International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics", op. cit., pp. 156-157.

⁵⁴ Per approfondire meglio la questione si veda Ibidem, pp. 152-158.

gran parte del ragionamento legale, come abbiamo visto non si può dire altrettanto per il realismo e il decisionismo: quest'ultimo non è scettico dal punto di vista legale-normativo come una lettura superficiale può far sembrare. Il realismo delle relazioni internazionali semmai condivide alcuni aspetti importanti dell'istituzionalismo legale, portando verso l'eccezione un approccio sociologico dell'osservazione delle regole che definiscono la naturale pratica fattuale della politica internazionale. Questa visione istituzionalista rimane anti-eccezionalista e non considera l'eccezione come centrale per la definizione dell'ordine politico normativo. Centrali sono invece i principi naturali espressi dalle istituzioni esistenti, espressi gerarchicamente (tesi questa non condivisa dal neorealismo waltziano) come risultante di un ordine naturale, se non divino. Dunque il neorealismo, per quanto riguarda l'eccezione, utilizzerebbe una cornice analitica "secolarizzata" dell'istituzionalismo renardiano degli anni '30.⁵⁵

Questa analisi dimostra che gran parte delle eccezioni internazionali post 11 settembre (ma si potrebbe anche dire post 1989) non derivino semplicemente da una nuova fissazione di amico/nemico a livello globale nella narrativa storica, ma nel modo in cui iscriviamo la autorità politica straordinaria globale, ovvero l'eccezione (spesso espressa in termini di sicurezza), all'interno o fuori dall'ordine legale internazionale. Ciò non vuol dire che le tre tradizioni costituzionali-legali da noi esaminate "guidino" sociologicamente parlando la pratica politica internazionale, ma (accademicamente parlando) la indirizzano concettualmente. Inoltre, da quanto abbiamo visto, risalta il fatto che anche all'interno della disciplina delle Relazioni Internazionali queste tre tradizioni possono aver un peso notevole e "alternativo" nell'analisi dell'eccezione.⁵⁶

Quello che ora ci accingeremo a fare nei prossimi paragrafi sarà analizzare il pensiero dei "tre grandi" dell'eccezione, ovvero Carl Schmitt, Walter Benjamin e Giorgio Agamben. Questa analisi, oltre che svelare i nodi teorici del concetto dello stato di eccezione, aiuta la disciplina delle Relazioni Internazionali a pensare il potere globale in nuovo modo, in particolare per quanto riguarda la "logica della sovranità".⁵⁷

1.2. Carl Schmitt, il "sovrano" dello stato di eccezione

Parlando di eccezione, il nome che viene immediatamente alla mente è quello di Carl Schmitt. L'associazione è talmente consolidata che non è raro rinvenire le tracce anche nella polemica politica

⁵⁵ Ibidem, pp. 159-160.

⁵⁶ Ibidem, p. 161.

⁵⁷ Per quanto riguarda "la pratica della sovranità" in rapporto all'eccezione, i cosiddetti "corpi esclusi", le minoranze e in generale per un approccio post coloniale sul tema, si veda Shampa Biswas e Sheila Nair (eds.), *International Relations and States of Exception – Margins, peripheries and excluded bodies*, Routledge, London, 2010.

o in interventi di taglio giornalistico. In tale contesto, come notano Guareschi e Rahola, una formula quale “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione” ha assunto uno statuto quasi proverbiale, al pari, quanto a pervasività, di massime quali il detto clausewitziano secondo cui “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”. Una simile fortuna, come inevitabile, sconta un certo livello di semplificazione e non pochi equivoci.⁵⁸

Il nome Carl Schmitt suscita inevitabilmente una moltitudine di reazioni differenti, a dire il vero poche positive, ma proprio per questo la sua figura rimane ancora oggi coperta da un certo alone di mistero. Schmitt ha scritto numerosi testi importanti su questioni di teoria politica e giuridica, la maggior parte riassunti con poche brevi citazioni da molti e sempre ricordando il suo trascorso politico e la sua adesione al Partito Nazista tedesco nel 1933, pochi mesi dopo dalla presa dal potere e nello stesso giorno di Martin Heidegger. È proprio per quest’ultimo motivo che i suoi testi sono trattati con estrema cautela, se non con aperta ostilità: una sorta di prevenzione da “contaminazioni concettuali”.⁵⁹

Secondo Bulloch, il suo lavoro si presenta come un “tentativo anti fondazionalista post-nietzschiano di affrontare un insieme di problemi riguardanti la rete di relazioni tra autorità e ordine al di fuori del contesto relativamente stabile della tradizione, delle forme prevalenti istituzionali o dagli assunti riguardanti norme universalmente valide”.⁶⁰ In breve, Schmitt è un teorico delle crisi storiche, mosso sempre dall’esigenza di smascherare fino in fondo l’idea dell’utilizzo di certi fondamenti per le istituzioni politiche, dalla Repubblica di Weimar fino all’intero edificio della società internazionale.

Come ben sottolineato da Roberto Orsi,⁶¹ dopo un periodo di relativo distacco dal lavoro e dell’eredità intellettuale di Carl Schmitt, gli studiosi di Teoria Politica Internazionale (TPI) sembrano aver recuperato un certo interesse per l’autore tedesco. Il momento sembra favorevole per una rivalutazione dell’incontro tra TPI e Schmitt, volto a valutare se e in quale maniera possa essere desiderabile reintegrare gli eminenti studi schmittiani all’interno della disciplina. In modo particolare considerando l’interesse che il giurista tedesco sembra mostrare in numerosi campi più o meno collegati alla TPI, ovvero la teoria politica, la geopolitica, la geografia politica e la storia del pensiero politico. Nella letteratura di lingua inglese si è sviluppato un certo coinvolgimento con Schmitt grazie a vari lavori di traduzione e sforzi esegetici, emersi dopo il libro di George Schwab sul concetto di

⁵⁸ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 28.

⁵⁹ Douglas Bulloch, *Carl Schmitt: A Conceptual Exegesis and Critique of IR Theory*, London School of Economics, PhD Thesis, London, April 2009, p. 7.

⁶⁰ Ibidem, p. 10.

⁶¹ Roberto Orsi, “Carl Schmitt and International Political Theory: Revisiting a Complex Encounter”, *PARI Working Papers*, No.26, 2017.

eccezione apparso nel 1970,⁶² seguito dallo studio di Joseph W. Bendersky⁶³ e dalla monografia di Paul Gottfried del 1990.⁶⁴

Il lavoro di Schmitt si è fatto spazio nella TPI principalmente tramite due percorsi. Il primo è la ricerca storica sulla connessione tra Morgenthau e Schmitt e sull'influenza di quest'ultimo sul più famoso esponente del realismo classico. Il secondo percorso ha le sue origini in una ripresa di Schmitt avvenuta all'interno di circoli intellettuali riguardanti l'elaborazione di un progetto di "democrazia radicale", cui poi ha portato all'articolazione di critiche rivolte al concetto di ordine liberale internazionale, per la maggior parte basate sull' "eccezione" schmittiana.⁶⁵

Il recupero di Schmitt all'interno della TPI si è sviluppato in un contesto di un pensiero democratico radicale e la conseguente critica di una presunta egemonia liberale, dove specialmente il lavoro di Giorgio Agamben può essere visto come un ponte tra la teoria politica e la politica internazionale. Agamben ha esplorato una serie di situazioni e concetti limite nella teoria del diritto e della politica, in particolare lo stato d'eccezione, il quale si riferisce immediatamente al problema della sovranità, secondo il famoso incipit di *Teologia Politica* di Schmitt: "sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione".⁶⁶

Tralasciando per il momento il pensiero di Agamben, un'altra pubblicazione molto importante sul pensiero di Schmitt nella TPI è *The International Political Thought of Carl Schmitt* curata da Louiza Odysseos e Fabio Petito, uscita nel 2007 (volume che in verità si concentra molto, forse troppo, sullo Schmitt del *Nomos della terra*).⁶⁷ La pubblicazione di questo volume ha suscitato un breve dibattito con David Chandler, che ha proposto una visione critica del tentativo di promuovere l'inclusione di Schmitt nella TPI. Chandler sostiene che il recupero di Schmitt può essere visto come un riflesso della debolezza analitica dei teorici critici, o forse meglio come una manovra evasiva tramite la quale questi autori provano ad evadere dai problemi riguardanti le basi fondanti delle loro teorie. Egli sottolinea l'incolmabile divergenza tra la posizione politica sostanzialmente reazionaria di Schmitt e la sua sottostante cornice di pensiero che appare essere incompatibile con l'essenza della teorizzazione critica come impresa emancipatoria e progressista, concludendo che questo tentativo di recuperare Schmitt da parte dei circoli critici della TPI "evidenzia l'esaurimento delle loro prospettive

⁶² G.D. Schwab, *The Challenge of the Exception: An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936*, Duncker & Humblot, Berlin, 1970.

⁶³ J.W. Bendersky, *Carl Schmitt: Theorist for the Reich*, Princeton University Press, Princeton, 1983.

⁶⁴ P.E. Gottfried, *Thinkers of Our Time: Carl Schmitt*, The Claridge Press, London, 1990.

⁶⁵ Roberto Orsi, "Carl Schmitt and International Political Theory: Revisiting a Complex Encounter", op. cit., p. 3.

⁶⁶ Cit. in Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, Bologna, 1972, p. 33.

⁶⁷ L. Odysseos and F. Petito (eds.), *The International Thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order*, Routledge, London and New York, 2007. Sul pensiero internazionale di Carl Schmitt si veda anche il notevole volume di William Hooker, *Carl Schmitt's International Thought – Order and Orientation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Sull'apparente "strana relazione" tra democrazia e Carl Schmitt si veda Andreas Kalyvas, *Democracy and the Politics of the Extraordinary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

critiche ed il fatto che anche un teorico politico e giuridico esplicitamente ostile ad una prospettiva emancipatoria ha da offrire di più di quanto facciano loro stessi”.⁶⁸

Dobbiamo sottolineare però che Schmitt non ha mai pensato di essere un teorico politico, uno scienziato politico o un teorico della politica internazionale. Egli ha sempre valutato il suo lavoro basato onestamente sulle discussioni riguardanti la teoria del diritto e la giurisprudenza. Per quanto la produzione di Schmitt sia essenzialmente di natura legale, essa deve essere compresa nell’orizzonte degli studi costituzionali come il prodotto degli inizi del ventesimo secolo tedesco.⁶⁹ Il suo approccio al diritto è di tipo storico-sociologico con forti cenni al legame tra la politica e la religione (o meglio la teologia), dunque un approccio molto distante dalla teoria politica o scienza politica internazionale moderna. La maggior parte dei suoi studi è rivolta ad indagare la crisi dello stato e del sistema internazionale,⁷⁰ oltre che a fornire una base teorica del diritto contrapposta a quella di Kelsen.⁷¹ Con un parallelo teologico possiamo valutare la sua idea di stato d’eccezione con quella del “miracolo”, nella quale l’ordine (o Dio) mostra appieno tutta la sua vera sovranità.⁷² Con le parole di Schmitt

⁶⁸ D. Chandler, “The Revival of Carl Schmitt in International Relations: The Last Refuge of Critical Theorists?”, *Millennium: Journal of International Studies*, 37(1), 2008, pp. 47-48 (27-48). Più o meno sulla stessa linea negativa anche W. Hooker, *Carl Schmitt’s International Thought: Order and Orientation*, op. cit.

⁶⁹ Si veda Roberto Orsi, “Carl Schmitt and International Political Theory: Revisiting a Complex Encounter”, op. cit., p. 10.

⁷⁰ Si veda per esempio Carl Schmitt, *Il Nomos della Terra nel Diritto Internazionale dello “Jus Publicum Europaeum”*, Adelphi, Milano, 1991.

⁷¹ “Se in Schmitt il grado minimo di giuridicità dell’attività del potere costituente ancora quest’ultimo all’interno dell’ordinamento giuridico, la dottrina pura del diritto elaborata da Kelsen si spinge a considerare la *Grundnorm* come un vero e proprio infondato dal punto di vista giuridico, cioè come l’arrischiare di un fondamento di tipo solamente ipotetico. Dal punto di vista materiale, invece, Kelsen afferma che un ordinamento giuridico può in quanto tale contenere qualsiasi norma, purché questa si trovi in rapporto di derivazione/implicazione logica rispetto alla legge fondamentale. Non soltanto è considerato come giuridico unicamente l’ordine positivo, non soltanto la dottrina kelseniana del diritto è pura perché è scevra da ogni commistione con elementi attinti dalla morale o dalla religione, ma anche perché la norma viene in considerazione esclusivamente sotto un profilo formale. Ciò significa che la norma può rendere obbligatorio ovvero sanzionare qualunque tipo di comportamento umano: perciò per Kelsen la norma giuridica in quanto tale può avere qualsiasi contenuto. Sotto il profilo del problema della sovranità, Schmitt ha criticato la posizione kelseniana, in quanto Kelsen semplicemente eviterebbe di confrontarsi con la tematica della sovranità limitandosi a negarla. La questione in realtà è più complessa. Ciò che qui preme rilevare è come in realtà, la stessa visione puramente formale del diritto come proposta da Kelsen offra la possibilità di inserire il problema della sovranità e dell’arbitrio che questa, concepita in termini assoluti, porta con sé, lungo il versante tutto interno del contenuto dell’ordinamento giuridico. È sufficiente infatti assumere che un ordinamento contenga fra le sue norme (per es. fra quelle costituzionali) la possibilità di sospendere i diritti fondamentali in determinate circostanze eccezionali per poter includere il principio dello stato di eccezione fra le norme giuridiche positive. Kelsen insomma distingue assai nettamente l’aspetto politico dall’aspetto strettamente giuridico. A Kelsen non interessa quali scelte abbiano portato alla istituzione di un certo tipo di ordinamento, contenente certi diritti piuttosto che altri. Il potere decisionale in cui per Schmitt consiste la sovranità che sarebbe a fondamento del diritto, per Kelsen invece o è ambito regolato dal diritto, cioè riceve una delimitazione giuridica, ovvero è spazio libero d’azione”. Cit. in Giuliana Scotto, *Riflessioni su stato di eccezione, diritto internazionale e sovranità*, op. cit., pp. 27-29. Sulle possibili somiglianze tra Kelsen e Schmitt si veda Tomas Berkmanas, “Schmitt V. (?) Kelsen: The Total State of Exception Posited for the Total Regulation of Life”, *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 3, N. 2, 2010, pp. 98-118.

⁷² Sulla relazione tra teoria politica internazionale e teologia si veda in generale il lavoro di Nicholas Rengger, “On Theology and International Relations”, *International Relations*, 27(2), 2013, pp. 141-157. Si veda ovviamente anche “Teologia Politica” in Carl Schmitt, *Le categorie del ‘politico’*, op. cit. pp. 61-75. Sulla “metafisica” implicita nel pensiero di Schmitt e di Bodin si veda Andrew Norris, “Sovereignty, Exception, and Norm”, *Journal of Law and Society*, Vol. 34, No. 1, March 2007, pp. 31-45.

infatti “Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia. Solo con la consapevolezza di questa situazione di analogia si può comprendere lo sviluppo subito dalle idee della filosofia dello Stato negli ultimi secoli. Infatti l’idea del moderno Stato di diritto si realizza con il deismo, con una teologia e una metafisica che esclude il miracolo dal mondo e che elimina la violazione delle leggi di natura, contenuta nel concetto di miracolo e produttiva, attraverso un intervento diretto, di una eccezione, allo stesso modo in cui esclude l’intervento diretto del sovrano sull’ordinamento giuridico vigente. Il razionalismo dell’illuminismo ripudiò il caso di eccezione in ogni sua forma. La convinzione teistica degli autori conservatori della controrivoluzione poté perciò tentare di sostenere ideologicamente la sovranità personale del monarca, mediante il ricorso ad analogie ricavate da una teologia teistica”.⁷³ In questo senso, come sottolineato da Sergei Prozorov, “una teoria dell’eccezione è necessariamente anche una teoria dell’ordine”.⁷⁴

“Per Schmitt, il politico si riferisce esclusivamente alle *fondamenta*, al fondamento base e *tragico* di qualsiasi ordine umano... allo stato d’eccezione, alla sempre presente possibilità della guerra e della appropriazione territoriale. Qualsiasi *fondamenta* è necessariamente, secondo la logica del pensiero schmittiano, un esempio di resistenza all’immanenza assoluta, visto che l’immanenza assoluta implica sia un puro non-ordine (anarchia) o un ordine senza significato (nichilismo)...L’assoluta immanenza è un sistema senza un esterno, senza l’altro. Ma ogni fondamento si riferisce esplicitamente ad un esterno e all’altro che resiste all’assolutizzazione dell’immanenza. In ogni modo...la questione non è né quella di una assoluta exteriorità né quella di un’assoluta alterità – la trascendenza – ma quella di un caso che *si apra* all’immanenza assoluta, di un passaggio che è *allo stesso tempo* interno ed esterno, trascendente ed immanente *nello stesso momento*”.⁷⁵

Gran parte dell’opera di Schmitt è basata sull’analizzare il momento della “decisione”, momento che Derrida ha definito mistico⁷⁶ e che Simon Critchley ha definito follia.⁷⁷ Come ben espresso da Prozorov “l’ultima lezione dell’ontologia politica schmittiana è che al cuore di qualsiasi ordine, incluse le configurazioni utopiche di molte ricerche cosiddette “critiche”, è la decisione costitutiva ad essere irriducibilmente violenta, un esempio di pura violenza che scaturisce dal nulla”.⁷⁸

⁷³ Carl Schmitt, *Le categorie del ‘politico’*, op. cit. p. 61.

⁷⁴ Sergei Prozorov, “X/Xs: Toward a General Theory of the Exception”, *Alternatives*, 30 (2005), pp. 81-111 (cit. p. 83).

⁷⁵ Mika Ojakangas, “Sovereign and Plebs: Michel Foucault meets Carl Schmitt”, *Telos*, 119, 2001, note 4 (corsivi originali).

⁷⁶ Jacques Derrida, “Justice, Law and Philosophy: An Interview With Jacques Derrida”, *South African Journal of Philosophy*, 18, No. 3, 1999, p. 281, note 23. Si veda anche Jacques Derrida, “Force of Law: The ‘Mystical Foundations of Authority’”, in Drucilla Cornell, et al., eds., *Deconstruction and the Possibility of Justice*, Routledge, London, 1992.

⁷⁷ Simon Critchley, *Very Little...Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature*, Routledge, Londo, 1997, p. 199-200, note 5.

⁷⁸ Sergei Prozorov, “X/Xs: Toward a General Theory of the Exception”, op. cit., p. 103.

Tornando al famoso incipit “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”, la definizione di sovranità rappresenta un concetto limite, concetto da intendersi relativo alla sua sfera più estrema. La sua applicazione infatti è relativa ad un caso limite e non a un caso normale. Con le parole di Schmitt “con stato d’eccezione va inteso un concetto generale della dottrina dello Stato, e non qualsiasi ordinanza d’emergenza o stato d’assedio”.⁷⁹ Secondo il giurista tedesco la decisione intorno all’eccezione è decisione in senso eminente, poiché una norma generale, contenuta nell’articolo di legge normalmente vigente, non può mai comprendere un’eccezione assoluta. Il sovrano decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. “Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione *in toto* possa essere sospesa. Tutte le tendenze del moderno sviluppo dello Stato di diritto concorrono ad escludere un sovrano in questo senso. Da ciò derivano come conseguenza le idee di Krabbe e Kelsen...ma non è un problema giuridico stabilire se il caso estremo di eccezione possa essere oppure no realmente eliminato dal mondo. La fiducia e la speranza che esso possa essere di fatto eliminato dipendono da convinzioni filosofiche, e particolarmente storico-filosofiche o metafisiche”.⁸⁰

“Una giurisprudenza orientata alle questioni della vita di ogni giorno e degli affari ordinari non ha alcun interesse al concetto di sovranità. Per essa è normale solo ciò che è conoscibile e tutto il resto è ‘disordine’...Poiché lo stato d’eccezione è ancora qualcosa di diverso dall’anarchia o dal caos, dal punto di vista giuridico esiste ancora in esso un ordinamento, anche se non si tratta più di un ordinamento giuridico...Nel caso d’eccezione, lo stato sospende il diritto, in virtù, come si dice, di un diritto di autoconservazione. I due elementi del concetto ‘ordinamento giuridico’ vengono qui in contrapposizione e trovano la loro rispettiva autonomia concettuale. Come in caso di normalità il momento autonomo della decisione può essere ridotto ad un minimo, allo stesso modo in caso di eccezione viene annullata la norma. Tuttavia, anche il caso d’eccezione resta accessibile alla conoscenza giuridica, poiché entrambi gli elementi, la norma come la decisione, permangono nell’ambito del dato giuridico. Sarebbe una grossa trasposizione della disgiunzione schematica fra sociologia e scienza del diritto voler affermare che l’eccezione non ha alcun significato giuridico ed è, di conseguenza, “sociologica”. L’eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae all’ipotesi generale, ma nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione”.⁸¹

⁷⁹ Carl Schmitt, *Le categorie del ‘politico’*, op. cit., p. 33.

⁸⁰ Ibidem, p. 34.

⁸¹ Ibidem, pp. 38-39.

Qui sta, secondo Schmitt, l'essenza della sovranità statale: “(essa) non dev’essere definita giuridicamente come monopolio della sanzione o del potere, ma come monopolio della decisione...Il caso d’eccezione rende palese nel modo più chiaro l’essenza dell’autorità statale. Qui la decisione si distingue dalla norma giuridica, e (per formulare un paradosso) l’autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto. Per la dottrina dello Stato di diritto di Locke e per il razionalistico XVIII secolo, lo stato d’eccezione era qualcosa di incommensurabile. La diffusa consapevolezza del significato del caso d’eccezione che domina il diritto naturale del XVII secolo, va presto perduta nel corso del secolo seguente, allorché viene instaurato un ordine relativamente durevole. Per Kant il diritto di necessità non è più in nessun modo diritto. La dottrina dello Stato contemporanea mostra l’interessante spettacolo che entrambe le tendenze, l’ignoranza razionalistica e l’interesse per il caso d’emergenza scaturente da idee essenzialmente contrapposte, stanno l’una di fronte all’altra nello stesso momento. Che un neokantiano come Kelsen non abbia niente a che fare, sistematicamente, con lo stato di eccezione, si comprende da sé. Ma anche ai razionalisti dovrebbe interessare il fatto che l’ordinamento giuridico stesso può prevedere il caso di eccezione e ‘sospendersi’ di conseguenza. Per questo tipo di razionalismo giuridico sembra essere un presupposto di facile realizzazione che una norma o un ordinamento o un punto di riferimento ‘si ponga da sé’. In che modo però l’unità e l’ordinamento sistematici possano, in un caso concreto, sospendersi da sé è difficile da stabilire ed è tuttavia un problema giuridico, nella misura in cui lo stato d’eccezione si differenzia dal caos giuridico, da qualsivoglia anarchia. La tendenza dello Stato di diritto a regolare nel modo più dettagliato possibile lo stato di eccezione esprime in realtà solo il tentativo di descrivere esattamente il caso in cui il diritto si sospende da sé... Solo una filosofia della vita concreta non può ritirarsi davanti all’eccezione e al caso estremo, anzi deve interessarsi ad esso al più alto grado...L’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell’eccezione. Nell’eccezione, la forza della vita reale rompe la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione”.⁸²

Come osservano però Oren Gross e Fionnuala Ní Aoláin,⁸³ nonostante l’attacco schmittiano alla neutralità dei contenuti del liberalismo e del positivismo, la sua teoria, in ultima istanza, è una teoria nichilista. Una decisione emerge dal nulla. Essa non presuppone nessun insieme stabilito di norme e non deve la sua validità e la sua legittimità a nessuna struttura normativa preesistente. Nessuna struttura, dunque, può provare a limitare lo scopo della decisione in qualsiasi maniera significativa. Come osservato apertamente da William Scheuerman: “Una teoria legale rigorosamente

⁸² Ibidem, pp. 40-41.

⁸³ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, *Law in Times of Crisis. Emergency powers in theory and practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 167-168.

decisionista riduce il diritto ad una serie di decisioni arbitrarie e potenzialmente discordanti, provando così di essere incapace di garantire un minimo di determinazione legale. Essa rappresenta una ricetta teorica per un sistema legale caratterizzato da una sorta di dittatura rivoluzionaria permanente”.⁸⁴

Lo stesso Schmitt dovette riconoscere i difetti e le carenze della sua posizione e cercò di modificarla negli anni '30.⁸⁵ Nella prefazione alla seconda edizione di *Teologia Politica*, scritta nel novembre 1933, Schmitt ammise che “il decisionista si trova sempre in pericolo di fallire, con la puntualizzazione del momento, l'essenza implicita in tutti i grandi movimenti politici”.⁸⁶ Il decisionismo personalista non può garantire, dopo tutto, né la determinazione e la prevedibilità legale né la stabilità politica. Anche quando Hitler già occupava l'ufficio di Cancelliere da 10 mesi, la ritrattazione schmittiana dal decisionismo radicale non era innescata da nessun riconoscimento delle sue potenziali conseguenze catastrofiche. Al contrario, secondo Scheuerman, è un tentativo di presentare una posizione che è anche più di supporto alla causa nazional socialista rispetto al modello decisionista, formulando la questione della “purificazione” delle file della professione legale da elementi “alieni” (per la maggior parte ebraici) e assicurare la loro omogeneità etnica, razziale, culturale, spirituale ed ideologica.⁸⁷

Lo stato d'emergenza è dunque per Schmitt un esempio di tensione tra la norma e la realtà concreta. Il fatto che il diritto come insieme normativo di regole non riesca a risolvere lo stato d'emergenza è la prova che il vero contenuto del diritto come ordine non può essere determinato *a priori*, ma è invece un atto costitutivo radicato nella decisione presa dal sovrano. È la decisione sovrana, nella situazione concreta, che secondo Schmitt produce un ordine legale, ed è l'abilità nel creare l'ordine che fornisce la legittimità alla decisione sovrana. Con le parole di Zarmanian “l'ordine legale è dunque, secondo Schmitt, una forma particolare data alla realtà empirica attraverso una decisione sovrana”.⁸⁸

Ovviamente il suo concetto di stato d'eccezione risente della sua definizione del politico come distinzione tra amico/nemico⁸⁹, oltre che del legame apparentemente inscindibile tra la politica e la forma statale europea. Quello che però preme sottolineare è che Schmitt non ha mai teorizzato uno stato d'eccezione *permanente* sulla scia di Agamben (si veda il paragrafo a lui dedicato). Schmitt ha teorizzato lo stato d'eccezione per dare significato alla norma. Lo stato d'eccezione ha, per lo studioso

⁸⁴ William E. Scheuerman, “After Legal Indeterminacy: Carl Schmitt and the National Socialist Legal Order, 1933-1936” *Cardozo Law Review*, 19, 1998, pp. 1775-56.

⁸⁵ Ibidem, pp. 1752-64.

⁸⁶ Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, op. cit., p. 30.

⁸⁷ William E. Scheuerman, “After Legal Indeterminacy: Carl Schmitt and the National Socialist Legal Order, 1933-1936”, op. cit., pp. 1756-64.

⁸⁸ T. Zarmanian, “Carl Schmitt and the Problem of Legal Order: From Domestic to International”, *Leiden Journal of International Law*, 19, 2006, pp. 41-67 (cit. p. 50).

⁸⁹ Come ben espresso nella premessa alla edizione italiana in Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, op. cit., p. 21-26.

tedesco, un significato legale che permette e obbliga il sovrano ad “uscire fuori” dal diritto in modo da ristabilire la norma, in aperta contrapposizione alle teorie liberali. Ad ogni modo nel teorizzare uno “stato d’eccezione” non poteva (forse) controllare dove questo avrebbe portato o come esso si sarebbe sviluppato e interpretato. Da notare inoltre che Schmitt era consapevole del lavoro di Benjamin sullo stesso tema (e che approfondiremo nel successivo paragrafo). Basti sottolineare in questo momento che per Schmitt l’eccezione era situata nel potere esclusivo del sovrano, mostrando il carattere riflessivo co-costitutivo del sovrano e della comunità. Benjamin invece, da eclettico studioso marxista, localizzava la violenza legittima nello sciopero generale. I due erano opposti uno all’altro nella localizzazione della violenza sovrana; per Schmitt, nella dichiarazione della sovranità, per Benjamin nell’azione della classe operaia.⁹⁰

La figura teorica dello stato d’eccezione di Schmitt consentirebbe il passaggio fra il diritto e il fatto, così come descritta da Agamben. L’interpretazione dello stato d’eccezione come la soglia fra il diritto e il fatto si rivelerebbe adeguata a descrivere questo fenomeno innanzitutto perché lo stato di eccezione non sarebbe propriamente preso dentro al diritto, ma sarebbe piuttosto un meccanismo includente di esclusione, ovvero di inclusione escludente (come avremo modo di approfondire nel paragrafo dedicato ad Agamben).

Secondo Rahola però, la figura del profeta dell’”eccezionalismo” – nelle sue declinazioni del cinico realista *hard core* o dello scettico decostruttore – a uno sguardo più ravvicinato sembra tuttavia mal adattarsi all’opera complessiva di Carl Schmitt. In primo luogo, come già osservato, si potrebbe sottolineare il fatto che stiamo parlando di un giurista, che si sarebbe definito tale nel corso di tutta la sua vita. In tale contesto, un conto è l’adesione a una prospettiva che egli stesso negli anni trenta definiva degli “ordinamenti concreti”, in polemica con il positivismo giuridico kelseniano, un altro è farsi sostenitore di un volontarismo decisionista che, facendo perno sul ruolo svolto dall’eccezione, svuoterebbe di ogni contenuto la dimensione giuridica e costituzionale a vantaggio di quella politica.⁹¹

In primo luogo, si deve sottolineare come l’esplicito interesse per l’eccezione caratterizzi non l’integralità dell’opera schmittiana ma un corpus di scritti cronologicamente e tematicamente perimetrato che da *La dittatura* (1921) giunge a *Il custode della costituzione* (1931) passando per le notevoli riflessioni di *Teologia politica* (1922-1943) e *Dottrina della costituzione* (1928).⁹² Diversamente, lo Schmitt nazista di *Stato, movimento, popolo* e quello “internazionalista”, dagli

⁹⁰ Douglas Bulloch, *Carl Schmitt: A Conceptual Exegesis and Critique of IR Theory*, op. cit., pp. 92-93. Agamben, come vedremo, cercherà di unire il pensiero di questi due studiosi contrastanti.

⁹¹ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 28-29.

⁹² C. Schmitt, *La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Laterza, Bari, 1975; Id., *Teologia politica*, op. cit.; Id., *Il custode della costituzione*, Giuffrè, Milano, 1981; Id., *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984.

scritti sui grandi spazi dei tardi anni Trenta fino al *Nomos della Terra e Teoria del partigiano*, avrebbe chiamato in causa l'eccezione in maniera affatto sporadica.⁹³

Si impone una prima considerazione: l'eccezione è terreno privilegiato dell'indagine di Schmitt solo nel periodo weimeriano. In proposito, in un volume dedicato al tema della "costituzionalizzazione dell'emergenza", Bruce Ackerman liquida in poche righe l'elaborazione schmittiana dichiarando con rincrescimento che la più autorevole trattazione dell'"eccezione" sia da attribuirsi ad un nazista e ciò ne comprometterebbe qualsiasi utilizzo.⁹⁴ In realtà la fase in cui Schmitt concentra la sua attenzione sull'eccezione precede la sua adesione al nazismo e, soprattutto, si colloca in una prospettiva politica affatto diversa. Nei suoi scritti sulla repubblica di Weimar, il presidente, in forza dei poteri attribuitigli dall'articolo 48⁹⁵, appare a Schmitt come la figura dotata degli strumenti legali e politici per svolgere la funzione di potere neutro di salvaguardia nei confronti della costituzione e di garante dell'unità dello stato contro la sua dissoluzione provocata dal pluralismo degli interessi. La prospettiva è quella di una dittatura non sovrana, ma commissaria, volta a stabilire una nuova costituzione, responsabile nei confronti del Reichstag e vincolata al rispetto del nucleo sostanziale della costituzione pur nella sospensione di un certo numero di disposizioni normative attraverso il quale tale nucleo trova attuazione.⁹⁶

"La costituzione in senso proprio, cioè le decisioni politiche fondamentali sulla forma di esistenza di un popolo, ovviamente non può essere temporaneamente abrogata, ma – proprio nell'interesse del mantenimento di queste decisioni politiche – possono esserlo le normative legislative costituzionali generali emanate per la sua attuazione".⁹⁷ Il riferimento, in particolare, è alle "normative tipiche dello stato di diritto poste a protezione della libertà borghese", che possono rappresentare, "in uno stato di pericolo della forma di esistenza dello stato come un intralcio all'autodifesa dello stato stesso".⁹⁸

Il secondo paragrafo dell'articolo 48 della costituzione di Weimar menziona sette articoli che, in situazione di emergenza, potevano essere sospesi. La maggior parte dei giuristi interpretava questa enumerazione come una chiara limitazione di azione dei poteri emergenziali a disposizione del presidente. Schmitt, da parte sua, assume l'enumerazione dei sette articoli come meramente esemplificativa. Per il giurista tedesco la situazione di emergenza che il presidente deve affrontare

⁹³ C. Schmitt, *Stato, movimento e popolo*, in Id., *Principi politici del nazionalsocialismo*, Sansoni, Firenze, 1935; Id., *Il nomos della Terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europeum"*, op. cit.; Id., *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico*, Adelphi, Milano, 2005.

⁹⁴ B. Ackerman, *Prima del prossimo attacco*, op. cit.

⁹⁵ Che prevedevano la funzione di capo delle forze armate, dei poteri di sciogliere il Reichstag e di indire un referendum e della legittimazione popolare derivante dall'elezione a suffragio diretto.

⁹⁶ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 32.

⁹⁷ C. Schmitt, *Dottrina della costituzione*, op. cit., p. 154.

⁹⁸ Ibidem.

non è predeterminabile. Quindi per Schmitt sarebbe inadeguato porre dei limiti al raggio di azione dell'autorità chiamata a decidere "nello stato di eccezione". In tali casi, il presidente resta vincolato al rispetto del nucleo sostanziale della decisione costituzionale, per difendere il quale ha il potere di sospendere le diverse disposizioni legislative attraverso cui esso si attua.⁹⁹

Può risultare utile, a questo punto, richiamare tramite le considerazioni di Rahola l'altro livello lungo il quale si sviluppa la riflessione di Schmitt sull'eccezione, che trova la propria sintesi, nel 1922, in *Teologia politica*. L'apertura, come abbiamo già avuto modo di vedere, è affidata alla celebre formula "Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione", di cui il resto del testo costituisce, in qualche modo, una sorta di lunga e articolata glossa. Un primo rilievo riguarda lo statuto del discorso che Schmitt intende sviluppare. La definizione proposta risulterebbe appropriata solo nel caso che la sovranità venga assunta come "concetto limite". Ne conseguirebbe che essa "non può applicarsi al caso normale, ma un caso limite".¹⁰⁰ Subito dopo si aggiunge che l'altro termine chiave della definizione "stato di eccezione", deve essere considerato nei termini non di un mero dato di fatto, ossia di una "qualsiasi ordinanza o stato d'assedio" ma di "un concetto generale della dottrina dello stato".¹⁰¹ Quindi, l'eccezione come caso limite, attraverso un rilevante spostamento topologico, assume il ruolo di criterio fondamentale per la localizzazione della sovranità. Tale localizzazione è considerata come cerniera fra dimensione politica e giuridica, fra fatto e norma. Il terzo termine della definizione è decisione. Per Schmitt è solo nella condizione dell'eccezione che la decisione è tale "in senso eminente", in quanto in quel contesto essa non può essere fondata sulla norma. La decisione è quindi origine di ogni ordinamento giuridico, atto costituente, in quanto predispone le condizioni affinché sia possibile l'applicazione della norma. A fronte dello stato di eccezione, nei confronti del quale la norma è inefficace, il dispositivo si riattiva ponendo la questione decisiva riguardante chi giudica dell'esistenza di uno stato di eccezione e chi decide come agire in esso. Schmitt, in termini astratti, non si oppone pregiudizialmente alla definizione della sovranità in termini di "potere sovrano supremo e non delegato". Tuttavia una simile definizione risulterebbe teoricamente e operativamente inutile quando, riguardo il caso limite, della situazione eccezionale, si impone la questione di chi sia chiamato a decidere in che cosa consista "l'interesse pubblico o statale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la *salut public* e così via".¹⁰²

L'insistenza sulla sovranità e l'eccezione si configura, agli occhi di Schmitt, come passaggio necessario per non risolvere l'ordinamento giuridico in un sistema di norme, includendovi, in termini paradossali ciò che gli è irrimediabilmente esterno, ciò che può sospenderlo. La discussione, nota

⁹⁹ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 33.

¹⁰⁰ C. Schmitt, *Teologia politica*, op. cit., p. 33.

¹⁰¹ Ibidem.

¹⁰² Ibidem, p. 34.

Rahola, “non riguarda solo opzioni metodologiche circa l’estensione degli oggetti di pertinenza delle scienze giuridiche ma ne va, per usare l’ampollosa terminologia antichizzante e chiesatica a cui talvolta Schmitt indulge, della natura dello stato come più recente incarnazione del *katechon*, l’autorità chiamata a ritardare l’apocalisse o, più terra a terra, a tenere a bada le forze del caos e a scongiurare la guerra civile”.¹⁰³ Diversamente, per Kelsen è necessario togliere dalla dimensione giuridica ogni considerazione di ordine non formale, politica o sociologica.¹⁰⁴ Di conseguenza, l’origine di una norma deve essere rintracciata in un’altra norma, fino a risalire a una norma fondamentale. La decisione sovrana, in tal modo, si localizza in ambito extragiuridico, così come l’eccezione per quanto attiene al residuo di opacità e fattualità non codificabile in termini normativi.

Se si assume il nesso sovranità-eccezione nei termini in cui è esposto in *Teologia politica* e lo si confronta con la coeva riflessione schmittiana sul presidente come “custode della costituzione” si rileva subito una contraddizione o un chiaro sfasamento di piani. Il presidente, sulla base dell’articolo 48, a fronte dell’*Ausnahmestand* può assumere una serie di provvedimenti che possono passare per la sospensione di una serie di norme costituzionali. Detto altrimenti: decide sullo stato di eccezione, della sua esistenza e dei mezzi con cui farvi fronte. E tuttavia il carattere dei poteri dittatoriali del presidente viene definito commissario e non sovrano, a partire dal fatto che il loro esercizio è indirizzato al mantenimento della costituzione e non al suo superamento. In *Teologia politica*, tuttavia, non si trova alcuna clausola restrittiva che farebbe dipendere dall’intenzionalità di chi decide sullo stato di eccezione la titolarità della sovranità. Il presidente, inoltre, con riferimento a Benjamin Constant viene definito come un “*pouvoir neutre*”, “*qui régné et ne gouverne pas*”, e non come un potere concorrente rispetto all’esecutivo, al legislativo e al giudiziario.¹⁰⁵ Si tratta di un potere “latente” in situazioni di normalità che tuttavia, in determinate circostanze, può divenire “attivo” e non politicamente neutro per agire come custode della costituzione. Di conseguenza, come specifica Carlo Galli, Schmitt considera la repubblica di Weimar come uno stato misto “nel quale coesistono, con incertezze e con reciproco intralcio, il momento della rappresentazione (appunto il potere presidenziale), quello dell’identità (la democrazia e la sovranità popolare), nonché quello liberal-parlamentare; è l’obsolescenza di quest’ultimo a esigere l’attivazione esplicita del potere neutro del presidente in difesa della costituzione democratica”.¹⁰⁶ Come ben espresso da Rahola, “Le ambivalenze registrate a proposito di *Teologia politica* – l’eccezione come criterio ermeneutico volto a esplicitare una titolarità già data o come singolarità che apre uno spazio in cui differenti istanze

¹⁰³ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 37.

¹⁰⁴ H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1967.

¹⁰⁵ C. Schmitt, *Il custode della costituzione*, op. cit., p. 203.

¹⁰⁶ C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna, 1996 p. 660.

confliggono per l'esercizio della decisione – emergono quindi con chiarezza a contatto con una specifica congiuntura politico-istituzionale, con una vicenda costituzionale *in fieri* e non ancora consegnata alla storia, determinando un orientamento in cui il caso di eccezione, chiamando alla ribalta un *pouvoir neutre*, non esprime un chiaro verdetto sulla sovranità".¹⁰⁷

“La costante oscillazione fra forma e decisione, fra diritto e politica, fra istituzionalismo e decisionismo, fra individuazioni delle invarianti e attenzione alla “concretezza storica” è stata colta dalla critica come la cifra costante, il tratto distintivo, del pensiero schmittiano. È proprio alla luce di tale tensione, risolta a favore di una sola serie di polarità dalle letture più frettolose, che deve essere considerata, nella pluralità di piani su cui si sviluppa, la riflessione schmittiana sull'eccezione. Ciò significa mettere da parte le semplificazioni che fanno capo all'idea di uno Schmitt “filosofo dell'eccezionalismo”, per il quale il riferimento allo stato di eccezione permetterebbe di cogliere le invarianti della politica e, allo stesso tempo, di squarciare il velo superficiale degli eventi e delle contingenze per attingere l'eterno canovaccio in cui il Sovrano sospende la Legge o tollera la Norma”.¹⁰⁸

Per riassumere, il giurista tedesco si occupa esplicitamente del problema dello stato di eccezione in due libri: *La dittatura* (1921) e *Teologia politica* (1922). Nel primo dei due testi lo stato di eccezione è presentato come espressione della dittatura e quindi evidentemente come una condizione di sospensione del diritto. La dittatura poi è ulteriormente differenziata in “dittatura commissaria”, che ha la funzione di difendere o persino di restaurare la costituzione vigente, e “dittatura sovrana”, che invece si pone come forza costituente di un nuovo assetto giuridico. Nella *Teologia politica* si stabilisce una relazione diretta tra il tema dello stato di eccezione e quello della sovranità, e il sovrano stesso infatti è definito come “colui che decide sullo stato di eccezione”. In entrambi i libri comunque Schmitt iscrive lo stato di eccezione in un ambito giuridico, cercando di superare l'impasse teorico derivante dal fatto che, in quanto sospensione dell'intero ordine giuridico, lo stato di eccezione sembra sottrarsi alla forma stessa del diritto, e appartenere alla dimensione extragiuridica. Proprio questa aporia, questo vuoto anomico non può essere tollerato da Schmitt che cerca disperatamente di trovare un riferimento al contesto giuridico. Infatti per lui è fondamentale distinguere fra stato di eccezione (e dunque la dittatura sia commissaria che sovrana) e anarchia. Lo stato di eccezione, secondo Schmitt, è sempre un ordine (categoria percepita come un valore in sé), che si oppone al caos (percepito, invece, come il peggiore dei mali possibili). Il telos della teoria schmittiana è proprio di rendere possibile una articolazione fra stato di eccezione e ordine giuridico, anche a rischio di cadere

¹⁰⁷ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 38.

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 43.

nel paradosso di voler iscrivere nel diritto un elemento che è per sua natura esteriore ad esso, anzi opposto (vale a dire la stessa sospensione o negazione dell'ordine giuridico).

Nella decisione sullo stato di eccezione la norma è quasi del tutto annullata, a vantaggio della decisione, si realizza cioè uno stato di anomia che serve però, paradossalmente, a rendere possibile una normazione effettiva del reale. Si verifica insomma un'effettiva situazione in cui la norma resta vigente, ma la sua attuazione è sospesa. Quindi l'elemento della norma non ha più alcun legame con la realtà concreta, perché non viene applicata, è priva della sua forza e viene sostituita da atti (decreti e regolamenti emanati dall'esecutivo) prodotti dal potere sovrano, che non hanno valore di legge, ma che tuttavia hanno la forza della legge, e si impongono con la stessa intensità ed efficacia di questa.

1.3. Walter Benjamin, quando l'eccezione diventa regola

Come abbiamo potuto intravedere, Schmitt e Benjamin hanno avuto modo di relazionarsi durante le loro parabole esistenziali. Molto è stato scritto sul rapporto apparentemente improbabile tra due figure decisamente lontane sia nella sfera politica che in quella esistenziale: il "giurista del terzo Reich" e la figura più eclettica ed indecifrabile dell'ambiente intellettuale marxista tedesco degli anni Venti e Trenta. Entrambi pubblicarono articoli sull'"*Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*" e, come suggerisce Agamben, Schmitt deve essere stato molto colpito dalla lettura di un testo come *Per la critica della violenza*,¹⁰⁹ dove Benjamin teorizza l'esistenza di una forma di violenza "pura" (*Gewalt*), al di fuori e al di là del diritto, il cui fine non consisterebbe nell'atto di porre o conservare il diritto ma di deporlo. Del resto, lo stesso giurista ammise più tardi di aver speso gran parte degli anni Trenta in un continuo e sotterraneo confronto con Benjamin.¹¹⁰ Per quanto riguarda Benjamin fa fede una lettera indirizzata a Schmitt del 1930 insieme a una copia del suo libro di due anni prima sul *Trauerspiel*, in cui il filosofo dichiara apertamente il proprio indebitamento nei confronti di *Teologia politica* e, soprattutto di *La dittatura*, cogliendo nella teoria dello stato elaborata dal giurista e nella sua specifica teoria dell'arte un modo di procedere sostanzialmente affine.¹¹¹ L'affinità tra le due prospettive teoriche è sotto certi profili innegabile e sembra trovare conferma immediata proprio nell'idea di eccezione. Entrambi gli studiosi mostrano insofferenza per la mancanza di radicalità delle critiche convenzionali mosse contro lo stato liberale. "Ed entrambi individuano nella categoria di eccezione, come momento di disvelamento in cui irrompe un atto di

¹⁰⁹ W. Benjamin, *Per la critica della violenza*, in Id. *Angelus Novus*, Einaudi, Torino, 1995, pp. 5-30.

¹¹⁰ H. Bredekamp, "From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes", *Critical Inquiry*, 25, 2, inverno 1999, pp. 247-266.

¹¹¹ Si tratta della lettera indirizzata da Benjamin a Schmitt in data 9 dicembre 1930, in W. Benjamin, *Gesammelte Briefe* (a cura di C. Godde, H. Lonitz), 3, Suhrkamp, Frankfurt, 1997, p. 558.

decisione che diventa epifania di una forza sovrana, la possibilità di uno shock che si opponga a un tempo rappresentabile in termini di una continuità priva di eventi. Sembra quindi essere la specifica temporalità di cui l'eccezione è espressione, una temporalità idiosincratca rispetto a ogni narrazione di continuità, il principale terreno di convergenza tra i due autori".¹¹² Il pensiero di Rahola è che sia invece proprio intorno alla figura della sovranità, al ruolo e al posto del sovrano, che la distanza tra i due autori diventa considerevole, quasi siderale. Vale quindi la pena di ricostruire sommariamente attraverso due testi, *Il dramma barocco tedesco* e *Sul concetto di storia*, l'evoluzione del pensiero di Benjamin, riflesso forse di un'evoluzione più intima, relativa al rapporto intellettuale con Carl Schmitt. Per essere fedeli in qualche modo a Benjamin, come indicato da Rahola, conviene seguire un percorso rovesciato, contro ogni logica lineare, e partire dall'ultimo testo, l'ottava tesi *Sul concetto di storia*.

"La tradizione degli oppressi ci insegna che lo 'stato d'eccezione' in cui viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo. Allora ci starà davanti, come nostro compito, di suscitare il vero stato di eccezione, migliorando così la nostra posizione nella lotta contro il fascismo. La cui chance sta, non da ultimo, nel fatto che gli oppositori lo affrontano in nome del progresso, come se questo fosse una norma della storia – Lo stupore perché le cose che noi viviamo sono 'ancora' possibili nel ventesimo secolo non è filosofico. Non sta all'inizio di alcuna conoscenza, se non di questa: che l'idea di storia da cui deriva *non è sostenibile*".¹¹³

Occorre premettere, come sottolinea Rahola, che le tesi *Sul concetto di storia* continuano ad attirare una gran mole di interpretazioni e letture, che spaziano dal filologico all'esegesi "talmudica" fin quasi all'esoterismo. Si tratta cioè di un testo che nel tempo è stato citato ai limiti dell'inflazione. Ciò vale a maggior ragione per l'ottava tesi, il cui incipit, l'idea di uno stato di eccezione che si fa regola, è diventato un mantra ossessivo in molti tentativi di fare il punto sull'attuale scenario di guerra permanente e sulle "eccezionali" misure di sicurezza che lo caratterizzano.¹¹⁴

Quando l'eccezione diviene regola, semplicemente, *non è più tale*: questo, implicitamente, sembra suggerire Benjamin. In questi termini il problema per Benjamin diventa il ridefinire l'idea di norma, o meglio, di pervenire a "un concetto di storia" che sappia cogliere l'eccezione come regola e principalmente abbandonare un'idea di norma universale e progressiva. Si tratta di una costante di fondo delle tesi *Sul concetto di storia*. Contro l'idea di una storia progressiva, espressione di un tempo "omogeneo e vuoto" – il tempo di ciò che qui come altrove è definito "storicismo" e concepito come "la storia dei vincitori" – Benjamin invita alla ricerca di un tempo continuamente interrotto, irriducibile a ogni rappresentazione lineare: un tempo che nel bene e nel male è scandito dalla norma dell'eccezione. Si tratta della "vera eccezione" che, nelle parole di Benjamin, l'urgenza del momento

¹¹² Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 45-46.

¹¹³ W. Benjamin, *Sul concetto di storia*, Einaudi, Torino, 1997, p. 33 (ottava tesi).

¹¹⁴ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 47.

storico impone di opporre a una seconda e più convenzionale, segnata da quello stato di indistinzione con la norma di cui, appunto, la condizione degli oppressi sarebbe testimone. “La prima impressione è che questa “vera eccezione”, come momento che disarticola ogni ordine stabilito, come violenza che depone il diritto, intrattenga una relazione diretta, seppure di opposizione, con la decisione sovrana sull’eccezione invocata da Schmitt in *Teologia politica*: che cioè la “vera eccezione” si stagli contro l’eccezione schmittiana (condividendone però l’intensità) e contro il suo svuotamento di senso, una volta divenuta indistinguibile dalla norma. Ma davvero è sufficiente affermare che le due idee di eccezione, in Schmitt e in Benjamin, si collocano su polarità opposte? O esiste invece una solidarietà di fondo tra le due ipotesi, suggerendo l’idea di una relazione più complessa?”¹¹⁵

Già lo si è visto, in entrambi i casi in gioco è la possibilità di interrompere la continuità della trama storica attraverso un atto. Sia Benjamin sia Schmitt, infatti, fondano la propria concezione di eccezione sul presupposto di un intervento che disarticoli uno specifico piano temporale. Alla base, quindi, c’è la percezione condivisa di un momento di rottura (che decide o depone), in grado di opporre il presente di un evento alla continuità indefinita. È però altrettanto evidente una differenza sostanziale: se in un caso un tale atto o evento implica la possibilità di recuperare all’interno dell’ordinamento un’istanza sovrana che governi e freni, trattenendo il corso degli eventi (quello che potremo definire il *katechon*), nell’altro, invece, ci si trova di fronte alla volontà di spezzare ogni continuità attraverso un tempo integrale e costituente, che sarà il tempo utopico della rivoluzione – quello in cui si realizzerà il “vero stato di eccezione, migliorando così la nostra posizione nella lotta contro il fascismo” (quello che potremo definire l’*eschaton*). Ancora una volta, ciò a cui sembra appellarsi Benjamin è quel “tempo sospeso” della violenza di cui parla nel saggio del 1921, inteso qui come una rottura in grado di interrompere, anche solo per un attimo “il corteo trionfale dei potenti”. Bisogna dunque riformulare la relazione: se è lecito individuare nella categoria di eccezione una stessa discontinuità temporale da opporre a ogni declinazione lineare e progressiva del tempo storico, la direzione è sostanzialmente divergente. Si potrebbe dire che l’eccezione in Schmitt e Benjamin è rappresentabile “nei termini di un vettore con una stessa intensità e analogo verso, ma con direzione opposta (un’istanza di conservazione nell’uno e rivoluzionaria nell’altro) e soprattutto con un’origine diversa (o una diversa idea di origine) a cui ricondurre l’atto di interruzione: per Schmitt il sovrano (o il momento specifico di un atto che qualifica un soggetto) per Benjamin un evento”.¹¹⁶

Più avanti torneremo sulla questione dell’origine e, quindi, su quella cruciale del soggetto che decide o agisce. Qui occorre invece soffermarsi ulteriormente sulla diversa direzione attribuita a un

¹¹⁵ Ibidem, pp. 48-49.

¹¹⁶ Ibidem, p. 49.

tempo che condivide la stessa intensità, nella misura in cui una tale differenza contribuisce a chiarire anche l'atteggiamento politico opposto che Schmitt e Benjamin hanno nei confronti della categoria di eccezione. Se infatti Schmitt, invocando l'eccezione, guarda indietro e l'eccezione ha soprattutto la funzione di frenare il corso degli eventi, Benjamin non solo non può permettersi questa attitudine nostalgica (basta qui citare la tesi successiva, sull'angelo che volta le spalle al futuro, risucchiato dalla bufera del progresso) ma la destituisce di ogni fondamento, perché "la vera eccezione" è necessariamente proiettata in avanti. Entrambi, in ogni caso, sottolinea Rahola, sembrano condividere una più generale disillusione, l'assenza di quello stupore per lo stato delle cose che anziché svolgere la funzione aristotelica di fonte di conoscenza diviene qui sintomo di un vuoto ottimismo della ragione. In realtà, la critica dell'ottimismo che origina da una fede incondizionata nel progresso, pur unendo i due autori finisce per creare effetti diametralmente opposti. "Se questa fiducia costituisce il bersaglio costante della tesi *Sul concetto di storia*, nel tentativo di fondare una "vera" opposizione al fascismo, in Schmitt, al contrario, sarà proprio la progressiva sfiducia nei confronti dell'ordine politico democratico a determinare una sostanziale adesione alle necessità del terzo Reich, come *extrema ratio* rispetto a una crisi parlamentare avvertita come irreversibile (e tale per cui lo stesso Schmitt avrebbe dovuto sottoscrivere la tesi benjaminiana di un'eccezione che diviene norma)".¹¹⁷

Ricapitolando, è proprio la percezione della crisi l'elemento centrale che accomuna le due posizioni. E comune è pure l'identificazione della cornice temporale in cui la crisi si iscrive: un tempo omogeneo e vuoto, privo di qualità e di sostanza. Su questi presupposti ci si può spingere fino a cogliere un analogo sentimento escatologico da opporre a ogni interpretazione della storia come vettore progressivo. In Schmitt diventa la catastrofe rispetto a cui la decisione sovrana agisce da freno. In Benjamin è invece lo stato di indistinzione tra norma ed eccezione rispetto a cui la forza rivoluzionaria opera un salto in avanti. "Se però, per Schmitt, la degenerazione consiste in primo luogo nello smarrimento di un equilibrio, Benjamin contrappone a questo sguardo nostalgico e a ritroso la consapevolezza che lo scatenamento "dionisiaco" che ha portato all'assoluta indistinzione tra norma ed eccezione non lascia spazio per lo stupore, e che anzi è l'idea di storia che sta dietro a un tale stupore a non essere (più) sostenibile".¹¹⁸ Anche in questo ambito le riflessioni dei due studiosi appaiono lontane, anzi opposte, nonostante la condivisione di una premessa di fondo. Schmitt aderisce al fascismo, come del resto aveva fatto nei confronti della repubblica di Weimar, attraverso un tortuoso e per certi versi inaccettabile gesto di "obbedienza attiva", nella quale ha colto la possibilità di una estrema risposta alla crisi in grado di frenarne e interromperne il corso. Benjamin, al contrario, partendo da una simile percezione della crisi, interpreta il fascismo come inscritto in

¹¹⁷ Ibidem, p. 50.

¹¹⁸ Ibidem, pp. 50-51.

quella stessa trama progressiva che della crisi costituisce la cornice e il sintomo. Inoltre sostiene che affrontare il fascismo in nome del progresso significa essere destinati inesorabilmente a soccombere. La differenza rispetto a Schmitt, quindi, non riguarda tanto la percezione di una crisi legata a una trama storica e a un discorso di razionalità, ma nel collocare o meno il fascismo all'interno di quella stessa trama, dentro un tempo lineare e moderno. Se in Schmitt l'adesione "razionale" al fascismo è un modo per opporsi alla crisi dello stato liberaldemocratico, per Benjamin invece il fascismo è parte di quella stessa vicenda: non eccezione ma svolgimento ineluttabile di quel percorso in cui, tra le altre cose, norma ed eccezione si indeterminano.¹¹⁹

Come suggerisce Lowy, sottolineando l'impossibilità di opporsi al fascismo in nome del progresso, Benjamin ne coglie il carattere profondamente moderno, più precisamente la relazione diretta con il processo di razionalizzazione che investe la società industriale capitalistica.¹²⁰ Ma affermare che non si può fronteggiare il fascismo basandosi su un'idea di progresso vuol dire anche metterne in discussione qualsiasi lettura in termini di eccezione, considerandola come un'anomalia regressiva dentro a una storia inesorabilmente *in progress*. Da questo punto di vista, fascismo e totalitarismo, sono possibilità inserite nello sviluppo dello stato moderno, invece di mutamenti di percorso di una storia altrimenti virtuosa. Diversi lavori ormai universalmente riconosciuti hanno via via messo in crisi l'assioma che interpreta i totalitarismi del novecento in chiave di un'apologia negativa, come anomalie rispetto al racconto della politica moderna occidentale, e per questo li inserisce inevitabilmente dentro a una storia di eccezioni, una storia che non dialoga più con nulla se non con l'eccezione stessa.¹²¹

In Schmitt l'eccezione è *extrema ratio* che preserva l'ordinamento sospendendolo, e quindi rappresenta al limite qualcosa di possibile ma non necessariamente auspicabile. Invece, per Benjamin, una volta divenuta regola, nell'impossibilità di discernere tra norma ed eccezione, la "vera eccezione", intesa come rottura, si definisce come qualcosa che è al contrario impossibile e necessaria. Ciò principalmente perché l'eccezione divenuta regola è quanto di più lontano dall'idea di una sospensione e, a maggior ragione, di una rottura. Anche la presupposta dimensione temporale all'eccezione differisce sostanzialmente: lo stato di eccezione "in cui viviamo" indica un tempo che privo di qualità, in cui l'eccezione è collocata permanentemente e non riflette quel carattere di sospensione attribuito da Schmitt (come atto di interruzione), né tantomeno il tempo messianico al quale si riferisce Benjamin nel tentare di definire la "vera eccezione" (come rivoluzione).¹²²

¹¹⁹ Ibidem, pp. 50-51.

¹²⁰ M. Lowy, *Segnalatore di incendi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 74.

¹²¹ Per una sintesi del percorso critico che, a partire dai lavori classici di Adorno e Arendt, rilegge i totalitarismi all'interno del processo di razionalizzazione moderno: Z. Bauman, *Modernità e olocausto*, il Mulino, Bologna, 1991, e più in generale E. Traverso, *Le totalitarisme. Le XX siècle en débat*, Seuil, Paris, 2001.

¹²² Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 52-53.

A giusta ragione è stato osservato che Schmitt (perlomeno quello di *Teologia politica*) non avrebbe mai potuto condividere il senso dell'ottava tesi sul concetto di storia. La causa è evidente e ci riconduce all'interpretazione del significato della tesi benjaminiana: quando l'eccezione diviene norma, non è più tale. Schmitt non poteva accettare un simile stato di indeterminazione perché avrebbe resa nulla ogni tensione simbiotica, di reciproca dis-identificazione tra norma ed eccezione: per il giurista è la seconda a giocare il ruolo di polarità fondamentale, che dà origine alla prima e la qualifica. Per Schmitt inaccettabile è che l'eccezione svincolata dalla norma non pare provenire da un atto specifico, da una decisione, da un soggetto, né tanto meno qualificarlo. Crediamo che le ragioni del dissidio sull'eccezione in *Teologia politica* e nell'ottava tesi *Sul concetto di storia* trovino una sintesi immediata in questo punto, e indichino pertanto qualcosa di più profondo, che oltre a chiamare in causa la direzione opposta attribuita all'eccezione, riguarda essenzialmente il soggetto che decide, e cioè l'idea di sovranità. A partire da quest'ultima osservazione, conviene allora ritornare a una domanda lasciata in sospesa: da chi o da cosa deriva lo stato di eccezione?¹²³

Per Schmitt, l'eccezione può solo riferirsi a un'istanza di uno statuto giuridico, per quanto singolare, nonostante la circolarità in cui risolve un tale rapporto. Come nota Rahola, si tratta di una figura problematica, latente, a sua volta qualificata dalla decisione sull'eccezione, che nondimeno viene sempre presupposta, come possibile origine. Ci si può spingere fino a suggerire che sia proprio l'eccezione come "miracolo" a permettere di riaffermare l'atto di fede nella sovranità. Per Benjamin, invece, lo stato di eccezione, sia come momento di rottura sia come qualcosa che diviene la regola, assume il senso di un evento a cui è difficile attribuire un soggetto. O meglio, è una condizione che invita a guardare altrove: che *decentra* il soggetto, laddove Schmitt lo *accentra*. Siamo quindi di fronte a una dimensione spazio-temporale molto diversa, che Schmitt mantiene rigorosamente all'interno di un contesto gerarchicamente istituito (perlomeno in *Teologia politica*, preludio di un decentramento che sarà alla base della geografia mobile di *Il nomos della terra*) e che Benjamin vincola invece a una lettura dal basso, immanente e contingente, legata a un tempo specifico (il tempo in cui viviamo) e a uno spazio specifico, quello definito dalla "tradizione degli oppressi".¹²⁴

Per Benjamin gli oppressi sono i soggetti perseguitati, vittime della violenza nazifascista. Il tono generale della tesi è però volutamente generico, e la parola diventa per certi versi più "accogliente". È probabile che Benjamin pensasse anche gli innumerevoli soggetti "in esubero" che popolavano i territori europei tra le due guerre: gli apolidi in fuga dalle restrizioni dell'appartenenza politica nell'Europa degli anni Trenta, preludio a quello che Hannah Arendt definisce come il "grande

¹²³ Ibidem, p. 53.

¹²⁴ Ibidem, pp. 53-54.

internamento”.¹²⁵ “Si tratta di decine di migliaia di individui che, avendo perduto una nazionalità, venivano gestiti *oborto collo* dagli stati, “rimbalzati” continuamente tra i rispettivi confini nazionali come indesiderati, e che nel giro di poco tempo sarebbero stati internati in centri di sicurezza, attraverso una serie di provvedimenti amministrativi *ad hoc* (e quindi tecnicamente eccezionali)”. Per tutti questi soggetti, secondo le riflessioni Benjamin, il limite tra eccezione e norma è veramente qualcosa di confuso e indeterminato. Quindi la categoria si estende, oltre la geografia definita dalla realtà drammatica che travolse la repubblica di Weimar nella situazione a cui fa riferimento Benjamin (quando, con l’applicazione dell’articolo 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, il regime nazista si affermò legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente, e cioè normalizzato), e riguarda in primo luogo una condizione che finisce per eccedere uno spazio discreto in termini di ordinamento e statuto giuridico.¹²⁶

Interessante è approfondire questa dimensione di eccesso, rintracciandovi una costante della riflessione di Benjamin. Che cosa significa infatti eccedere? Nel saggio *Per la critica della violenza* significa alludere all’irruzione di una forza, la “violenza pura”, che si pone al di là del diritto e oltre ogni possibile ordinamento. Nell’ottava tesi sul concetto di storia, significa invece vivere una condizione in cui ogni opposizione a uno stato di indistinzione non vi è più norma né eccezione. Ancora una volta si sottolinea che nella “vera eccezione” significa eccedere le coordinate spazio-temporali dell’ordinamento, tramite una forza rivoluzionaria che ne travolge la portata. Successivamente si cercherà di indagare l’interpretazione del dramma barocco nei termini di un movimento che eccede (una trama, un canone, un’unità di luogo, tempo e azione, un’idea di soggetto). Di fronte all’assoluta indeterminazione e sovrapposizione tra norma ed eccezione, gli oppressi sembrano essere l’unico soggetto capace di affermare quella “vera eccezione”, al di fuori dell’ordinamento, invocata da Benjamin. Chi se non gli oppressi, i governati, in quanto soggetti che eccedono ogni ordine unitario, può sovvertire quel particolare ordine? Questo sembra implicitamente chiedersi e suggerire Benjamin.¹²⁷

Porre la “tradizione degli oppressi” come condizione preliminare per cogliere un’eccezione che diviene regola (e che quindi non è più tale) significa per Rahola decentrare ed eccedere la narrazione convenzionale dell’eccezione come riflesso e momento di disvelamento di una decisione sovrana trascendente. Significa nello stesso tempo far emergere una dimensione immanente che scombina lo scenario implicito su cui una simile lettura si costruisce, mettendo in crisi ogni idea univoca di soggetto e di origine. A riguardo si potrebbe sostenere che ciò che la condizione degli oppressi o dei

¹²⁵ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Comunità, Torino, 1996, pp. 372-420.

¹²⁶ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 54.

¹²⁷ *Ibidem*, pp. 55-57.

governati insegna è uno stato di eccezione che eccede l'eccezione, e che quindi squalifica ogni idea di trascendenza. Come nota Rahola, Samuel Weber suggerisce qualcosa di simile a proposito della particolare interpretazione che Benjamin offre del barocco, su cui torneremo tra poco: "In breve, secondo Benjamin, la funzione assegnata al sovrano nel barocco è quella di trascendere ogni trascendenza e così facendo renderla immanente, qualcosa che è dentro lo stato e dentro al mondo, dentro lo stato del mondo".¹²⁸

Quindi, eccedere l'eccezione, il suo tempo e il suo spazio, significa opporre alla trascendenza di una decisione sovrana l'immanenza di una storia che ne travalica e decentra i confini. Attraverso questa cifra di eccesso è forse possibile recuperare la vera costante del discorso di Benjamin sull'eccezione: rintracciandola nell'idea di una violenza che si pone al di là del diritto, in quella di un'eccezione che si confonde nella norma, e ancor prima in una specifica idea del barocco come forma che "trascende la trascendenza" della sovranità. In tutti i casi, emerge un continuo sconfinamento che eccede la geografia discreta dell'eccezione a cui invece si affida Schmitt, assumendola come qualcosa che viene catturato dentro l'ordinamento. Contemporaneamente rivela lo spazio vuoto in cui si proietta una decisione sovrana. Seguendo una traiettoria regressiva, come l'angelo della storia, occorre ora tornare al punto di partenza, al lavoro del 1928 sul *Trauerspiel* e alle riflessioni di Benjamin sul barocco, definito misteriosamente come "il tempo confuso che segue il moderno".¹²⁹

Immediatamente *Trauerspiel* significa dramma del lutto, inteso sia come catastrofe sia come assenza. Forzando il discorso, si potrebbe dire che il lutto e l'assenza celebrati nella specifica configurazione storico-letteraria del dramma barocco riguardino proprio una figura sovrana – e cioè, in prima battuta, un *master* in grado di dominare e conferire unità alla rappresentazione. Benjamin, come abbiamo già avuto modo di vedere, riconosce di aver assunto la teoria schmittiana della sovranità come modello in base a cui sviluppare la propria personale ricostruzione delle origini e del significato del dramma barocco tedesco. In realtà, dietro questa adesione di superficie, vi è una trama più complessa, un dialogo molto fitto, che Giorgio Agamben ricostruisce cronologicamente con grande efficacia, come fosse una partita a scacchi.¹³⁰ In questa prospettiva, spiega Rahola, la categoria di eccezione al centro di *Teologia politica*, qualificando la sovranità nell'atto di sospendere l'ordinamento, ha essenzialmente il valore di risposta all'idea benjaminiana di una violenza pura che depone il diritto (che a sua volta spazzava e decentrava la distinzione schmittiana tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva contenuta nel saggio sulla dittatura). Quindi il dramma

¹²⁸ S. Weber, "Taking Exception to Decision: Walter Benjamin and Carl Schmitt, *Diacritics*, 22, 3-4, autunno-inverno 1992, p. 12.

¹²⁹ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 58.

¹³⁰ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 68 ss.

barocco tedesco sarebbe la contromossa di Benjamin all'idea di eccezione attraverso cui, come ormai sappiamo, Schmitt definisce l'atto di decisione sovrana. Ma come si organizza questa contromossa?¹³¹

Benjamin dichiara di rifarsi alla teoria schmittiana della sovranità che “emerge da una discussione sullo stato di eccezione” in cui, pur riferendosi al tiranno,¹³² è verosimile che rintracci, come già si è visto, un'analogia urgenza, quella di un atto da opporre alla vuota continuità del tempo. Ma se in Schmitt questo atto di rottura si materializza in una decisione che finisce per definire le prerogative della sovranità, Benjamin, nel momento stesso in cui sembra parafrasare Schmitt, introduce una variante sostanziale: “Se il concetto moderno di sovranità riconduce a un supremo potere esecutivo da parte del principe, quello barocco si sviluppa sullo sfondo di una discussione sullo stato di eccezione e implica che una delle principali funzioni del principe sia quella di *evitarlo* (*den auszuschliessen*)”.¹³³

In altre parole, se per Schmitt il sovrano è colui che decide dello stato di eccezione, per Benjamin è colui che lo elude. Horst Bredekamp ribadisce questa differenza: “Laddove Schmitt vede nello stato di eccezione la *conditio sine qua non* che determina la sovranità, Benjamin vede invece l'esistenza della sovranità fondarsi in primo luogo sulla necessità di scongiurare lo stato di eccezione” per poi aggiungere che “il segno dell'epoca (barocca) non lo si trova né nella chiarezza e stabilità del diritto né nel momento della decisione sovrana, ma piuttosto nell'incapacità di decidere”.¹³⁴ Il riferimento implicito è in questo caso a un'affermazione successiva di Benjamin, per definire “una caratteristica peculiare del dramma” (e cioè l'antitesi tra il potere sovrano e la reale facoltà di esercitarlo) la cui comprensione è possibile solo sullo sfondo della dottrina della sovranità: “Si tratta della capacità di decisione del tiranno. Il principe, per il quale la risoluzione si basa su uno stato di eccezione, mostra alla prima occasione che gli è quasi impossibile prendere una decisione”.¹³⁵

Quindi, ciò che agli occhi di Benjamin caratterizza il dramma barocco, è l'incapacità del sovrano di agire affermando la propria trascendenza e di elevarsi a un punto archimedeo (dal quale decidere o scongiurare lo stato di eccezione) che ne confermi davvero il potere. L'esito è una situazione in cui la decisione risulta contemporaneamente come qualcosa di tanto imperativo quanto impossibile. Se però il compito del sovrano è quello di evitare lo stato di eccezione, il suo fallimento, l'incapacità di decidere, dovrebbe consistere precisamente nello stato di eccezione. A questo punto,

¹³¹ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 58-59.

¹³² “La teoria della sovranità, per la quale è esemplare lo stato di eccezione con le prerogative dittatoriali che ne conseguono, impone senz'altro di intendere il sovrano nel senso del tiranno” (W. Benjamin, *Il dramma barocco tedesco*, Einaudi, Torino, 1971, p. 44)

¹³³ *Ibidem*, p. 52.

¹³⁴ H. Bredekamp, “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”, op. cit., p. 260.

¹³⁵ W. Benjamin, *Il dramma barocco tedesco*, op. cit., p. 59.

secondo Rahola, Benjamin sembra contraddirsi, affermando che nell'epoca barocca uno stato di eccezione – nei termini schmittiani di un atto di decisione/sospensione – si rivela impossibile. Il fatto è che già nelle pagine di *Il dramma barocco tedesco*, viene in realtà descritta una dimensione che si denuncerà in termini espliciti nell'ottava tesi sul concetto di storia. Come ancora suggerisce Bredekamp: “Benjamin afferma che nell'epoca barocca uno stato di eccezione era impossibile perché non vi era nessuna autorità che potesse decretarlo e contenerlo. La sospensione del diritto era diventata una condizione di normalità”.¹³⁶

Se il dramma barocco riflette un tempo in cui non è possibile né decidere né evitare l'eccezione, significa che norma ed eccezione sono già in una relazione di indeterminazione reciproca. Come verrà ribadito con toni più forti nell'ottava tesi, l'idea che quando l'eccezione si confonde con la norma semplicemente non sia più tale, che cioè non sia più riconducibile a una decisione sovrana, permette a Benjamin di affermare che in questi termini ci si trovi oltre l'eccezione schmittiana e che pertanto, nel barocco, l'eccezione sia impossibile. È questa nei fatti, la “contromossa” di Benjamin rispetto alla categoria schmittiana di eccezione come atto di fede nella capacità del sovrano di catturare la violenza dentro l'ordinamento, e quindi come atto di fede nella sovranità. Affermando di rifarsi alla teoria della sovranità elaborata da Schmitt, Benjamin finisce per riscontrarne una plateale smentita: in una situazione in cui l'eccezione è la norma, non c'è più spazio né traccia di una decisione sovrana (che sospende l'ordinamento o che eviti l'eccezione).¹³⁷

Per questo, come sottolinea Bredekamp, “se Schmitt interpreta il sovrano, che si pone nel punto di reciprocità tra la continuità e l'eccezione, come qualcosa di necessario e di possibile, Benjamin invece parla della sua assenza”.¹³⁸ Parole a cui si uniscono quelle più circostanziate di Samuel Weber: “Agli occhi di Benjamin, ogni tentativo di interpretare il barocco tedesco rischia di soccombere di fronte a una certa quale assenza della sovranità (...). Ciò che risulta *moderno, tipico e attuale* del barocco in generale, e di quello tedesco in particolare, è legato da una parte a questa assenza di sovranità, a una certa quale incapacità di produrre forme artistiche compiute, dall'altra a uno sforzo della volontà che cerca in tutti i modi di compensare questa assenza (...). (Ciò) conferisce a un' 'attitudine sovrana' i tratti di qualcosa di tanto necessario quanto difficile per tutti coloro che si sforzano di interpretarla”.¹³⁹

L'impossibilità di scongiurare l'indeterminazione tra norma ed eccezione è quindi sintomo, spiega Rahola, di un'assenza di sovranità, dell'impossibilità di recuperare un atto e un'istanza trascendente in grado di evitare (anziché decidere di essa, come in Schmitt) non l'eccezione in quanto

¹³⁶ H. Bredekamp, “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”, op. cit., p. 262.

¹³⁷ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 60.

¹³⁸ H. Bredekamp, “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”, op. cit., p. 263.

¹³⁹ S. Weber, “Taking Exception to Decision”, op. cit., p. 8.

tale ma questa forma che eccede l'eccezione stessa. Per questo, come già si è accennato nel paragrafo precedente, la dimensione che il barocco ci riconsegna è quella di un'assoluta immanenza, segnata paradossalmente da un eccesso in cui si "trascende la trascendenza" e in cui al sovrano è assegnato un posto mondano: "Ciò che il barocco rifiuta ostinatamente è l'ammissione di qualsiasi limitazione dell'immanenza, e lo fa svuotando la trascendenza di ogni possibile contenuto".¹⁴⁰

Siamo davvero lontani dal pensiero di Schmitt, e non poteva essere altrimenti. Se il giurista tedesco affermava in modo energico la trascendenza del sovrano in analogia con il principio teologico della trascendenza divina ("il sovrano trascende lo stato come Dio trascende il creato"), l'immanenza del barocco, spiega sempre Rahola, nega esattamente questa incommensurabilità e restituisce una trascendenza "vuota". Il fatto è che Benjamin non si ferma qui e, sottolineando l'assoluta "commensurabilità" del sovrano, il suo essere parte dello stato e del mondo, ne restituisce una dimensione di "creatura": "Il piano dello stato creaturale, il terreno su cui si sviluppa il dramma barocco, determina in modo inequivocabile anche il sovrano. Per quanto alto egli troneggi sopra il suddito e lo stato, rimane racchiuso nell'ambito della creazione, è il signore delle creature, ma resta creatura".¹⁴¹

Il dramma barocco è riflesso di uno spazio-tempo che secondo Benjamin si pone come un *continuum* ("in contrapposizione a uno sviluppo temporale e discreto quale è rappresentato dalla tragedia, il dramma barocco si svolge nel *continuum* dello spazio")¹⁴² che non ammette fratture né interruzioni. È in questo *continuum*, spiega Rahola, che si consuma il collasso della sovranità, intesa come istanza (trascendente) in grado di irrompere attraverso un atto, una decisione. In uno scenario in cui l'eccezione diviene la regola, la sovranità precipita in un creato interamente abbandonato a sé, senza altro luogo a cui aspirare. Come suggerisce ancora Samuel Weber: "Il sovrano è incapace di decidere, perché una decisione in senso stretto non è possibile in un mondo che non lascia spazio all'eterogeneità: l'inautentica storia 'naturale' del barocco non contempla alcuna interruzione o radicale sospensione delle sue continue interruzioni".¹⁴³

Paradossalmente quindi, il dramma barocco consiste in una trama continua che scompagina ogni unità, intesa come possibile momento di interruzione. È cioè un *continuum* di interruzioni che impedisce ogni possibile rappresentazione unitaria. E anche in questo caso l'esito è completamente opposto rispetto a quello di Schmitt, facendo emergere una trama nella quale ogni principio di uniformità, regolarità e unità è revocata in dubbio, a partire dallo status del sovrano. Annunciando altre successive letture del barocco, Benjamin ci dona l'immagine di un tempo segmentato (segnato

¹⁴⁰ Ibidem, p. 14.

¹⁴¹ W. Benjamin, *Il dramma barocco tedesco*, op. cit., p. 76.

¹⁴² Ibidem, p. 90.

¹⁴³ S. Weber, "Taking Exception to Decision", op. cit., p. 13.

cioè dall'impossibilità di distinguere tra norma ed eccezione), riconsegnato all'immanenza della consapevolezza di una fine tanto incombente quanto incompiuta. La specifica trama del dramma barocco è pertanto definita da un *continuum* spazio-temporale scandito da una "piega dopo l'altra", in cui ogni principio di unità – di azione, di sovranità – viene inesorabilmente disarticolato. Da qui discendono due ulteriori considerazioni. In primo luogo, come sottolinea sempre Weber, a determinare la struttura della trama del dramma è uno specifico ritmo, più che un pensiero razionale. E si tratta, spiega sempre Rahola, di un ritmo scandito da cambiamenti improvvisi e imprevedibili che frantumano l'idea di una decisione pensata come atto definitivo e assoluto (in grado cioè di sospendere questo ritmo), dislocando azione e soggetto e aprendo a una "recitazione" diversa. In secondo luogo, in questo piano immanente (che svuota ed eccede ogni possibile trascendenza e ogni rottura) a "decidere" sembra essere proprio la trama. Si tratta di un passaggio decisivo dell'analisi benjaminiana: all'incapacità di decidere, quindi, all'evanescenza del sovrano, corrisponde un ruolo sempre più centrale affidato al cospiratore, inteso, più che come soggetto, come funzione posizionale e cioè come un'azione continua che spezza ogni unità d'azione: "Il dramma tedesco è modulato tutto sui temi foschi dell'intrigo".¹⁴⁴ La trama barocca è un groviglio da cui è impossibile estrarre la temporalità discontinua di un atto di decisione, isolare un gesto e ricondurlo una volta per tutte a un soggetto sovrano. Al contrario, questo soggetto emerge come una creatura, e cioè, forzando un po' il discorso, come qualcosa che è continuamente determinato, definito e prodotto dalla trama e dall'intrigo.¹⁴⁵

Benjamin non si spinge fino ad affermare che la trama produce il sovrano. Suggestisce semmai che nel dramma barocco ogni singolarità, ogni atto e ogni possibile rottura venga sopraffatta e travolta dall'intrigo, da un *continuum* in cui la stessa idea di eccezione non trova più spazio, perché essa stessa ecceduta. Si tratta di un'immagine davvero spettrale, a cui continuerà a opporre la ricerca di un presente che spezzi la tirannia di una trama. In questa sede basta dire che nel *continuum* spazio-temporale che definisce il dramma barocco tedesco Benjamin rintraccia con ogni probabilità una scena che destabilizza l'eccezione schmittiana, perché comprende ed eccede quell'idea di eccezione. Si tratta di una scena che contiene già in potenza il senso dell'ottava tesi, in cui l'eccezione divenuta regola non è più tale. Ciò, a sua volta, dimostra una continuità sostanziale nella riflessione di Benjamin sull'eccezione. Da questo punto di vista, *Il dramma barocco tedesco* è davvero la contromossa all'idea di eccezione formulata in *Teologia politica*, perché eccede e svuota l'idea schmittiana di sovranità, di un soggetto che decide dell'eccezione e viene qualificato da tale scelta.¹⁴⁶

¹⁴⁴ W. Benjamin, *Il dramma barocco tedesco*, op. cit., p. 92.

¹⁴⁵ Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., p. 63.

¹⁴⁶ *Ibidem*, pp. 63-64.

L'ipotesi di Rahola è che sia possibile spingersi più in là della constatazione dell'immanenza del sovrano in quanto creatura. Per certi versi si tratta di rendere ancora più "attuale" il barocco e suggerire che l'indeterminazione tra eccezione e norma, e quindi l'impossibilità di un'eccezione, oltre a definire intrinsecamente l'essenza del sovrano in termini di assenza, *produca* effetti di sovranità. Detto altrimenti, ciò che, riprendendo le parole di Samuel Weber, "rende attuale il barocco", più che un'assenza di sovranità è un eccesso di atti a vario titolo sovrani e a vario titolo eccezionali (l'intrigo), che non sono più riconducibili a una figura unitaria (e che anzi cospirano contro di essa) e impediscono di isolare un principio. In un certo senso, si tratta di tante decisioni sovrapposte, che producono caoticamente, come le pieghe che definivano il dramma barocco, effetti di sovranità, anziché presupporli. Se questo è vero, ci sono i presupposti per dire che dal barocco è utile ricavare il senso di una serie di processi che vanno dal discreto al continuo e dal singolare al plurale. Si tratta allora di passare da una storia redatta rigorosamente al singolare a una situazione affollata e caratterizzata da trame plurali. Il fatto, ed è questo probabilmente il solo elemento certo che Benjamin sottoscriverebbe, è che quando si dice eccezioni non si può più parlare di eccezione.¹⁴⁷

1.4. Giorgio Agamben e lo stato di eccezione globale permanente

Giorgio Agamben è sicuramente l'autore che più di ogni altro ha fatto tornare *in auge* il concetto di stato di eccezione nei nostri tempi, in particolare in concomitanza con la "War on Terror" post 11 settembre. Uno dei fili conduttori dell'opera *Homo Sacer* è proprio l'idea di eccezione, approfondita in dettaglio in *Stato di eccezione*.¹⁴⁸ Agamben, rifacendosi alle massime di Schmitt, sottolinea come il concetto, ai limiti tra il politico e il diritto, non sia stato abbastanza approfondito dal punto di vista giuridico, che lo ha trattato come una *quaestio facti* legata al concetto di stato di necessità.¹⁴⁹ Agamben definisce lo stato di eccezione "come la forma legale di ciò che non può avere forma legale" e lega il concetto, rifacendosi a Foucault, all'idea di biopolitica.¹⁵⁰ Per Agamben infatti la produzione di un corpo biopolitico è l'attività originale del potere sovrano, dunque l'eccezione sovrana è tanto antica quanto la biopolitica. Agamben utilizza nella sua analisi le nozioni di "bando", "zoē" (la semplice vita biologica) e "bios" (la vita politicamente qualificata), che in questa sede non verranno approfondite più di tanto per concentrarsi maggiormente sul nostro tema principale, ovvero l'eccezione. Ci basti

¹⁴⁷ Ibidem, p. 64.

¹⁴⁸ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

¹⁴⁹ In realtà, nell'attuale periodo in cui sto scrivendo questa tesi, le riflessioni giuridiche sullo stato di eccezione sono state sicuramente meglio sviluppate e riviste. A titolo esemplificativo si veda Cosmin Cercei, Gian Giacomo Fusco, Simon Lavis (eds.), *States of Exception – Law, History, Theory*, Routledge, London, 2021.

¹⁵⁰ Ibidem, p. 10.

sapere che il bando a cui si riferisce Agamben permette la creazione dell'*homo sacer*, un uomo abbandonato ed escluso dal diritto, una “nuda vita” che Agamben localizza principalmente nell’esperienza moderna del *campo*. In altre parole, nello stato d’eccezione il corpo privato diventa indistinguibile dal corpo politico. Non la semplice inclusione foucaultiana del *zoē* nel *bios*, ma la nuda vita (originalmente situata ai margini dell’ordine politico) che viene a coincidere sempre più con la sfera politica: inclusione ed esclusione, fuori e dentro, *bios* e *zoē*, diritti e fatti, entrano tutti in una zona di indistinzione irreducibile.¹⁵¹

Analizzando le somiglianze e le discrepanze tra “stato di eccezione” da una parte e “guerra civile”, “insurrezione” e “resistenza” dall’altra, Agamben nota come il Terzo Reich potrebbe essere definito uno stato di eccezione durato per 12 anni. Il concetto però più importante è legato allo stato di eccezione come “paradigma di governo dominante nella politica contemporanea”, una “soglia di indeterminazione fra democrazia e assolutismo”.¹⁵²

Questi riferimenti schmittiani di Agamben sottolineano la zona grigia tra il diritto e l’assenza di questo quando le garanzie costituzionali sono sospese, una situazione che l’autore italiano figura in quelle misure e politiche introdotte dal governo USA in modo da combattere la cosiddetta *Global War on Terror* dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, anche se secondo Jef Huysmans la critica di Agamben alle misure eccezionali imperiali “neo-con”, come già accennato, è strettamente indebitata dalle categorie biopolitiche di Foucault.¹⁵³

Dal punto di vista terminologico Agamben sottolinea che il sintagma “stato di eccezione” è presente nella dottrina tedesca sotto la voce *Ausnahmezustand* (ma anche *Notstand*, stato di necessità), mentre è estraneo alle dottrine italiana e francese, che preferiscono parlare di decreti di urgenza e di stato di assedio. Nella dottrina anglosassone prevalgono invece i termini *martial law* ed *emergency powers*. “Se le nozioni di ‘stato di assedio’ e di ‘legge marziale’ esprimono una connessione con lo stato di guerra che è stata storicamente decisiva ed è tuttora presente, esse si rivelano tuttavia inadeguate per definire la struttura propria del fenomeno e necessitano per questo delle qualificazioni ‘politico’ o ‘fittizio’, anch’esse in qualche modo fuorvianti. Lo stato di eccezione non è un diritto speciale (come il diritto di guerra), ma, in quanto sospensione dello stesso ordine giuridico, ne definisce la soglia o il concetto limite”.¹⁵⁴ Inoltre lo stato d’eccezione non implica un ritorno a uno stato originale pleromatico in cui la distinzione tra i diversi poteri (legislativo, esecutivo ecc.) non si

¹⁵¹ Per una semplice trattazione del tema, oltre che rimandare all’opera di Giorgio Agamben, *Homo sacer – Edizione integrale 1995-2015*, op. cit., si guardi il capitolo di Nick Vaughan-Williams, “Giorgio Agamben” in Jenny Edkins e Nick Vaughan-Williams, *Critical Theorists and International Relations*, Routledge, London, 2009, pp. 19-30.

¹⁵² *Ibidem*, p. 11.

¹⁵³ J. Huysmans, “International Politics of Insecurity: Normativity, Inwardness and the Exception”, *Security Dialogue*, 37 (1), 2006, pp. 165-183.

¹⁵⁴ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit. p. 13.

è ancora prodotta. “Lo stato di eccezione costituisce piuttosto uno stato kenomatico, un vuoto di diritto e l’idea di una indistinzione e pienezza originaria del potere dev’essere considerata come un mitologema giuridico, analogo all’idea di uno stato di natura (e non è un caso che sia stato proprio Schmitt a ricorrere a questo mitologema). In ogni caso, il termine ‘pieni poteri’ definisce una delle possibili modalità di azione del potere esecutivo durante lo stato d’eccezione, ma non coincide con questo”.¹⁵⁵

Il concetto, spiega Agamben, aveva fatto la sua apparizione nel 1921 con il libro di Schmitt su *La Dittatura* e troverà fortuna nelle discussioni sulla cosiddetta “dittatura costituzionale” tra il 1934 e il 1948. Il termine – che appare già nei giuristi tedeschi per indicare i poteri eccezionali del presidente del Reich secondo l’art. 48 della Costituzione di Weimar – fu ripreso e svolto da Frederick M. Watkins,¹⁵⁶ e da Carl J. Friedrich¹⁵⁷ e, infine, da Clinton L. Rossiter¹⁵⁸ (prima di loro, occorre almeno menzionare il libro del giurista svedese Herbert Tingsten).¹⁵⁹ Tutti questi libri, influenzati dal pensiero schmittiano, mostrano come le democrazie a cavallo tra le due guerre abbiano subito profonde trasformazioni, tanto che si può dire con Benjamin che l’eccezione sia diventata la regola e che lo stato di eccezione da misura eccezionale sia diventato una tecnica di governo e paradigma costitutivo dell’ordine giuridico.¹⁶⁰

Agamben è particolarmente abile a smascherare la presunta opposizione topografica (dentro/fuori la legge) dello stato d’eccezione, ponendosi una serie di domande molto interessanti: “Se il proprio dello stato di eccezione è una sospensione (totale o parziale) dell’ordinamento giuridico, come può tale sospensione essere ancora compresa nell’ordine legale? Come può un’anomia essere iscritta nell’ordine giuridico? E se lo stato di eccezione è, invece, soltanto una situazione di fatto, come tale estranea o contraria alla legge, com’è possibile che l’ordinamento contenga una lacuna proprio per quanto concerne la situazione decisiva? E qual è il senso di questa lacuna?”.¹⁶¹ In verità, spiega Agamben, “lo stato di eccezione non è né esterno né interno all’ordinamento giuridico e il problema della sua definizione concerne appunto una soglia, o una zona di indifferenza, in cui dentro e fuori non si escludono, ma s’indeterminano. La sospensione della norma non significa la sua abolizione

¹⁵⁵ Ibidem, p. 15.

¹⁵⁶ M. F. Watkins, “The Problem of Constitutional Dictatorship”, *Public Policy*, 1940.

¹⁵⁷ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, Ginn, Boston, 1950.

¹⁵⁸ C. Rossiter, *Constitutional dictatorship: crisis government in the modern democracies*, Princeton University Press, Princeton, 1948.

¹⁵⁹ H. Tingsten, *Les Pleins pouvoirs. L’expansion de pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*, Stock, Paris, 1934.

¹⁶⁰ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit., p. 16.

¹⁶¹ Ibidem, p. 33.

e la zona di anomia che essa instaura non è (o, almeno, pretende di non essere) senza relazione con l'ordine giuridico. Di qui l'interesse di quelle teorie che, come quella di Schmitt, complicano l'opposizione topografica in una più complessa relazione topologica, in cui è in questione il limite stesso dell'ordinamento giuridico. In ogni caso, la comprensione del problema dello stato di eccezione presuppone una corretta determinazione della sua localizzazione (o illocalizzazione)...Il conflitto sullo stato di eccezione si presenta essenzialmente come una disputa sul *locus* che gli compete".¹⁶²

Agamben indaga inoltre il rapporto tra stato di eccezione ed il concetto di necessità, secondo il famoso adagio latino *necessitas legem non habet*, la necessità non ha legge, che viene letto nei due sensi opposti: "la necessità non riconosce alcuna legge" e "la necessità crea la sua propria legge". In entrambi i casi lo stato di eccezione si risolve integralmente nella teoria dello *status necessitatis*. È però "soltanto con i moderni che lo stato di necessità tende a essere incluso nell'ordine giuridico e a presentarsi come un vero e proprio "stato" della legge. Il principio secondo cui la necessità definisce una situazione singolare in cui la legge perde la sua *vis obligandi* (questo è il senso dell'adagio *necessitas legem non habet*) si rovescia in quello secondo cui la necessità costituisce, per così dire, il fondamento ultimo e la sorgente stessa della legge".¹⁶³ "Ma l'aporia estrema", prosegue Agamben, "contro la quale naufraga in ultima istanza tutta la teoria dello stato di necessità, concerne la natura stessa della necessità, che gli autori continuano più o meno inconsapevolmente a pensare come una situazione oggettiva. Contro questa ingenua concezione, che presuppone una pura fattualità che essa stessa ha revocato in questione, hanno buon agio le critiche di quei giuristi che mostrano come la necessità, lungi dal presentarsi come un dato obiettivo, implica con ogni evidenza un giudizio soggettivo e che necessarie ed eccezionali sono ovviamente soltanto quelle circostanze che sono dichiarate tali".¹⁶⁴

La presunta lacuna dello stato di eccezione, scrive Agamben, non concerne un testo legislativo, ma una *sospensione* dell'ordinamento vigente per garantirne l'esistenza. "Lo stato di eccezione si presenta come l'apertura nell'ordinamento di una lacuna fittizia allo scopo di salvaguardare l'esistenza della norma e la sua applicabilità alla situazione normale. La lacuna non è interna alla legge, ma riguarda la sua relazione con la realtà, la possibilità stessa della sua applicazione. È come se il diritto contenesse una frattura essenziale che si situa fra la posizione della norma e la sua applicazione e che, nel caso estremo, può essere colmata soltanto attraverso lo stato di eccezione, cioè creando una zona in cui l'applicazione è sospesa, ma la legge rimane, come tale, in vigore".¹⁶⁵

¹⁶² Ibidem, pp. 33-34.

¹⁶³ Ibidem, p. 37.

¹⁶⁴ Ibidem, pp. 40-41.

¹⁶⁵ Ibidem, pp. 42-43.

Riguardo alla teoria schmittiana da noi affrontata precedentemente, Agamben sottolinea che la sua prestazione specifica è quella di rendere possibile una articolazione tra stato di eccezione e ordine giuridico. “Si tratta di un’articolazione paradossale, perché ciò che dev’essere iscritto nel diritto è qualcosa di essenzialmente esteriore ad esso, cioè nulla di meno che la sospensione dello stesso ordine giuridico (di qui la formulazione aporetica: ‘In senso giuridico (...) esiste ancora un ordine, anche se non un ordine giuridico’)”.¹⁶⁶ “*Essere-fuori e, tuttavia, appartenere*: questa è la struttura topologica dello stato di eccezione, e solo perché il sovrano, che decide sull’eccezione, è, in verità, logicamente definito nel suo essere da questa, può anch’esso essere definito dall’ossimoro *estasi-appartenenza* (...) Lo stato di eccezione separa, cioè, la norma dalla sua applicazione, per rendere quest’ultima possibile. Esso introduce nel diritto una zona di anomia, per rendere possibile la normazione effettiva del reale”.¹⁶⁷

Nel caso estremo, spiega Agamben, la “forza-di-legge” fluttua come un elemento indeterminato, che può essere rivendicato tanto dall’autorità statale (che agisca come dittatura commissaria) che da un’organizzazione rivoluzionaria (che agisca come dittatura sovrana). “Lo stato di eccezione è uno spazio anomico, in cui la posta in gioco è una forza-di-legge senza legge (che si dovrebbe pertanto scrivere: forza-di-~~legge~~). Una tale “forza-di-~~legge~~”, in cui la potenza e l’atto sono radicalmente separati, è certamente qualcosa come un elemento mistico o, piuttosto, una *fictio* attraverso cui il diritto cerca di annettersi la stessa anomia”.¹⁶⁸

In sintesi per Agamben 1) lo stato di eccezione non è una dittatura (costituzionale o incostituzionale, commissaria o sovrana), ma uno spazio vuoto di diritto, una zona di anomia in cui tutte le determinazioni giuridiche – e, innanzi tutto, la stessa distinzione fra pubblico e privato – sono disattivate. Per il filosofo sono false tutte quelle dottrine che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto (come la teoria della necessità e la teoria dei pieni poteri). Ugualmente viziate sono anche quelle dottrine, come quella di Schmitt, che cercano di iscrivere mediatamente lo stato di eccezione in un contesto giuridico, fondandolo nella divisione fra norme di diritto e norme di attuazione del diritto, fra potere costituente e potere costituito, fra norma e decisione. 2) Per qualche ragione, questo spazio vuoto di diritto sembra essere, così essenziale all’ordine giuridico, che questo deve cercare in tutti i modi di assicurarsi una relazione con esso, quasi che, per fondarsi, dovesse mantenersi necessariamente in rapporto con un’anomia. 3) Il problema cruciale connesso alla sospensione del diritto è quello degli atti commessi durante il *iustitium*, la cui natura sembra sfuggire a ogni definizione giuridica. In

¹⁶⁶ Ibidem, p. 45.

¹⁶⁷ Ibidem, pp. 48-49.

¹⁶⁸ Ibidem, p. 52.

quanto non sono né trasgressivi, né esecutivi, né legislativi, essi sembrano situarsi, rispetto al diritto, in un assoluto non-luogo.¹⁶⁹ 4) È a questa indefinibilità e a questo non-luogo che risponde l'idea di una forza-di-legge. È come se la sospensione della legge liberasse una forza o un elemento mistico, una sorta di *mana* giuridico, di cui tanto il potere quanto i suoi avversari, tanto il potere costituito quanto il potere costituente cercano di appropriarsi. La forza-di-legge separata dalla legge, l'*imperium* fluttuante, la vigenza senza applicazione e, più in generale, l'idea di una sorta di "grado zero" della legge, sono altrettante finzioni attraverso le quali il diritto tenta di includere in sé la propria assenza e di appropriarsi dello stato di eccezione o, quanto meno, di assicurarsi una relazione con esso.¹⁷⁰

Agamben indaga, ovviamente, anche il pensiero di Benjamin, in particolare la violenza pura in *Per la critica della violenza*, una violenza rivoluzionaria esterna al diritto. Il carattere proprio di questa violenza è che essa né pone, né conserva il diritto, ma lo depone e inaugura così una nuova epoca storica (come abbiamo visto, il contrario di Schmitt, che in *Teologia politica* tratta invece di ricondurre una tale violenza in un contesto giuridico). Analizzando poi *Il dramma barocco tedesco* Agamben sottolinea come "La sostituzione di 'escludere' a 'decidere' altera surrettiziamente la definizione schmittiana nello stesso gesto con cui pretende di evocarla: il sovrano non deve, decidendo sullo stato di eccezione, includerlo in qualche modo nell'ordine giuridico; egli deve, al contrario, escluderlo, lasciarlo fuori da esso".¹⁷¹ "Questa drastica ridefinizione della funzione sovrana implica una diversa situazione dello stato di eccezione. Esso non appare più come la soglia che garantisce l'articolazione fra un dentro e un fuori, fra l'anomia e il contesto giuridico in virtù di una legge che vige nella sua sospensione: esso è, piuttosto, una zona di assoluta indeterminazione fra anomia e diritto, in cui la sfera creaturale e l'ordine giuridico sono coinvolti in una stessa catastrofe".¹⁷² Al gesto di Schmitt, che tenta ogni volta di reinscrivere la violenza in un contesto giuridico, Benjamin risponde cercando ogni volta di assicurare ad essa – come violenza pura – un'esistenza al di fuori del diritto.

Degne di nota sono le riflessioni di Agamben nelle conclusioni sul capitolo dedicato a Benjamin, dove sottolinea come "*il diritto – non più praticato, ma studiato – non è la giustizia, ma solo la porta che conduce ad essa. Ad aprire un varco verso la giustizia è non la cancellazione, ma la disattivazione e l'inoperosità del diritto - cioè un altro uso di esso. Precisamente ciò che la forza-di-legge – che mantiene in opera il diritto al di là della sua sospensione formale – intende impedire. (...) Un giorno l'umanità giocherà col diritto, come i bambini giocano con gli oggetti fuori uso, non*

¹⁶⁹ Lo *iustitium* è un istituto del diritto romano che si può considerare l'archetipo del moderno concetto di stato di eccezione. Per approfondire si veda *Ibidem*, pp. 55-67.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 67.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 72.

¹⁷² *Ibidem*, p. 74.

per restituirli al loro uso canonico, ma per liberarli definitivamente da esso. Ciò che si trova dopo il diritto, non è un valore d'uso più proprio e originale, precedente al diritto, ma un nuovo uso, che nasce soltanto dopo di esso. Anche l'uso, che si è contaminato col diritto, dev'essere liberato dal proprio valore. Questa liberazione è compito dello studio, o del gioco. E questo gioco studioso è il varco che permette di accedere a quella giustizia, che un frammento postumo di Benjamin definisce come uno stato del mondo in cui esso appare come un bene assolutamente inappropriabile e ingiuridificabile".¹⁷³

Per Agamben, lo stato di eccezione è il dispositivo che deve, in ultima istanza, articolare e tenere insieme i due aspetti della macchina giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra anomia e *nomos*, fra vita e diritto, fra *auctoritas* e *potestas*. “Esso si fonda sulla finzione essenziale per cui l'anomia – nella forma dell'*auctoritas*, della legge vivente o della forza-di-legge – è ancora in relazione con l'ordine giuridico e il potere di sospendere la norma è in presa immediata sulla vita. Finché i due elementi permangono correlati, ma concettualmente, temporalmente e soggettivamente distinti – come nella Roma repubblicana nella contrapposizione fra senato e popolo o nell'Europa medievale in quella fra potere spirituale e potere temporale, la loro dialettica – ancorché fondata su una finzione – può tuttavia in qualche modo funzionare. Ma quando essi tendono a coincidere in una sola persona, quando lo stato di eccezione, in cui essi si legano e si indeterminano, diventa la regola, allora il sistema giuridico-politico si trasforma in una macchina letale”.¹⁷⁴

Scopo dello studio di Agamben è dunque quello di smascherare l'*arcanum imperii* dell'eccezionalità del nostro tempo. “Ciò che l'arca del potere contiene al suo centro è lo stato di eccezione – ma questo è essenzialmente uno spazio vuoto, in cui un'azione umana senza rapporto col diritto ha di fronte una norma senza rapporto con la vita”.¹⁷⁵ Secondo Agamben, infatti, lo stato di eccezione, partito dalla prima guerra mondiale (ma già ampiamente presente per esempio negli eventi della Rivoluzione Francese), ha oggi il suo massimo dispiegamento planetario. “L'aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando, all'esterno, il diritto internazionale e producendo, all'interno, uno stato d'eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto”.¹⁷⁶ Secondo lo studioso italiano, dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora

¹⁷³ Ibidem, pp. 82-83.

¹⁷⁴ Ibidem, p. 110.

¹⁷⁵ Ibidem, p. 110.

¹⁷⁶ Ibidem, p. 111. Per una critica (del diritto) internazionalista in merito alla rappresentazione agambeniana dell'eccezione si veda Lauso Zagato, “A proposito dello stato di eccezione. Contributo critico di un internazionalista intorno alla monografia di Agamben”, *Deportate, esuli, profughe*, N. 7, 2007, pp. 269-281.

sono i concetti stessi di “stato” e di “diritto”. “Ma se è possibile provarsi ad arrestare la macchina, esibirne la finzione centrale, ciò è perché fra violenza e diritto, fra la vita e la norma non vi è alcuna articolazione sostanziale”.¹⁷⁷ Accanto al movimento che cerca di mantenerli a ogni costo in relazione, vi è un contromovimento che, operando in senso inverso nel diritto e nella vita, cerca ogni volta di sciogliere ciò che è stato artificiosamente e violentemente legato. Nel campo di tensione della nostra cultura agiscono, prosegue Agamben, due forze opposte: una che istituisce e pone e una che disattiva e depone. “Lo stato di eccezione è il punto della loro massima tensione e, insieme, ciò che, coincidendo con la regola, minaccia oggi di renderle indiscernibili”.¹⁷⁸

Non ci è qui possibile approfondire anche le riflessioni biopolitiche compiute da Agamben sul tema, ma basti sottolineare che per il filosofo “*la nuda vita è un prodotto della macchina e non qualcosa che preesiste ad essa, così come il diritto non ha alcuna assise nella natura o nella mente divina. (...) Esibire il diritto nella sua non-relazione alla vita e la vita nella sua non-relazione al diritto significa aprire fra di essi uno spazio per l’azione umana, che un tempo rivendicava per sé il nome di ‘politica’. La politica ha subito una durevole eclisse perché si è contaminata col diritto, concependo se stessa nel migliore dei casi come potere costituente (cioè violenza che pone il diritto), quando non si riduce semplicemente a potere di negoziare col diritto. Veramente politica è, invece, soltanto quell’azione che recide il nesso fra violenza e diritto. E soltanto a partire dallo spazio che così si apre sarà possibile porre la domanda su un eventuale uso del diritto dopo la disattivazione del dispositivo che, nello stato di eccezione, lo legava alla vita. Avremo allora di fronte un diritto ‘puro’, nel senso in cui Benjamin parla di una lingua ‘pura’ e di una ‘pura’ violenza. A una parola non obbligatoria, che non comanda né proibisce nulla, ma dice soltanto se stessa, corrisponderebbe un’azione come mezzo puro che mostra soltanto se stessa senza relazione a uno scopo. E, tra le due, non un perduto stato originario, ma soltanto l’uso e la prassi umana che le potenze del diritto e del mito avevano cercato di catturare nello stato di eccezione*”.¹⁷⁹

Come abbiamo avuto modo di vedere, il lavoro di Agamben si pone “oltre” le conclusioni delle riflessioni schmittiane. Questo per almeno due motivi. Il primo è che l’autore italiano enfatizza come le eccezioni sovrane conducano alla sempre presente possibilità per una (di fatto) anomia legale che né crea un nuovo diritto né semplicemente rafforza il vecchio, ma che trascende interamente qualsiasi ordine legale. Il secondo è che il vuoto giuridico apre la porta ad una potenziale violenza assoluta del sovrano. Il modo con cui Agamben rappresenta graficamente questo processo – una forza-di-~~legge~~ – denota precisamente la seguente dinamica: il potere regolativo della legge è rimpiazzato da una forza

¹⁷⁷ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit., p. 111.

¹⁷⁸ Ibidem, p. 111.

¹⁷⁹ Ibidem, pp. 112-113.

extra-giuridica illimitata. In poche parole, l'eccezione, creando un vuoto legale, può dare via libera ad un uso della forza senza più nessun controllo.¹⁸⁰ Come ben espresso da Giuliana Scotto, "Nella situazione di eccezione in altre parole, apparirebbe, secondo questa dottrina, qualcosa di simile allo stato di natura: un autentico, originario non-regolato, che precederebbe alla stregua di fondamento la dimensione della convivenza civile fondata sul diritto. Il tratto meramente fattuale di tale dimensione fondante il diritto sarebbe palese ove si tenesse a mente che la sospensione del diritto determinerebbe per il singolo individuo l'impossibilità di far valere la propria pretesa giuridica basata sull'ordinamento sospeso. La posizione giuridica del singolo verrebbe travolta dai fatti non regolati né – evidentemente – regolabili instauratisi con lo stato di eccezione. In stato di eccezione la pretesa giuridica di cui il singolo fosse titolare non sarebbe affidata per la sua affermazione a un potere *super partes*, funzionante in base a regole stabilite su cui il singolo possa fare affidamento, bensì si troverebbe in balia delle forze in gioco, del mero esser-più di qualcuno che determina per vie di fatto il soccombere, il mero esser-meno di qualcun altro... La politica, interpretata come arbitrio *legibus solutus* della decisione sovrana, si connoterebbe, come abbiamo già accennato, per questo tratto di violenza pura. All'assolutezza del potere sovrano farebbe riscontro questa pura violenza che, nell'indeterminatezza di *logos* e caos caratterizzante lo stato di eccezione, sembrerebbe significare violenza senza limiti, senza determinazione. L'aver pensato lo stato di eccezione come la soglia attraverso la quale può trapelare questa dimensione di pura violenza sembra dare a quest'ultima spazio di manovra e di azione, ancorché soltanto in circostanze eccezionali".¹⁸¹

Come sottolinea però Federico Rahola, la genealogia dell'eccezione tratteggiata da Agamben appare più che altro un atto di fede nei confronti di una divinità neanche troppo secolare, comunque unica e singolare: la sovranità. Nel momento in cui scatta l'atto di fede, il linguaggio si veste di una sintassi essenzialista. Per questo Agamben non può evitare di ricorrere a tutta una serie di termini che gravitano più o meno direttamente nell'area del sacro, che si rivelano tanto suggestivi quanto vaghi. L'eccezione si configura come un *vacuum*, uno "spazio vuoto di diritto" che risulterebbe essenziale all'ordine giuridico. L'impressione, sempre secondo Rahola, è di trovarsi in una dimensione iperuranica, una foresta affollata di idee e di essenze (Diritto, Legge, Eccezione, Vuoto, Violenza, Sovrano). Una simile trascendenza finisce per assumere i tratti di un principio magico. Non a caso, per illustrare lo statuto ontologico dello stato di eccezione, ricalcato su un modello essenzialmente linguistico, Agamben ricorre alla

¹⁸⁰ Sara Raimondi, "From Schmitt to Foucault. Inquiring the Relationship between Exception and Democracy", op. cit., p. 58.

¹⁸¹ Cit. in Giuliana Scotto, *Riflessioni su stato di eccezione, diritto internazionale e sovranità*, op. cit., pp. 34-35.

classica figura antropologica con cui si indica la sfera magico-rituale, e cioè la categoria di *mana*. Se, come suggerisce Agamben, la dimensione magica insita nell'idea di *mana* vale anche per la categoria di eccezione, ciò oltre a indicare la trasfigurazione ultima di uno strumento "tecnico" in entità ontologica, suggerisce che eccezione è soprattutto un atto illocutivo, al limite un gioco di parole.¹⁸² In altre parole possiamo affermare che per quanto Agamben contribuisca enormemente alla critica del diritto contemporaneo, c'è una sorta di mancanza empirica nelle sue riflessioni.

¹⁸² Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 23-28.

2. Emergenza, securitizzazione e stato di eccezione

Obiettivo di questo capitolo è indagare la relazione tra la teoria della securitizzazione e lo stato di eccezione tramite una metodologia storico-analitica relativa alla bibliografia disponibile. Per sviluppare questa relazione, il capitolo è diviso in quattro paragrafi. Nel primo paragrafo ci soffermeremo ad approfondire il concetto di emergenza e di poteri emergenziali. Il secondo paragrafo sarà dedicato specificatamente alla Scuola di Copenaghen e alla teoria della securitizzazione. Il terzo paragrafo indagherà le principali critiche e i principali limiti della stessa Scuola. Infine, l'ultimo paragrafo cercherà di dimostrare l'obiettivo stesso del capitolo, ovvero le presunte origini schmittiane della Scuola di Copenaghen.

2.1. I poteri emergenziali. Un'introduzione.

Prima di addentrarci nello studio della teoria della “securitizzazione” cerchiamo di fare chiarezza rispetto al concetto affine a quello dello stato di eccezione, ovvero l'emergenza. Secondo Roberto Bartoli “l'emergenza rappresenta una dimensione in cui il rapporto tra politica (forza) e diritto (limite) si fa particolarmente problematico, non solo per la tendenza della politica a prevalere sul diritto attraverso l'impiego di una forza incline alla smisuratezza al momento di dover fronteggiare l'emergenza, ma anche per la responsabilità che la stessa politica può avere nella produzione dello stesso fatto emergenziale”.¹ Roberto Bartoli propone tre premesse per capire l'emergenza. La prima è che “l'eccezione si comprende soltanto se si ha ben chiara la regola. Ciò in duplice senso: da un lato deve essere chiara la regola destinata ad essere derogata; dall'altro lato deve essere chiaro se l'eccezione è del tutto priva di regola. La seconda premessa è che proprio perché si tratta di un problema di regola, la questione degli stati d'eccezione è una questione alla fin fine giuridica, vale a dire di limiti. Infine, la terza premessa riguarda la struttura complessiva dello stato d'eccezione, che può essere scomposta in quattro elementi essenziali: il fatto emergenziale, vale a dire la situazione che si viene a realizzare in concreto avente caratteristiche diverse dalla situazione “di regola” presa in considerazione sul piano normativo; il giudizio di necessità, e cioè la valutazione in ordine alla idoneità o meno dei mezzi ordinari ad affrontare l'emergenza; lo stato d'eccezione e la disciplina

¹ Roberto Bartoli, “Regola ed eccezione nel contrasto al terrorismo internazionale”, in Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, op. cit., p. 169.

derogatoria, consistente nel procedimento e nella disciplina di dettaglio che deroga a determinati principi; infine, i limiti e il controllo”.²

I poteri d'emergenza sono speciali disposizioni per far fronte a crisi non gestibili sotto l'ordinaria legge costituzionale o statale. Questi poteri molto spesso richiedono una deroga a diritti sanciti nelle leggi dello stato (o di organi sovranazionali) e la conseguente concentrazione dei poteri normalmente divisa tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario.³

Quando la pubblica sicurezza è seriamente minacciata, può esserci la necessità di un'azione veloce e decisa che probabilmente non può attendere il consueto procedere delle regole costituzionali. Questo è infatti, come osservano Ferejohn e Pasquino,⁴ uno dei dilemmi principali di un governo liberale costituzionale. I diritti e le protezioni che esso provvede a preservare possono impedire che il governo risponda in maniera efficace ed energica a nemici che potrebbero distruggere quegli stessi diritti e forse lo stesso ordine costituzionale.⁵ Per questo motivo, le moderne costituzioni spesso contengono speciali misure per fronteggiare situazioni di emergenza. In casi di un'urgente minaccia allo stato o al regime, le costituzioni a volte permettono la delega dei poteri al presidente o ad altre autorità costituzionali, per emettere decreti, censurare l'informazione e sospendere i processi legali ed i diritti individuali. Lo scopo per il quale questa speciale autorità viene concessa è fondamentalmente di natura *conservativa*: essa punta a risolvere la minaccia al sistema in modo che il sistema costituzionale/legale sia restaurato al suo stato precedente. I diritti verranno recuperati, come i processi legali e la vita ordinaria.⁶

I poteri emergenziali moderni sono in larga misura formati sull'antico modello della dittatura romana. La costituzione romana era eccezionalmente complessa e conteneva un sistema molto elaborato di controlli e di esercizio dell'autorità esecutiva. L'effetto di questo sistema di controlli era quello di mantenere un complesso sistema di diritti a cui i cittadini romani si erano abituati. Questa complessa divisione di autorità produceva un governo che però era difficile da maneggiare in tempi di crisi. L'obiettivo del governo emergenziale romano era strettamente conservativo. Allo stesso modo, come già accennato, i poteri emergenziali delle moderne costituzioni presumono di avere lo stesso fine conservativo. Essi vengono usati per far fronte a situazioni temporanee e mirano a restaurare le condizioni in cui l'ordinario sistema di diritti e procedure costituzionali possa tornare in

² Ibidem, pp. 177-178.

³ Nomi Claire Lazar, “Must Exceptionalism Prove the Rule? An Angle on Emergency Government in the History of Political Thought”, *POLITICS&SOCIETY*, Vol. 34, No 2, June 2006, p. 245.

⁴ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, “The law of the exception: A typology of emergency powers”, *I.CON*, Vol. 2, No. 2, 2004, pp. 210-239.

⁵ In questa sezione non potremo approfondire la minaccia del “colpo di stato”, ma per questo caso si veda Jens Bartelson, “Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of Coup d'état and Its History”, *Political Theory*, Vol. 25, No. 3 (June 1997), pp. 323-346.

⁶ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, “The law of the exception: A typology of emergency powers”, op. cit., p. 210.

funzione. Generalmente, al detentore dei poteri emergenziali non è permesso creare leggi, ma solo di agire tramite decreti temporanei. Ovviamente la costituzione non può essere cambiata in questi periodi.⁷

La dittatura romana fu riscoperta da Machiavelli e descritta da Harrington e Rousseau come una componente necessaria di una repubblica ben funzionante. Possiamo valutare questi autori come una sorta di ponte tra il modello romano della dittatura e la moderna idea costituzionale di poteri emergenziali, ovvero quello che si potrebbe definire un “modello neo-romano”. Le moderne costituzioni non investono di speciali poteri una persona esterna al governo, ma molte delegano di poteri emergenziali un presidente eletto. Sono degli esempi a questo riguardo la Costituzione di Weimar e la Costituzione francese del 1958. Un’importante distinzione tra il modello classico e il modello neo-romano è quella che mentre il dittatore romano era scelto tra uomini di spiccata virtù e abilità, nel nuovo schema la persona che detiene i poteri emergenziali usufruisce di un certo mandato popolare o democratico.⁸

Come osservato da Ferejohn e Pasquino, le democrazie avanzate non necessariamente hanno bisogno di utilizzare poteri costituzionali quando devono far fronte ad emergenze. Esse spesso preferiscono affrontarle tramite legislazione ordinaria. Questa legislazione può delegare molta autorità all’esecutivo e promulgare per un determinato periodo, come se la legislazione fosse in un certo senso eccezionale. In ogni caso, la legislazione d’emergenza rimane ordinaria all’interno della cornice del sistema costituzionale: è un atto della legislatura nelle sue normali competenze. Questa legislazione, nei sistemi costituzionali del dopo guerra, è rivedibile tramite la corte costituzionale, nel caso ce ne sia una, ed è regolata esattamente alla stessa maniera di qualsiasi altro atto legislativo. Per esempio, in Gran Bretagna si è potuto osservare il *Defense Against Terrorism acts* e negli USA il *PATRIOT Act*. Ognuno di essi è un atto ordinario tramite una legislazione temporalmente limitata. Molte leggi antiterroriste sono state approvate alla stessa maniera dai parlamenti tedesco ed italiano negli anni ’70 e ’80.⁹

Infatti non tutte le democrazie avanzate hanno misure costituzionali per l’esercizio dei poteri emergenziali. Mentre la Costituzione francese del 1958 possiede l’articolo 16 e quella tedesca l’articolo 115a, l’arrangiamento costituzionale inglese non riconosce nessuna fonte di autorità esecutiva che non sia delegata da un atto del parlamento. Almeno dal declino delle prerogative reali, la Gran Bretagna ha un solo modo legale di affrontare le emergenze: promulgare leggi ordinarie che deleghino speciale autorità al governo o alle sue agenzie.¹⁰

⁷ Ibidem, p. 211-212.

⁸ Ibidem, p. 213.

⁹ Ibidem, p. 215.

¹⁰ Ibidem, p. 215.

Ad ogni modo un fatto impressionante è che anche in quelle democrazie avanzate le cui costituzioni contengono misure per i poteri emergenziali, questi non vengono quasi mai utilizzati. Possono esserci due ragioni per questo. La prima è che può essere che non ci siano state ancora emergenze di sufficiente magnitudo per giustificare l'invocazione di poteri emergenziali. È plausibile che funzionari eletti siano cauti nell'utilizzo dei poteri eccezionali. Forse, dati gli storici abusi di questi poteri (per esempio, l'uso estensivo da parte di Indira Gandhi negli anni '70, i tirannici malgoverni mascherati dal diritto emergenziale in vari paesi dell'America Latina ed inoltre l'esperienza della fine del governo di Weimar) i funzionari politici hanno considerato sempre più che i pericoli portati dall'esercizio dell'autorità emergenziale sono troppo grandi da utilizzare. Secondo, è possibile che a causa del progresso delle tecnologie statali per far fronte ai disordini, la maggior parte delle emergenze possono essere gestite con successo tramite operazioni ordinarie del sistema costituzionale-legale. In altre parole, un'emergenza che poteva richiedere l'invocazione dei poteri emergenziali un secolo fa, ora può essere gestita efficacemente da tecniche di polizia ordinaria, potenziate con qualche potere straordinario che permetta la detenzione di sospettati senza accuse e la sospensione dei loro diritti di difesa. Questi poteri straordinari possono venire forniti da leggi ordinarie.¹¹

Entrambe queste possibilità possono spiegare perché, tra le democrazie avanzate, solo la Francia ha utilizzato questi poteri nel 1961 per far fronte alla situazione algerina e più recentemente dopo gli attentati terroristici del 13 novembre 2015.¹² Al contrario, Germania, Italia, Spagna, Gran Bretagna e USA, hanno tutti scelto di affrontare il terrorismo domestico ed internazionale delegando poteri all'esecutivo tramite strumenti di ordinaria legislazione.¹³ I terroristi in questi paesi sono stati, secondo questa prospettiva, più un disturbo all'ordine pubblico che una profonda minaccia all'ordine costituzionale-legale. I disordini politici che questi paesi hanno dovuto affrontare a causa del terrorismo possono aver destabilizzato molti cittadini, ma non hanno apportato nessuna profonda minaccia all'esistenza della nazione, o della costituzione, o del regime politico.¹⁴

Il modello legislativo da noi affrontato presenta però dei rischi anche quando le condizioni normative e positive sono pienamente soddisfatte. Prima di tutto, la legislatura può non essere pronta o può non avere la volontà di agire per un tempo determinato. Secondo, anche se la legislatura ha la volontà di promulgare leggi emergenziali, questa stessa azione può avere implicazioni nel come dirigere la regola d'emergenza ed eliminare un prezioso controllo o monitoraggio sull'esecutivo.

¹¹ Ibidem, pp. 215-216.

¹² Si veda Marco Boscaroli, "Terrorismo e Stato d'Eccezione", *ITSTIME*, 28/10/2018, <http://www.itstime.it/w/terrorismo-e-stato-deccezione-by-marco-boscaroli/>

¹³ Sulla legislazione d'emergenza in Italia si veda Lorenzo Mariani, "Emergenza e legislazione emergenziale nel silenzio delle norme costituzionali italiane", *CamminoDiritto*, n. 3, 2019, pp. 1-26.

¹⁴ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, "The law of the exception: A typology of emergency powers", op. cit., p. 216.

Infine, le leggi create per far fronte all'emergenza possono essere incorporate nel normale sistema legale, rendendo esecutive modifiche permanenti in quel sistema sotto le vesti dell'emergenza. Così, il nuovo modello dei poteri emergenziali legislativi sembra basarsi su due credenze, una negativa e l'altra positiva. La credenza negativa è che la natura temporanea della legislazione d'emergenza impedirà la corruzione del normale sistema legale. L'uso di questi poteri avrà luogo dietro una barriera profilattica che permetterà il ripristino del sistema legale ordinario una volta che l'emergenza sarà cessata. Ovviamente questo potrebbe non essere vero. Legislazioni temporanee possono diventare permanenti, come successo in Gran Bretagna rispetto al *Defense Against Terrorism Acts* e come anche successo negli Stati Uniti con il *PATRIOT Act*. Se questo succede, la natura *conservativa* della legislazione d'emergenza viene persa: accadrà una modifica permanente del sistema legale in situazioni d'emergenza. Questa possibilità richiama alla mente la dittatura costituzionale di Carl Schmitt, trasformata ora in dittatura legislativa.¹⁵ La credenza positiva è che siccome il potere legislativo – la sezione del governo più vicina al popolo – delega attivamente autorità all'esecutivo, l'esercizio di questo potere sarà più ristretto e legittimato.¹⁶

Abbiamo ora bisogno di riconoscere le circostanze eccezionali: guerre, invasioni, ribellioni, etc. In queste circostanze, tutte o alcune delle operazioni delle norme costituzionali possono essere sospese. Per capire questo dobbiamo dare un significato concreto alla nozione di "sospensione", tramite lo sviluppo della nozione di "*deroga*" di una norma, opposta a quella di "*abrogazione*" della stessa. Per approfondire il tema iniziamo però dall'analisi concettuale delle nozioni di "norma" ed "eccezione". Con "norma" intendiamo, prima di tutto, una regolarità empirica nel mondo naturale o nella società. La norma può essere più o meno rigida, in modo assoluto (in alcuni casi naturali, come per la legge di gravità), o in modo statistico (come quando parliamo della temperatura *media* della città di Milano a gennaio). Con "più o meno rigida" vogliamo dire che la realtà empirica può mostrare delle eccezioni, differenze, deviazioni in rapporto alla norma (per esempio, possono eccezionalmente esserci 25 gradi a Milano a gennaio) o, al contrario, non mostrare nessuna eccezione (come per esempio nell'applicazione della legge di gravità). Nella società possiamo pensare che la norma consista in arrivare in orario ad un appuntamento e non andarsene prima che esso sia finito, ma si può sottolineare che una deviazione in rapporto alla norma, se succede eccezionalmente, richieda una giustificazione. L'assenza di questa giustificazione è una deviazione in rapporto alla deviazione.¹⁷

Con *norma* intendiamo anche "un comando, una prescrizione, un ordine".¹⁸ Nel diritto pubblico la *costituzione* rappresenta un *insieme di norme* rivolte al governo della pubblica autorità. Le norme

¹⁵ Si veda Carl Schmitt, *Die Diktatur*, Duncker & Humblot, 1921.

¹⁶ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, "The law of the exception: A typology of emergency powers", op. cit. p. 219.

¹⁷ Ibidem, pp. 220-221.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, Clarendon Press, 1991.

costituzionali hanno uno specifico carattere da un punto di vista formale e materiale. Formalmente, esse sono norme che regolano e restringono il principio della regola della maggioranza. Il che significa in generale, tranne alcune eccezioni, che esse possono essere modificate solo da speciali procedure o speciali maggioranze. Materialmente, esse si occupano principalmente della separazione dei poteri, ovvero le competenze delle varie sezioni del governo e i diritti dei cittadini.¹⁹

Vogliamo sottolineare, con Ferejohn e Pasquino, che la nostra analisi concettuale riguarda la nozione di poteri emergenziali come un'*eccezione* o *deroga* in rapporto al governo costituzionale, ovvero il governo ordinario o normale. Per quanto riguarda la *deroga*, essa implica due differenti questioni: da una parte, la deroga del governo dalla sua forma regolare, dall'altra, la giustificazione della deviazione dalla norma. La deroga sarebbe una *deviazione* dal normale comportamento, permessa sotto certe circostanze e bisognosa di giustificazione. Ora il senso della parola latina è abbastanza diverso. *Derogare* è opposto e deve essere distinto da *abrogare* (revocare una legge nella sua interezza) e *obrogare* (abrogare una legge sostituendola con una nuova). In questa idea di parziale non applicazione c'è qualcosa di molto importante riguardo la deroga costituzionale, con una affinità con la distinzione schmittiana tra *Verfassung* (la costituzione) e *Verfassungsgesetze* (le norme costituzionali), dove queste ultime possono essere sospese in modo da proteggere e stabilizzare la costituzione.²⁰

Dunque, concettualmente abbiamo:

- 1) la norma (nel diritto pubblico: la costituzione o, più esattamente, il governo regolare)
- 2) la deroga (i poteri emergenziali)
- 3) la giustificazione della deroga.

Questi tre elementi sono connessi inoltre con:

- a) l'emergenza o le speciali circostanze che devono giustificare la deroga, o la "parziale deviazione/sospensione"
- b) il principio per cui si vuole essere difesi, protetti e tutelati sotto circostanze eccezionali.

In questo modo, i poteri emergenziali mostrano concettualmente e normativamente un aspetto conservativo. Se l'esercizio dei poteri emergenziali invalida o modifica sostanzialmente l'ordine legale o la stessa costituzione, non è solo una violazione delle norme regolanti questi poteri, o non è propriamente un esercizio di un potere emergenziale, ma è un esercizio di potere costituente. È un'abrogazione o trasformazione della costituzione e non un modo di preservarla.²¹

¹⁹ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, "The law of the exception: A typology of emergency powers", op. cit. p. 221.

²⁰ Ibidem, p. 222.

²¹ Ibidem, pp. 222-223.

Ovviamente, un'azione del genere è normativamente vietata. Sotto questo aspetto, una costituzione che possiede misure per poteri emergenziali mostra già un elemento dualistico: esistono due distinti sistemi normativi, isolati uno dall'altro, ovvero il sistema normale di diritti e procedure e il sistema normativo operante nello stato d'emergenza (questo punto si applica anche al modello di legislazione emergenziale visto precedentemente). Compiere modifiche permanenti nel sistema legale sotto poteri legislativi d'emergenza è un esercizio di autorità costituente. Normalmente un'azione del genere sarebbe proibita: nell'esercizio dei poteri legislativi emergenziali, l'esecutivo (normativamente) si suppone essere operante solo per risolvere l'emergenza e ristabilire il normale ordine legale.²²

Consideriamo ora la seguente dicotomia:

- 1) Governo regolare
- 2) Governo eccezionale

Alcune dottrine, che chiameremo “moniste”, affermano che non c'è differenza tra 1) e 2), o perché esiste la possibilità di ridurre tutto alla regola dello stato di diritto (il governo regolare, come per il caso di Leibniz e Condorcet) o data l'identità tra i due governi secondo il principio “*salus populi suprema – et sola – lex esto*” (come secondo Hobbes e la maggioranza delle dottrine assolutiste).

Thomas Hobbes, nel capitolo 20 del suo *Leviathan* scrive: “*Summi imperantis officia...manifeste indicat institutionis finis nimirum salus populi*”.²³ Qui “*salus populi*” è la norma di governo, non il principio che giustifica una deroga in rapporto al governo regolare. “*Salus populi*” è infatti il vero principio guida del governo ordinario.

I dualisti (tra i quali annoveriamo i romani, i neo-romani, o repubblicani) credono normalmente che 1) è caratterizzato dall'esistenza di diritti individuali e da una poliarchia nella struttura di governo. Al contrario, 2) è rappresentato dalla *dittatura* che consiste nella temporanea sospensione del diritto della *provocatio* (la possibilità per i cittadini romani di sostenere un giusto processo in un caso passibile di pena capitale) e della struttura repubblicana di governo in favore di un potere monocratico superiore ai diritti individuali. Abbiamo dunque le seguenti dicotomie: poliarchia vs dittatura, giusti processi vs condanna senza processi. Questo modello è sopravvissuto all'interno della tradizione repubblicana attraverso Machiavelli, Harrington e Rousseau e prese una speciale forma (la dittatura collegiale del *Comité de Salut Public*) sotto la Rivoluzione Francese. È sopravvissuto, inoltre, come abbiamo già avuto modo di vedere, nella cultura del diritto pubblico nel continente europeo, come per esempio nell'articolo 48 della Costituzione di Weimar (*Diktatugewalt des Reichspräsident*) e nell'articolo 16 della Costituzione Francese del 1958. L'elemento caratterizzante della tradizione neo-

²² Ibidem, p. 223.

²³ Thomas Hobbes in Ibidem, p. 224.

romana è quello di dare spazio ai poteri emergenziali all'interno della costituzione: essi sono "costituzionalizzati".²⁴

Possiamo trovare un altro modello considerato dualista nella teoria costituzionale classica inglese in connessione con la dottrina della *prærogativa regia*. Come appare nel *Secondo Trattato* di John Locke, essa sembra contemplare la deroga dal governo regolare basato sulla separazione dei poteri e la subordinazione del potere esecutivo a quello legislativo. La prerogativa regia è un potere monocratico "*contra et extra legem*" in modo da proteggere la *salus populi* e l'ordine costituzionale. Ha valore sottolineare che questa dottrina possiede una dimensione "democratica", in quanto il popolo è il giudice finale degli abusi della prerogativa.²⁵

Una teoria dualistica del governo presuppone che "esistono circostanze eccezionali", ovvero circostanze che non possono essere governate da normali strumenti. È utile qui distinguere tra una dimensione ontologica ed una epistemologica del *Ausnahmezustand* (l'eccezione). Da un punto di vista ontologico, i dualisti affermano che la *norma* e l'*eccezione* sono due differenti stati del mondo. Alcuni, che chiameremo "realisti", affermano che questa differenza ontologica è evidente e oggettiva e che chiunque può riconoscere la sua esistenza. Di conseguenza, un meccanismo involontario e neutrale può essere stabilito in modo da rivelare la sua apparizione o sparizione come stato delle cose nel mondo. Un'analogia potrebbe essere quella di come quando il livello di un fiume va oltre un determinato limite e un meccanismo automatico sistematicamente innesca un allarme o altro tipo di azioni. Alcuni altri studiosi, che chiameremo "scettici" oppure "schmittiani", sostengono che non esista nessuna evidenza assoluta di una situazione eccezionale e che le persone inevitabilmente non saranno d'accordo sulla sua esistenza; così abbiamo il bisogno di attribuire a qualche agenzia (organo o istituzione) l'autorità epistemica di dichiarare l'eccezione. Gli scettici credono nella dimensione epistemica e sono chiusi riguardo alla dimensione ontologica.²⁶

Dal punto di vista della teoria politica e costituzionale, l'eccezione prende la forma di una speciale minaccia all'ordine politico. È la dichiarata esistenza di una minaccia eccezionale in rapporto al sistema repubblicano romano o all'ordine costituzionale democratico di una determinata comunità politica che innesca e giustifica 2) – il regime eccezionale. La logica di 2) è *conservativa* o *preservativa* (nel linguaggio schmittiano la *kommisssatische Diktatur*). La funzione di 2) è quella di ristabilire 1) nella sua integrità, ed il prima possibile.²⁷

Le moderne circostanze di emergenza sono comunque molto differenti da quelle affrontate da Roma, specialmente dopo gli eventi dell'11 settembre. Stiamo affrontando, ai nostri giorni, serie

²⁴ Ibidem, pp. 224-225.

²⁵ Ibidem, p. 225.

²⁶ Ibidem, p. 226.

²⁷ Ibidem, p. 226.

minacce alla pubblica sicurezza che possono verificarsi ovunque e possono non avere una fine definitiva. Il terrorismo internazionale rappresenta una forma di emergenza così diversa da qualsiasi circostanza “romana” che è fondamentale riesaminare il modello romano per vedere se conserva qualche lezione su come un sistema politico democratico debba essere organizzato. Se pensiamo che la capacità di affrontare efficacemente le emergenze è una preconditione dei governi repubblicani, allora è necessario chiedersi come i poteri emergenziali possano essere controllati nelle moderne circostanze.²⁸

Ci sono almeno due caratteristiche peculiari del problema delle emergenze nei tempi moderni. La prima, come menzionato precedentemente, è che le emergenze contemporanee non possono essere facilmente limitate nello spazio e nel tempo. Questo aumenta il bisogno di un regime d'emergenza permanente e la pratica romana di essere allo stesso tempo in uno stato d'emergenza senza che esso sia troppo rigido. Ovvero, ci potrebbe essere il bisogno di sviluppare un regime d'emergenza che operi a fianco del regime normale. La seconda, è che non è più chiaro prima di un'emergenza quali poteri si necessitino per affrontarla. I Romani davano semplicemente al dittatore un assoluto potere per un certo periodo di tempo in modo da risolvere il problema. Noi potremmo non avere bisogno di tutto questo. Potremmo insistere, invece, che il sistema legale d'emergenza possa per davvero comprendere regole, diritti e procedure, queste ultime limitate nelle loro operazioni.²⁹

Tra i moderni pensatori che supportano i poteri d'emergenza costituzionali, possiamo distinguere due diverse posizioni: (1) quelli che sostengono che “*necessitas non habet legem*” e (2) quelli, al contrario, che dichiarano che ci sono o dovrebbero esserci norme legali o costituzionali che regolino il governo d'emergenza. Tra questi ultimi possiamo distinguere: (a) i neo-romani, i quali sostengono che il governo eccezionale deve essere regolato ex ante tramite misure costituzionali ad hoc, e (b) quelli che credono che leggi, leggi speciali o misure esecutive sono meglio capaci di affrontare la crisi.³⁰

Come notano Ferejohn e Pasquino, sembra che le diverse posizioni derivino sia da differenti tradizioni legali sia da differenti preoccupazioni normative. Per la posizione (a), essa sembra essere supportata dai “repubblicani classici” e dagli esponenti della dottrina continentale europea. Entrambi sono particolarmente consapevoli della fragilità dell'ordine costituzionale, a causa della sua struttura poliarchica e credono che la regolamentazione costituzionale dei poteri eccezionali possa aiutare una nazione non solo nel fronteggiare un'emergenza, ma anche nel far fronte agli abusi dei poteri emergenziali. Il ragionamento segue questo filo logico: se qualche speciale tipo di governo viene fatto

²⁸ Ibidem, p. 228.

²⁹ Ibidem, p. 228.

³⁰ Ibidem, p. 229.

nascere per far fronte a una minaccia eccezionale, l'attenzione dei cittadini e dei vari rami di governo sono costantemente attive e possono monitorare i possibili abusi dei poteri emergenziali. Ferejohn e Pasquino lo definiscono “*the argument of salience*”.³¹ In che modo il dominio pubblico possa organizzarsi per porre attenzione ai possibili abusi è una interessante questione di design istituzionale. Possono essere introdotti dei comitati per monitorare l'uso dei poteri esecutivi o forse delle corti ordinarie potrebbero avere un ruolo in questo. Gli inglesi hanno utilizzato delle speciali commissioni per monitorare l'esecutivo nella *Defense against Terrorism legislation*.³²

Quelli che abbracciano la seconda alternativa (b) sembrano meno preoccupati riguardo all'esercizio dei poteri emergenziali e ai suoi possibili abusi da parte dei settori regolari del governo. Essi sembrano essere più soddisfatti con controlli “ex post” da parte del sistema giudiziario sulle misure prese per far fronte all'emergenza e questa sembra essere la scelta del sistema costituzionale americano. Una sorte di governo d'emergenza è scandito dalla Costituzione americana sotto il nome della “sospensione dell'habeas corpus”, ma questo regime eccezionale non è mai stato applicato dopo Abraham Lincoln e la Guerra Civile.³³

Non esistono forse chiari criteri per preferire (a) a (b) o viceversa. Dal punto di vista dell'ingegneria costituzionale molto dipende dallo specifico contesto politico. Se consideriamo i pericoli inerenti sia per (a) che per (b) possiamo offrire un paio di osservazioni. Infatti ci sono, parlando dal punto di vista dell'esperienza storica, due tipi di meccanismi con cui controllare i poteri emergenziali (PE).³⁴

Da una parte, si può utilizzare il modello romano della separazione tra l'agenzia dichiarante l'emergenza e l'agenzia che esercita i poteri emergenziali (il Senato e il dittatore, o nel contesto contemporaneo, una Corte Suprema o Costituzionale ed il presidente o il primo ministro). E rendere l'agenzia che esercita i PE non responsabile verso nessuno – legalmente e politicamente. Dall'altra parte, si può accettare che la stessa agenzia dichiari l'emergenza ed eserciti i PE, ma prendendo decisioni che rendono conto a delle corti o altre istanze. La prima alternativa è un meccanismo di controllo degli abusi “ex ante”, disegnata per assicurare che l'agenzia dichiarante l'emergenza non abbia incentivi istituzionali o privati nel fare ciò. La seconda alternativa è un meccanismo di controllo “ex post” sulla scia delle decisioni della Corte Suprema americana prese sul caso *Milligan* e *Korematsu*.³⁵

³¹ Ibidem, p. 229.


³² Ibidem, p. 229.

³³ Ibidem, pp. 229-230.

³⁴ Ibidem, p. 230.

³⁵ Ibidem, p. 230.

Una volta distinti i PE costituzionalizzati o non costituzionalizzati, possiamo approfondire altri aspetti rilevanti del nostro argomento. Ma prima riassumiamo quanto visto con uno schema.



Quando studiamo e cerchiamo di classificare le misure dei PE dobbiamo considerare quattro dimensioni: (1) chi dichiara l'emergenza; (2) chi esercita questi poteri; (3) chi dichiara la fine dell'emergenza; e (4) chi può interferire o pronunciarsi su questioni legali connesse con le decisioni prese sotto i PE. Per esempio, nel modello romano, secondo lo schema sopra riportato, il Senato controlla la dichiarazione d'emergenza (1), il dittatore esercita i PE (2), la stessa costituzione governa la fine dei PE (3) e non c'è nessuna agenzia che possa interferire con l'esercizio dei PE (4). Possiamo vedere che esistono quattro dimensioni indipendenti di PE che permettono la classificazione delle costituzioni sotto questo aspetto.³⁷

L'attenzione riguardante (2) di alcune costituzioni, per esempio quella tedesca attuale, esclude la sospensione di alcuni diritti fondamentali, mentre altre escludono la possibilità di promulgare "leggi" (il Presidente francese sotto l'articolo 16 può solo prendere "misure"). Inoltre, l'attenzione riguardante (3) con PE non costituzionalizzati fa sì che le leggi possano avere clausole provvisorie. E quelle costituzioni che permettono la regolamentazione dei PE tramite altre agenzie, come corti o legislature (4), permettono controlli "ex post" su chi esercita i PE (2). Cerchiamo ora di indagare la natura della minaccia o cosa qualificare come un'emergenza.³⁸

Nel sistema politico che noi definiamo come "ordine liberale democratico", i conflitti sono di due tipi: (1) tra cittadini come privati individui (conflitti privati); e (2) tra cittadini come attori politici in competizione per gli uffici pubblici (conflitti costituzionali). Il sistema legale è fondato per regolare il primo tipo di conflitto: definire le violazioni, le punizioni e le istituzioni (il sistema giudiziario) incaricati della risoluzione del conflitto e della giustizia retributiva.³⁹

Invece le regole del sistema politico regolano la competizione per i pubblici uffici, ovvero il secondo tipo di conflitto, o conflitto costituzionale. *L'emergenza* può essere definita come una situazione che produce un grave disturbo del sistema politico o dell'ordine, minacciando la sua

³⁶ In *Ibidem*, p. 230.

³⁷ *Ibidem*, pp. 230-231.

³⁸ *Ibidem*, p. 231.

³⁹ *Ibidem*, p. 231.

sopravvivenza. L'emergenza può avere un'origine *esogena* o *endogena*. Il caso più ovvio di una minaccia esogena è la guerra o l'invasione: il tentativo dei "nemici" di distruggere, occupare o prendere il controllo su un paese (si veda, per esempio, l'articolo 115 della Costituzione Tedesca). Misure speciali sono giustificate in modo da proteggere l'integrità del territorio e la natura particolare dell'ordine democratico liberale. Più problematici sono altri due casi: la *guerra civile* e il *terrorismo*. Con guerra civile si intende il tentativo da parte di attori politici interni di distruggere l'ordine costituzionale (per esempio, il Putsch di Kapp agli inizi della Repubblica di Weimar; l'OAS durante la guerra algerina in Francia). Il terrorismo (terrorismo interno, come quello delle Brigate Rosse italiane o la RAF tedesca o la Action Directe in Francia) sembra essere parte della stessa famiglia. Il terrorismo internazionale può essere posizionato tra la guerra e la guerra civile.⁴⁰

In questi tre casi, l'ordine politico è sfidato da nemici che lo vogliono esplicitamente distruggere, o modificarne la natura. Dunque sembra legittimo fare *qualsiasi cosa possibile* in modo da rendere i nemici incapaci di rappresentare una minaccia allo *status quo*. In ogni modo, questo diventa più problematico quando, al fine di portare avanti il conflitto, i nostri governi sospendono le nostre libertà civili. La promulgazione di leggi introducendo crimini come "colpevole per associazione" (si veda il PATRIOT Act americano del 2001) fa venire in mente le infamanti leggi italiane di "associazione sovversiva" introdotte negli anni '30 dal codice criminale fascista e adottato dal regime stalinista e dal governo autoritario di Cuba tra le due guerre mondiali. Più generalmente, esistono motivi per preoccuparsi che i governi possano usare i PE o leggi equivalenti ai PE in modo da sconfiggere non nemici, ma legittimi avversari politici, come dimostra in modo esemplare l'esperienza indiana sotto Indira Gandhi.⁴¹

Un regime liberale democratico può essere minacciato da differenti tipi di emergenza: per esempio, un'emergenza *economica* che insieme a uno stallo legislativo, innesca misure urgenti ed eccezionali. In questo caso speciale il potere esecutivo deve agire in assenza di una esplicita delega legislativa. Approvazioni "ex post" possono essere tenute in considerazione in queste circostanze, in modo da ristabilire, se possibile, il regolare modello di governo.⁴²

Una più acuta emergenza è quella che la Repubblica di Weimar ha dovuto affrontare alla fine della sua breve vita. Dopo il 1928 non esisteva più nel Reichstag nessun supporto maggioritario per l'ordine costituzionale stabilito dalla Costituzione di Weimar del 1919. L'ordine democratico liberale inscritto nella Costituzione semplicemente non era più "democratico", ovvero mancava il sostegno maggioritario. Questa tragica situazione di stallo paradossale probabilmente non ha soluzioni; in altre

⁴⁰ Ibidem, p. 231.

⁴¹ Ibidem, p. 232.

⁴² Ibidem, p. 232.

parole, non ci sono forse i mezzi, in queste situazioni, per salvare un ordine democratico liberale. I cittadini di orientamento democratico possono provare a intraprendere una guerra civile contro i loro nemici, ma come nell'appello al cielo di Locke, questa è una sfida e una decisione che solo ogni persona può prendere nella sua coscienza.⁴³

Un ultimo caso estremo è rappresentato dalla possibilità di utilizzare i poteri emergenziali per istituire un “cambio di regime”. Per usare il linguaggio di Carl Schmitt, il nemico non è più un attore che minaccia l'ordine politico, ma un ordine politico stesso che è diventato incompatibile con le (nuove) regole che si vogliono stabilire. *Dunque in questo caso l'emergenza non è una forma conservativa di governo temporaneo, ma un punto di partenza di un nuovo ordine politico.* In larga parte l'equivalente del *souveräne Diktatur* di Schmitt. Si può pensare, per esempio, al progetto giacobino per la rigenerazione dell'umanità o la dittatura leninista del proletariato, che è provvisoria solo nel senso che essa rappresenta una transizione verso un nuovo mondo.⁴⁴

Quello che dobbiamo aggiungere all'analisi di Ferejohn e Pasquino sono i limiti imposti dal diritto internazionale per quanto riguarda i diritti umani sotto uno stato d'emergenza. L'*European Convention on Human Rights* e l'*International Covenant on Civil and Political Rights* (in particolare l'art. 4) sottolineano che alcuni diritti umani sono inderogabili sotto qualsiasi circostanza. Tra questi: il diritto alla vita, il divieto di tortura, la libertà dalla schiavitù, la libertà da legislazione *post factum* e altre garanzie legali, il diritto ad essere riconosciuti davanti alla legge, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Lo *UN Human Rights Committee* ha inoltre riconosciuto che, in aggiunta ai diritti sopra menzionati, esistono altre numerose misure umanitarie che devono rimanere inviolate, come: il trattamento umano di tutte le persone private della loro libertà, il divieto di prendere persone in ostaggio e della carcerazione non riconosciuta, la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, il divieto di propaganda d'odio di guerra, nazionale, razziale o religiosa, le garanzie e le salvaguardie procedurali che assicurano l'integrità del sistema giuridico.

Le misure concesse in uno stato d'emergenza sono invece, sommariamente, queste: la restrizione della libertà d'informazione e il divieto di riunioni pubbliche, lo schieramento domestico delle forze armate, l'evacuazione delle persone dalle loro case e dai loro posti di lavoro, la perquisizione di case e altre strutture private senza mandato, arresti senza capo d'accusa, confisca di proprietà private (con o senza risarcimento) e/o la loro distruzione, regolamentazione delle operazioni di imprese private, interferenza delle transazioni finanziarie e regolamentazione dell'export, legislazione speciale per punire l'inosservanza delle disposizioni emergenziali.

⁴³ Ibidem, p. 232.

⁴⁴ Ibidem, p. 233.

Infine, per concludere, un altro autore che ha indagato la relazione tra democrazia e crisi emergenziale è Clinton Rossiter. Per lo storico e politologo americano lo stato di emergenza, sebbene ritenuto necessario per superare una grave minaccia per un regime democratico, pone a monte un problema, prima teorico e poi giuridico, molto grave. Il rischio sempre presente della sua applicazione è la possibile difficoltà di ritorno alle caratteristiche giuridico politiche democratiche di partenza. Tale rischio è dovuto a diversi fattori; in primo luogo, la possibilità che la minaccia, o la crisi, sia talmente grave e le sue ripercussioni sulla vita politica dello stato siano tanto influenti da rendere difficile, se non impossibile, il ritorno alla situazione giuridica precedente. In secondo luogo, il rischio è dovuto alla tentazione da parte delle élite politiche di non voler tornare alla situazione democratica precedente, avendo acquisito un potere maggiore rispetto al passato.⁴⁵

Rossiter individua almeno tre differenti tipi di crisi che possono indurre la proclamazione dello stato di emergenza. Il primo tipo di minaccia è quello sicuramente più grave, ed è come già visto la guerra, intesa prevalentemente come invasione da parte di una potenza esterna. In questo tipo di crisi, il problema principale per un ordinamento democratico è fondamentalmente quello di riconvertire il proprio apparato industriale per fronteggiare la necessità di dotarsi di una macchina bellica sufficientemente adeguata a fronteggiare il potere militare dell'invasore. Quindi ne deriva che alcuni diritti sociali e civili debbano essere riconsiderati e corretti, per far fronte alla minaccia di invasione ed evitare sia la sconfitta militare che la conseguente fine dell'ordine politico democratico costituito. In questo senso, la libertà di impresa e le libertà civili precedentemente garantite devono in una situazione di guerra essere sospese, proprio per permettere allo stato invaso di fronteggiare la minaccia, riconfigurando la propria forza lavoro e il proprio apparato industriale verso lo sforzo bellico (ricordiamo che Rossiter scrive nel 1948, con un'idea di guerra chiaramente legata a quell'epoca).⁴⁶

La seconda modalità di crisi, la ribellione interna, è potenzialmente ancora più grave della prima. In tale situazione, lo stato democratico si trova non a fronteggiare una minaccia interna, ma una messa in discussione della legittimità del proprio governo da parte di una più o meno larga parte dei propri cittadini, che apertamente rivendicano un cambiamento radicale dell'ordine politico vigente e dello *status quo* esistente. In questo caso, l'adozione dei poteri emergenziali è ancora necessaria, ma diventa molto più complicato gestire la crisi, proprio perché è una crisi strutturale dell'ordine politico interno.⁴⁷ Sia nella prima che nella seconda tipologia di crisi, normalmente lo

⁴⁵ C. Rossiter, *Constitutional dictatorship: crisis government in the modern democracies*, Princeton University Press, Princeton, 1948, p. 5.

⁴⁶ Ibidem, p. 6.

⁴⁷ Ibidem.

stato di emergenza assume la forma della legge marziale, trasformando quindi il diritto interno in sistema giuridico dichiaratamente votato a fare fronte a una crisi militare.⁴⁸

La terza e ultima modalità di crisi che uno stato democratico si può trovare ad affrontare è invece quella della depressione economica. Anche questa situazione può necessitare dell'adozione di poteri emergenziali da parte del governo in carica, così da velocizzare la ripresa economica, gestire eventuali situazioni sociali che derivano dalla povertà diffusa come conseguenza della crisi stessa, reindirizzare la disoccupazione dilagante tramite decreti restrittivi o assumere la gestione dell'apparato economico, limitando quindi il diritto di impresa e le libertà civili.⁴⁹

Come abbiamo avuto modo di vedere, il problema dell'arco temporale in cui il regime di emergenza perdura sembra quindi essere il nodo critico fondamentale. Questo problema era peraltro già stato avvertito nella riflessione politica e filosofica precedente al Novecento,⁵⁰ e considerato come estremamente rilevante. Già Rousseau aveva sostenuto la necessità di circoscrivere temporalmente l'adozione di uno stato di eccezione, evitando il rischio di una dittatura eccessivamente duratura. Il rischio derivato dal perdurare della situazione di emergenza non è però l'unico che può presentarsi qualora un governo decida di adottare tale provvedimento. Altri eventuali problemi risiedono nel legame tra l'organismo politico che si incarica della decisione di adottare lo stato di emergenza e l'organo che invece riceve effettivamente i poteri che ne derivano. A tal proposito, Watkins identifica questo problema nella compresenza degli organi, o dei soggetti, che decidono l'adozione dello stato di emergenza con gli organi che ne detengono i poteri derivati.⁵¹ In questo caso, quindi, il rischio è quello di una volontà interna al governo di uno stato democratico di sovvertire l'ordine politico vigente per dotarsi di poteri extra legali, grazie alla possibilità costituzionalmente garantita di potersene appropriare. Dunque, per evitare questa situazione, deve esserci necessariamente una differente giurisdizione tra l'apparato che è in grado di emanare lo stato di emergenza e l'organo politico a cui i poteri emergenziali vengono assegnati. Sia questa separazione tra le cariche democratiche, sia la grande attenzione data a livello teorico all'importanza della limitatezza temporale alla situazione di emergenza rientrano nella categoria di studio delle procedure di salvaguardia.⁵² Esse renderebbero il potere di eccezione circoscritto entro limiti legislativi definiti, impedendo quindi l'insorgere di derive autoritarie e tentazioni di colpi di stato o di cambio dello status quo vigente.

⁴⁸ Ibidem, p. 9.

⁴⁹ Ibidem, p. 7.

⁵⁰ Per alcune riflessioni sull'eccezione precedenti al Novecento si veda Massimo Valerani (a cura di), "Sistemi di eccezione", *Quaderni Storici, Rivista quadrimestrale*, 2/2009, pp. 299-548.

⁵¹ F. M. Watkins, "The Problem of Constitutional Dictatorship", in Carl J. Friedrich and Edward S. Mason, eds., *Public Policy: A Yearbook of the Graduate School of Public Administration*. Harvard University, Harvard, 1940, p. 341.

⁵² A. Lijphart, *Emergency Powers and Emergency Regimes: A Commentary*, University California Press, 1978, p. 404.

Questa situazione va esattamente nella direzione opposta agli scopi per cui lo stato di eccezione viene inserito nelle costituzioni degli stati democratici.

Compiuta questa disamina sulle varie tipologie dei poteri emergenziali, avviamoci ad approfondire il pensiero della Scuola di Copenaghen e il relativo concetto di securitizzazione.

2.2. La Scuola di Copenaghen e la teoria della securitizzazione

Come nota Carla Monteleone “Definire cosa sia la sicurezza – e di riflesso cosa determini *insicurezza* – costituisce un potere enorme nell’ambito delle relazioni internazionali. (...) La sicurezza è infatti strettamente collegata alla possibilità di adozione di misure eccezionali all’interno di processi decisionali solitamente anch’essi eccezionali”.⁵³

Tramite la teoria della securitizzazione possiamo stabilire le condizioni estreme sotto le quali sono ammesse misure eccezionali che possono essere considerate giuste e necessarie. Al fine di provvedere una nuova cornice analitica al complesso e sempre in evoluzione campo dei Security Studies (cuore pulsante delle Relazioni Internazionali), la Scuola di Copenaghen prende il concetto di sicurezza come punto di partenza delle sue riflessioni. La Scuola di Copenaghen e la correlata teoria della securitizzazione sono state sviluppate da Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde all’interno del *Conflict and Peace Research Institute* di Copenaghen (COPRI) durante gli anni ’90, sulla scia del movimento post-positivista nelle Relazioni Internazionali del dopo guerra fredda, con l’obiettivo di sfidare gli approcci classici/materialisti alla sicurezza tipici dello scontro USA/URSS basati principalmente su riflessioni inerenti la deterrenza nucleare, gli studi militari/strategici e la geopolitica classica, supportati teoricamente dalla scuola del realismo strutturale. Il testo di riferimento della Scuola di Copenaghen è unanimemente considerato quello di Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*⁵⁴, (sebbene alcune riflessioni risalgano a Barry Buzan, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*).⁵⁵ L’approccio ai Security Studies della Scuola di Copenaghen è caratterizzato da tre pilastri concettuali: la securitizzazione, i settori della sicurezza (militare/statale, politico, sociale, economico e ambientale) e i complessi regionali di sicurezza. Questi ultimi due sono stati principalmente sviluppati da Barry Buzan, mentre l’idea di securitizzazione si deve a Ole Wæver⁵⁶,

⁵³ Carla Monteleone, “Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre”, *Ragion Pratica*, 48, giugno 2017, pp. 9-24 (cit. p. 9).

⁵⁴ Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner, London, 1998.

⁵⁵ Barry Buzan, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*, Wheatsheaf Books, London, 1983.

⁵⁶ Ole Wæver, “Security the Speech Act: Analysing the Politics of a Word”, *Copenhagen Centre for Peace and Conflict Research, Working Paper*, n. 19, 1989.

influenzato a sua volta dalle idee poststrutturaliste e dalla filosofia e teoria sociale continentale di autori come Derrida, Arendt, Bourdieu e Butler e dalla filosofia del linguaggio di John L. Austin. La Scuola di Copenaghen potrebbe essere definita una terza via all'interno del dibattito tra le visioni "wide" e "narrow" sulla sicurezza, ovvero tra visioni che cercano di inglobare qualsiasi questione alla voce sicurezza (la cosiddetta *human security*) e visioni che concepiscono la sicurezza solo in termini militari/strategici. Le sue riflessioni, in particolare l'idea di securitizzazione, hanno portato a un notevole e controverso dibattito a partire dagli anni '90, producendo una letteratura praticamente sterminata.⁵⁷

Il concetto di sicurezza, come è noto, è legato al concetto di stato (la sicurezza nazionale), non senza implicazioni problematiche. Si pensi alla nota considerazione waltziana secondo cui "nell'anarchia la sicurezza è il fine più alto degli stati".⁵⁸ Il problema di questa affermazione è che la sicurezza è un concetto fondamentalmente ambiguo.⁵⁹ A tale riguardo, Buzan, Wæver e de Wilde hanno provato a fornire alla parola sicurezza dei referenti nel mondo reale, provvedendo a rispondere a domande come «chi o cosa è sicuro», riguardanti gli «oggetti referenti» (*referent objects*) e gli «attori securitizzanti» (*securitizing actors*), senza proporre nessuna denotazione della parola sicurezza legata ad un oggetto nel mondo reale. In altre parole, come notano Fabrizio Coticchia e Federica Ferrari, i tre studiosi discutono quale dovrebbe essere il predicato (verbo o aggettivo) della parola "sicuro" invece che lo stato delle cose corrispondente al concetto di "sicurezza".⁶⁰ Più che indagare *cosa* sia la sicurezza, la Scuola di Copenaghen è interessata a capire *come* una questione possa diventare "di sicurezza". Come nota Procacci "il significato di una parola è il suo uso, aveva detto Wittgenstein, e proprio questa è l'ispirazione teorica della Scuola di Copenaghen".⁶¹ In pratica, come concetti, né la sicurezza individuale né quella internazionale esisterebbero nella realtà.⁶²

Per definizione, qualcosa diventa un problema di sicurezza quando rappresenta una minaccia alla sovranità o all'indipendenza di uno stato (la sicurezza nazionale). Wæver, affrontando il concetto e l'agenda della sicurezza, mette in discussione due assunti dati generalmente per scontati, ovvero che "la sicurezza è una realtà precedente al linguaggio" e che "più sicurezza è meglio". Lo studioso

⁵⁷ Si veda il numero speciale a essa dedicata in Ulrik Pram Gad and Karen Lund Petersen (ed.), "Special Issue on the Politics of Securitization", *Security Dialogue*, Vol. 42, Issue 4-5, August-October 2011.

⁵⁸ K. Waltz, *Theory of International Politics*, Addison Wesley, Reading, 1979, p. 126.

⁵⁹ Sulla problematicità del concetto di sicurezza si veda David A. Baldwin, "The concept of security", *Review of International Studies*, 23, 1997, pp. 5-26. Anche S. Smith, "The Contested Concept of Security", in Ken Booth (ed.) *Critical Security Studies and World Politics*, Lynne Rienner, London, 2005.

⁶⁰ Fabrizio Coticchia e Federica Ferrari, "Security – Old Issues, New Frames: Securitization and Human Security" in Giampiero Giacomello and R. Craig Nation (eds.), *Security in the West – Evolution of a Concept*, Vita&Pensiero, Milano, 2009, p. 243.

⁶¹ Stefano Procacci, "Dalla *Peace Research* alla Scuola di Copenaghen. Sviluppi e trasformazioni di un programma di ricerca", *Polis Working Papers*, n. 178, February 2011, p. 21.

⁶² Ole Wæver, "Securitization and desecuritization", in Ronnie Lipschutz (ed.), *On Security*, Columbia University Press, New York, 1995, pp. 46-86 (cit. p. 47).

danese rafforza le sue tesi considerando la sicurezza come uno *speech act*. A questo proposito, nell'affrontare la domanda "cosa rende davvero qualcosa un problema di sicurezza" egli conclude che "qualcosa è un problema di sicurezza (solo se e quando) le élite lo dichiarano tale". In altre parole, la sicurezza in se stessa non è di interesse come parola riferita a qualcosa di reale, ma il vero significato della parola sicurezza si trova nell'atto: l'enunciazione è la realtà primaria. Lo status prodotto dal *security act* (la minaccia), giustifica la difesa da parte del rappresentante di stato che la reclama di uno speciale diritto di utilizzare qualsiasi strumento necessario per bloccarla. Lo stato retorico della sicurezza, rispetto a quello ontologico, paradossalmente, può portare in pratica all'aggravarsi invece che al ridursi dei problemi che in nome della "sicurezza" si sono innescati. Questa linea di pensiero porta Wæver ad interrogarsi sulla sostenibilità e in ultima istanza l'efficacia di una agenda di securitizzazione. La soluzione starebbe dunque in una politica di desecuritizzazione.⁶³ Come spiega Guzzini, è interessante notare come la teoria della securitizzazione sia proprio iniziata con il concetto di desecuritizzazione e l'*Ostpolitik* tedesca, cercando di ribaltare il *bias* clausewitziano dei discorsi sulla sicurezza tipici della guerra fredda.⁶⁴

Secondo il dizionario Treccani, la sicurezza è definita come: «il fatto di essere sicuro» concepito come «essere esenti *da* pericoli».⁶⁵ Come evidente dalla definizione lessicale, anche nell'uso quotidiano la definizione di sicurezza non tiene conto di nessun referente, essendo sostanzialmente negativa. Tenendo questo a mente, la asserzione di Wæver riguardo alla desecuritizzazione sembra essere motivata *logogeneticamente*: "Sicurezza e insicurezza non costituiscono un contrasto binario. 'Sicurezza' significa una situazione contrassegnata dalla presenza di un problema di sicurezza e alcune misure prese in risposta. Insicurezza è la situazione in cui esiste un problema di sicurezza e nessuna risposta. Entrambe le condizioni condividono la *problematica* della sicurezza. Quando non c'è un problema di sicurezza, non concettualizziamo la situazione in termini di sicurezza; invece, la sicurezza è semplicemente un aspetto irrilevante".⁶⁶ Infatti le condizioni di sicurezza, come spiegano Coticchia e Ferrari, non sono caratterizzate da un senso di sicurezza e pace. Al contrario esse esistono in situazioni dove questo senso manca. In altre parole, la sicurezza corrisponde al suo contrario. Inoltre, l'ambiguità tra l'uso politico e l'uso quotidiano del termine "sicurezza" è cruciale. Se è vero

⁶³ In questa sede non avremo modo di trattare il concetto di desecuritizzazione alla stregua di quello di securitizzazione. È necessario sottolineare però che il concetto di securitizzazione, poiché dà vita a forme di eccezionalismo politico (anche a livello internazionale), produce forme più o meno dirette e subdole di violenza politica, ovvero una intensificazione delle pratiche discriminatorie. Si potrebbe intendere anche la securitizzazione come una politica neutralizzatrice dei conflitti nella misura in cui la dichiarazione dello stato di emergenza mobilita pratiche istituzionali e processi decisionali finalizzati a contenerne gli effetti potenzialmente distruttivi e disgregatori. In realtà, secondo la Scuola di Copenaghen, questo non è quello che propriamente avviene. È per questa ragione che il concetto e le politiche di desecuritizzazione diventano pressanti e necessarie. Ringrazio il Prof. Alessandro Campi per avermi fatto notare la questione.

⁶⁴ Stefano Guzzini, "The dual history of 'securitization'", *DIIS Working Paper*, 02, 2015, p. 7.

⁶⁵ *Dizionario Treccani Online* (2021). <https://www.treccani.it/vocabolario/sicurezza/>.

⁶⁶ O. Wæver, "Securitization and Desecuritization", op. cit., p. 56.

che la sicurezza nel discorso politico corrisponde in realtà all'assenza di sicurezza (sicurezza = non sicurezza) e che la sicurezza è arrivata paradossalmente a essere interpretata come *minaccia*, il potenziale ideale oggettivo di sicurezza, pace e tranquillità (che corrisponde al significato quotidiano di sicurezza contrapposto all'effettivo significato nella pratica politica) è proprio quello che funziona argomentativamente per supportare politiche che sono tutto tranne che pacifiche.⁶⁷ Il gioco del linguaggio della sicurezza è, in altre parole, una *jus necessitatis* per delle élite minacciate.⁶⁸

Il fatto abbastanza sorprendente è che le idee corrispondenti alle parole e ai concetti relativi alla sicurezza come azione politica sembrano corrispondere al loro contrario. In altre parole, le condizioni dove la sicurezza viene invocata sono *eccezionali* (fuori dall'ordinario) e devono fronteggiare misure *straordinarie*. Esse sono dunque risposte *al di fuori* dei limiti giurisdizionali che comportano un *indebolimento* delle regole. Queste evidenze concettuali rendono esplicita la logica contraddittoria della sicurezza: nel nome della sicurezza è permesso agire *al di fuori* delle regole stabilite, oppure queste ultime devono essere *indebolite*.

Nella pratica politica della sicurezza, quello che stabilisce come ineluttabili queste *misure straordinarie* è la natura della minaccia stessa, considerata come *esistenziale*. La logica paradossale che abbiamo sottolineato precedentemente è dunque sorpassata pragmaticamente sulla base di quello che è in gioco. La logica reversibile del paradosso si riflette nella teoria della securitizzazione: “la sicurezza è la mossa che compie la politica *oltre* le regole stabilite del gioco e che formula la questione sia come uno speciale tipo di politica o superando la politica stessa”.⁶⁹

Il concetto di *securitizzazione* è stato introdotto da Wæver come una nuova prospettiva metodologica per indagare la prassi e l'analisi della sicurezza nelle Relazioni Internazionali. Studiare i processi di securitizzazione e desecuritizzazione significa focalizzarsi su: “when, why and how elites label issues and developments as security problems; when, why and how they succeed and fail in such endeavors; what attempts are made by other groups to put securitization on the agenda; and whether we can point to efforts to keep issues off the security agenda, or even to de-securitize issues that have become securitized?”.⁷⁰

Seguendo questo percorso, Buzan, Wæver e de Wilde sviluppano il concetto fornendo ad esso una teoria esauriente e una cornice metodologica. Secondo la definizione di sicurezza esposta sopra, la securitizzazione è definita come una più estrema versione della politicizzazione che è attuata in condizioni di sicurezza. In altre parole, la sicurezza è una *pratica autoreferenziale* poiché è nel

⁶⁷ Fabrizio Coticchia e Federica Ferrari, “Security – Old Issues, New Frames: Securitization and Human Security”, op. cit., p. 245-246.

⁶⁸ O. Wæver, “Securitization and Desecuritization”, op. cit., p. 54.

⁶⁹ B. Buzan, O. Wæver, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, op. cit., p. 23.

⁷⁰ O. Wæver, “Securitization and Desecuritization”, op. cit., p. 57.

contesto di questa pratica che le questioni sono definite come riguardanti la sicurezza e non necessariamente perché una reale minaccia esistenziale esista, ma perché la questione è presentata in questo modo. “Sebbene in un certo senso la securitizzazione è un’ulteriore intensificazione della politicizzazione (...) in un altro senso è l’opposto della politicizzazione. Politicizzazione significa rendere una questione aperta, una questione di scelta, qualcosa su cui si può decidere e dunque implicante responsabilità (...) Al contrario, securitizzazione (...) significa presentare una questione come urgente ed esistenziale, come qualcosa di così importante che non dovrebbe essere esposta alla normale contrattazione della politica, ma che dovrebbe essere trattata con decisione dai top leaders con priorità rispetto ad altre questioni”.⁷¹ Di conseguenza, quando una questione viene “tatticamente” securitizzata, ovvero esclusa dal dibattito politico pubblico (a volte anche da quello accademico), riceverà attenzioni e risorse in maniera sproporzionata rispetto ad altre questioni non securitizzate, anche se queste ultime causano più danno delle prime (si pensi al numero delle vittime in incidenti stradali rispetto al numero delle vittime per attentati terroristici).

In questo senso la sicurezza dovrebbe essere vista in negativo, come un fallimento nel far fronte a questioni tramite la “normale politica”. Più in generale, la securitizzazione è un atto politico le cui conseguenze spesso vanno oltre i limiti di un’azione politica sostenibile. Questo è ancora più evidente se consideriamo che la securitizzazione è infatti uno *speech act* politico. Una grande responsabilità è attribuita alle dimensioni retoriche e discorsive nella prassi così come nell’analisi della securitizzazione: “La caratteristica distintiva della securitizzazione è una specifica struttura retorica (la sopravvivenza, la priorità di azione ‘perché se il problema non è gestito subito sarà troppo tardi e non ci sarà rimedio al nostro fallimento’) (...) Nel discorso sulla sicurezza, una questione è drammatizzata e presentata come questione di suprema priorità; così, etichettandola come *sicurezza*, un agente reclama un bisogno e un diritto di gestirla con strumenti straordinari”.⁷² La retorica della sicurezza è dunque caratterizzata dalla sopravvivenza, dalla priorità d’azione e dall’urgenza.

Come già accennato, *ad absurdum*, le questioni etichettate come di sicurezza dalle élite di governo non hanno bisogno di esistere nella realtà. Quello che conta nella logica della securitizzazione è che le questioni espresse in termini di sicurezza siano percepite tali. Dunque è chiaro che “l’enunciazione stessa (della sicurezza) è l’atto” che ci conduce a una seconda definizione di securitizzazione. Argomentando che “la caratteristica distintiva della securitizzazione è una specifica struttura retorica” Buzan, Wæver e de Wilde arrivano ad associare il processo di securitizzazione con quello che John Austin definisce uno “*speech act*”, ovvero “*by saying something*,

⁷¹ B. Buzan, O. Wæver, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, op. cit., p. 29.

⁷² *Ibidem*, p. 26.

we do something".⁷³ *How to Do Things with Words* di Austin è sicuramente uno dei testi «esterni» più centrali della Scuola di Copenaghen, mostrando come le Relazioni Internazionali (o una loro sottodisciplina) possano attingere e aprirsi agli studi sulla filosofia del linguaggio, anche grazie a quel costruttivismo e post-positivismo che fa da sfondo alla teoria della securitizzazione. Secondo la teoria degli *speech acts* certe affermazioni andrebbero oltre la mera descrizione e dunque non possono essere valutate come vere o false (come per esempio dare il nome ad una barca). Questo tipo di atti linguistici vengono chiamati performativi. Più specificatamente, uno *speech act* per definire una questione di sicurezza deve "costruire una trama che includa una minaccia esistenziale, un punto di non ritorno e una possibile via d'uscita".⁷⁴ Lo *speech act* è un atto performativo: esso non descrive il mondo, ma lo crea. Lo *speech act* è interessante perché contiene il potenziale rivoluzionario di rompere l'ordinario, stabilendo significati che non esistono ancora nel contesto. Esso rielabora o produce una realtà tramite il successo performativo dell'atto. Il discorso sulla sicurezza sarebbe dunque esso stesso parte di cosa definiamo "sicurezza".

La scelta di minacce esistenziali da parte delle élite di governo è fondamentale. Sono proprio le minacce esistenziali che *legittimizzano* il superamento delle regole stabilite. Secondo il tipo della minaccia scelta, la securitizzazione può essere sia *ad hoc* o istituzionalizzata. Ma prima di tutto, le minacce devono essere adatte per essere accettate come *reali e minacciose* dal pubblico (*audience*). In questo senso la securitizzazione è considerata essenzialmente una *pratica inter-soggettiva*. Di conseguenza, la securitizzazione è anche "costruita socialmente": "il senso della minaccia, la vulnerabilità, e l'insicurezza sono socialmente costruite invece che essere oggettivamente presenti o assenti".⁷⁵ Più precisamente, "A discourse that takes the form of presenting something as an existential threat to a referent object does not by itself create securitization – this is a *securitizing move*, but the issue is securitized only if and when the audience accepts it as such".⁷⁶

Infatti, in uno scenario di securitizzazione di successo ci sono tre componenti o fasi che devono essere attraversate, rispettivamente: affrontare le "minacce esistenziali", "l'azione d'emergenza" e "gli effetti relativi sulle relazioni inter-unità con il superamento delle regole".⁷⁷ Nei sistemi democratici nessuna azione d'emergenza può essere presa senza il consenso del pubblico. Dunque è importante distinguere tra una *mossa securitizzante* e una *securitizzazione di successo*.⁷⁸ Come ben

⁷³ J. L. Austin, *How to do things with words*, Oxford University Press, Oxford, 1962, p. 94.

⁷⁴ B. Buzan, O. Wæver, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, op. cit., p. 33.

⁷⁵ Ibidem, p. 57.

⁷⁶ Ibidem, p. 25.

⁷⁷ Ibidem, p. 26.

⁷⁸ Le politiche di sicurezza "eccezionali" secondo la Scuola di Copenaghen devono essere accettate dal pubblico. Sul successo o meno della mossa securitizzante in rapporto alle misure d'emergenza straordinarie/eccezionali si veda Rita Floyd, "Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the 'success' of securitization?", *Cambridge Review of International Affairs*, 29:2, 2016, pp. 677-694.

espresso da Paul Chilton “*the key question in security analysis is, who can ‘do’ security in the name of what?*”.⁷⁹ “Quando un’argomentazione dotata di una particolare struttura semiotica e retorica acquista un effetto sufficiente a far tollerare a un certo pubblico delle violazioni di regole che sarebbero state altrimenti obbedite? Se per mezzo di un discorso sulla priorità e l’urgenza di una minaccia esistenziale un ‘attore securitizzante’ ha fatto in modo di liberarsi da regole e procedure che altrimenti lo avrebbero vincolato, allora siamo di fronte a un caso di securitizzazione”.⁸⁰

Per ricapitolare, possiamo affermare con Carla Monteleone che la securitizzazione si struttura intorno a tre elementi principali. Il primo è costituito dall’atto linguistico (*speech act*) con il quale ha inizio il processo e attraverso il quale si ha una rappresentazione discorsiva di un problema in termini di sicurezza: la minaccia esistenziale e l’oggetto referente che deve essere protetto. È cioè nel pronunciare la parola sicurezza che un problema si sostanzia come tale. Il secondo elemento è costituito dagli attori della securitizzazione, ossia da chi esegue l’atto linguistico, compiendo la mossa securitaria. A giocare questo ruolo sono spesso leader politici, burocrazie, governi, lobbisti e gruppi di pressione. È opportuno qui sottolineare che per la Scuola di Copenaghen la mossa securitaria costituisce un atto politico assai rischioso per chi la compie. Se viene compiuta da un attore statale, di per sé evidenzia una vulnerabilità e incapacità, quindi comporta una perdita di prestigio e in alcuni casi persino di sovranità, perché non tutte le mosse securitarie si trasformano in securitizzazioni di successo. Quando un attore statale infatti invoca la sicurezza, porta il caso specifico in una determinata area, pagando il prezzo dell’uso di questa speciale dimensione. Si pensi alla frase «La sicurezza nazionale è sotto attacco»: essa alza la posta in gioco con il rischio di perdere parti di sovranità per vincere la sfida. Inoltre, compiendo la mossa securitaria si seleziona un problema e lo si rende più importante rispetto ad altri pur esistenti, richiedendo misure eccezionali per affrontarlo e dando avvio ad un processo il cui esito non è scontato. Il terzo elemento è costituito dall’audience. La securitizzazione è infatti una relazione, nella quale attori securitizzanti e audience insieme riconfigurano continuamente la loro relazione. Con “audience” la Scuola di Copenaghen si riferisce all’opinione pubblica, ai politici, ai militari o ad altre élite (come si può notare, alcune categorie come i politici o altre élite possono essere considerati sia gli attori che danno il via al processo di securitizzazione sia far parte dell’audience che recepisce la mossa securitizzante). Perché la securitizzazione riesca, è l’audience che deve riconoscere l’esistenza della minaccia.⁸¹ L’accettazione

⁷⁹ P. A. Chilton, “The Role of Language in Human Conflict: Prolegomena to the Investigation of Language as a Factor in Conflict Causation and Resolution”, *Current Issues in Language & Society*, 4, 3, 1997, p. 45.

⁸⁰ B. Buzan, O. Wæver, J. De Wilde, *Security. A New Framework for Analysis*, op. cit., p. 25.

⁸¹ Sul ruolo dell’audience si veda Paul Roe, “Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK’s Decision to Invade Iraq”, *Security Dialogue*, 39(6), 2008, pp. 615-635.

dipende dall'esistenza o dalla creazione di significati condivisi della sicurezza.⁸² Se l'attore securitizzante non riesce a convincere l'audience, quindi la collettività, a riconoscere un problema come minaccia esistenziale e a consentire l'utilizzo di misure eccezionali, la securitizzazione fallisce.⁸³

In pratica, nella lettura data dalla Scuola di Copenaghen, la securitizzazione unisce la radicalità realista del concetto di sicurezza inteso come *ragione di stato* con la tesi secondo cui la sicurezza è uno *speech act* (teoria più di tipo costruttivista che vede la sicurezza come pratica sociale). Per questa teoria la sicurezza va letta nel contesto di uno "stato di eccezione" che porta a dichiarare che le minacce alla sicurezza sono sempre esistenziali per un particolare oggetto referente, che può essere lo stato/popolazione/territorio ma anche l'identità/cultura, la stabilità organizzativa/ordine sociale, l'ambiente naturale/biosfera o i mercati/sistemi finanziari.⁸⁴ Per la Scuola di Copenaghen il linguaggio è fondamentale. Esso non esprime solo qualcosa "là fuori" (come per la maggior parte delle teorie delle Relazioni Internazionali), ma è costitutivo della politica internazionale. Le minacce alla sicurezza non sono separabili da un processo di rappresentazione intersoggettivo. L'insicurezza apparterrebbe dunque ad un tipo distintivo di sapere condiviso. Definire una minaccia è un atto politico normativo.⁸⁵

Infine, come nota Stefano Guzzini, la teoria della securitizzazione può essere espressa sia come (1) una mossa concettuale, (2) come una cornice d'analisi e (3) come una teoria empirica e politica della sicurezza. La mossa concettuale (1) è quella dello *shift* da un approccio oggettivo della sicurezza ad uno intersoggettivo, ovvero non è questione né di minaccia oggettiva né di percezione soggettiva della stessa: è l'audience che può accettare o meno la mossa securitizzante proposta dagli attori securitizzanti.⁸⁶ La cornice d'analisi (2) invece coinvolge i differenti settori della sicurezza (militare/statale, politico, sociale, economico, ambientale) con le rispettive audience. La teoria *empirica* sulla sicurezza (3) infine è legata all'idea dei *regional security complex*, mentre la teoria *politica* vera e propria sarebbe legata in qualche modo, come vedremo, alla teoria politica di Schmitt. Inoltre, secondo Guzzini, la securitizzazione può essere letta sia come un processo innescato da

⁸² Thierry Balzacq, "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context", *European Journal of International Relations*, 11(2), 2005, pp. 171-201.

⁸³ Carla Monteleone, "Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre", op. cit., pp. 14-15.

⁸⁴ Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, op. cit.

⁸⁵ Thierry Balzacq (ed.), *Securitization Theory – How security problems emerge and dissolve*, Routledge, London, 2011, p. xiii.

⁸⁶ "Benché l'aspetto più importante della teoria consista nel rifiutare l'approccio oggettivista, la definizione puramente soggettiva del problema della sicurezza è altrettanto insoddisfacente. Quello che è in gioco è *la legittimità di un determinato referente come oggetto di una logica di sopravvivenza: questa qualità non è soggettiva, perché non può esistere in maniera isolata nelle menti dei partecipanti al gioco, ma deve essere parte di un discorso collettivo*. La logica che fornisce la motivazione fondativa, la 'verità', di questo discorso, è la paura che l'altro cercherà di eliminarci, o non ci lascerà sopravvivere come soggetto autonomo". Stefano Procacci, "Dalla *Peace Research* alla Scuola di Copenaghen. Sviluppo e trasformazioni di un programma di ricerca", op. cit., p. 22.

qualche attore sia come essa stessa l'innesco di certi effetti: ovvero sia come *explanandum* (il fenomeno di cui si deve fornire la spiegazione) sia come *explanans* (l'insieme delle conoscenze necessarie alla spiegazione di un fenomeno).⁸⁷

2.3. Critiche e limiti della Scuola di Copenaghen

La Scuola di Copenaghen ovviamente ha ricevuto critiche e proposte di superamento. Tra le più importanti vi è quella di una seconda generazione di teoria della securitizzazione che critica e cerca di superare la stessa Scuola di Copenaghen, concettualizzando la securitizzazione non come una «pratica auto-referenziale», ma come un *processo* intersoggettivo. La securitizzazione può in tal modo essere definita come un *processo* discorsivo, dove una comprensione intersoggettiva nasce per far fronte a una minaccia esistenziale e permettere un appello a misure urgenti ed eccezionali, coinvolgendo tipicamente processi *sociolinguistici* e *sociopolitici* di produzione/genesi, diffusione/trasferimento e recezione/traduzione in un discorso.⁸⁸ L'idea della sicurezza come uno *speech act* sarebbe troppo limitata per permettere agli studiosi di studiare processi di securitizzazione nel mondo reale. In realtà lo *speech act* inteso come *singola* articolazione sulla sicurezza in un *particolare* momento temporale raramente riesce a spiegare l'intero processo sociale a cui dà vita. Nella maggior parte dei casi l'analista si trova davanti ad un *processo* di articolazioni che crea una minaccia testuale/linguistica, la quale poi diventerà una securitizzazione.⁸⁹ Questo approccio "sociologico" si differenzerebbe da quello più "filosofico" della Scuola di Copenaghen.⁹⁰ La securitizzazione sarebbe un processo sociologico e politico che, pur manifestandosi nel linguaggio, ha complessi effetti sul potere, gli interessi, l'intersoggettività, la posizione burocratica e i processi. Differenti mosse securitarie possiedono differenti effetti in differenti ambienti, provvedendo a differenti dinamiche di potere, differenti regole linguistiche e differenti strutture locali di conoscenza.⁹¹ In altre parole, considerazioni sociologiche e culturali possono influenzare il contesto della mossa securitizzante. Il rischio però dell'approccio sociologico, secondo Wæver, è che esso

⁸⁷ Stefano Guzzini, "Securitization as a causal mechanism", *Security Dialogue*, 42 (4-5), 2011, pp. 329-341.

⁸⁸ Holger Stritzel, *Security in Translation. Securitization Theory and the Localization of Threat*, Palgrave Macmillan, New York, 2014, p. 4.

⁸⁹ Holger Stritzel, "Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond", *European Journal of International Relations*, Vol. 13(3), 2007, pp. 357-383.

⁹⁰ Thierry Balzacq (ed.), *Securitization Theory – How security problems emerge and dissolve*, op. cit., p. 1-4. In particolare i due approcci si differenzierebbero per il ruolo svolto dall'audience all'interno del processo di securitizzazione.

⁹¹ Mark B. Salter, "When securitization fails. The hard case of counter-terrorism programs", in Thierry Balzacq (ed.), *Securitization Theory – How security problems emerge and dissolve*, op. cit., p. 117.

produrrebbe una mappa 1:1 invece che produrre una teoria e una spiegazione, ma soprattutto, politicamente, rimpiazzerebbe la responsabilità con la causalità.⁹²

Oltre agli aspetti sociologici/contestuali, alcuni studiosi hanno sottolineato che lo *speech act* sarebbe troppo “legato” agli attori dominanti, di solito i leader politici di una comunità politica (ovvero lo stato), tralasciando il potere di altre forme di rappresentazione, come immagini e pratiche materiali. Altra critica è che l’idea di sicurezza è interpretata in termini oppositivi: ovvero come qualcosa che bisogna preservare o proteggere. Infatti la sicurezza può anche essere concettualizzata in termini di obiettivi normativi (o *valori* chiave) che dovrebbero essere raggiunti. Dunque guardare alla sicurezza come qualcosa di negativo *per sé* non rappresenterebbe un imperativo logico come sembra supporre la Scuola di Copenaghen.⁹³

Altri autori hanno sottolineato come la securitizzazione e l’emergenza ad essa legata non appartengano solamente alla categoria nazionale/statale, ma anche alla sfera sovranazionale delle organizzazioni internazionali.⁹⁴ All’interno di questa sfera sovranazionale la desecuritizzazione non sarebbe la strategia migliore per far fronte a questo tipo di eccezionalismo, data la mancanza di autorità discorsiva degli attori nazionali o date le non efficaci strategie nazionali nei confronti dell’audience. La soluzione all’eccezionalismo sovranazionale risiederebbe in meccanismi di controllo costituzionali/istituzionali *ex ante* o *ex post* nei confronti delle organizzazioni internazionali.⁹⁵ Disastri ambientali, attacchi terroristici, crisi finanziarie e pandemie mondiali sono degli scenari globali in cui un forte tipo di decisionismo e intervento rapido viene richiesto. Lo stato di eccezione planetario con relativa securitizzazione internazionale è stato teorizzato da autori come il sociologo Ulrich Beck con il suo concetto di “comunità globale delle minacce”.⁹⁶ In queste situazioni le organizzazioni internazionali potrebbero essere scelte come risposta alle emergenze per la loro centralizzazione, velocità e i loro esperti. Il potere di queste organizzazioni è cresciuto nell’ultimo secolo di pari passo con la loro percepita neutralità. Esattamente come a livello nazionale le emergenze rafforzano l’esecutivo, a livello internazionale le stesse emergenze rafforzerebbero gli organi di queste organizzazioni, che però, al contrario della maggior parte degli stati nazionali, non

⁹² O. Wæver, “The theory act: Responsibility and exactitude as seen from securitization”, *International Relations*, 29, 1, 2015, pp. 121-127 (cit. p. 124).

⁹³ M. McDonald, “Securitization and the Construction of Security”, *European Journal of International Relations*, N. 14, 2008, pp. 563-587 (cit. p. 564).

⁹⁴ Tine Hanrieder, Christian Kreuder-Sonnen, “WHO decides on the exception? Securitization and emergency governance in global health”, *Security Dialogue*, Vol. 45(4), 2014, pp. 331-348.

⁹⁵ Si veda John Ferejohn and Pasquale Pasquino, “The law of the exception: A typology of emergency powers”, op. cit.

⁹⁶ U. Beck, *World at Risk*, Polity Press, Cambridge, 2009. In questo lavoro non è possibile prendere seriamente in esame anche il pensiero di Ulrich Beck, ma è utile sottolineare la differenza tra “società del rischio” e “società dell’allarme”. La prima impone una mobilitazione attiva contro le minacce e simboleggia, per alcuni aspetti, la condizione strutturale delle attuali società post industriali; la seconda è invece completamente una pratica propagandistica ansiogena che può essere utilizzata anche con finalità di controllo e disciplinamento sociale. Ringrazio il Prof. Alessandro Campi per avermi fatto notare la questione.

possiedono gli stessi controlli democratici. Un esempio sarebbe quello del WHO dopo le crisi SARS, H1N1 e non ultimo il COVID-19. Dunque la Scuola di Copenaghen dovrebbe meglio approfondire la relazione tra securitizzazione ed eccezionalismo in merito alle politiche emergenziali delle organizzazioni internazionali.⁹⁷

Altra critica rivolta alla teoria della securitizzazione viene principalmente dagli studiosi della *critical security theory*, scuola che si distanzia ancora di più dagli approcci sociologici che abbiamo citato in precedenza. La teoria critica, al contrario di approcci “*problem-solving*” come quello della Scuola di Copenaghen, mette in questione le istituzioni e le relazioni sociali di potere, indagando la loro origine e il loro possibile processo di trasformazione.⁹⁸ L'accusa rivolta alla Scuola di Copenaghen è che essa mancherebbe di carattere normativo e di considerazioni etiche e morali.⁹⁹ In risposta a questa accusa, Rita Taureck nota però che la teoria della securitizzazione non esclude un ideale emancipatorio, essa sarebbe semplicemente un atto indipendente e non una scelta/preferenza personale degli studiosi della teoria. La netta preferenza di Wæver per la desecuritizzazione e la chiara affermazione della Scuola di Copenaghen riguardo al «fallimento» politico-democratico delle questioni «securitizzate» sono affermazioni, ad ogni modo, di carattere normativo.¹⁰⁰ Gli analisti, tramite la teoria della securitizzazione, riuscirebbero a determinare come, da chi e sotto quali circostanze e con quali conseguenze alcune questioni vengano classificate come minacce esistenziali rispetto ad altre, un vero e proprio ruolo politico/critico nei confronti delle élite.

Per concludere, come nota Stefano Procacci, “Riscoprire nella pratica particolare e contingente della *securitization* il modo in cui la storia moderna ha affrontato il problema della sopravvivenza della comunità, della minaccia esistenziale, serve a separare, e in questo modo a proteggere, la vita sociale dal peso oscuro delle forme in cui si è espresso *l'uso politicamente più intenso della violenza*. La costruzione dell'urgenza, della necessità e dell'eccezione sono una parte essenziale di quella “violenza rivoluzionaria”, di quella “politica assoluta”, che è stata così centrale nella storia del sistema internazionale moderno e della sua crisi”.¹⁰¹

⁹⁷ Si veda in questa direzione Christian Kreuder-Sonnen, *Emergency Powers of International Organizations: Between Normalization and Containment*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

⁹⁸ Si veda R. W. Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, *Millennium: Journal of International Studies*, 10, 1981, pp. 126-155.

⁹⁹ Claudia Aradau, “Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation”, *Journal of International Relations and Development*, 7(4), 2004, pp. 388-413.

¹⁰⁰ Rita Taureck, “Securitization theory and securitization studies”, *Journal of International Relations and Development*, 9, 2006, pp. 53-61. Si veda anche Paul Roe, “Is securitization a ‘negative’ concept? Revisiting the normative debate over normal versus extraordinary politics”, *Security Dialogue*, 43(3), 2012, pp. 249-266.

¹⁰¹ Stefano Procacci, “Dalla *Peace Research* alla Scuola di Copenaghen. Sviluppi e trasformazioni di un programma di ricerca”, op. cit., p. 26.

2.4. Carl Schmitt e la Scuola di Copenaghen

Michael Williams¹⁰² ha evidenziato che, alla base della definizione della sicurezza come tipo specifico di atto linguistico sta una concezione della politica che, basandosi sulla scelta di amicizia o inimicizia, di inclusione o esclusione, sulla decisione e sulle politiche di emergenza, ha forti radici nell'ordine politico così come concepito da Schmitt.¹⁰³ L'attenzione posta nei confronti delle minacce esistenziali e della capacità, in caso di riuscita della securitizzazione, di fare uscire un problema dal perimetro della normale politica, legittimando misure eccezionali, sembrerebbe in effetti rafforzare questa ipotesi. In questo senso, la Scuola di Copenaghen, considerata comunemente per essere una scuola appartenente al costruttivismo sociale, finirebbe con l'aver un importante punto di contatto con l'idea dello stato di eccezione della tradizione realista così come espressa da Carl Schmitt (senza però dividerne, come vedremo, le spinte autoritarie).

Quello della Scuola di Copenaghen è però un tipo di costruttivismo speciale. Per la Scuola, la sicurezza non è un tipo come un altro di *speech act* o di costruzione sociale. Come abbiamo visto, quello che rende specifico questo tipo di *speech act*, la securitizzazione, è il confrontarsi con una minaccia esistenziale richiedente misure straordinarie che vanno oltre la routine della normale politica. Questo aspetto della securitizzazione non può essere analizzato solo a partire dalla teoria degli atti linguistici. Le sue radici giacciono infatti non nel moderno costruttivismo, ma in una più antica tradizione realista, di cui Schmitt è l'esponente massimo. La specificità della sicurezza all'interno dello *speech act* rappresentato dalla Scuola di Copenaghen è sostenuta da una certa visione del nemico, della decisione e dell'emergenza facente parte del pensiero di Carl Schmitt sull'ordine politico.¹⁰⁴ Il focus sulle "minacce esistenziali" come essenza della sicurezza rievoca la visione di Schmitt della politica in termini di nemico ed esclusione. Di pari passo, la definizione di securitizzazione come gestione delle questioni di sicurezza "oltre la normale politica", ovvero oltre il dibattito pubblico, trovano risonanza con il tipo di decisione schmittiana e la sua politica dell'emergenza.¹⁰⁵

È proprio grazie al pensiero di Schmitt che la formulazione della sicurezza della Scuola di Copenaghen diventa un fenomeno tanto concretamente indeterminato (la questione da securitizzare) quanto formalmente specifico (la mossa securitizzante): un preciso tipo di *speech act*. Qualsiasi questione può essere securitizzata se intensificata a tal punto di essere presentata ed accettata come

¹⁰² Michael C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics", *International Studies Quarterly*, Vol. 47, N. 4, 2003, pp. 511-531 (cit. p. 515).

¹⁰³ Carla Monteleone, "Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre", op. cit., p. 17.

¹⁰⁴ Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, op. cit.

¹⁰⁵ Michael C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics", op. cit., pp. 514-515.

una “minaccia esistenziale”. Lo stesso Wæver non ha mai nascosto di esprimere una visione “classica” (ovvero realista) del concetto di sicurezza, sebbene essa, come vedremo, non combaci perfettamente con il realismo di Schmitt. Possiamo per ora iniziare ad affermare che Wæver è un realista schmittiano “positivamente/empiricamente” ma non “normativamente”. Altro aspetto importante che relaziona Schmitt alla teoria della securitizzazione è che per il giurista tedesco la sovranità è definita come un atto di *decisione*, ovvero la capacità di decidere quando una minaccia all’ordine politico costituisce una emergenza e richieda la sospensione delle normali regole e procedure in modo da preservare lo stesso ordine (si veda il capitolo precedente ed il paragrafo su Schmitt e lo stato di eccezione).¹⁰⁶ Per Schmitt l’eccezione non può essere predeterminata da regole che stabiliscano cosa sia una vera emergenza. In questi casi, una *decisione* deve essere presa, rivelando la vera natura della sovranità, un decisionismo in aperto contrasto con il positivismo legale. Come si può vedere lo *speech act* securitizzante trova fondamento nella teoria schmittiana, pur non condividendone l’autoritarismo di fondo. La securitizzazione richiede infatti una decisione che rompa le regole e sospenda la normale politica. Questa decisione è la realtà primaria della securitizzazione, o meglio della mossa securitizzante (che come visto può riuscire, ma anche fallire).¹⁰⁷ La decisione esprime la natura politica (o del politico direbbe Schmitt) dello *speech act* della Scuola di Copenaghen.¹⁰⁸ Sia la Scuola di Copenaghen sia Schmitt condividerebbero un certo centralismo/decisionismo attoriale nella forma del leader/attore securitizzante

Per Wæver,¹⁰⁹ tuttavia, oltre che da Schmitt, la concezione politica della teoria della securitizzazione/desecuritizzazione sarebbe ispirata anche da Hannah Arendt (oltre che da Austin) e l’interazione politica tra gli attori giocherebbe un ruolo fondamentale perché conduce ad una produzione collettiva di significati non predeterminabile.¹¹⁰ Inoltre è proprio la Arendt, come nota Williams, l’autrice che ha cercato di dimostrare come la “normale” politica e quella “eccezionale” possano essere portate in relazione una all’altra, dimostrando che la politica “straordinaria”¹¹¹ possa funzionare positivamente all’interno della politica democratica senza cadere in un eccezionalismo violento.¹¹²

¹⁰⁶ Carl Schmitt, *Le categorie del ‘politico’*, op. cit.; Carl Schmitt, *Dottrina della costituzione*, op. cit.; Carl Schmitt, *La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, op. cit.

¹⁰⁷ Michael C. Williams, “Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics”, op. cit., p. 518.

¹⁰⁸ Per una originale trattazione della relazione tra securitizzazione e paura si veda M. C. Williams, “Securitization and the liberalism of fear”, *Security Dialogue*, 42(4-5), 2011, pp. 453-463.

¹⁰⁹ Wæver 2015: 122; Wæver 2011.

¹¹⁰ Carla Monteleone, “Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre”, op. cit., p. 18.

¹¹¹ Sull’idea di straordinarietà nella politica si veda il già citato Andreas Kalyvas, *Democracy and the Politics of the Extraordinary*, op. cit.

¹¹² Michael C. Williams, “Securitization as political theory: The politics of the extraordinary”, *International Relations*, 29(1), 2015, pp. 114-120 (cit. p. 118). Secondo Williams la teoria della securitizzazione (nell’unione delle versioni filosofiche e sociologiche) sarebbe una teoria politica in grado di superare l’eccezionalismo in chiave negativa schmittiano per aprirsi ad una politica arendtiana «straordinaria» dai caratteri costituenti.

Altri autori come Andrew Neal hanno indagato il rapporto tra sicurezza ed eccezionalismo (inteso in senso schmittiano) sottolineando che mentre Agamben (come visto nel primo capitolo)¹¹³ problematizza il *soggetto* dell'eccezionalismo, la teoria della securitizzazione ne problematizzerebbe l'*oggetto*.¹¹⁴ Per parafrasare Wæver si potrebbe arrivare ad affermare che “l'eccezione è uno *speech act*”, ovvero l'eccezione possiede un valore performativo. L'eccezione non sarebbe qualcosa di reale ma sarebbe l'atto enunciativo stesso, ovvero l'eccezione è l'atto di dichiarare l'eccezione.¹¹⁵ Quello che però bisogna sottolineare è che l'agenda politica sostenuta da Wæver e dalla teoria della securitizzazione è opposta a quella di Schmitt. Per l'autore danese, il successo delle pratiche di securitizzazione non sarebbe un aspetto positivo della politica, come potrebbe essere per Schmitt (sebbene, a onor del vero, il giurista tedesco non abbia mai avuto modo di utilizzare questo concetto) ma un esempio di un processo che dovrebbe, se possibile, essere evitato o invertito. Ci sono però anche delle convergenze di pensiero tra il giurista tedesco e la Scuola di Copenaghen. Per Schmitt l'eccezione è un problema che si situa ai limiti del sapere e della normale politica, con qualità speciali che rompono e minacciano la possibilità della normalità. Dunque uno status speciale è richiesto per quelli che operano a questo livello. La teoria della securitizzazione ripete questa struttura nei suoi assunti sul discorso della sicurezza, definito schmittianamente in termini di urgenza, eccezionalità, minaccia e dal bisogno di azioni sovrane eccezionali. In quanto tale è “popolata” da agenti speciali, élite di sicurezza, uomini di stato e sovrani.¹¹⁶

Se insomma per Schmitt l'eccezione è una “reale possibilità” e per Agamben “un grande destino storico-trascendentale”, per i teorici della securitizzazione la sicurezza (con la relativa eccezione) è una pratica o un processo. Da problematica essenzialista lo stato di eccezione diviene problema nominalista, ovvero da problema “metafisico” esso sarebbe più un problema di “discorso”. Non ci sarebbero dunque eventi che in se stessi determinerebbero particolari risposte politiche, ma ogni evento o questione può diventare “securitizzata” tramite particolari strategie discorsive.¹¹⁷ In questo modo però la securitizzazione tratta la sicurezza come una categoria speciale: la sicurezza è ancora distinta dalla politica e l'eccezione è ancora distinta dalla norma. La teoria perpetuerebbe la struttura “eccezionalista”, rafforzando oltre modo l'idea statista della sicurezza.

¹¹³ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit.

¹¹⁴ Andrew W. Neal, *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism – Liberty, security and the War on Terror*, Routledge, London, 2010, p. 1-4. Degno di nota è anche dello stesso autore *Security as Politics – Beyond the State of Exception*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2019.

¹¹⁵ Andrew W. Neal, *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism – Liberty, security and the War on Terror*, op. cit., p. 102.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 115.

¹¹⁷ Andrew W. Neal, “Foucault in Guantánamo: Towards an Archaeology of the Exception”, *Security Dialogue*, Vol. 37(1), 2006, pp. 31-46 (cit. p. 32-33). Nell'articolo Neal propone una lettura eccezionalista in chiave foucaultiana che noi non approfondiremo.

Secondo Filip Ejdus, sebbene esistano somiglianze tematiche e narrative tra la teoria della securitizzazione e la teoria di Carl Schmitt, la prima eccederebbe la seconda nella sua epistemologia, portando a conclusioni opposte.¹¹⁸ Iniziamo dal sottolineare che Ole Wæver ha affermato che nel 1988, data di creazione della teoria della securitizzazione, non era direttamente ispirato da Carl Schmitt nella sua formulazione.¹¹⁹ Wæver leggerà con attenzione il lavoro di Schmitt («Teologia politica» e «Il concetto di politico») dopo la formulazione della teoria, ammettendo talune somiglianze, ma anche discrepanze tra il suo pensiero e quello del giurista tedesco. Secondo Michael Williams però, per quanto Wæver non lo ammetta totalmente, “nella Scuola di Copenaghen il concetto di sicurezza gioca un ruolo quasi identico a quello che in Schmitt viene definito come il concetto del politico”.¹²⁰ Il momento schmittiano dell’identificazione tra amico e nemico sarebbe paragonabile al momento di identificazione di una questione in termini di sicurezza. La distinzione schmittiana tra *politica* e il *politico* corrisponderebbe alla distinzione della teoria della securitizzazione tra *politica* e *sicurezza*. Se la politica sarebbe in entrambi i casi il regno delle regole del gioco, il politico e la sicurezza sarebbero il regno dell’incertezza, dell’eccezione e della volontà. In entrambe le teorie i concetti costitutivi sono atti performativi. Nel lavoro di Schmitt è la decisione tra amico/nemico, mentre in Wæver è lo *speech act* che identifica la minaccia, richiede misure eccezionali e proclama azioni di emergenza. Altra somiglianza tra la Scuola di Copenaghen e Schmitt è la narrativa. Essa inizia con un attore che identifica la minaccia e che dunque guadagna il diritto di rompere le regole. In Schmitt l’attore è un sovrano, la minaccia è un nemico ben identificato e l’atto della sua identificazione è la decisione eccezionale che rompe la regola e crea un nuovo ordine *politico*. Nella teoria della securitizzazione, l’attore è un attore securitizzante, l’identificazione della minaccia è una mossa securitizzante che richiede un’azione d’emergenza con il risultato di giustificare il superamento delle regole. Come si può vedere, entrambe condividono una narrativa tipicamente realista della politica e della sicurezza e sono concettualmente simili. Le differenze però, come già accennato, stanno nelle premesse epistemologiche e nelle conclusioni.¹²¹

Le premesse teoriche di Schmitt sono realiste e oggettiviste. Ispirato da Hobbes, egli afferma che la guerra tra nazioni è una possibilità sempre presente. Il mondo politico è formato da un pluralismo di attori con obiettivi confliggenti. La distinzione amico/nemico non è metaforica o simbolica, ma concreta ed esistenziale. Al contrario, Wæver è un costruttivista sociale. Le sue premesse teoriche si basano sul fatto che il linguaggio plasma la realtà e che le idee contano tanto

¹¹⁸ Filip Ejdus, “Dangerous Liaisons: Securitization Theory and Schmittian Legacy”, *Western Balkans Security Observer*, Year 4, N. 13, April-June 2009, pp. 9-16.

¹¹⁹ O. Wæver, “The Speech Act”, in *Security*, Unpublished manuscript, 1988.

¹²⁰ M. Williams, “Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics”, op. cit., p. 515.

¹²¹ Filip Ejdus, “Dangerous Liaisons: Securitization Theory and Schmittian Legacy”, op. cit., pp. 12-13.

quanto (se non di più) dei fattori materiali. Dunque la sicurezza non è una necessità oggettiva per l'esistenza e la sopravvivenza, ma un discorso ed un argomento *sulla* sopravvivenza.¹²²

Altra importante differenza concettuale riguarda la relazione tra la *politica* e il *politico/la sicurezza*. Come abbiamo visto, Schmitt compie una chiara distinzione qualitativa tra la politica e il politico. La politica è identificata con la democrazia liberale e le procedure pluraliste di negoziazione e calcolo politico. È una sfera nichilista che neutralizza il dominio del politico, sfera di creazione, esistenza e significato. Quando il politico viene creato rompe radicalmente con la politica. Dall'altra parte, la Scuola di Copenaghen sostiene che la securitizzazione è solo una versione più estrema della politicizzazione.¹²³

Altro punto di divergenza tra le due teorie riguarda la questione di chi può securitizzare. Per Schmitt, come abbiamo visto nel primo capitolo, “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”.¹²⁴ Wæver invece identifica una serie di condizioni al riguardo. Infatti, per riuscire nel suo intento, uno *speech act* deve seguire una grammatica della sicurezza, pronunciata da qualcuno che detenga l'autorità e facendo riferimento ad una minaccia esistenziale generalmente considerata tale dall'audience. La teoria della securitizzazione, come già visto, introduce un pubblico come parte attiva del discorso della sicurezza, mentre l'analisi di Schmitt è completamente passiva nel ricevere una decisione sovrana eccezionale.¹²⁵

Infine Schmitt e Wæver arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Per Schmitt, siccome il mondo della politica è dominato dal pericoloso “*homo homini lupus est*”, si potrebbe dire che “più politico è meglio”. Il politico è superiore alla politica e l'eccezione è superiore alla regola. Dall'altra parte, nel lavoro di Wæver la sicurezza è completamente demistificata e de-estetizzata. Sembra giusto sottolineare infatti che i due autori si collocano su epoche storiche molto differenti (tra due guerre mondiali per Schmitt e nel dopo guerra fredda per Wæver) e con culture democratiche molto diverse tra loro. Da questa prospettiva di necessità, eccezionalità e volontarismo, la sicurezza viene percepita come anti-democratica. Il risultato è che la Scuola di Copenaghen considera la sicurezza come un fenomeno negativo ed un fallimento in termini di scelta, dibattito pubblico e negoziazione. Wæver propone dunque il concetto di desecuritizzazione come la migliore opzione di lungo periodo. L'idea dell'autore danese di a-sicurezza è ciò che Schmitt ripudia di più: la vittoria dell'ordine sull'eccezione, la ragione sulla volontà e la politica sul politico.¹²⁶

¹²² Ibidem, p. 13.

¹²³ Ibidem, p. 14.

¹²⁴ Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, op. cit., p. 33.

¹²⁵ Filip Ejdus, “Dangerous Liaisons: Securitization Theory and Schmittian Legacy”, op. cit., p. 14.

¹²⁶ Ibidem, pp. 14-15.

Come si può dunque vedere, leggere la teoria della securitizzazione sotto l'ottica manichea della teoria politica schmittiana può essere giustificato solo sotto certi aspetti. Le minacce emergono spesso, ma non sempre, dai nemici. Esse infatti, come insegna la teoria della securitizzazione, possono anche essere create *ad hoc*. Schmitt parte da assunti oggettivisti di distinzione amico/nemico, mentre la Scuola di Copenaghen si basa su una epistemologia nominalista e di tipo costruttivista-sociale dove le realtà sociali sono costruite con il linguaggio. Le conclusioni normative sono opposte. Mentre per Schmitt il politico è la sfera della vita e della creatività, per la Scuola di Copenaghen essa è il fallimento di far fronte alle questioni tramite la normale politica. Dunque in ultima analisi è difficile sostenere che la Scuola di Copenaghen si situi tra il realismo schmittiano e il costruttivismo sociale, sebbene Wæver, come già espresso, non dinieghi una visione classica della sicurezza appartenente alla tradizione del realismo post-strutturale nelle Relazioni Internazionali. Quello che è certo è che esiste un collegamento che incoraggia il dibattito e il dialogo tra differenti tradizioni analitiche.¹²⁷

Infine, anche Murphy ha notato il ruolo importante che Schmitt gioca nella teoria della securitizzazione, sebbene la securitizzazione di un oggetto referente abbia uno scopo categoricamente limitato rispetto alla “determinata” eccezione schmittiana (per non parlare dello stato di eccezione generalizzato e “indeterminato” di Agamben). Il problema sorge quando le pratiche di securitizzazione diventano reiterate e le misure eccezionali generalizzate. In questo caso la dichiarazione dello stato di eccezione schmittiano e lo *speech act* della securitizzazione diventano quasi indistinguibili.¹²⁸ Come nota però Lazar, per Schmitt non ogni eccezione può diventare uno stato d'eccezione.¹²⁹ Una condizione di urgenza non è una condizione *esistenziale* di emergenza. Lo stato di eccezione schmittiano, rispetto alla teoria della securitizzazione, sarebbe un concetto molto più forte e ampio.

L'emergenza e la minaccia creerebbero un punto di incontro comune tra la dichiarazione dello stato di eccezione e la securitizzazione. La sicurezza, sostiene infatti la Scuola di Copenaghen, è la mossa che la politica prende per andare oltre le regole stabilite del gioco. Come nota Best la securitizzazione fa chiaro riferimento alla possibilità delle élite di sospendere le regole del gioco tramite una singola e potente dichiarazione dello stato di emergenza.¹³⁰ La securitizzazione prevede il passaggio infatti da una questione non-politicizzata, ad una politicizzata per giungere infine ad una questione securitizzata. La securitizzazione avviene quando qualcosa viene dichiarata di natura eccezionale. Per Schmitt invece la dichiarazione di uno stato di eccezione è solo il primo passo: per

¹²⁷ M. Williams, “Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics”, op. cit., p. 528.

¹²⁸ Michael P. A. Murphy, “The continuation of sovereign capture by other means: biopolitical tattooing and the shared logic of the exception and securitisation”, *Critical Studies on Security*, Vol. 7, 2019, pp. 34-50.

¹²⁹ N. C. Lazar, *States of Emergency in Liberal Democracies*, op. cit.

¹³⁰ J. Best, “Security, Economy, Population: The Political Economic Logic of Liberal Exceptionalism”, *Security Dialogue*, 48(5), 2017, pp. 375-392.

una politica dell'eccezione è necessario che le norme o le leggi vengano *sospese*. Sebbene sia la dichiarazione schmittiana sia lo *speech act* della securitizzazione portino a poteri emergenziali, lo stato di eccezione schmittiano della sospensione delle norme giuridiche è sicuramente più radicale della securitizzazione di un particolare oggetto referente. In altre parole la teoria della securitizzazione, nonostante la sua infinita applicabilità, non permetterebbe all'attore securitizzante un potere illimitato come quello schmittiano. Nello stato di eccezione tutti i poteri diventano straordinari e la concezione normale della politica viene sospesa. Nella securitizzazione invece solo alcuni poteri specifici diventano straordinari, sospendendo la normale politica di un solo oggetto referente. Inoltre nello stato di eccezione schmittiano il ruolo dell'audience è assente. Se la securitizzazione porta il discorso politico verso un discorso di sicurezza, lo stato di eccezione schmittiano porta il sovrano al di fuori del diritto, sospendendo la sua applicazione. Se entrambe le teorie condividono il carattere estrinseco della minaccia, la securitizzazione cercherebbe di evitare un eccesso di decisionismo unilaterale, complice la presenza dell'audience. Securitizzazione e stato di eccezione diventerebbero indistinguibili solo nel caso che la securitizzazione diventasse una pratica reiterata. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, ogni questione può essere securitizzata se presentata e accettata come minaccia esistenziale. La securitizzazione acquisterebbe in questo caso una logica preventiva e rivolta al futuro, piuttosto che risolutiva su problematiche rivolte al presente: una vera e propria mossa securitizzante "ossessiva" che finirebbe per negare il diritto più che proteggere un oggetto referente. In questo caso la somiglianza teorica andrebbe cercata più nello "stato di eccezione permanente globale" di Agamben che nello "stato di eccezione" di Schmitt (si veda il primo capitolo).¹³¹

¹³¹ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit. Sulla relazione tra Agamben, biopolitica e sicurezza si veda V. A. Gonzalo, "The Normalization of Exception in the Biopolitical Security Dispositif", *International Social Science Journal*, 62, 2011, pp. 363-375; M. De Larrinaga and M. G. Doucet, "Sovereign Power and the Biopolitics of Human Security", *Security Dialogue*, 39 (5), 2008, pp. 517-537; M. Dillon and L. Lobo-Guerrero, "Biopolitics of Security in the 21st Century: An Introduction", *Review of International Studies*, 34 (2), 2008, pp. 265-292; M. B. Sparke, "A Neoliberal Nexus: Economy, Security, and the Biopolitics of Citizenship on the Border", *Political Geography*, 25 (2), 2006, pp. 151-180; O. D. Thomas, "Whose Biopolitics Is It Anyway? Power and Potentiality in Biometric Border Security", *In-Spire Journal of Law, Politics, and Societies*, 5 (1), 2010, pp. 72-90; N. Vaughan-Williams, "The UK Border Security Continuum: Virtual Biopolitics and the Simulation of the Sovereign Ban", *Environment and Planning D: Society and Space*, 28 (6), 2010, pp. 1071-1083; P. Cunliffe, "The Doctrine of the 'Responsibility to Protect' as a Practice of Political Exceptionalism", *European Journal of International Relations*, 23 (2), 2017, pp. 466-486; H. Gerhardt, "Giorgio Agamben's Lessons and Limitations in Confronting the Problem of Genocide", *Journal of Global Ethics*, 7 (1), 2011, pp. 5-17; A. Hall, "Decisions at the Data Border: Discretion, Discernment, and Security", *Security Dialogue*, 48 (6), 2017, pp. 488-504; E. Schwarz, "Prescription Drones: On the Techno-Biopolitical Regimes of Contemporary 'Ethical Killing'", *Security Dialogue*, 47 (1), 2016, pp. 59-75; T. Lundborg, "The Virtualization of Security: Philosophies of Capture and Resistance in Baudrillard, Agamben, and Deleuze", *Security Dialogue* 47 (3), 2016, pp. 255-270; S. Prozorov, "Like a Thief in the Night: Agamben, Hobbes, and the Messianic Transvaluation of Security", *Security Dialogue*, 48 (6), 2017, pp. 473-487.

3. Anarchia internazionale, stato di eccezione e *tikkun*

Obiettivo di questo capitolo è indagare la relazione tra anarchia internazionale, stato di eccezione e tikkun (processo di correzione), tramite una metodologia filosofico-politica. Per compiere ciò il capitolo è strutturato in quattro paragrafi. Nel primo paragrafo introdurremo ed approfondiremo il concetto di anarchia internazionale nelle relazioni internazionali, soffermandoci sugli approcci e le critiche sistemiche. Nel secondo paragrafo affronteremo il tema dell'anarchia internazionale sotto una prospettiva di "prima immagine" waltziana o di "anarchia umana". Nel terzo paragrafo prenderemo in considerazione un approccio politico-kabbalistico all'eccezione, analizzando delle critiche "teologiche" allo stato di eccezione di Agamben e proponendo, con l'aiuto di Adler, una visione costruttivista-evolutiva (e pratica) dello stato di eccezione. Infine, nel quarto paragrafo ci interrogheremo su chi controlla il processo correttivo (tikkun), introducendo alcune riflessioni sul neoliberismo ed il capitalismo della sorveglianza.

3.1. L'anarchia internazionale. Un'introduzione.

L'anarchia sembra un concetto centrale nella disciplina delle Relazioni Internazionali. Essa però come vedremo, porta con sé delle ambiguità. La maggior parte degli studenti di Relazioni Internazionali di solito rimane affascinata dalla definizione di anarchia data da Alexander Wendt, ovvero "*Anarchy is what states make of it*".¹ È proprio da Wendt e dalla critica alla tesi waltziana di una anarchia "conflittuale" (pur senza negarla) che vogliamo partire nella nostra analisi dell'anarchia internazionale. Se nel passato lo scontro tra realisti e liberali era rivolto principalmente sulla natura umana, il dibattito nella disciplina si è poi spostato sul ruolo della "struttura" e dei "processi" nei confronti delle unità statali. Quali conseguenze per gli stati in assenza di una autorità politica centralizzata mondiale? Che ruolo hanno i regimi internazionali nella "*power politics*"? È l'anarchia qualcosa di dato e immutabile o è soggetta a cambiamento? Queste alcune delle grandi domande nel dibattito, tutto razionalista, tra neorealisti e neoliberali.²

Entrambi gli approcci considerano l'identità e gli interessi degli attori (leggasi gli stati) come dati esternamente, definiti in termini di "*self-interest*". Per il neorealismo infatti l'anarchia conduce inevitabilmente a sistemi di "sopravvivenza" dove manca completamente un'autorità centrale e un sistema di sicurezza collettivo, generando il famoso dilemma della sicurezza. La formazione

¹ Alexander Wendt, "Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics", *International Organization*, Vol. 46, N. 2, 1992, pp. 391-425.

² *Ibidem*, p. 391.

dell'identità e degli interessi degli attori non viene considerata *centrale* neanche dai neoliberali, che tuttalpiù pongono un limite a questa “giungla internazionale” tramite il ruolo delle istituzioni internazionali, sempre in ottica razionalista. Il merito di Wendt è stato quello di introdurre nel dibattito una teoria sociale, il costruttivismo, che analizzasse l'identità e gli interessi degli attori in profondità senza la sola lente razionalista.³ La tesi costruttivista sull'anarchia rigetta la sola lettura che il neorealismo ne fa e rigetta l'idea che l'auto sopravvivenza e la politica di potenza derivino logicamente o casualmente dall'anarchia internazionale. Insomma non è la struttura a determinare il mondo in cui viviamo, ma semmai un processo di costruzione sociale.⁴ Da qui la definizione con cui abbiamo iniziato il paragrafo.

Se il cosiddetto “realismo classico” di Thomas Hobbes, Reinhold Niebuhr e Hans Morgenthau attribuiva l'egoismo e la politica di potenza delle nazioni principalmente alla natura umana, i neorealisti come Waltz attribuiscono questi fenomeni primariamente alla natura anarchica del sistema internazionale.⁵ Waltz definisce infatti la “struttura” con tre dimensioni: il principio ordinatore (in questo caso l'anarchia), il principio di differenziazione (inesistente nel sistema) e la distribuzione delle capacità.⁶ Questo schema, come nota però Wendt, predice poco sul comportamento degli attori e sul loro carattere, tanto che alcuni autori neorealisti come Walt hanno preferito utilizzare la metafora del *balance of threats* rispetto a quella del *balance of power*, ipotesi sicuramente più “socialmente” costruita.⁷ La tesi di Wendt è che la definizione di Waltz della struttura non può predire i contenuti o le dinamiche dell'anarchia. L'auto sopravvivenza è solo uno dei possibili risultati. La distribuzione della potenza può sempre influire sui calcoli degli stati, ma il modo in cui influisce dipende da aspettative e comprensioni intersoggettive date dalla “distribuzione della conoscenza”, che costituisce le loro concezioni del sé e dell'altro. “Se la società ‘dimentica’ cosa sia un'università, i poteri e le pratiche di professori e studenti cessano di esistere; se gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica decidono che non sono più nemici, ‘la guerra fredda è finita’. Sono i significati collettivi che costituiscono la struttura che organizza le nostre azioni”.⁸ Stesso discorso si può applicare per le istituzioni internazionali.

L'anarchia e la distribuzione di potenza hanno solo significato per l'azione statale in virtù della comprensione e delle aspettative che costituiscono gli interessi e le identità istituzionali. La definizione di Waltz della struttura internazionale, più che essere sbagliata, per Wendt è incompleta.

³ Seguendo in questo caso le orme precedenti di Nicholas Onuf, *World of Our Making*, University of South Carolina Press, Columbia, 1989.

⁴ Alexander Wendt, “Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics”, op. cit., pp. 392-395.

⁵ Kenneth Waltz, *Man, the State, and War*, Columbia University Press, New York, 1959.

⁶ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Addison-Wesley, Boston, 1979, pp. 79-101.

⁷ Stephen Walt, *The Origins of Alliances*, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1987.

⁸ Alexander Wendt, “Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics”, op. cit., p. 397.

Sebbene infatti il mondo della politica mondiale sia socialmente costruito, questo non vuol dire che sia per forza pacifico. Wendt identifica infatti tre culture dell'anarchia: quella hobbesiana, quella lockiana e quella kantiana.⁹ Non esiste infatti una sola logica dell'anarchia: per esempio Stati Uniti e Unione Sovietica si relazionavano in un sistema anarchico, ma lo stesso fanno gli Stati Uniti e la Russia. Le tre culture, riprese dalla Scuola Inglese, esprimerebbero tre logiche differenti con ruoli dominanti diversificati nel sistema internazionale, ovvero: nemico, rivale e amico. Il ruolo delle idee e della cultura (e della loro internalizzazione) modificherebbe dunque notevolmente il ruolo dell'anarchia internazionale nelle relazioni tra gli stati.

Come abbiamo accennato, la maggior parte degli approcci razionalisti, neoliberalismo compreso, considerano l'anarchia un fattore centrale nella politica internazionale. Ma che significato ha l'anarchia? Una prima definizione potrebbe essere quella di una mancanza di ordine, dunque disordine o caos (la visione hobbesiana del mondo internazionale). Ma è questo che i teorici delle Relazioni Internazionali si riferiscono quando parlano di anarchia? Sembrerebbe di no. Modelli di ordine internazionale esistono, come Hedley Bull ha dimostrato con il suo concetto di "società anarchica".¹⁰ Regole ed istituzioni guidano la pratica internazionale da sempre secondo questo filone di ricerca. Anche l'approccio dei "regimi internazionali" arriva alle stesse conclusioni.

Una seconda definizione di anarchia è la mancanza di un governo / autorità centrale. I due termini però portano con sé delle differenze. Waltz associa l'anarchia internazionale con una mancanza di governo, ovvero il controllo di come e quando la forza deve essere utilizzata nell'arena internazionale: il classico monopolio dell'uso legittimo della forza di Weber. La mancanza di un'autorità centrale significa invece la mancanza di istituzioni legittime (non un governo) che facciano rispettare le regole e le norme internazionali come il diritto internazionale.

Queste definizioni portano con sé una forte dicotomia tra politica internazionale, guidata dall'anarchia e la politica interna degli stati, sorretta da un'autorità. La definizione migliore di questa dicotomia la offre proprio Waltz: "*The parts of domestic political systems stand in relations of super- and subordination. Some are entitled to command; others are required to obey. Domestic systems are centralized and hierarchic. The parts of international political systems stand in relations of coordination. Formally, each is the equal of all the others. None is entitled to command; none is required to obey. International systems are decentralized and anarchic*".¹¹ Se dunque a livello nazionale il governo esercita i suoi poteri nel nome della giustizia e del diritto, a livello internazionale

⁹ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 246-312.

¹⁰ Hedley Bull, *La società anarchica – L'ordine nella politica mondiale*, Vita&Pensiero, Milano, 2005 (1977).

¹¹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, op. cit., p. 88.

gli stati cercano il loro vantaggio e protezione con la loro propria forza. La politica internazionale diventa dunque l'arena, come già visto, di uno scontro per il potere.

Questo discorso però sottovaluta l'esistenza nella politica internazionale di gerarchie guidate da stati più potenti di altri che modificherebbero di molto la visione orizzontale waltziana dell'anarchia. Inoltre queste stesse potenze potrebbero farsi carico di garantire l'uso della forza con finalità di "giustizia", proprio come succede all'interno degli stati. Dunque la distinzione netta, tipica della disciplina delle Relazioni Internazionali, tra "politica internazionale" e "politica nazionale" sembrerebbe riduzionista sotto questo aspetto. Basti pensare, come nota Milner, al ruolo dell'interdipendenza nel mitigare l'anarchia internazionale.¹²

Altre critiche alla concezione "waltziana" dell'anarchia provengono da visioni "unipolari/imperiali" come quelle di Nexon e Wright, che argomentano come ci siano diversi tipi di sistema, di cui quello anarchico waltziano sarebbe solo un caso particolare: il "*balance of power*" anarchico sarebbe contrastato da pratiche di "*divide-and-conquer*" della potenza dominante (nel caso trattato, gli USA).¹³ Wendt e Friedheim hanno proposto sotto questo filone un modello di "impero informale" che prevede un'autorità politica transnazionale che unisce un principio egualitario di una sovranità *de jure* con un principio gerarchico *de facto* di controllo.¹⁴

Altri autori come David Lake hanno dimostrato l'importanza delle istituzioni internazionali di sicurezza nel mitigare l'anarchia internazionale, argomentando come esse e non solo gli attori principali (leggasi gli stati) costruiscano la narrativa dell'anarchia internazionale.¹⁵ Si pensi al ruolo delle alleanze, delle sfere d'influenza, i protettorati, gli imperi informali e formali, insomma tutte quelle relazioni gerarchiche che non consistano in un rapporto diadico tendente esclusivamente al cosiddetto "*self-help*" tra gli stati. Il sistema internazionale, data la presenza delle grandi potenze, non sarebbe dunque completamente anarchico. In questo senso Lake parla di gerarchia internazionale, prendendo come esempio gli Stati Uniti e la sua perdita di "autorità" dopo la guerra in Iraq del 2003. La gerarchia, come modalità di governo della politica internazionale, non sarebbe scomparsa dunque dopo il 1648 con la creazione del sistema degli stati o con la fine dell'imperialismo europeo dopo il 1945. In una disciplina come le Relazioni Internazionali, dominata dal paradigma hobbesiano, a Lake va dato l'onore di aver analizzato il concetto di gerarchia in maniera "sistematica", mostrando come sia il neorealismo, sia il neoliberismo che gli approcci costruttivisti condividono di fondo

¹² Helen Milner, "The assumption of anarchy in international relations theory: a critique", *Review of International Studies*, Vol. 17, Issue 01, 1991, pp. 67-85.

¹³ Daniel H. Nexon and Thomas Wright, "What's at Stake in the American Empire Debate", *American Political Science Review*, Vol. 101, N. 02, 2007, pp. 253-271.

¹⁴ Alexander Wendt and Daniel Friedheim, "Hierarchy under anarchy: informal empire and the East German state", *International Organization*, Vol. 49, Issue 04, 1995, pp. 689-721.

¹⁵ David A. Lake, "Beyond Anarchy: The Importance of Security Institutions", *International Security*, Vol. 26, N. 1, 2001, pp. 129-160.

l'accettazione del paradigma anarchico.¹⁶ La modalità di gestione gerarchica della politica internazionale porta con sé numerose “prove” della sua esistenza, come le sfere di influenza o le zone economiche speciali. Alcuni stati, in altri termini, hanno più “autorità” di altri e possono sfruttare questa posizione sia per il loro vantaggio sia concedendo protezione ed aiuto agli stati che accettano la loro superiorità. La gerarchia, al contrario dell'anarchia, produce una differenziazione funzionale e mutua dipendenza tra gli stati.¹⁷ Gli stati dominanti inoltre devono cercare di limitare il loro potere e autorità, una visione contraria alla prassi nella anarchia hobbesiana. L'autorità in questione non è dunque di tipo formale-legale come nella teoria waltziana, ma di tipo relazionale: si pensi al concetto di “leadership” o alla *Pax Britannica* o *Pax Americana*. La sovranità degli stati, in questo caso, non è “indivisibile”.¹⁸ La gerarchia non è un fatto oggettivo o naturale, come il possedere un'arma nucleare, ma è prodotta e riprodotta dalle interazioni degli stati stessi.

Non mancano inoltre critiche alla visione “anarchica” delle relazioni internazionali da parte di approcci “egemonici” alla politica internazionale. L'egemonia internazionale può essere definita come la mobilitazione della leadership da parte di un potere predominante volto a ordinare le relazioni tra gli attori. L'egemonia si distingue dall'unipolarismo, dove solo una grande potenza nel sistema non ha rivali eguali. L'egemonia si distingue anche dalla gerarchia, ovvero una stratificazione verticale. La potenza egemone utilizza le sue superiori capacità militari ed economiche per creare un ordine internazionale che non sia di tipo imperiale. In questo caso la distinzione tra egemonia e imperi informali è difficile da cogliere nella pratica.¹⁹

Altro grande critico alla tesi waltziana dell'anarchia è Jack Donnelly. La sua tesi principale è che gli “effetti dell'anarchia”, dove esistono, non sono effetti *dell'anarchia*. L'anarchia può avere effetti singoli, multipli o indeterminati, operando con alta, moderata o bassa intensità. La visione dell'anarchia di Donnelly opera a bassa intensità e con effetti indeterminati, producendo in questo caso nessuna conseguenza. Donnelly a sostegno di questa tesi porta l'esempio storico delle società primitive basate sulla caccia che qui non approfondiremo. Basti sottolineare che il *self-help* waltziano ha senso secondo Donnelly solo come strategia competitiva per stati dominati dalla paura in un mondo di scarsità e norme ed istituzioni deboli. La condivisione sarebbe invece una ragionevole strategia per dei soggetti che mirano a sicurezza ed autonomia in un mondo di abbondanza integrato e con forti norme. È il sistema di relazioni sociali, piuttosto che la mancanza di un governo, che “spiega” l'anarchia e i suoi “effetti”. L'anarchia internazionale persisterebbe a causa di attori sociali dominanti

¹⁶ David A. Lake, *Hierarchy in International Relations*, Cornell University Press, Ithaca, 2009.

¹⁷ Ibidem, p. 12.

¹⁸ Ibidem, pp. 45-51.

¹⁹ G. John Ikenberry and Daniel H. Nexon, “Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders”, *Security Studies*, 2019, p. 17.

che preferirebbero i problemi dell'anarchia ai costi di alternative percorribili. L'anarchia internazionale è una soluzione preventiva ai problemi o alle minacce di un governo mondiale.²⁰

Non si può dunque parlare di “struttura dell'anarchia” o dell'anarchia come “principio ordinatore”, ma nemmeno considerare l'anarchia con l'antitesi della gerarchia. Gli effetti dell'anarchia devono essere qualcosa di più della mancanza di un governo. L'anarchia non è il principio ordinatore dei sistemi internazionali: l'assenza di un governo internazionale non è un principio ordinatore, ma indica semplicemente il modo in cui il sistema *non* è ordinato. L'assenza di un governo dipende dall'*ambiente* in cui si trovano gli attori internazionali e non dalla *struttura* dei sistemi internazionali. Abbandonare l'idea dell'anarchia come principio ordinatore non è poi così coraggioso come sembrerebbe. Come nota Donnelly, nessuna delle sette edizioni di *Politics Among Nations* di Morgenthau contiene una voce nell'indice per l'anarchia. In maniera simile, “anarchia” compare due volte in *The Twenty Years' Crisis* di Carr, in *American Diplomacy* di Kennan e in *A World Restored* di Kissinger. Questo per dimostrare che l'anarchia non era così importante per i realisti pre-waltziani.²¹ Certamente questi autori affrontavano questioni che la disciplina delle Relazioni Internazionali corrente associa all'anarchia, ma lo facevano senza riferirsi ad essa o ai suoi effetti. Per Donnelly bisogna concentrarsi sulla stratificazione, la differenziazione funzionale, regole ed altre forze che organizzano il sistema internazionale, in contrasto sia con Waltz che con la visione meramente “idealista” del costruttivismo di Wendt. Pensare che la gerarchia risolva il problema dell'anarchia è una mossa fallace: essa semplicemente mostra che il modello di stratificazione della struttura internazionale non è piatto. Focalizzarsi sulla gerarchia al posto dell'anarchia sarebbe un altro canto delle sirene per una “teoria della politica internazionale” *trans-storica* e generale. Nemmeno una disciplina come l'Economia ha un interesse sostantivo nel dire qualcosa riguardo alle economie di *qualsiasi tempo*. Secondo Donnelly bisognerebbe focalizzarsi sui vari tipi di gerarchie e anarchie piuttosto che sulla loro semplice esistenza.²²

Per Donnelly, invece di pensare all'anarchia o alla gerarchia, bisogna pensare alla gerarchia *nell'anarchia*.²³ L'opposto dell'anarchia non è la *gerarchia*, ma “archia”, ovvero governo/autorità politica. La presenza della gerarchia nell'anarchia internazionale è storicamente comune e anche

²⁰ Jack Donnelly, “The Elements of the Structures of International Systems”, *International Organization*, Vol. 66, Issue 04, 2012, pp. 609-643.

²¹ Ibidem, p. 621. In Jack Donnelly, “The discourse of anarchy in IR”, *International Theory*, 7:3, 2015, pp. 393-425, l'autore compie una disamina dell'occorrenza del termine anarchia prima e dopo la pubblicazione nel 1979 di *Theory of International Politics* di Kenneth Waltz, mostrando come la pubblicazione del libro abbia aumentato esponenzialmente l'uso del termine nei libri pubblicati successivamente nella disciplina.

²² Ibidem, p. 418-419.

²³ Jack Donnelly, “Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society”, *European Journal of International Relations*, Vol. 12 (2), pp. 139-170, cit. p. 141.

autori come Waltz devono ammettere le “responsabilità speciali” delle grandi potenze.²⁴ La mancanza di una qualche forma di gerarchia nell’ordine internazionale è un fatto contingente a quel particolare ordine storico e non una conseguenza logica dell’anarchia. La Teoria delle Relazioni Internazionali inizia tipicamente con l’anarchia, un residuo, e non con l’“archia”. La “gerarchia” è dunque utilizzata come il residuo della “non anarchia”. Il risultato è dunque qualcosa di oscuro, poiché concepito come la negazione di una negazione, rendendo quasi impossibile descrivere il concetto nei giusti termini.²⁵ Inoltre, la confusione sulla gerarchia è esacerbata dalla comune associazione dell’anarchia con la “eguale sovranità” degli stati. Gli ordini anarchici, infatti, non hanno bisogno di essere eguali. Ineguaglianze formali sono lo standard di quasi tutti gli ordini storici internazionali. Inoltre sarebbe più corretto parlare di anarchie internazionali di determinati periodi storici (come faceva Dickinson, il “coniatore” del termine nel 1917), piuttosto che di una generale anarchia internazionale.²⁶

A Donnelly si devono molte ulteriori riflessioni importanti sull’anarchia internazionale. Per esempio egli mostra la differenza semantica del termine anarchia in base alle differenti visioni del concetto. Per alcuni autori precedenti la seconda guerra mondiale, l’anarchia non definisce le relazioni internazionali, ma è una caratteristica contingente e alterabile di alcuni sistemi internazionali. L’attenzione non è tanto sull’assenza di un governo centrale, ma nella possibilità di stabilirne uno. Altri autori sempre di quel periodo sostenevano invece la già esistenza di un governo internazionale con le istituzioni internazionali esistenti o che il sistema di Westphalia aveva posto fine all’anarchia dello “stato di natura” del sedicesimo secolo. Posizioni contrastanti, ma che mostrano tutto sommato che il ruolo dell’anarchia internazionale nel dibattito non era così “problematico” come Waltz lo ha trasformato (semmai centrale era il discorso sulla *sovranità statale* in relazione alla assenza di governo internazionale). In questa maniera il concetto dell’anarchia sembra più funzionale al dibattito disciplinare interno che ad un fatto empirico nel mondo reale.²⁷ L’anarchia potrebbe dunque essere letta come conseguenza della sovranità, dunque non una caratteristica fondante delle relazioni internazionali con un particolare significato analitico (gli effetti dell’anarchia sarebbero gli effetti della sovranità).

Donnelly sottolinea inoltre la differenza tra opporre l’anarchia internazionale alla gerarchia o tra opporre l’anarchia internazionale ad una mancanza di governo. Per esempio, il governo è solo una delle possibili fonti o forme della gerarchia. Come già mostrato tutti i sistemi internazionali mancano di governo, ma la maggior parte possiede una gerarchia o qualche forma di relazione subordinata /

²⁴ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, op. cit., p. 198.

²⁵ Jack Donnelly, “Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society”, op. cit., p. 142.

²⁶ Jack Donnelly, “The discourse of anarchy in IR”, op. cit., p. 398.

²⁷ Ibidem, p. 407.

stratificazione tra gli attori (al contrario di quanto sostiene Waltz). Il modello strutturale di Waltz sembrerebbe funzionare più in termini analogici-metaforici che in termini esplicativi. Con le sue stesse parole “*theoretical notions are defined by the theory in which they appear...Even descriptive terms acquire different meanings as theories change*”.²⁸

Donnelly ha poi compiuto l'importante distinzione tra anarchia come mancanza di un *ruler*, come assenza di una *rule* e come assenza di *rules*. L'assenza di un *ruler* identifica l'assenza di un *attore* o *istituzione* con caratteri di autorità centrale sovrana (o assenza di governo). L'assenza di una *rule* identifica una mancanza di *funzione* o *tipo di autorità*. Per esempio l'assenza di un *ruler* non presuppone l'assenza di una *rule*: il governo è infatti solo una possibilità di esercizio dell'autorità. Infine l'assenza di *rules* identifica l'assenza di autorità *simpliciter*: l'assenza di gerarchia waltziana cade in questo caso.²⁹ Come si può vedere il termine anarchia può essere utilizzato per esprimere concetti molto diversi tra loro e che spesso vengono confusi nella disciplina stessa. Per questo motivo Donnelly opta per una lettura dell'anarchia come semplice mancanza di un *ruler*, auspicando che la disciplina torni a leggere l'anarchia internazionale come mero “disordine” o “confusione”, togliendone il valore centrale che ha assunto da Waltz in poi. In altre parole optare per un significato di anarchia più per definire che per spiegare.

Altri autori come Mcconaughey, Musgrave e Nexon sostengono che un solo tipo di stratificazione verticale, la governance gerarchica, può sfidare la cornice anarchica.³⁰ Rimpiazzare l'anarchia con la gerarchia ci direbbe poco su *come* un sistema è stratificato o in che modi i sistemi internazionali sono strutturati. Esistono infatti diversi tipi di gerarchie: socio-culturali, di classe, di capacità militari, economiche e di governance-politiche. Solo quest'ultima implica la presenza di una autorità comune, un'autorità coercitiva asimmetrica, manifestata *de jure* o *de facto*, da attori diversi come stati, istituzioni internazionali e società multinazionali. Non assistiamo dunque ad un'unica struttura sul modello dell'anarchia internazionale waltziana, ma ad un insieme di relazioni di governance “complesse”.

Secondo Mattern e Zarakol gli approcci gerarchici offrirebbero quello che gli approcci anarchici non possiedono: una cornice teorica per analizzare la politica mondiale come un sistema globale e non solo come un sistema internazionale. Le gerarchie sono intrinsecamente politiche, organizzano le relazioni tra attori anche molto diversi tra loro e possiedono differenti logiche con conseguenti differenti risultati: esse possono offrire soluzioni o creare strutture profonde. Mattern e Zarakol individuano tre logiche gerarchiche: gerarchie come affari funzionali istituzionalizzati tra attori

²⁸ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, op. cit., pp. 10-12.

²⁹ Jack Donnelly, “The discourse of anarchy in IR”, op. cit., p. 410.

³⁰ Meghan Mcconaughey, Paul Musgrave and Daniel H. Nexon, “Beyond anarchy: logics of political organization, hierarchy, and international structure”, *International Theory*, 10:2, 2018, pp. 181-218.

(logica del trade-off); gerarchie come ruoli sociali e politici differenziati modificanti il comportamento (logica della posizionalità); e gerarchie come spazio politico produttivo o strutture (logica della produttività).³¹

Gli approcci critici si spingono oltre e considerano le gerarchie come costitutive della sovranità statale. L'anarchia, sotto questa lente, sarebbe un prodotto della gerarchia. Anche alcuni approcci costruttivisti dimostrano come le relazioni di dominio politiche, economiche e sociali gerarchiche siano necessarie per riprodurre la retorica di una eguaglianza formale tra gli stati. Gli approcci critico-costruttivisti mostrerebbero come qualsiasi ordine politico internazionale sia generato da un precedente ordine gerarchico. L'anarchia dunque non avrebbe senso senza la gerarchia precedente.³²

Altri approcci uniscono gli studi sulla gerarchia con la teoria dei campi sociali e del capitale simbolico, mostrando come gli attori all'apice della gerarchia del sistema internazionale perseguano scopi in alcuni campi considerati rilevanti per il loro dominio politico. Questi campi possono essere simbolici e sociali, socialmente e storicamente contingenti (e legati ad altri campi), come il Programma Apollo per gli USA o le esplorazioni per la dinastia Ming.³³

Ulteriori studi hanno analizzato il rapporto tra anarchia internazionale e guerra, differenziando la possibilità di essa con la sua probabilità. Se per Waltz la guerra è spiegata tramite la struttura del sistema internazionale, Wagner sostiene che i conflitti come le guerre civili vanno messi in relazione ai conflitti interstatali e studiati con un unico approccio, correggendo la distinzione neorealista tra anarchia / politica domestica: l'opposto di un sistema centralizzato infatti non è l'anarchia, ma un sistema decentralizzato.³⁴

Per concludere è giusto riprendere le tesi di Wendt con cui abbiamo introdotto il discorso sull'anarchia ed affrontare le critiche a cui sono state rivolte. Secondo Davide Fiammenghi la tesi di Wendt che la politica internazionale sia un fenomeno culturale-sociale e non un fenomeno naturale è largamente vera, poiché solo una misinterpretazione materialistica di Waltz affermerebbe il contrario. Che gli stati invece siano inseriti in sistemi di credenze normative condivise non sarebbe invece corretto. Secondo questa tesi gli stati inseriti in sistemi normativi "buoni" di credenze vivrebbero in pace, mentre quelli inseriti in sistemi "cattivi" tenderebbero a fare la guerra. Questo pensiero porta con sé due implicazioni: esistono anarchie multiple e non è l'anarchia a spiegare le differenze nei comportamenti competitivi o cooperativi. Secondo Fiammenghi però è improbabile che tutti gli stati

³¹ Janice Bially Mattern and Ayşe Zarakol, "Hierarchies in World Politics", *International Organization*, Vol. 70, Issue 03, 2016, pp. 623-654.

³² Ibidem, p. 631.

³³ Paul Musgrave and Daniel H. Nexon, "Defending Hierarchy from the Moon to the Indian Ocean: Symbolic Capital and Political Dominance in Early Modern China and the Cold War", *International Organization*, 2018.

³⁴ R. Harrison Wagner, *War and the State – The Theory of International Politics*, The University of Michigan Press, 2007.

siano simultaneamente inseriti in un sistema con le stesse norme. Empiricamente non ci sarebbero le prove di questo.³⁵

Prima di tutto Waltz non vuole introdurre una “tacita ontologia” in cui gli attori sono per se stessi “cattivi”, ma si limita ad osservare la difficoltà del sistema ad interrompere il gioco della politica di potenza fino a quando tutti (se non la maggior parte) non diventano pacifici. In altre parole, Waltz non assume che gli stati possiedano per forza un’identità egoista “realista”, ma descrive semplicemente i limiti che operano sugli stati quando le diverse identità interagiscono tra di loro, finendo per comportarsi (secondo lui) *come se* fossero egoisti o realisti.³⁶ Gli stati non sono “persone” e quando interagiscono tra loro non utilizzano la loro identità “interiore”. Condividere la stessa cultura non significa condividere lo stesso tipo di relazioni sociali. E condividere delle idee non vuol dire condividere le stesse norme. Wendt confonderebbe le capacità socio-cognitive degli stati con il consenso normativo.³⁷ Inoltre la periodizzazione che compie delle tre differenti culture dell’anarchia (hobbesiana pre-1648, lockiana post-1648 e kantiana post-1945) non troverebbe riscontro empirico.³⁸ Non si spiega poi il “retrocedere” di Wendt sulla tesi dell’inevitabilità del governo mondiale, tesi che sembrerebbe letteralmente smontare il suo percorso di pensiero internazionalista per riportarlo su un filone tipicamente realista in cui l’anarchia è qualcosa di problematico.³⁹

Da quanto visto l’anarchia internazionale sarebbe un dio geloso che richiede continuamente la nostra attenzione (e quella della disciplina), negando allo stesso tempo qualsiasi tipo di cambiamento nella politica internazionale e impedendoci forse di vedere “il grande disegno”. L’assenza di un governo è centrale, ma non forse così analiticamente rilevante, poiché l’anarchia come nota Donnelly non sarebbe un principio ordinatore, ma semmai una condizione di *background* “esasperata” dopo Waltz e la sua teoria sistemica internazionale.

3.2 Anarchia internazionale o anarchia umana?

Nel corso del primo paragrafo abbiamo svolto un’analisi dell’idea di anarchia internazionale, focalizzandoci principalmente sulla tesi “sistemica” waltziana e sulle critiche rivolte ad essa, principalmente anche esse sistemiche, o per dirla con Waltz, provenienti dalla “terza immagine”. Quello che ci accingeremo a fare ora è analizzare invece la tesi della “prima immagine”, ovvero la natura dell’uomo e il suo rapporto con il disordine internazionale. Inutile negare che dal 1979 in poi

³⁵ Davide Fiammenghi, “ ‘Anarchy is what states make of it’: true in a trivial sense; otherwise wrong”, *International Politics*, N. 56, 2019, pp. 17-32, cit. p. 18.

³⁶ Ibidem, p. 19.

³⁷ Ibidem, p. 23-24.

³⁸ Ibidem, pp. 25-26.

³⁹ A. Wendt, “Why a World State Is Inevitable”, *European Journal of International Relations*, N. 9, 2003, pp. 491-542.

l'idea di Waltz di “*international anarchy*” abbia rimpiazzato la più longeva idea di Morgenthau di “*politics among nations*”. Lo strutturalismo funzionale di Waltz ha infatti riorientato il realismo dallo studio degli individui e della natura umana alla struttura del sistema, condizionando approcci anche molto diversi dal realismo, come il liberalismo e il costruttivismo.

Molti studiosi affermano che lo studio delle microfondazioni, specialmente gli individui, sta riscoprendo una rinascita nella disciplina delle Relazioni Internazionali.⁴⁰ Durante questa rinascita, nel campo della disciplina è aumentata l'attenzione sui leaders,⁴¹ i summit diplomatici,⁴² le interazioni giornaliere⁴³ e le “micro-mosse”.⁴⁴ Dalla psicologia alla diplomazia, la “prima immagine” sembra tornata di moda dopo decenni di apparente silenzio, forse complice anche l'arrivo sulla scena internazionale di un personaggio come Donald Trump. Una teoria individuale della politica mondiale ancora non è emersa, ma forse la prima immagine non ha prodotto la sua propria teoria proprio perché in parte essa esiste per problematizzare le grandi teorie.⁴⁵

Secondo un approccio di “prima immagine” delle relazioni internazionali, le radici del disordine internazionale e della guerra andrebbero ricercate nel cuore dell'uomo e nel male intrinseco che si porta con sé. Le cause della guerra e del disordine mondiale vanno dunque trovate nella natura e nel comportamento umano. La guerra dipenderebbe dall'egoismo, dagli impulsi aggressivi e dalla stupidità. Se dunque le cause del disordine mondiale sono queste, per correggere questo disordine bisognerebbe “illuminare” l'uomo o aggiustarlo “psicologicamente-socialmente”. Teorie non nuove nel campo degli studi umanistici, che trovano origine già da Confucio fino ad arrivare al moderno pacifismo.⁴⁶

Attribuendo le presenti difficoltà ad una mancanza di conoscenza, l'educazione diventa il rimedio per la guerra. Autori come Bertrand Russell hanno visto nel declino degli istinti possessivi un prerequisito per la pace. Quello che servirebbe è un “cambiamento negli istinti” che incanalano l'energia nella follia distruttiva della guerra. Trovare qualcosa d'altro da fare al posto che combattere,

⁴⁰ Marcus Holmes, Richard Jordan, Eric Parajon “Assessing the Renaissance of Individuals in International Relations Theory”, *PS, Political Science & Politics*, 2021, pp. 1-6.

⁴¹ Michael Horowitz, Allan Stam, Cali Ellis, *Why Leaders Fight*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015; Elizabeth Saunders, *Leaders at War: How Presidents Shape Military Interventions*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2011.

⁴² Nicholas Wheeler, *Trusting Enemies: Interpersonal Relationship in International Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

⁴³ Annika Bjrkdahl, Martin Hall, Ted Svensson, “Everyday International Relations: Editors Introduction”, *Cooperation and Conflict*, 52 (2), 2019, pp. 123-30.

⁴⁴ Ty Solomon, Brent Steele, “Micro-Moves in International Relations Theory”, *European Journal of International Relations*, 23 (2), 2017, pp. 267-291.

⁴⁵ Tentativi in tal senso esistono, si veda per esempio Angelo Panebianco, *Persone e mondi – Azioni individuali e ordine internazionale*, il Mulino, Bologna, 2018. A livello di coscienza/teoria quantistica/problema mente-corpo si veda Alexander Wendt, *Quantum Mind and Social Science – Unifying Physical and Social Ontology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

⁴⁶ Kenneth N. Waltz, *Man, the State and War*, Columbia University Press, New York, 1954 (2001), p. 16.

in altre parole, poiché la guerra sarebbe radicata nella natura bellicosa dell'uomo da secoli. Se le prescrizioni possono variare, alla base di queste tesi c'è il pensiero che per raggiungere un mondo più pacifico l'uomo debba cambiare intellettualmente/moralmente se non fisicamente/socialmente.⁴⁷

In questa visione di “prima immagine” troviamo sia approcci ottimisti che pessimisti. Se i primi pensano che il problema della guerra e del disordine internazionale possa essere risolto nel giro di una generazione, i secondi credono che questo problema persisterà almeno per ancora un lungo tempo (se non per sempre). Gli ottimisti credono che la realtà sia buona e che la società sia in natura armoniosa. Le difficoltà che l'uomo affronta sono superficiali e momentanee. Le difficoltà continuano a presentarsi in differenti momenti della storia, ma la qualità della storia può essere cambiata, secondo alcuni, anche una volta per sempre. Come si può vedere le aspettative dipendono da differenti concezioni del mondo (in questo possiamo ricordare gli approcci costruttivisti visti nel primo paragrafo). Questo non vuol dire che i pessimisti, seppur non credano di poter risolvere il problema della guerra una volta per tutte, non pensino che si possa fare qualcosa per questa calamità qui ed ora. Anzi, i pessimisti possono essere ancora più speranzosi degli ottimisti riguardo il postporre della minaccia della guerra “fino a domani”.⁴⁸

Il *balance of power*, sia per gli ottimisti che i pessimisti, sarebbe un meccanismo per persone “malate”. Gli ottimisti vedono una possibilità di trasformare il “malato” in “sano” ponendo fine alle guerre della odierna politica del *balance of power*. I pessimisti accettano la derivazione del *balance of power* e della guerra nella natura dell'uomo e non vedono grandi possibilità per porre rimedio a questo tipo di politica. Anzi, per i pessimisti il *balance of power* sarebbe un'ottima profilassi contro le “tigri” del sistema internazionale.⁴⁹

Ottimisti e pessimisti concordano nell'analisi delle cause del disordine internazionale, ma differiscono nella possibilità di alterarle. Per esempio Reinhold Niebuhr ha sempre criticato i progetti utopici, liberali o marxisti. Il realismo politico, secondo il teologo americano, è impossibile senza una reale comprensione della natura umana. Ovviamente ognuno pensa che la sua teoria sia realista, ma secondo Niebuhr gli ottimisti avrebbero soprasseduto la potenzialità del male presente in ogni singolo atto umano. Essi assumono che il progresso proceda in linea retta, ma ogni progresso nella conoscenza e innovazione nella tecnica porta con sé la potenzialità sia del male che del bene. Gli stessi strumenti che permettono una protezione dal freddo e dalla fame e che promuovono il benessere permettono ad alcuni uomini di schiavizzare o distruggerne altri. L'uomo ha dei limiti come essere cosciente, ma come essere cosciente ha il desiderio di superarli: un essere finito con infinite aspirazioni. Esso

⁴⁷ Ibidem, p. 17.

⁴⁸ Ibidem, pp. 18-19.

⁴⁹ Ibidem, p. 20.

sviluppa teorie politiche ed economiche, cercando di farle passare per sistemi universali. Nasce nell'insicurezza e cerca di diventare assolutamente sicuro. È un uomo, ma si pensa un dio. La radice del male sarebbe dunque nel sé e la qualità del male può essere definita, secondo Niebuhr, nei termini dell'orgoglio.⁵⁰

Questo tipo di pensiero è ovviamente più antico di Niebuhr e secondo la tradizione cristiana può essere fatto risalire a sant'Agostino. Fuori da questa tradizione può essere individuato negli scritti di Spinoza e, negli autori del Novecento, sicuramente in Morgenthau. Questi quattro autori, nonostante le numerose differenze, concordano nelle conclusioni politiche sulla natura dell'uomo.⁵¹ Per Spinoza per esempio, il fine di ogni atto umano è l'auto preservazione dell'attore. Per Spinoza le malattie sociali e politiche dell'uomo derivano dal conflitto tra ragione e passione. Agostino, Niebuhr e Morgenthau rigettano questo tipo di dualismo. Per i tre studiosi infatti è l'uomo nella sua totalità ad essere difettoso. Nonostante queste differenze, tutti e quattro deducono le malattie politiche dai difetti umani. Per esempio Niebuhr critica la tesi marxista che lo sfruttamento dell'uomo dipenda dalla divisione in classi, poiché la stessa divisione sarebbe frutto di una tendenza nel cuore dell'uomo. Anche Morgenthau vede l'ubiquità del male nell'azione umana, derivata dall'insradicabile sete di potere che trasforma chiese in organizzazioni politiche, rivoluzioni in dittature e l'amore del proprio paese in imperialismo. La spiegazione che soggiace per le "malattie domestiche" serve per Morgenthau anche a spiegare le frizioni e le guerre tra gli stati. L'unica soluzione contro questi "peccati" sarebbe, per autori come Niebuhr, l'amore. Se il peccato è la causa, l'amore (derivante dal pentimento) è la cura per le nazioni.⁵²

I pessimisti della prima immagine accettano la rilevanza degli ideali ottimisti, rigettando la possibilità che essi possano essere raggiunti. Spinoza contempla i piaceri dello stato di anarchia pacifica quando l'uomo diventerà completamente razionale e Niebuhr accetta il mito cristiano del Giardino dell'Eden o il mito stoico dell'Era d'Oro come standard d'azione che rimane impossibile nella storia, ma che rimane fonte d'ispirazione per l'uomo mortale. Che l'uomo però agisca in modi contrari alla sua vera natura, sembra ad una prima lettura assurdo. Gli eventi della storia del mondo non possono essere separati dall'uomo che gli ha compiuti. L'importanza della natura umana come fattore causale nell'analisi degli eventi sociali comporta il prendere in considerazione che la stessa natura, comunque sia essa definita, deve spiegare un'infinita varietà di eventi sociali. Non esistono infatti solamente crimini e guerre, ma anche atti di carità, amore e autosacrificio. Quale soglia tra

⁵⁰ Ibidem, pp. 20-21.

⁵¹ I quattro autori sopramenzionati, ad ogni modo, portano con sé delle differenze. Per esempio Niebuhr è critico di Agostino, poiché secondo lui il teologo di Ippona individuava i pericoli dell'anarchia nell'egoismo dei cittadini, ma non percepiva i pericoli della tirannia nell'egoismo del governante. Per questo motivo secondo Niebuhr c'è la necessità di porre dei controlli sulla volontà dei governanti. Ibidem, p. 31.

⁵² Ibidem, pp. 22-26.

questi due fenomeni ci permette di affermare che l'uomo sia cattivo? Si potrebbe per esempio sostenere che sotto le circostanze in cui l'uomo vive, è un fatto straordinario che non ci siano ancora più crimini e che quindi la sua natura è intrinsecamente buona. Dunque l'ipotesi della natura buona e cattiva dell'uomo non ha riscontro empirico oggettivo, ma dipende dalla teoria con cui analizziamo i fatti del mondo che ci circonda.⁵³

Senza una comprensione della natura umana, come spesso si afferma, non può esserci nessuna teoria politica. Per Niebuhr, per esempio, il *balance of power* è dovuto al fatto che l'uomo è un peccatore. Ma se la natura dell'uomo è la responsabile delle cause della guerra nel 1914, è la stessa natura dell'uomo che permetteva la pace nel 1910. Nel corso di quegli anni molte circostanze sono cambiate, ma non la natura dell'uomo. Questo fattore dunque non riuscirebbe a spiegare completamente il disordine internazionale, ragione per cui per Waltz sarebbe come al corridore a cui si è chiesto perché ha perso la corsa e che risponde "ho corso troppo piano". La risposta, sebbene corretta, non è molto utile. Concentrarsi ossessivamente su fattori che non possono essere modificati toglierebbe risorse cognitive su quelli che invece possono essere manipolati.⁵⁴

La natura umana dunque non spiegherebbe le cause della pace e della guerra contemporaneamente, poiché bisognerebbe dimostrare perché l'uomo non sia sempre in guerra o sia sempre in pace. Se la natura umana è *la* causa della guerra e se, come i pessimisti della prima immagine affermano, la natura umana è fissa, allora non potremo mai sperare nella pace. Se la natura umana è *una* delle cause della guerra, allora, anche assumendo che la natura umana sia fissa, si possono indagare le condizioni della pace. Come sostiene infatti anche Niebuhr, santi e dittatori sono resi possibili dalla stessa struttura del carattere umano. La natura umana non può spiegare perché un anno esiste la guerra e in un altro anno comparato no, ma semmai può spiegare le necessarie imperfezioni di tutte le forme sociali e politiche.⁵⁵

Chiaramente l'uomo si comporta in maniera differente in base a condizioni diverse. Quando l'uomo non è unito ad altri uomini è sempre in guardia nei confronti dei suoi simili; quando vive in comunità con altri uomini spesso gode di un certo livello di pace e sicurezza. Secondo Agostino, senza le restrizioni di un governo l'uomo ucciderebbe il suo simile fino a provocare l'estinzione della specie. Dunque il governo ordinato è alla base di qualsiasi possibilità di vita nella sicurezza e nella felicità. Per Niebuhr tutte le soluzioni puramente politiche ed economiche al problema della giustizia e della pace fanno fronte alle cause specifiche e secondarie del conflitto e dell'ingiustizia. La

⁵³ Ibidem, pp. 27-28.

⁵⁴ Ibidem, p. 29.

⁵⁵ Ibidem, p. 30.

perfezione non può essere raggiunta, ma l'imperfezione della democrazia è infinitamente preferibile alle imperfezioni del totalitarismo.⁵⁶

Morgenthau riconosce che data la competizione per beni scarsi, in assenza di un arbitro, una lotta per il potere sorgerà sicuramente tra i competitori. Di conseguenza, la lotta per il potere può essere spiegata senza riferirsi alla natura cattiva dell'uomo. La lotta per il potere sorge semplicemente perché l'uomo vuole delle cose, non perché è cattivo nei suoi desideri. Dunque in Morgenthau abbiamo due "radici" del conflitto, quella sopra descritta ed il distinto (ed interiore) desiderio di potere dell'uomo. Il potere può dunque apparire come fine a se stesso o come strumento necessario per il successo nelle lotte competitive senza arbitro. Nessuna nazione, per Morgenthau, può rinunciare razionalmente al potere nelle sue politiche.⁵⁷

Abbiamo dunque due idee: la prima è che la lotta per le preferenze sorga in situazioni competitive e la forza viene introdotta data l'assenza di un'autorità che limiti gli strumenti utilizzati dai competitori; la seconda è che la lotta per il potere sorga a causa del fatto che gli uomini nascono assetati di potere. Quali implicazioni per la politica internazionale? Se uno accetta la seconda idea definirà l'interesse nazionale in termini di potere, perché l'uomo per natura insegue il potere. Chi accetta la prima idea definirà pure l'interesse nazionale in termini di potere, perché sotto certe condizioni il potere è uno strumento necessario per mettere in sicurezza gli interessi degli stati. In altre parole, potere come strumento o potere come fine in se stesso.⁵⁸

Per Morgenthau il pensiero politico moderno si divide in due filoni: gli utopisti con le loro filosofie dell'uomo e della politica ottimiste, ed i realisti che vedono il mondo come risultato di forze inerenti alla natura umana. Si può sempre affermare che la politica di potenza realista, più che "realista", sia una norma etica, dunque soggetta a critica (si può criticare la comprensione della natura dell'uomo soggiacente a questa teoria). Più difficile invece criticare la posizione realista quando si tratta del "dilemma della sicurezza" prodotto dall'anarchia internazionale (vedi il primo paragrafo). In questo caso, il potere più che essere il "valore supremo dello stato" serve più che altro come strumento utile in situazioni di insicurezza e competizione. Più che parlare normativamente di potere dunque bisognerebbe concentrarsi su cosa il potere significhi veramente.⁵⁹

Crederne però che il pensiero di Morgenthau sia così monotematico e incentrato sul potere come ritengono alcuni, è limitante e non veritiero. Morgenthau non è un pessimista assoluto. Autori come

⁵⁶ Ibidem, pp. 32-33.

⁵⁷ Ibidem, pp. 34-35.

⁵⁸ Ibidem, p. 35.

⁵⁹ Ibidem, pp. 36-37.

Michael J. Smith⁶⁰ e Joel H. Rosenthal⁶¹ hanno sottolineato alcuni temi trascendentali presenti nella sua opera, come la moralità nella gestione della politica, una riflessione filosofica sull'uomo e anche una sorta di pensiero religioso-spirituale. Greg Russell ha descritto il pensiero di Morgenthau come la combinazione della tradizione europea della *raison d'état* con l'eredità liberale americana.⁶²

Il potere per Morgenthau non è da intendersi solo in termini coercitivi e militari, ma come relazione psicologica tra chi lo esercita e chi lo subisce. Aspettative reciproche, proiezioni mentali, paura, amore per le istituzioni, carisma personale, sono tutti fattori che Morgenthau prende in considerazione.⁶³ Morgenthau legherebbe poi il discorso del potere con un discorso sulla spiritualità. In una lezione del 1952 ai suoi studenti spiegava come l'uomo sia l'unica creatura che aspiri ad essere qualcosa oltre se stesso, trascendendo i suoi limiti naturali.⁶⁴ Nella connessione tra potere e spiritualità Morgenthau deve molto al già citato teologo protestante Reinhold Niebuhr, suo amico e collega e forse anche alle sue origini ebraiche.⁶⁵ Egli fa suo il dualismo dell'uomo capace di seguire allo stesso tempo sia il potere che la trascendenza, affermando che ogni società politica non ha potuto non prendere in considerazione sia il desiderio del potere che il desiderio dell'amore.⁶⁶ Per Morgenthau l'uomo può dunque trascendere se stesso con la religione, l'amore o il potere.

Il desiderio di amore e di potere dell'uomo deriverebbe per Morgenthau dal desiderio di superare la sua solitudine "biblica".⁶⁷ Morgenthau cercherà di distanziarsi dagli approcci quantitativi proprio tramite l'esaltazione del pensiero filosofico/religioso.⁶⁸ A supporto della tesi di Toynbee che solo la religione può salvare la civiltà occidentale, Morgenthau afferma che "*the great achievements of civilization owe their greatness to the religious experience of mystery, tragedy, and guilt*".⁶⁹ Decidendo il suo futuro da uomo, l'uomo decide anche il futuro del divino. La ricerca sui temi della giustizia e della trascendenza deriverebbero dunque paradossalmente dalla sua enfasi sul potere, poiché senza potere per Morgenthau non esiste nemmeno giustizia. Dunque come si può vedere siamo

⁶⁰ Michael J. Smith, *Realist Thought from Weber to Kissinger*, Louisiana State Press, Baton Rouge, 1986.

⁶¹ Joel H. Rosenthal, *Righteous Realists: Political Realism, Responsible Power, and American Culture in the Nuclear Age*, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1991.

⁶² Greg Russell, *Hans J. Morgenthau and the Ethics of American Statecraft*, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1990.

⁶³ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, Fourth Edition, Alfred A. Knopf, New York, 1967, p. 27.

⁶⁴ Hans J. Morgenthau, (unpublished) Philosophy of International Relations Lectures, August 4, 1952, p. 42. TM in Morgenthau Papers, Box 81. Washington, D.C.: Library of Congress.

⁶⁵ Benjamin M. Mollov, "Power and Spirituality in the Thought of Hans J. Morgenthau", *Jewish Political Studies Review*, Vol. 10, No. 1/2, 1998, pp. 93-112.

⁶⁶ Hans J. Morgenthau, (unpublished) Marxism – from Political Philosophy to Political Religion, pp. 15-16. TM in Morgenthau Papers, Lectures/Texts, Box 169, Washington, D.C.: Library of Congress, 1952.

⁶⁷ Benjamin M. Mollov, "Power and Spirituality in the Thought of Hans J. Morgenthau", op. cit., p. 97. Morgenthau ha sviluppato questo pensiero in un articolo non pubblicato dal titolo "The Significance of Being Alone".

⁶⁸ Hans J. Morgenthau, *Science: Servant or Master?*, The World Publishing Company, New York, 1972.

⁶⁹ Hans J. Morgenthau cit. in Benjamin M. Mollov, "Power and Spirituality in the Thought of Hans J. Morgenthau", op. cit., p. 100.

di fronte ad un realista molto aperto a questioni teologiche, morali e religiose, diverso rispetto all'immagine che la maggior parte dei manuali della disciplina cerca di darne.

In Morgenthau abbiamo dunque, seppure in forma accennata, una riflessione sull'inabilità dell'uomo moderno di riconoscere le connessioni tra amore e potere. La ricerca di questi due elementi sarebbe un'azione "sovversiva" per l'uomo. La frustrazione nella ricerca dell'amore prodotta dall'incompletezza "adamica" porterebbe l'uomo a ricercare il potere. Il potere creerebbe l'illusione dell'amore. Per Morgenthau questa tensione sarebbe il vero problema dell'era moderna, di cui liberalismo e marxismo sarebbero solo dei palliativi. Morgenthau sostiene che qualsiasi "progetto d'amore" necessiti di una qualche misura di potere. Il suo realismo politico dunque non sarebbe chiuso alla possibilità di una qualche sorta di "trascendenza", seppure ancora in carattere di religiosità/riflessione sulla sofferenza dell'uomo e sulla sua condizione di insufficienza e solitudine (non dunque un approccio veramente spirituale in maniera completa). Quel che è certo è che il razionalismo ed il realismo (strutturale) moderno siano incapaci di affrontare queste tematiche, proprie perché "non spiegabili" con il linguaggio ordinario e il pensiero sistematico.⁷⁰

Infine, anche la teoria della sicurezza repubblicana proposta da Daniel Deudney teorizza che alla base della natura umana, come per il realismo, la sicurezza dalla violenza sia l'interesse umano di base. Una sorta di sopravvivenza normativa dominerebbe qualsiasi teoria della sicurezza prodotta dall'occidente in termini strutturalisti-materialisti. La continua insicurezza, prosegue Deudney, sarebbe provocata dalla presenza di individui "assetati" di potere, dalla limitata e "compromessa" natura della razionalità umana e da identità e interessi sociali. Nel primo caso assistiamo a dei "diavoli" avversi al rischio che, con il loro *animus dominandi*, metterebbero in pericolo gli individui che cercano di perseguire la propria sicurezza in maniera "normale", generando gerarchie dal carattere predatorio. Nel secondo caso si può dimostrare che la psiche umana può essere "dirottata" da emozioni come la paura e la rabbia. La paura è notoriamente una delle emozioni più indagata in questo senso da autori come Tucidide, Hobbes e Montesquieu. Nel terzo caso si può notare che gli uomini hanno una "seconda natura", ovvero le loro relazioni sociali. Essi agirebbero non solo per i loro bisogni ma seguendo identità ed interessi di gruppo legati al prestigio, l'onore e la ricchezza. In ogni caso, per la teoria repubblicana della sicurezza, perché una situazione sia "anarchica" (letteralmente "senza regola") essa deve presentare una quantità di "*violence interdependence*" da far sì che la regola sia possibile in principio (per esempio la relazione tra i Romani e i Maya nel secondo secolo potrebbe essere chiamata di *nullarchy*).⁷¹

⁷⁰ Ty Solomon, "Human Nature and the Limits of the Self: Hans Morgenthau on Love and Power", *International Studies Review*, N. 14, 2012, pp. 201-224.

⁷¹ Daniel H. Deudney, *Bounding Power – Republican Security Theory from the Polis to the Global Village*, Princeton University Press, Princeton, 2009, pp. 31-33. La teoria repubblicana della sicurezza si distanzia sia dalle teorie anarchiche

Per riassumere la prima immagine, possiamo affermare che il male nell'uomo (o il suo comportamento sbagliato) porta alla guerra; il bene dell'uomo, se può essere universalizzato, porterebbe alla pace. Per i pessimisti la pace è sia un obiettivo che un sogno utopico, per gli ottimisti invece una "riforma dell'individuo" è possibile. Ovviamente la questione di cosa sia "bene" rimane tutt'ora aperta, ma si potrebbe affermare che bene è quando le persone agiscono spontaneamente in perfetta armonia le une con le altre. In breve, per Waltz, gli analisti della prima immagine (ottimisti e pessimisti) 1) individuano il conflitto, 2) chiedono a se stessi perché esiste il conflitto, 3) danno la colpa ad uno o determinati tratti comportamentali. In particolare, nella sfera internazionale, Niebuhr e Morgenthau criticerebbero le posizioni ottimiste sulla politica poiché disistimerebbero la natura umana.⁷²

Lo studio "cumulativo" sulla natura umana sembra non essere più di moda con il passare del tempo e con l'avvento delle grandi teorie e degli approcci "contro-intuitivi".⁷³ Come abbiamo però avuto modo di vedere, il problema dell'ordine/disordine internazionale e dell'anarchia è inseparabile da questo tipo di studi. Per questo motivo possiamo rischiare di affermare che l'anarchia internazionale può essere letta anche come una anarchia umana, una mancanza di *rule/rules* a livello personale (o di prima immagine). L'anarchia internazionale viene presa in considerazione con il momento globale del nostro mondo, ma essa è sempre esistita in potenza, come la dignità della natura umana, seppur essa sia stata scoperta solo negli ultimi secoli grazie alla dottrina dei diritti umani. L'anarchia internazionale sarebbe una sorta di peccato originale della politica internazionale, ma proprio perché il linguaggio induce a parlare di peccato, possiamo provare a sostenere che essa dipenda da una più profonda anarchia umana. L'anarchia più che un fenomeno internazionale è un fenomeno personale e sarebbe questa la sua eccezionalità: la mancanza di una *rule* a livello personale. L'anarchia internazionale sarebbe una anarchia umana. Questa anarchia umana sarebbe la vera eccezione. Dunque lo stato di eccezione può essere letto come un fenomeno individuale, un processo personale di correzione della natura umana.

di Waltz sia dalle teorie gerarchiche, producendo quella che viene definita "negarchia". Per approfondire questo tipo di pensiero si veda il volume sopra citato.

⁷² Kenneth N. Waltz, *Man, the State and War*, op. cit., pp. 39-40.

⁷³ Queste grandi teorie, comprese quelle liberali, proietterebbero le vite umane verso un processo teleologico il cui culmine sarebbe l'*eschaton*. L'approccio della micropolitica, o della prima immagine, al contrario, cercherebbe di trovare una agenzia per gli individui e i gruppi, senza considerarli degli strumenti per un fine teleologico. L'approccio micro si posizionerebbe all'interno della "*practice turn*" nella teoria sociale e nelle Relazioni Internazionali, basandosi sull'assunto che "*it is not only who we are that drives what we do; it is also what we do that determines who we are*". Si veda Ty Solomon and Brent J. Steele, "Micro-moves in International Relations Theory", *European Journal of International Relations*, Vol. 23, Issue 2, 2017, pp. 267-291.

3.3. Stato d'eccezione e *tikkun*

Come abbiamo avuto modo di vedere, approcci religiosi/trascendentali, come Morgenthau e Niebuhr insegnano, sono esistiti ed esistono nelle Relazioni Internazionali. Questi approcci però rimangono ancora nella sfera religiosa/filosofica/teologica e non rientrano in quella che si può definire una vera “spiritualità” liberatrice e illuminata. Anche all'interno dell'Ebraismo, la corrente mistica, ovvero la Kabbalah, si differenzia notevolmente da un approccio meramente religioso e “letterale” alle Scritture.⁷⁴ Combinare questo tipo di spiritualità con le tematiche politiche internazionali non è materia semplice,⁷⁵ ma se vogliamo criticare la visione agambeniana dell'eccezione ci serve introdurre alcuni concetti kabbalistici.⁷⁶

Innanzitutto partiamo con l'affermare, insieme a Rav Yehuda Ashlag, che tutto ciò che esiste nella realtà, sia buono o cattivo – compreso il peggior male possibile recante al mondo – ha il suo diritto ad esistere e che perciò è vietato sotto un certo aspetto cercare di rimuoverlo o distruggerlo totalmente. Nulla è superfluo o non necessario, poiché tutto è parte della Creazione. La creazione del vero Creatore è incompleta ed è soggetta a leggi di evoluzione graduale, con maggiore o meno presenza della divinità. Non possiamo giudicare un frutto quando ancora è acerbo. Dunque quando siamo spinti a considerare qualcosa nella Creazione come distruttivo esso in realtà ci indica solo che si trova in una fase transitoria del processo evolutivo divino.⁷⁷

La debolezza di molti approcci dei “riformatori umani” di ogni tempo è quella di aver guardato all'uomo come una macchina difettosa bisognosa di riparazione. Obiettivo di questo approccio sarebbe l'annientamento di tutto ciò che è distruttivo e cattivo nella specie umana. La “*governance* divina” non agisce in questo modo. Essa trasforma, in un processo lento e doloroso, tutto ciò che è cattivo e distruttivo in qualcosa di buono e benefico. La *governance* umana, al contrario, con il suo

⁷⁴ Approcci ebraici alla politica internazionale e di Israele ovviamente esistono. Si veda per esempio Daniel J. Elazar and Stuart A. Cohen, *The Jewish Polity: Jewish Political Organization from Biblical Times to the Present*, Indiana University Press, Bloomington, 1985; Shmuel Sandler, *The Jewish Origins of Israeli Foreign Policy*, Routledge, New York, 2018; Yossi Shain and Aharon Barth, “Diasporas and International Relations Theory”, *International Organization*, 57, 2003, pp. 449-479.

⁷⁵ Su Kabbalah e modernità si veda Boaz Huss, Marco Pasi, Kochu von Stuckard (eds.), *Kabbalah and Modernity – Interpretations, Transformations, Adaptations*, Brill, Leiden, 2010; approcci diretti su Kabbalah e politica internazionale non esistono, ma merita citare un lavoro su Kabbalah e tematiche ambientali: David Mevorach Seidenberg, *Kabbalah and Ecology – God's Image in the More-Than-Human World*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

⁷⁶ Approcci mistici sono ovviamente rinvenibili in molti filosofi, come Eckhart, Boehme, Schelling, Heidegger, Lacan e Deleuze. Più propriamente “kabbalistici” o messianici possono essere definiti Hegel, Adorno, Jonas e Derrida. Per semplificare le posizioni, possiamo affermare che esistano due scuole di pensiero sulla trascendenza nella filosofia. Levinas, Derrida, Kierkegaard e Barth rappresenterebbero quella che può essere definita una “iper-trascendenza”, ovvero una trascendenza raggiungibile nel nostro mondo solo in pochi momenti della vita. Spinoza, Nietzsche, Foucault e Deleuze proporrebbero invece una visione immanentista post-trascedentale del nostro mondo.

⁷⁷ Rav Yehuda Ashlag, *On World Peace – Two Essays by the Holy Kabbalist Rav Yehuda Ashlag (edited by Michael Berg)*, The Kabbalah Centre, New York, 2012, pp. 6-8.

potere, cerca di liberarsi dalle condizioni date dal tempo, accelerando la Fine, sperando in questa maniera di concludere il processo di correzione.⁷⁸

Come abbiamo visto, alla base della “*governance* divina” c’è l’idea di una evoluzione per livelli, lenta e dolorosa, che porta a maturazione il frutto a suo tempo. Il processo di *teshuvah* (pentimento) riporta il male verso il bene, compiendo il processo di *tikkun* (riparazione). Questo processo è individuale, ma inscindibile dalla comunità in cui l’individuo vive, materialmente e spiritualmente. L’uomo è fatto per vivere in società ed è legato ai suoi simili, anche nella sua libertà. Il grado in cui è giudicato dalla “*governance* divina” è misurato anche in base alle relazioni che intrattiene all’interno della sua comunità. Pensieri, questi, d’altronde, non molto difficili da comprendere, sebbene la moderna teoria quantistica ce lo spieghi con più dettagli di queste semplici frasi qui espresse. La collettività e gli individui sono “uno”. Un danno all’individuo è un danno alla comunità.⁷⁹

Le qualità con cui il mondo può essere corretto sono quattro: Misericordia, Verità, Giustizia e Pace. Esse vengono direttamente dalla *governance* divina, che le offre alla *governance* umana nel suo processo di correzione. La verità però, come è solito dire, è difficile da afferrare per l’uomo e richiederebbe che ogni uomo sia giudicato solamente in base ai suoi sforzi, ricevendo niente di meno e niente di più. Situazione che sembrerebbe andare contro la stessa idea di Verità e di comune saggezza. La verità è poi strettamente legata alla legge dell’individualità, che porta gli individui a cercare appunto i loro desideri in termini di benessere, potere ed onore. Questa legge è essa stessa verità e non può essere cancellata, ragione in più per cui la verità non sembra sufficiente a guidare e regolare da sola la vita nel mondo.⁸⁰

A bilanciare la Verità e ad aiutare i più deboli vengono appunto in aiuto gli attributi della Giustizia e della Misericordia. Senza di essi l’ordine sociale non potrebbe esistere, in particolar modo i più deboli verrebbero lasciati completamente indietro. Quando però i più deboli si fanno paladini esclusivamente della Giustizia e della Misericordia, cercando di rovesciare i più benestanti e forti, interviene l’attributo della Pace per evitare scontri violenti. Come si può vedere, dalla debolezza della Verità nella *governance* umana si giunge ad abbracciare Misericordia, Giustizia e Pace.

La divisione in fazioni della società sarebbe dunque dipesa da chi abbraccia valori di Giustizia e Misericordia (aiutare il prossimo) e chi abbraccia valori di Verità (quello che è mio è mio e quello che è tuo è tuo). In altre parole, quelle che Rav Ashlag definisce “*people of construction*” e “*people of destruction*”. I primi sarebbero tendenti alla pace a livello internazionale, proteggendo il valore di

⁷⁸ Ibidem, pp. 10-12.

⁷⁹ Ibidem, pp. 14-22.

⁸⁰ Ibidem, pp. 24-32.

ogni vita umana, mentre i secondi sarebbero pronti alla guerra in nome della loro Verità. In altre parole, sebbene possa sembrare paradossale, seguire la Verità sarebbe distruggere il mondo, mentre seguire la Misericordia equivarrebbe a costruire il mondo.⁸¹

Garantire la Pace del mondo è dunque possibile solo se si prendono veramente in considerazione tutte le nazioni e paesi del mondo, nella misura in cui il danno ad un individuo è un danno a tutta la comunità umana.⁸² Credere che però il mondo possa essere governato solamente con la Misericordia è cadere nell'esatto opposto. Se esistesse solo la Misericordia, la Verità e il Giudizio scomparirebbero, cancellando il rispetto, il merito e quel livello di individualità necessaria affinché il mondo sussista. Anche la Pace, come d'altronde già mostrato da Bull,⁸³ se portata agli estremi, cancellerebbe qualsiasi esigenza di Giustizia.⁸⁴

La base di questa confusione tra le quattro qualità con cui il mondo può essere corretto risiede nell'esistenza della legge dell'individualità. La legge dell'individualità agirebbe in affinità con il Creatore (la sua unicità), in particolare quando opera sulla base della legge della "condivisione con gli altri". Il Creatore infatti non fa altro che dare. La legge dell'individualità risulterebbe dunque problematica solo quando il suo lato cattivo si mostrerebbe: ovvero il suo desiderio di ricevere per se stessa e basta. La fonte di ogni costruzione sarebbe dunque anche la fonte di ogni distruzione. Questo perché usiamo la nostra unica individualità nella direzione opposta a quella voluta dal Creatore. Ma anche questo fa parte del piano di correzione divino.⁸⁵

Per tornare ad Agamben, lo studioso italiano identifica il "messianico" con il "senza legge", riducendo "la legge" come strumento per la produzione di "nuda vita". Compito del vero messianesimo sarebbe dunque deattivare questa legge. Agamben sembrerebbe dunque collegare il messianico con il profano, cercando di ristabilire un ordine proprio per la vita delle creature. La legge e il linguaggio, con i loro apparati, impedirebbero di tornare (ontologicamente più che cronologicamente) all'infanzia perduta. Un materialismo immanente (decisamente aperto al panteismo) che si apre ad un nuovo uso. Il mondo, assolutamente e irrimediabilmente profano, è Dio. La relazione benjaminiana tra profano e messianico è qui perduta per una visione che cerca di

⁸¹ Ibidem, pp. 34-40.

⁸² Rav Ashlag non ritiene però che le nazioni debbano annullarsi per un ideale internazionale astratto. Egli propone un "materialismo internazionale" con uno "spiritualismo nazionalista". Anche le religioni in questo caso mostrerebbero il loro carattere spirituale e veritiero, sottraendo gli elementi che le classi medie hanno aggiunto per il loro tornaconto personale e accordandosi all'unisono con la vera "religione" universale. L'economia deve basarsi primariamente sulla salute dei corpi, per poi occuparsi della salute dell'anima. E la vera lotta non sta nel fare guerra a religioni o nazioni, ma nel correggere i propri difetti nel processo di correzione del Creatore, insieme con la propria generazione e le altre con cui viviamo.

⁸³ Hedley Bull, *La società anarchica – L'ordine nella politica mondiale*, op. cit., pp. 93-116.

⁸⁴ Rav Yehuda Ashlag, *On World Peace – Two Essays by the Holy Kabbalist Rav Yehuda Ashlag (edited by Michael Berg)*, op. cit., pp. 42-50.

⁸⁵ Ibidem, pp. 52-58.

mostrare come la vera natura messianica sia nella profanazione. Il messianico si dissolve nel profano, mostrando il segreto della vera redenzione fin dalla creazione: la redenzione è la vita delle creature.⁸⁶

Agamben mostra la differenza tra lo stato di eccezione che secondo lui stiamo vivendo, dove la legge è attiva, ma non significa niente, ed il *reale* stato di eccezione che ha la potenzialità messianica di superare la natura problematica della sovranità, rifacendosi alle “Tesi della Storia” di Benjamin. Il messianico, nel contesto religioso, significa una trasformazione radicale della legge, poiché il Messia allo stesso tempo deve ristabilire la legge come era prima della caduta e contemporaneamente portare un nuovo ordine mondiale utopico. Il compito messianico è dunque paradossale: con il Messia la Legge ritorna alla sua “nuova forma”. Secondo la tradizione cabalista la Legge prima della caduta era composta da Dio con lettere senza nessun ordine, ovvero senza significato. La legge prima della caduta sarebbe priva di senso. La struttura originaria della legge è pura potenzialità. Compito del Messia, secondo Agamben, è il ristabilirsi di questa condizione. Ristabilire un comandamento che non comanda niente.⁸⁷

Lo stato di eccezione in cui vivremmo consiste in una non chiara demarcazione tra il legale e l’illegale, ma allo stesso tempo la legge rimane valida: la legge dello stato di eccezione è la violenza senza una forma giuridica. Nell’era messianica la legge di questo stato di eccezione si deattiverrebbe, aprendo le porte ad un perfetto nichilismo. Il Messia, come nella “Cattedrale” di Kafka, deve oltrepassare la porta della legge. L’apparente fallimento della missione nel racconto di Kafka esprimerebbe secondo Agamben la complessità del compito del Messia: qualcosa che è accaduta sembrando che non sia successa. Si mostra qui la “potenzialità”, il momento dove la possibilità di agire e non agire, essere e non essere, coesistono, aprendo le porte alla concezione dell’azione post-politica agambeniana. Agamben e Benjamin, ad una prima lettura, sembrerebbero dunque pensare che solo il nichilismo della divina violenza possa finalmente distruggere la forza della legge, riportando la legge alla sua pura potenzialità, ovvero la sua originaria mancanza di senso.⁸⁸

Autori come Simon Critchley, vedono nella critica della legge e della sovranità agambeniana l’idea del totale annichilimento della legge di Marcione.⁸⁹ Piotr Sawczyński ha però brillantemente cercato di mostrare che la filosofia messianica di Agamben debba a Sabbatai Zevi (1626-76) molte delle sue riflessioni sul progetto di deattivare la funzione repressiva della Legge.⁹⁰ Non dunque il

⁸⁶ Vassilios Paipais, “Creaturely Glory: Transimmanence and the Politics of Incarnation”, *Political Theology*, 2021, pp. 1-6.

⁸⁷ Giorgio Agamben, *Potentialities – Collected Essays in Philosophy*. Stanford University Press, Stanford, 1999, pp. 160-167.

⁸⁸ Ibidem, pp. 171-174 e pp. 63-67.

⁸⁹ Simon Critchley, *The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology*, Verso, London and New York, 2013.

⁹⁰ Piotr Sawczyński, “Giorgio Agamben – A Modern Sabbatian? Marranic Messianism and the Problem of Law”, *Religions*, 10, 24, 2019.

marcionismo, ma il sabbatismo sarebbe alla base del pensiero di Agamben. Questo tipo di pensiero è altamente problematico con qualsiasi tipo di messianesimo realmente giudaico/ebraico. Persino il pensiero di Benjamin, che sembrerebbe una delle colonne portanti di Agamben, ha sempre considerato, nonostante tutto, che la legge ebraica abbia un potenziale emancipatorio. Benjamin non avrebbe mai accettato l'unione agambeniana del profano con il sacro, tipicamente sabbatiana.

Il sabbatismo è una eresia ebraica il cui leader, Sabbatai Zevi, si è proclamato messia nonostante la sua apostasia e adesione all'Islam dell'epoca, il tutto seguendo una speciale dottrina cabalista.⁹¹ Agamben “contaminerebbe” il pensiero ebraico, sia con i suoi riferimenti cristiani, specialmente le lettere di Paolo, sia con l'idea che una sorta di tradimento (vedi Sabbatai) sia condizione necessaria per la redenzione. Il suo messianesimo è strettamente legato all'idea di una critica radicale della Legge. Per il mondo ebraico, però, la legge ha un forte potenziale emancipatorio, non solo nella sua versione Halakhica, ma anche nel pensiero ebraico mistico/cabalistico/messianico di autori per esempio come Luria.⁹²

Agamben, come visto nel primo capitolo, fa sua l'idea di sovranità di Schmitt come autorità illimitata sulla vita. Il principio della sovranità è strettamente collegato allo stato di eccezione. In termini aristotelici lo stato di eccezione è il momento in cui il potere sovrano passa dalla potenzialità alla realtà, ponendo la sua indipendenza da qualsiasi norma. Lo stato di eccezione per Agamben non è solo il dominio del potere sovrano, ma anche la struttura che determina la validità della legge come sistema normativo supremo. Esso è il fondamento con cui l'ordine giuridico viene costruito. Tramite “l'esclusione inclusiva” è impossibile distinguere il “dentro” dal “fuori” della legge.

In Agamben non troviamo nessun appello “anarchico” a ripudiare il sistema legale. Egli non vuole cancellare il diritto, ma renderlo inattivo e deattivarlo. Il messianesimo esisterebbe per neutralizzare la struttura dello stato di eccezione e riportare la legge ad uno stato nuovo, a un livello di “gioco”. Queste teorie, come vedremo, si rifanno all'idea sabbatica delle due Torah. La Torah

⁹¹ L'eresia sabbatica è stata un vero scandalo per l'ebraismo del diciassettesimo secolo. Per una breve storia della vita di Sabbatai Tzvi ed il suo rapporto con Nathan di Gaza (colui che lo ha convinto di essere il Messia) si veda Mark N. Zion “Sabbatianism: The Ruin of Purity”, *Japanese Journal of Policy and Culture*, Vol. 24, 2016.

⁹² La Kabbalah lurianica si diffonde nel mondo ebraico tra il 1630 e il 1640, ponendo le basi, paradossalmente, per l'eresia sabbatiana. Alla base della dottrina lurianica troviamo l'idea di *tikkun*, la restaurazione dell'ordine cosmico, con l'idea delle dieci Sefirot della creazione e l'idea tripartita dell'anima, divisa in *nefesh*, *ru'ah* e *neshamah*. Luria riesce a recuperare degli aspetti dinamici del giudaismo antico con una “platonica” idea dell'origine del cosmo. Gli “ebrei” sarebbero sotto questa dottrina le vere scintille divine intrappolate tra le nazioni in uno scontro tra il Divino e il male. Concetti centrali della cabala lurianica (e diventati famosi anche al pubblico non addetto) sono il *tzimtzum* (la contrazione nella creazione), *Shevirat ha-Kelim* (la rottura dei vasi contenenti la luce della creazione), *Tikkun Olam* (la riparazione del mondo) e *Nitzotzot Hade-doshim* (liberazione delle scintille divine). Centrale a questa visione è l'idea della *Galuth*, l'esilio, dovuto ad un disastro di proporzioni catastrofiche, un incubo in cui anche il divino soffre: la *Shekhinah* (la presenza divina) esiliata dalle altre nove Sefirot esprimerebbe al meglio il concetto della sofferenza dell'ebreo in Esilio. Nella visione lurianica, nonostante alcune anime abbiano un ruolo più importante nel processo di *Tikkun*, non esiste l'idea di un messia che completi da solo il *Tikkun Olam*. Compito del popolo ebraico è proprio partecipare a questo processo di riparazione (“uscendo” dalle nazioni), portando infine al Messia. Scopo della creazione è infatti la sua correzione.

corrente, quella che i sabbatiani chiamano la torah di *beriah* (lo stato della creazione) è rilevante solo per la caduta ed il mondo irredento che conosciamo oggi. Con l'arrivo del Messia sarà rilevata la Torah di *atzilut* (lo stato dell'emanazione) libera dal fardello del peccato di Adamo e dunque liberatrice della funzione repressiva della prima Torah. Il compimento della Torah sarebbe dunque nella sua trasgressione.

Questa operazione affronterebbe la natura sovrana della legge senza cadere nell'utopia dell'assenza di legge. Non troviamo dunque un dualismo marcioniano, come già accennato, ma semmai il voler sottolineare che esisterebbero due differenti aspetti-comprensioni della stessa Torah. La vera Torah, quell'insieme di lettere originali senza senso che racchiudono tutto il potenziale della creazione, va ristabilita con l'arrivo del Messia. Questa idea sabbatiana però, come detto in precedenza, negherebbe qualsiasi funzione emancipatoria della Legge. Sebbene Agamben cerchi sempre di non criticare l'ebraismo in maniera frontale, questo tipo di pensiero porta a contrapporre la legge alla libertà. Per l'ebraismo, al contrario, la legge non è un ostacolo alla redenzione. Tutt'altro. Pensiamo a autori come Maimonide o al libro dei Giudici. La legge è centrale per il (vero) messianesimo ebraico. L'autore di *Homo Sacer* farebbe confluire il sistema legale secolare del moderno stato con la legge religiosa ebraica, contrapponendo quest'ultima alle promesse liberatrici del messianesimo. Agamben, come un marrano, contaminerebbe la tradizione ebraica con influenze cristiane, nascondendo le sue influenze cabalistiche sabbatiane sotto le spoglie della cristianità paolina. Il suo pensiero dunque è antitetico con un vero messianismo ebraico. L'abuso intellettuale del pensiero di Agamben a cui stiamo assistendo è forse dovuto proprio a questa "impresa" marranica/sabbatiana celata da un discorso politologico.⁹³

Come già accennato precedentemente, il mondo secondo la Kabbalah è formato da 10 *Sephirot* che farebbero da collegamento con il Dio eterno, ineffabile e non corporale, *eyn sof*. Agire secondo la Legge comporterebbe il compiere una riparazione/correzione (*tikkun*) della realtà cosmica danneggiata fin dalle origini con la "rottura" all'interno dell'atto creativo.⁹⁴ Il "peccato originale", secondo questa lettura, sarebbe antecedente a quello di Adamo ed Eva. Quest'ultimo sarebbe lo specchio di un evento cosmologico ai primordi della creazione. Il mondo, secondo Luria è un esilio. Ruolo dell'ebreo è quello di seguire la legge e i comandamenti, letti in termini anche mistici, per riportare armonia all'interno del mondo demoniaco. Il tempio esteriore viene sostituito con un tempio interiore e cosmologico. Il patto di Dio nel pentateuco dimostra che Dio è il creatore, il rivelatore e il

⁹³ Piotr Sawczyński, "Giorgio Agamben – A Modern Sabbatian? Marranic Messianism and the Problem of Law", op. cit., pp. 6-11.

⁹⁴ Sul concetto di *tikkun* nella Kabbalah lurianica si veda Lawrence Fine, *Physician of the Soul, Healer of the Cosmos – Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship*, Stanford University Press, Stanford, 2003.

redentore. Dio sarebbe sia assente che presente nella creazione e si servirebbe dell'uomo per correggere il mondo.⁹⁵

È possibile criticare Agamben e la sua visione dello stato di eccezione poiché fortemente influenzata dal momento unipolare americano. Nell'attuale multipolarismo o bipolarismo USA-Cina ci si potrebbe infatti chiedere se lo stato di eccezione globale permanente abbia ancora lo stesso senso di quando è stato formulato. Se l'eccezionalismo cinese infatti sta sostituendo o cerca di sostituirsi a quello americano,⁹⁶ con il suo pacifismo benevolo e il suo "inclusionismo armonioso",⁹⁷ anche l'idea di uno stato di eccezione globale prodotto dal predominio USA potrebbe venire meno. L'ordine internazionale liberale post guerra fredda americano (o i diversi "sotto-ordini" di cui è composto) sembra infatti essere minacciato dall'ascesa cinese, in particolar modo nella sfera economica.⁹⁸ Inoltre, il pensiero di Agamben sembra in fin dei conti portare alla conclusione che non esista una agenzia efficace per contrastare lo stesso stato di eccezione. L'*Homo Sacer* non avrebbe molte vie di scampo, in poche parole. Quello che però cercheremo di fare in questa sede è criticare il filosofo italiano sotto un altro aspetto.

Come esposto sopra, abbiamo iniziato questo capitolo trattando il tema dell'anarchia internazionale per vie "sistemiche convenzionali" per poi cercare di spostare l'attenzione su un approccio di "prima immagine", cercando di formulare l'idea (alla fine del secondo paragrafo) che la vera anarchia internazionale sia una anarchia umana. Questa anarchia sarebbe il vero stato di eccezione, ovvero la manca di una "rule" a livello individuale, tanto che potremmo definire che "in principio era lo stato di eccezione". Come abbiamo avuto modo di vedere, il pensiero di Agamben è profondamente influenzato da una visione "spirituale/kabbalistica" marranica-sabbatiana. Fuggendo da questa visione in cui il ruolo della Legge viene annullato (o de-attivato) e da qualsiasi approccio che in fin dei conti propone uno scontro tra *eschaton/katechon*, tipico di una visione strutturale/sistemica della politica internazionale e allontanandosi anche da un'idea di stato di eccezione come momento/evento "costituente" (si veda Schmitt), cercheremo di sviluppare un'idea di eccezione inteso come un *processo* basato su un concetto kabbalistico affrontato nelle pagine precedenti, ovvero il *tikkun* (correzione/riparazione).

⁹⁵ Shaul Magid, *From Metaphysics to Midrash – Myth, History, and the Interpretation of Scripture in Lurianic Kabbala*, Indiana University Press, Bloomington, 2008, pp. 16-33.

⁹⁶ Sull'eccezionalismo americano si veda Hilde Eliassen Restad, *American Exceptionalism – An idea that made a nation and remade the world*, Routledge, New York, 2015; Walter Russell Mead, *Special Providence – American foreign policy and how it changed the world*, Routledge, New York, 2002; Stephen M. Walt, "The Myth of American Exceptionalism", *Foreign Policy*, October 11, 2011.

⁹⁷ Sull'eccezionalismo cinese si veda Feng Zhang, "The rise of Chinese exceptionalism in international relations", *European Journal of International Relations*, N. 19 (2), 2011, pp. 305-328.

⁹⁸ Alastair Iain Johnston, "China in a World of Orders – Rethinking Compliance and Challenge in Beijing's International Relations", *International Security*, Vol. 44, No. 2, 2019, pp. 9-60; John J. Mearsheimer, "Bound to Fail – The Rise and Fall of the Liberal International Order", *International Security*, Vol. 43, No. 4, 2019, pp. 7-50.

Il costruttivismo evolutivista di Adler, al contrario del positivismo e del materialismo, non prende il mondo per quello che è, ma vede il mondo come un progetto in costruzione, o detto altrimenti, in “divenire”. Sostenere che la realtà, anche se apparentemente stabile, sia un flusso, è quello che Eraclito (filosofo greco pre-socratico) ha suggerito nella sua filosofia/ontologia del divenire. Opposta a questa nozione c'è l'ontologia dell'essere, di solito fatta riferire a Parmenide, dove le essenze e le sostanze sono fisse. La percezione che la realtà sia in mutamento è per Parmenide un miraggio. La filosofia dell'essere può essere identificata sia con il “realismo esterno” (Aristotele e Putnam) sia con l'idealismo (Berkeley e Kant). La filosofia del divenire, dall'altra parte, può essere identificata con la filosofia processuale (Emirbayer, Rescher, Whitehead), alcune forme di pragmatismo (Dewey, James, Peirce), la teoria della propensità di Popper, il costruttivismo sociale (Berger & Luckmann, Adler e Wendt) e la teoria della complessità (Prigogine).⁹⁹

La filosofia del divenire non rigetta l'esistenza di sostanze, ma le sostanze sociali sono istanziazioni di processi. La realtà è un processo che include pratiche, comunità di pratiche, strutture sociali (come istituzioni) e ordini sociali, oltre che entità materiali e gli individui. Sotto questa prospettiva, le pratiche sono allo stesso tempo entità e performances. Le norme e le regole, per esempio, non sono solamente nelle menti degli attori, ma sono là fuori nelle pratiche stesse. Gli ordini sociali sono *processi* emergenti tramite l'azione, anche quando appaiono stabili. Le pratiche sono reali perché consistono di corpi materiali e altri oggetti materiali. Tramite le pratiche gli agenti e le strutture sociali hanno un impatto reale sui mondi sociali e fisici. Allo stesso tempo però le pratiche sono in un costante stato di flusso come risultato di processi creativi, riproduttivi e trasformativi. Le istituzioni, le organizzazioni e le *polities*, associate di solito con le essenze e una ontologia dell'essere, in realtà sono il risultato di processi pratici, *background knowledge* e transazioni tra praticanti e tra essi e il mondo/ambienti. Il *background knowledge*, incluse le norme sociali, regole e valori, è come il mondo prende senso per noi tramite le pratiche. Secondo la teoria della propensità di Popper, ogni possibilità ha una propensità a divenire reale che non è inerente a un oggetto, ma a una situazione e performance.¹⁰⁰

L'evoluzione cognitiva è un insieme di processi e relazioni in cui le entità diventano quello che veramente sono. Il cambiamento è onnipresente non solo quando gli ordini sociali evolvono, ma anche quando essi sono metastabili, mantenendo l'apparenza della stabilità delle nostre istituzioni e organizzazioni. Se per Eraclito la realtà è un processo, essa è anche “una” e “molte” allo stesso tempo. L'importante è non prendere la dicotomia tra “essere” e “divenire” in una maniera fondamentale

⁹⁹ Emanuel Adler, *World Ordering – A Social Theory of cognitive Evolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 32-45.

¹⁰⁰ Ibidem, pp.45-46.

e mutualmente esclusiva. La filosofia processuale non nega le sostanze, ma le ri-concettualizza come momenti temporalmente stabilizzati nel movimento di flusso e nella trasformazione. Allo stesso tempo, un filosofo dell'essere come Aristotele, si riferisce alla realtà come fatta di sostanze, ma sostenendo che queste sostanze esistono perché hanno un *potenziale* di divenire.¹⁰¹

Tra i filosofi del divenire troviamo ovviamente Nietzsche e Hegel, ma quale implicazione può avere una filosofia del divenire applicata alla politica internazionale? Aggiungere una dimensione dinamica al pensiero evolutivo nella politica internazionale permette di sviluppare teorie che spieghino simultaneamente il cambiamento e la stabilità. Questa "teoria complessa" riuscirebbe a far fronte a concetti come "comparsa", "auto-organizzazione" e "ordine tramite fluttuazioni". In situazioni di non equilibrio, le fluttuazioni possono portare all'ordine e all'organizzazione. Per questo si può pensare allo stato di eccezione in questi termini, ovvero come emergente in momenti di disequilibrio e funzionante come un momento di correzione (*tikkun*) tramite un movimento di oscillazione tra i due poli del cambiamento e della stabilità. Esso garantirebbe l'ordine tramite una fluttuazione. In altre parole lo stato di eccezione, come pratica, è un momento della realtà in cui diverse e stratificate reti di entità monadiche si incontrano in un processo di creazione che consiste nella attualizzazione di potenziali arrangiamenti.¹⁰²

Se il divenire è un processo, allora deve esserci un intervallo di transizione durante il quale non può essere detto che quel determinato fenomeno esista realmente o sia mai esistito. Ed è proprio questo il momento fondante dello stato di eccezione: esso è un momento concreto ed universale che allo stesso tempo non può essere considerato davvero "esistente".

Inoltre, come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo sulla scuola di Copenaghen, l'aspetto relazionale "dal basso" (il ruolo del pubblico) dello stato di eccezione è da prendere in considerazione maggiormente rispetto a quanto fanno sia Agamben che Schmitt. La realtà del divenire è relazionale. Lo stato di eccezione può essere inteso come una pratica in cui un sapere di background e un discorso trova spazio nel mondo, senza per forza trasformarsi in un limite/pratica di tipo legale. Una teoria pratica, come quella qui presa in esame, non descrive solamente quello che le persone fanno. Le pratiche costruiscono infatti significati, formano identità e producono ordini sociali. La pratica è caratterizzata per un'azione ricorsiva e per un'ontologia che sfida la dicotomia sociale standard come quella di materialità e significato, agente e struttura, stabilità e cambiamento. La pratica è la fonte del cambiamento e della stabilità allo stesso tempo. Lo stato di eccezione emergerebbe da quella che Adler chiama una comunità di pratiche.¹⁰³ Uno spazio di intelligibilità dove gli orizzonti delle

¹⁰¹ Ibidem, pp. 47-50.

¹⁰² Ibidem, pp. 51-54.

¹⁰³ Ibidem, pp. 109-111.

possibilità si schiudono. Le comunità di pratiche sono sia il luogo dove il cambiamento dell'ordine sociale avviene, sia dove la stabilità viene mantenuta.

Inoltre, sarebbe giusto sottolineare che lo stato di eccezione non influenza tanto gli ordini mondiali o nazionali dove viene evocato, ma gli ordini sociali di cui questi sono composti. Gli ordini sociali sono campi, configurazioni o “panorami” di pratiche e di comunità di pratiche dove un'autorità epistemica pratica assegna funzioni e status per organizzare e stabilizzare la vita sociale.¹⁰⁴ Questi stessi ordini sociali, come quello militare, economico, ambientale, politico, giudiziario, sanitario etc. possono evolvere, rimanere stabili o rimanere in una fase di oscillazione in cui il nuovo non prende sopravvento sul vecchio (lo stato di eccezione). Sebbene questo momento, lo stato di eccezione, possa essere definito di “disordine”, esso in realtà è una transizione/correzione o bilanciamento tra diverse pratiche concorrenti.¹⁰⁵ Anche un minimo cambiamento durante lo stato di eccezione può portare a una profonda evoluzione dell'ordine sociale. Seguire le regole dello stato di eccezione è partecipare infatti ad una pratica istituzionale. Pratiche e regole fanno parte della stessa ontologia del divenire. Le regole costitutive esistono per un accordo collettivo, e i praticanti hanno coscienza di esse tramite le loro azioni. Gli esseri umani non sono soggetti alla legge, è la condotta umana ad esserlo. Nessuna legge, anche quella più gerarchica, è una mera imposizione di autorità/potere dall'alto. La legge infatti dipende dall'interazione e dalla cooperazione dei cittadini. Essa si basa sulla reciprocità ed è mutualmente costruita. Ciò che la differenzia da altre norme sociali è la sua moralità interna. Senza una moralità interna della legge la legittimità di questa non può sussistere.¹⁰⁶ Le regole dello stato di eccezione (e la loro accettazione) sarebbero parte del momento correttivo dell'ordine mondiale/governance globale.

Lo stato di eccezione può dunque essere inteso come una “variazione creativa” nelle comunità di pratiche. Non tutte le variazioni creative emergono però come un nuovo ordine sociale, rimpiazzando quello vecchio (esistono infatti anche le conservazioni selettive). La questione normativa è se queste variazioni creative si comportino “creativamente” per correggere il sistema (*tikkun*) secondo il modello dell'*Ein sof* (la luce infinita primordiale). La filosofia del divenire e la teoria dell'oscillazione qui applicata allo stato di eccezione sono sicuramente aperte al divino e a un certo tipo di messianesimo. L'importante è non cadere nello stesso errore di Agamben espresso qualche pagina sopra, ovvero avallare un approccio alla legge di tipo Marranico/sabbatanico. Lo stato di eccezione è una complessa fluttuazione caratterizzato da un cambiamento non lineare. Lo stato di eccezione è dunque una correzione, strettamente collegata a quell'anarchia umana che abbiamo


¹⁰⁴ Ibidem, pp. 122.

¹⁰⁵ Quello che può essere detto dell'attuale transizione dell'ordine liberale internazionale americano.

¹⁰⁶ Su questi temi si veda Jutta Brunnée e Stephen J. Toope, *Legitimacy and Legality in International Law – An Interactional Account*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

discusso nel secondo paragrafo e dunque da intendersi anche come *processo* “personale”. Compito della Legge è guidare lo stato di eccezione verso il giusto “esodo”.¹⁰⁷

The Tree of Life The Sefirot (emanations) From *Estatic Kabbalah*, p. 16 by Rabbi David E. Cooper



¹⁰⁷ Secondo una prospettiva kabbalistica, lo stato di eccezione, con il suo “rigore”, potrebbe essere raffigurato con la Sefira di Gevurah (giustizia) attribuita al nome divino Elohim. Al fronte opposto abbiamo Chesed (amorevolezza, gentilezza) rappresentata dal nome divino El (vedi Isra-El). Dunque per trovare un bilanciamento allo stato di eccezione, dobbiamo ricondurre questo alla dimensione dell’amore e della trascendenza tipici di Israele, non per finire nel lato opposto di Chesed, ma per ricondurre il fenomeno dell’eccezione ad un livello di Tiferet (armonia, bellezza) dove a regnare è il nome divino per eccellenza: YHVH.

3.4. Chi controlla il processo correttivo (*tikkun*)?

Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della tesi, lo stato di eccezione può essere inteso come una sorta di stato originario e costitutivo che si può cercare di mettere in forma e limitare, senza però la possibilità di rimuoverlo dall'orizzonte della politica, anche di quella internazionale.¹⁰⁸ Si potrebbe sostenere che l'anarchia internazionale *vestfaliana* rappresenti una *risposta* allo stato di eccezione dell'anarchia delle guerre civili di religione della prima modernità.¹⁰⁹ In pratica, quando l'ordine internazionale entra in crisi si ha una periodica ricaduta nella logica dello stato di eccezione. Tra i casi storici ed empirici significativi di questo fenomeno possiamo citare le guerre mondiali avvenute nel 1914-1918 e nel 1939-1945, eventi che hanno dato vita a processi politici significativi definibili come “stati di eccezione internazionali”. Già autori come Danilo Zolo hanno analizzato come eventi come la seconda guerra mondiale, in particolare con il processo di Norimberga, abbiano prodotto una vera e propria eccezione politica internazionale.¹¹⁰ Anche la riflessione schmittiana sulla guerra e sull'appropriazione territoriale del “nuovo mondo” sembra suggerire una connessione tra guerra, ordine internazionale e stato di eccezione.¹¹¹

Nel corso di questo capitolo abbiamo però chiaramente optato per una visione dello stato di eccezione come *processo* e non tanto come un *evento*. Per ricollegarci al secondo capitolo, l'eccezione si svilupperebbe attraverso un processo di securitizzazione. Come nota però Huysmans, oggi la securitizzazione si sviluppa sempre più attraverso processi di sorveglianza guidati dalla tecnologia ed è sempre meno legata alla dichiarazione di un nemico, magari con dimensione territoriale, o a una dichiarazione di guerra. Più che in senso schmittiano, la securitizzazione è sempre più legata a tecniche di amministrazione dell'incertezza e di mappatura dei pericoli. La sicurezza è cioè sempre più strettamente legata alla gestione del rischio. Più che dall'atto linguistico o da pratiche eccezionali, la securitizzazione è legata ai “*little security nothing*”.¹¹² Il momento della decisione risulta difficilmente identificabile, ovvero le decisioni sono sì prese, ma all'interno di un processo che non rompe mai con il quotidiano, giustificate in base a motivi di efficacia o efficienza.¹¹³

La securitizzazione e la relativa eccezione starebbero dunque nei momenti banali della nostra vita, non in un evento o minaccia esistenziale, esattamente come abbiamo avuto modo di vedere nel

¹⁰⁸ Si faccia riferimento anche al primo paragrafo del primo capitolo.

¹⁰⁹ Ringrazio il Prof. Corrado Stefanachi per avermi fatto notare la questione.

¹¹⁰ Danilo Zolo, *La giustizia dei vincitori – Da Norimberga a Baghdad*, Editori Laterza, Bari, 2006.

¹¹¹ Carl Schmitt, *Il concetto discriminatorio di guerra*, Editori Laterza, Bari, 2008 (1938); Carl Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum”*, Adelphi Edizioni, Milano, 2006 (1974).

¹¹² Jef Huysmans, “What’s in an act? On security speech acts and little security nothings”, *Security Dialogue*, Vol. 52, No. 4-5, 2011, pp. 371-383.

¹¹³ Carla Monteleone, “Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre”, op. cit., p. 19.

cognitivismo evolutivo di Adler: l'eccezione si trova nella sfera del divenire, non dell'essere. Essa si presenta nel processo del cambiamento e nelle fluttuazioni, non in qualche ordine o evento singolo. Per quanto abbiamo criticato il messianesimo di Agamben e le sue visioni teologiche, non possiamo negare che abbia ragione nel sottolineare la "politicizzazione della vita", o detto altrimenti, la vera e propria era della "bio-politica". La sintesi logica della biologia con l'economia, il crescente peso di medicina da una parte e tecniche di sorveglianza dall'altra, sono tutti fattori che in effetti inibiscono la nostra capacità di distinguere tra uomo come semplice essere vivente e uomo come soggetto politico, tra casa e città, tra *zoe* e *bios*. È la ridefinizione del soggetto il vero obiettivo del processo di eccezione. Questa ridefinizione, cabalisticamente parlando, non è che l'opera dell'*Ein Sof* ed essa opera per riportare il giusto ordine all'interno della Luce primordiale e dell'umanità. Il problema è che il modello dell'albero della vita ha la sua controparte nel modello dell'albero del bene e del male, il quale lavora in maniera dialettica, o detto più semplicemente, per crisi e soluzioni. Senza per un solo momento rinnegare che tutto proviene dal Creatore, il controllo sul processo di securitizzazione e sull'eccezione può essere ovviamente aperto alla lotta politica, economica, e sociale. In questa sede vorremmo proporre l'idea che lo sfidante del Creatore nel mondo materiale sia quello che oggi viene definito "neo-liberismo". Per sostenere questa tesi utilizzeremo il pensiero di due autori, ovvero il pensiero di Byung-Chul Han e di Shoshana Zuboff.

Come nota Han, il neoliberismo è un sistema molto efficace nello sfruttare la libertà, perfino intelligente: viene sfruttato tutto ciò che rientra nelle pratiche e nelle forme espressive della libertà, come l'emozione, il gioco e la comunicazione. Il neoliberismo ha capito che sfruttare qualcuno contro la sua volontà non è efficace. Soltanto lo sfruttamento della libertà raggiunge il massimo rendimento.¹¹⁴ Il neoliberismo sfrutta l'individuo sradicandolo dalla comunità. La libertà individuale diviene merce del capitale.

Il capitalismo industriale si è trasformato in neoliberismo, trasformando il lavoratore in un imprenditore. Non è stato il comunismo, ma il neoliberismo ad eliminare la classe operaia. La lotta di classe si trasforma in una lotta interiore con sé stessi.¹¹⁵ La stabilità del sistema neoliberale è che esso non è più un sistema di classi in senso stretto. Lo sfruttamento si trasforma in autosfruttamento, concetto inimmaginabile per Marx. L'isolamento del soggetto che sfrutta sé stesso non può formare nemmeno un *noi politico* capace di un agire comune. L'aggressione nei confronti della classe dominante viene rimpiazzata da una aggressione contro sé stessi: la rivoluzione fa spazio alla depressione. "Oggi non lavoriamo più per i nostri bisogni, ma per il capitale. Il capitale sviluppa

¹¹⁴ Byung-Chul Han, *Psicopolitica – Il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere*, Nottetempo, Milano, 2016, p. 11.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 14.

bisogni propri, che per errore percepiamo come nostri”.¹¹⁶ Il capitale produrrebbe insomma una nuova trascendenza, una vita che si riferisce a sé stessa senza alcuno scopo altro. La religione del debito, il capitalismo come religione, sarebbe il “primo caso di un culto che non consente espiazione, bensì produce colpa e debito”. La politica non sarebbe libera di agire responsabilmente poiché limitata dal peso del debito accumulato, una sorta di *karma* (o *tikkun*) politico inestinguibile.

Inizialmente la rete digitale fu accolta come un mezzo di libertà illimitata. Ora la libertà e la comunicazione illimitate si rovesciano in controllo e sorveglianza totali. I *social media* sorveglierebbero e sfrutterebbero lo spazio sociale. La divulgazione dei dati non avviene in modo costrittivo, ma risponde ad un bisogno interiore. Anche la trasparenza evocata nel nome della libertà d’informazione in realtà non è altro che un *dispositivo neoliberale*. Essa volge tutto violentemente all’esterno, perché possa diventare *informazione*. Più informazione e comunicazione significano più produttività. Inoltre la trasparenza produce piena conformità. La sorveglianza, più che affidata ai Servizi Segreti, è affidata a ciascuno di noi. La connessione e la comunicazione totali sono già livellanti e automoderatrici, agendo ben prima di qualsiasi tecnica di controllo.

Il neoliberismo fa del cittadino un consumatore. La libertà del cittadino cede alla passività del consumatore. L’interesse per la politica e per la costruzione della comunità semplicemente sparisce. La politica diventa psicopolitica, con l’utilizzo dei *big data*. Questi sono uno strumento estremamente efficace che permette di estrarre un sapere sconfinato sulle dinamiche della comunicazione sociale.¹¹⁷

Come già accennato il potere non si fonda necessariamente sulla violenza o la repressione, escludendo, proibendo o censurando. Esso può usare la libertà per i suoi scopi. Oggi infatti esso mostra il suo lato permissivo e benevolo. Il potere disciplinare non è propriamente la tecnica di potere del regime neoliberale. Esso assume una forma subdola, duttile, intelligente e si sottrae a ogni visibilità. Il soggetto sottomesso non è mai cosciente della propria sottomissione. Un potere decisamente più seduttivo che repressivo, che più che opporsi al soggetto gli va incontro. Esso non ci impone alcun silenzio, piuttosto ci invita di continuo a comunicare, a condividere, a partecipare, a esprimere opinioni, bisogni, desideri e preferenze. È un potere *più potente* del potere repressivo.

“La crisi della libertà nella società contemporanea consiste nel doversi confrontare con una tecnica di potere che non nega o reprime la libertà, ma la sfrutta”.¹¹⁸ Il neoliberismo è il capitalismo del like e si distingue nella sostanza dal capitalismo del XIX secolo, che operava mediante obblighi e divieti disciplinari. Se il regime disciplinare si organizza come un corpo, come un regime biopolitico, il regime neoliberale invece si comporta come un’anima. La sua forma di governo è la

¹¹⁶ Ibidem, p. 16.

¹¹⁷ Ibidem, pp. 20-21.

¹¹⁸ Ibidem, p. 25.

psicopolitica. Se il grande fratello di Bentham osservava i suoi detenuti solo dall'esterno attraverso il medium ottico, ora il regime neoliberale ha accesso a pensieri e bisogni intimi. Per dirla con Agamben, gli *homines sacri* dei nostri giorni non sono più gli esclusi, ma gli *inclusi nel sistema*.

Nel regime neoliberale tutto rientra nella logica di mercato. Secondo Milton Friedman, lo stato di shock da catastrofi che caratterizza la società rappresenta l'opportunità, anzi il momento supremo di una nuova articolazione neoliberale della società: paralizzati e traumatizzati dalla catastrofe, gli uomini si sottopongono volontariamente a una radicale riprogrammazione.¹¹⁹ Il regime neoliberale non cerca tanto di controllare la razionalità, ma la sfera delle emozioni. Il denudamento di fronte al regime neoliberale che tutti compiamo con i nostri like, i nostri video, i nostri post sugli smartphone ne è una prova. I *big data* permettono una forma efficacissima di controllo. La filosofia del dataismo impone che tutto diventi dato e informazione. Il dataismo, convinto di potersi lasciare alle spalle ogni ideologia, è esso stesso un'ideologia: conduce a un *totalitarismo digitale*. Il dataismo è nichilismo: rinuncia totalmente al senso. I *big data* sono privi di concetto e di spirito. Il sapere assoluto che promettono coincide con il non-sapere assoluto dello spirito. Con l'avvento dell'internet delle cose, il web 3.0, siamo ora sorvegliati anche dalle cose che utilizziamo quotidianamente.

Quello che sfugge ai *big data* è il singolare, l'evento, i grandi uomini, in altre parole tutto ciò che è unico. L'intelligenza significa *scegliere tra (inter-legere)*: essa non è completamente libera, in quanto è prigioniera di un *tra* condizionato dal sistema. Non ha modo di proiettarsi all'*esterno*, perché può scegliere solo tra opzioni interne a un sistema. Essa non dispone, dunque, di una *scelta* veramente libera, ma di una *selezione* di offerte rese disponibili dal sistema. L'intelligenza ne segue la logica: è immanente a un sistema. Il sistema in questione definisce l'intelligenza in questione. Così, l'intelligenza non ha accesso al *completamente Altro*.¹²⁰

Il "capitalismo della sorveglianza", così come lo definisce Shoshana Zuboff, è un nuovo ordine economico che sfrutta l'esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita. Esso sarebbe la più importante minaccia per la natura umana del Ventunesimo secolo, proprio come il capitalismo industriale lo era per la natura nei secoli Diciannovesimo e Ventesimo.¹²¹ Il sogno digitale si fa sempre più scuro, attori come Google, Facebook, Microsoft, Amazon ed Apple perfezionerebbero questo disegno a discapito del modello originale di interconnessione "libera".

"Il capitalismo della sorveglianza opera sfruttando un'asimmetria senza precedenti della conoscenza e del suo potere. I capitalisti della sorveglianza sanno tutto *di noi*, mentre *per noi* è

¹¹⁹ Ibidem, p. 45.

¹²⁰ Ibidem, p. 98.

¹²¹ Shoshana Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza – Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, 2019.

impossibile sapere quello che fanno”.¹²² Il capitalismo della sorveglianza non è una tecnologia: è una logica che permea la tecnologia e la trasforma in azione. Esso è nato dal quel pensiero economico scaturito a metà degli anni Settanta del Novecento noto come “neoliberismo”, ideato da economisti come Friedrich Hayek e Milton Friedman. Un fatto fondamentale è che il capitalismo della sorveglianza è stato inventato da un determinato gruppo di persone, in un luogo e in un periodo determinati. Non si è trattato né di una conseguenza resa inevitabile dallo sviluppo della tecnologia digitale, né dell’unica espressione possibile del capitalismo dell’informazione.¹²³ Se le invenzioni di Ford hanno rivoluzionato la *produzione*, le invenzioni di Google hanno rivoluzionato *l’estrazione*, imponendola come primo imperativo economico del capitalismo della sorveglianza. La conseguenza di tali sviluppi è che il surplus comportamentale che ha fatto la fortuna di Google può essere considerato un *bene della sorveglianza*, che costituisce la materia prima fondamentale per ottenere gli *introiti della sorveglianza* e renderli *capitale della sorveglianza*. Il capitalismo industriale trasformava le materie prime naturali in prodotti; allo stesso modo il capitalismo della sorveglianza si appropria della natura umana per produrre le proprie merci.¹²⁴

La tecnologia corre più velocemente di qualsiasi governo. Google e Facebook agiscono come lobby in modo veemente per azzerare la protezione della privacy online, limitare le regole, indebolire o bloccare le leggi che favoriscono la privacy e sventare ogni tentativo di circoscrivere le loro pratiche, visto che tali leggi sono una minaccia all’esistenza stessa del flusso libero di surplus comportamentale.¹²⁵ Google ha inoltre avuto stabili collaborazioni con la CIA e la NSA, oltre che diventare un fattore chiave per aiutare i candidati a vincere le elezioni politiche.¹²⁶

Il capitalismo della sorveglianza controlla la *conoscenza*, l’*autorità* e il *potere*. La conoscenza è delle macchine, insieme a una élite in grado di utilizzare gli strumenti analitici per risolvere i problemi e valorizzare l’informazione. L’*autorità* appartiene a una forma ristretta di mercato e i suoi business model. Infine il *potere* appartiene al capitale finanziario devoto alla massimizzazione del valore delle quote azionarie.¹²⁷

Il capitalismo della sorveglianza si differenzia dai vecchi totalitarismi perché esso non è interessato a stermini di massa. Il potere strumentalizzante del capitalismo della sorveglianza è un progetto di certezza totale senza terrore e spargimento di sangue. Questo progetto di certezza totale sembra inarrestabile con le tecniche legali e politiche comuni. Se la politica e il potere dell’eccezione schmittiana si basava sul “no”, la politica neoliberista e il suo modello di “emergenza ordinaria” si

¹²² Ibidem, p. 21.

¹²³ Ibidem, p. 96.

¹²⁴ Ibidem, pp. 104-105.

¹²⁵ Ibidem, p. 116.

¹²⁶ Ibidem, pp. 128-133.

¹²⁷ Ibidem, p. 194.

basa sul “sì”.¹²⁸ Quello che dunque preme sottolineare è che il modello presentato nel terzo paragrafo di questo capitolo, ovvero il modello evoluzionistico-cognitivo di Adler e le riflessioni ebraico-kabbalistiche in merito al processo di *tikkun*, devono essere a loro volta corrette dalla minaccia presente del neoliberismo (o capitalismo della sorveglianza). Minaccia che rischia di compromettere il “normale” processo di eccezione, sia a livello politico-economico che personale-umano. Infatti l’attuale politica, per dirla in termini levinasiani, non è più aperta all’Altro (se mai lo è stata), da intendersi sia come Creatore sia come Prossimo.

¹²⁸ Byung-Chul Han, *Che cos'è il potere?*, Nottetempo, Milano, 2019, pp. 88-89.

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, lo stato di eccezione è materia controversa. Esso diventerà, molto probabilmente, sempre più saliente, non tanto per le “relazioni” che esso ha con la sovranità o l’anarchia internazionale, ma perché stiamo entrando in un’era in cui crisi sanitarie, ambientali e cibernetiche si faranno sempre più probabili. Di fondamentale importanza saranno questi eventi in rapporto ai regimi autoritari che potrebbero prendere forma da queste stesse crisi e dalla fine dell’ordine liberale internazionale.

Per riassumere quanto visto nei tre capitoli precedenti, possiamo affermare che è possibile parlare di eccezione nelle relazioni internazionali, in particolare concependo l’eccezione, seguendo il pensiero di Huysmans, come ciò che definisce l’ordine politico tramite un ragionamento costituzionale-legale in cui differenti interpretazioni del diritto internazionale (e delle sue trasgressioni) descrivono differenti visioni (in competizioni tra di loro) dell’ordine politico internazionale. Non uno scontro tra una visione realista e una liberale, come ci si potrebbe aspettare, ma tra la triade costituzionalista di “normativismo”, “decisionismo” e “istituzionalismo”.¹

Analizzando il pensiero di Carl Schmitt abbiamo constatato che per l’autore tedesco l’essenza della sovranità statale non può essere definita come il monopolio della sanzione o del potere, ma come monopolio della decisione nell’eccezione: sovrano è chi decide nello stato di eccezione. La decisione si distingue dalla norma giuridica e paradossalmente l’autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto. Ovviamente il concetto dello stato di eccezione di Schmitt risente della sua definizione del politico come distinzione tra amico/nemico, oltre che del legame apparentemente inscindibile tra la politica e la forma statale europea. Quello che abbiamo però notato è che Schmitt non ha mai teorizzato uno stato d’eccezione *permanente* sulla scia di Agamben. Schmitt ha teorizzato lo stato d’eccezione per dare significato alla norma. L’eccezione ha, per lo studioso tedesco, un significato legale che permette e obbliga il sovrano ad “uscire fuori” dal diritto in modo da ristabilire la norma, in aperta contrapposizione alle teorie liberali. Inoltre, l’eccezione è terreno privilegiato di Schmitt solo nel periodo weimeriano (precisamente in *La dittatura*, 1921, e in *Teologia politica*, 1922), dove le sue riflessioni sullo stato di eccezione troveranno un ancoraggio con l’ideazione del concetto di “dittatura non sovrana” o “dittatura commissaria”. Obiettivo di Schmitt è iscrivere lo stato di eccezione in un ambito giuridico. Lo stato di eccezione, secondo Schmitt, è sempre un ordine che si oppone al caos.

¹ Jef Huysmans, “International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics”, op. cit. .

Abbiamo inoltre analizzato il concetto di eccezione in un autore eclettico come Walter Benjamin, soffermandoci su *Il dramma barocco tedesco* e *Sul concetto di storia*. Abbiamo mostrato come il pensiero di Benjamin sia strettamente collegato al rapporto intellettuale che aveva con Schmitt (e viceversa). Benjamin rappresenta lo stato di eccezione come la regola e dunque se l'eccezione si fa regola, semplicemente, *non è più tale*. In questi termini il problema per Benjamin diventa il ridefinire l'idea di norma, o meglio, pervenire a "un concetto di storia" che sappia cogliere l'eccezione come regola e principalmente abbandonare un'idea di norma universale e progressiva. La differenza tra i due autori ruota appunto intorno alla figura della sovranità e al ruolo e al posto del sovrano. Si potrebbe dire che l'eccezione in Schmitt e Benjamin è rappresentabile nei termini di un vettore con una stessa intensità e analogo verso, ma con direzione opposta (un'istanza di conservazione nell'uno e rivoluzionaria nell'altro) e soprattutto con un'origine diversa (o una diversa idea di origine) a cui ricondurre l'atto di interruzione: per Schmitt il sovrano (o il momento specifico di un atto che qualifica un soggetto) per Benjamin un evento. Di fronte all'assoluta indeterminazione e sovrapposizione tra norma ed eccezione, gli oppressi sembrano essere l'unico soggetto capace di affermare quella "vera eccezione", al di fuori dell'ordinamento, invocata da Benjamin. Chi se non gli oppressi, i governati, in quanto soggetti che eccedono ogni ordine unitario, può sovvertire quel particolare ordine? Questo sembra implicitamente chiedersi e suggerire Benjamin.²

In Agamben invece il concetto dello stato di eccezione è legato al pensiero che esso sia il paradigma di governo dominante nella politica contemporanea, una soglia di indeterminazione fra democrazia e assolutismo. Questi riferimenti schmittiani di Agamben sottolineano la zona grigia tra il diritto e l'assenza di questo quando le garanzie costituzionali sono sospese, una situazione che l'autore italiano figura in quelle misure e politiche introdotte dal governo USA in modo da combattere la cosiddetta *Global War on Terror* dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, anche se secondo diversi autori la critica di Agamben alle misure eccezionali imperiali "neo-con" è strettamente indebitata dalle categorie biopolitiche di Foucault. Lo stato di eccezione per Agamben non è né esterno né interno all'ordinamento giuridico e il problema della sua definizione concerne appunto una soglia, o una zona di indifferenza, in cui dentro e fuori non si escludono, ma s'indeterminano. La sospensione della norma non significa la sua abolizione e la zona di anomia che essa instaura non è (o, almeno, pretende di non essere) senza relazione con l'ordine giuridico. *Essere-fuori e, tuttavia appartenere*: questa è la struttura topologica dello stato di eccezione. In sintesi per Agamben lo stato di eccezione non è una dittatura (costituzionale o incostituzionale, commissaria o sovrana), ma uno spazio vuoto di diritto, una zona di anomia in cui tutte le determinazioni giuridiche – e, innanzi tutto, la stessa distinzione fra pubblico e privato – sono disattivate. Per il filosofo italiano sono false tutte quelle

² Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, op. cit., pp. 54-57.

dottrine che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto (come la teoria della necessità e la teoria dei pieni poteri). Ugualmente viziate sono anche quelle dottrine, come quella di Schmitt, che cercano di iscrivere mediatamente lo stato di eccezione in un contesto giuridico, fondandolo nella divisione fra norme di diritto e norme di attuazione del diritto, fra potere costituente e potere costituito, fra norma e decisione.³

Nel secondo capitolo abbiamo dimostrato come i moderni poteri emergenziali sono in larga misura formati sull'antico modello della dittatura romana. La dittatura romana fu riscoperta da Machiavelli e descritta da Harrington e Rousseau come una componente necessaria di una repubblica ben funzionante. Possiamo valutare questi autori come una sorta di ponte tra il modello romano della dittatura e la moderna idea costituzionale di poteri emergenziali, ovvero quello che si potrebbe definire, insieme a Ferejohn e Pasquino, un "modello neo-romano".⁴

Abbiamo poi mostrato come tramite la teoria della securitizzazione possiamo stabilire le condizioni estreme sotto le quali sono ammesse misure eccezionali che possono essere considerate giuste e necessarie. Con Wæver abbiamo infatti dimostrato che qualcosa è un problema di sicurezza (solo se e quando) le élite lo dichiarano tale. Queste evidenze concettuali rendono esplicita la logica contraddittoria della sicurezza. Nel nome della sicurezza è permesso agire *al di fuori* delle regole stabilite, oppure queste ultime devono essere *indebolite*. In questo senso, la scuola di Copenaghen, considerata comunemente per essere una scuola appartenente al costruttivismo sociale, finirebbe con l'avere un importante punto di contatto con l'idea dello stato di eccezione della tradizione realista così come espressa da Carl Schmitt (senza però dividerne, come abbiamo visto, le spinte autoritarie). Per l'autore danese, degli atti di securitizzazione di successo non sarebbero degli aspetti positivi della politica, come per Schmitt, ma esempi di un processo che dovrebbe, se possibile, essere evitato o invertito. Ci sono però anche delle convergenze di pensiero tra il giurista tedesco e la Scuola di Copenaghen. Per Schmitt l'eccezione è un problema che si situa ai limiti del sapere e della normale politica, con qualità speciali che rompono e minacciano la possibilità della normalità. Dunque uno status speciale è richiesto per quelli che operano a questo livello. La teoria della securitizzazione ripete questa struttura nei suoi assunti sul discorso della sicurezza, definito in termini di urgenza, eccezionalità, minaccia e dal bisogno di azioni sovrane eccezionali. In quanto tale è "popolata" da agenti speciali, élite di sicurezza, uomini di stato e sovrani.⁵

Schmitt e Wæver arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Per Schmitt, siccome il mondo della politica è dominato dal pericoloso "*homo homini lupus est*", si potrebbe dire che "più

³ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, op. cit., pp. 55-67.

⁴ John Ferejohn and Pasquale Pasquino, "The law of the exception: A typology of emergency powers", op. cit., p. 213.

⁵ Andrew W. Neal, *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism – Liberty, security and the War on Terror*, op. cit., p. 102-115.

politico è meglio”. Il politico è superiore alla politica e l’eccezione è superiore alla regola. Dall’altra parte, nel lavoro di Wæver la sicurezza è completamente demistificata e de-estetizzata. Da questa prospettiva di necessità, eccezionalità e volontarismo, la sicurezza viene percepita come anti-democratica. Il risultato è che la Scuola di Copenaghen considera la sicurezza come un fenomeno negativo ed un fallimento in termini di scelta, dibattito pubblico e negoziazione. Wæver propone dunque il concetto di desecuritizzazione come la migliore opzione di lungo periodo. L’idea dell’autore danese di a-sicurezza è ciò che Schmitt ripudia di più: la vittoria dell’ordine sull’eccezione, la ragione sulla volontà e la politica sul politico.⁶

L’emergenza e la minaccia creerebbero un punto di incontro comune tra la dichiarazione dello stato di eccezione e la securitizzazione. La sicurezza, sostiene infatti la Scuola di Copenaghen, è la mossa che la politica prende per andare oltre le regole stabilite del gioco. La securitizzazione fa chiaro riferimento alla possibilità delle élite di sospendere le regole del gioco tramite una singola e potente dichiarazione dello stato di emergenza. La securitizzazione prevede il passaggio infatti da una questione non-politicizzata, ad una politicizzata per giungere a una securitizzata. La securitizzazione avviene quando qualcosa viene dichiarata di natura eccezionale. Per Schmitt invece la dichiarazione di uno stato di eccezione è solo il primo passo: per una politica dell’eccezione è necessario che le norme o le leggi vengano *sospese*. Sebbene sia la dichiarazione schmittiana sia lo *speech act* della securitizzazione portino a poteri emergenziali, lo stato di eccezione schmittiano della sospensione delle norme giuridiche è sicuramente più radicale della securitizzazione di un particolare oggetto referente. Inoltre nello stato di eccezione schmittiano il ruolo dell’audience è assente. Se la securitizzazione porta il discorso politico verso un discorso di sicurezza, lo stato di eccezione schmittiano porta il sovrano al di fuori del diritto, sospendendo la sua applicazione. Se entrambe le teorie condividono il carattere estrinseco della minaccia, la securitizzazione cercherebbe di evitare un eccesso di decisionismo unilaterale, complice la presenza dell’audience. Securitizzazione e stato di eccezione diventerebbero indistinguibili solo nel caso che la securitizzazione diventasse una pratica reiterata. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, ogni questione può essere securitizzata se presentata e accettata come minaccia esistenziale. La securitizzazione acquisterebbe in questo caso una logica preventiva e rivolta al futuro, piuttosto che risolutiva su problematiche rivolte al presente: una vera e propria mossa securitizzante “ossessiva” che finirebbe per negare il diritto più che proteggere un oggetto referente. In questo caso la somiglianza teorica andrebbe cercata più nello “stato di eccezione permanente globale” di Agamben che nello “stato di eccezione” di Schmitt.

Nel corso del terzo capitolo abbiamo poi svolto un’analisi dell’idea di anarchia internazionale, focalizzandoci principalmente sulla tesi “sistemica” waltziana e sulle critiche rivolte ad essa,

⁶ Filip Ejdus, “Dangerous Liaisons: Securitization Theory and Schmittian Legacy”, op. cit., pp. 14-15.

principalmente anche esse sistemiche, o per dirla con Waltz, provenienti dalla “terza immagine”. Quello che abbiamo fatto successivamente è stato analizzare invece la tesi della “prima immagine”, ovvero la natura dell’uomo e il suo rapporto con il disordine internazionale. Abbiamo visto che lo studio “cumulativo” sulla natura umana sembra non essere più di moda con il passare del tempo e con l’avvento delle grandi teorie e degli approcci “contro-intuitivi”. Come abbiamo mostrato nel terzo capitolo però, il problema dell’ordine/disordine internazionale e dell’anarchia è inseparabile da questo tipo di studi. Per questo motivo abbiamo rischiato di affermare che l’anarchia internazionale può essere letta anche come una anarchia umana, una mancanza di *rule/rules* a livello personale (o di prima immagine). L’anarchia internazionale viene presa in considerazione con il momento globale del nostro mondo, ma essa è sempre esistita in potenza, come la dignità della natura umana, seppur essa sia stata scoperta solo negli ultimi secoli grazie alla dottrina dei diritti umani. L’anarchia internazionale sarebbe una sorta di peccato originale della politica internazionale, ma proprio perché il linguaggio induce a parlare di peccato, possiamo provare a sostenere che essa dipenda da una più profonda anarchia umana. L’anarchia più che un fenomeno internazionale è un fenomeno personale e sarebbe questa la sua eccezionalità: la mancanza di una *rule* a livello personale. L’anarchia internazionale sarebbe una anarchia umana. Questa anarchia umana sarebbe la vera eccezione. Dunque lo stato di eccezione può essere letto come un fenomeno individuale, un processo personale di correzione della natura umana.

Insieme a Rav Yehuda Ashlag, abbiamo affermato che tutto ciò che esiste nella realtà, sia buono o cattivo – compreso il peggior male possibile recante al mondo – ha il suo diritto ad esistere e che perciò è vietato sotto un certo aspetto cercare di rimuoverlo o distruggerlo totalmente. Nulla è superfluo o non necessario, poiché tutto è parte della Creazione. La creazione del vero Creatore è incompleta ed è soggetta a leggi di evoluzione graduale, con maggiore o meno presenza della divinità. Non possiamo giudicare un frutto quando ancora è acerbo. Dunque quando siamo spinti a considerare qualcosa nella Creazione come distruttivo, esso in realtà ci indica solo che si trova in una fase transitoria del processo evolutivo divino.⁷ Simile al pensiero kabbalistico di Ashlag è il pensiero di Emanuel Adler. Il costruttivismo evoluzionistico di Adler, al contrario del positivismo e del materialismo, non prende il mondo per quello che è, ma vede il mondo come un progetto in costruzione, o detto altrimenti, in “divenire”. La filosofia del divenire non rigetta l’esistenza di sostanze, ma le sostanze sociali sono istanziazioni di processi. La realtà è un *processo* che include pratiche, comunità di pratiche, strutture sociali (come istituzioni) e ordini sociali, oltre che entità

⁷ Rav Yehuda Ashlag, *On World Peace – Two Essays by the Holy Kabbalist Rav Yehuda Ashlag (edited by Michael Berg)*, The Kabbalah Centre, New York, 2012, pp. 6-8.

materiali e gli individui. Allo stesso tempo però le pratiche sono in un costante stato di flusso come risultato di processi creativi, riproduttivi e trasformativi. Le istituzioni, le organizzazioni e le *polities*, associate di solito con le essenze e una ontologia dell'essere, in realtà sono il risultato di processi pratici, *background knowledge* e transazioni tra praticanti e tra essi e il mondo/ambienti. Il cambiamento è onnipresente non solo quando gli ordini sociali evolvono, ma anche quando essi sono metastabili, mantenendo l'apparenza della stabilità delle nostre istituzioni e organizzazioni.⁸

Aggiungere una dimensione dinamica al pensiero evolutivo nella politica internazionale permette di sviluppare teorie che spieghino simultaneamente il cambiamento e la stabilità: l'idea di un "ordine tramite fluttuazioni". In situazioni di non equilibrio, le fluttuazioni possono portare all'ordine e all'organizzazione. Per questo si può pensare allo stato di eccezione in questi termini, ovvero come emergente in momenti di disequilibrio e funzionante come un momento di correzione (*tikkun*) tramite un movimento di oscillazione tra i due poli del cambiamento e della stabilità. Esso garantirebbe l'ordine tramite una fluttuazione. In altre parole lo stato di eccezione, come pratica, è un momento della realtà in cui diverse e stratificate reti di entità monadiche si incontrano in un processo di creazione che consiste nella attualizzazione di potenziali arrangiamenti. Se il divenire è un processo, allora deve esserci un intervallo di transizione durante il quale non può essere detto che quel determinato fenomeno esista realmente o sia mai esistito. Ed è proprio questo il momento fondante dello stato di eccezione: esso è un momento concreto ed universale che allo stesso tempo non può essere considerato davvero "esistente".⁹

Lo stato di eccezione può essere inteso come una pratica in cui un sapere di background e un discorso trova spazio nel mondo, senza per forza trasformarsi in un limite/pratica di tipo legale. Lo stato di eccezione emergerebbe da quella che Adler chiama una comunità di pratiche. Abbiamo inoltre sottolineato che lo stato di eccezione non influenza tanto gli ordini mondiali o nazionali dove viene evocato, ma gli ordini sociali di cui questi sono composti. Lo stato di eccezione è una fase di oscillazione in cui il nuovo non prende (ancora) il sopravvento sul vecchio. Sebbene questo momento, lo stato di eccezione, possa essere definito di "disordine", esso in realtà è una transizione/correzione o bilanciamento tra diverse pratiche concorrenti (quello che può essere detto dell'attuale transizione dell'ordine liberale internazionale americano). Anche un minimo cambiamento durante lo stato di eccezione può portare a una profonda evoluzione dell'ordine sociale. Le regole dello stato di eccezione (e la loro accettazione) sarebbero parte del momento correttivo dell'ordine mondiale/governance globale. Lo stato di eccezione può dunque essere inteso come una "variazione

⁸ Emanuel Adler, *World Ordering – A Social Theory of cognitive Evolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 32-50.

⁹ *Ibidem*.

creativa” nelle comunità di pratiche. Non tutte le variazioni creative emergono però come un nuovo ordine sociale, rimpiazzando quello vecchio (esistono infatti anche le conservazioni selettive).¹⁰ La questione normativa è se queste variazioni creative si comportino “creativamente” per correggere il sistema (*tikkun*) secondo il modello dell’*Ein sof* (la luce infinita primordiale). La filosofia del divenire e la teoria dell’oscillazione qui applicata allo stato di eccezione sono sicuramente aperte al divino e a un certo tipo di messianesimo. L’importante è non cadere nello stesso errore di Agamben espresso nel corso del terzo capitolo, ovvero avallare un approccio alla legge di tipo marranico/sabbanico. Lo stato di eccezione è una complessa fluttuazione caratterizzato da un cambiamento non lineare. Lo stato di eccezione è quindi una correzione, strettamente collegata a quell’anarchia umana che abbiamo discusso nel terzo capitolo e dunque da intendersi anche come *processo* “personale”. Compito della Legge è guidare dunque lo stato di eccezione verso il giusto “esodo”. Abbiamo però infine anche osservato che a guidare il processo correttivo dello stato di eccezione non opera solo il principio della Luce del Creatore, ma anche la logica dell’albero del bene e del male, logica che nel mondo materiale si riflette nel neoliberismo tecnologico o capitalismo della sorveglianza, ben espresso nei lavori di Shoshana Zuboff e Byung-Chul Han.¹¹

Per riassumere, tramite gli studi di Huysmans (la triade costituzionalista di “normativismo”, “decisionismo” e “istituzionalismo”) e di Wæver (teoria della securitizzazione) abbiamo dimostrato come e quando uno stato di eccezione possa sorgere nelle relazioni internazionali, soffermandoci inoltre nel secondo capitolo sulle presunte origini schmittiane della Scuola di Copenaghen. Questo ci ha permesso di capire come le regole internazionali, tramite un processo di securitizzazione, possano venire infrante e come “eventi eccezionali” possano essere guidati e creati dalle élite. Abbiamo poi infine cercato di mostrare che molto del lavoro sull’eccezione di Agamben sarebbe condizionato “spiritualmente” da un’eresia ebraica, quella sabbatiana e che è possibile concepire l’eccezione con una filosofia del divenire (il costruttivismo evolutivo di Adler) insieme ad una concezione dell’eccezione come momento correttivo (*tikkun*) o di fluttuazione del sistema.

Mi auguro che questo lavoro possa aver dimostrato che la Teoria delle Relazioni Internazionali, con la Scuola di Copenaghen e gli studi di Adler, insieme a riflessioni spirituali/kabbalistiche, possa aver voce in capitolo sul tema dello stato di eccezione, al pari di materie come il Diritto (internazionale e non) e la Filosofia Politica, sperando inoltre che queste riflessioni siano un punto di partenza per ricerche “più concrete” su “eccezioni pratiche” nella politica internazionale, come per esempio l’eccezione prodotta dal neoliberismo tecnologico, ma anche l’attuale crisi sanitaria prodotta

¹⁰ Ibidem, pp. 109-122.

¹¹ Shoshana Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza – Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, op. cit.; Byung-Chul Han, *Psicopolitica – Il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere*, op.cit. .

dal COVID-19, o le imminenti crisi ambientali (o quelle cibernetiche) che ci aspettano, per non parlare di circostanze eccezionali e tragiche come quelle degli Uiguri in Xinjiang.

Bibliografia

- ACKERMAN Bruce, *Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un'era di terrorismo globale*, Vita&Pensiero, Milano, 2008.
- ADLER Emanuel, *World Ordering – A Social Theory of cognitive Evolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- AGAMBEN Giorgio, *Homo sacer – Edizione integrale 1995-2015*, Quodlibet. Macerata, 2018.
- AGAMBEN Giorgio, *Potentialities – Collected Essays in Philosophy*. Stanford University Press, Stanford, 1999.
- AGAMBEN Giorgio, *Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
- AMNESTY INTERNATIONAL, “Permanent State of Exception – Abuses by the Supreme State Security Prosecution, MDE 12/1399/2019, 2019.
- APATINGA Gervin Ane, “State of Exception: a Tool for Fighting Terrorism”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 66, 2017, pp. 108-115.
- ARADAU Claudia, “Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation”, *Journal of International Relations and Development*, 7(4), 2004, pp. 388-413.
- ARDOVINI Lucia & MABON Simon (2019) Egypt’s unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al Sisi, *Mediterranean Politics*, DOI: 10.1080/13629395.2019.1582170.
- ARENDT Hannah, *Le origini del totalitarismo*, Comunità, Torino, 1996.
- ASHLAG Rav Yehuda, *On World Peace – Two Essays by the Holy Kabbalist Rav Yehuda Ashlag (edited by Michael Berg)*, The Kabbalah Centre, New York, 2012.
- AUSTIN John Lengshaw, *How to do things with words*, Oxford University Press, Oxford, 1962.
- BALANZINO Sergio, “NATO’s Actions to Uphold Human Rights and Democratic Values in Kosovo: A test Case for a New Alliance”, *Fordham International Law Journal*, Vol. 23, 1999, pp. 364-377.
- BALDWIN David A., “The concept of security”, *Review of International Studies*, 23, 1997, pp. 5-26.
- BALZACQ Thierry (ed.), *Securitization Theory – How security problems emerge and dissolve*, Routledge, London, 2011.
- BALZACQ Thierry, “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”, *European Journal of International Relations*, 11(2), 2005, pp. 171-201.
- BARTELSON Jens, “Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of Coup d’etat and Its History”, *Political Theory*, Vol. 25, No. 3 (June 1997), pp. 323-346.

- BAUMAN Zygmunt, *Modernità e olocausto*, il Mulino, Bologna, 1991.
- BECK Ulrich., *World at Risk*, Polity Press, Cambridge, 2009.
- BELLAMY Alex J., “Ethics and Intervention: The ‘Humanitarian Exception’ and the Problem of Abuse in the Case of Iraq”, *Journal of Peace Research*, Vol. 41, No. 2, 2004, pp. 131-147.
- BENDERSKY Joseph W., *Carl Schmitt: Theorist for the Reich*, Princeton University Press, Princeton, 1983.
- BENJAMIN Walter, *Angelus Novus*, Einaudi, Torino, 1995.
- BENJAMIN Walter, *Gesammelte Briefe* (a cura di C. Godde, H. Lonitz), 3, Suhrkamp, Frankfurt, 1997.
- BENJAMIN Walter, *Il dramma barocco tedesco*, Einaudi, Torino, 1971.
- BENJAMIN Walter, *Sul concetto di storia*, Einaudi, Torino, 1997.
- BENJAMIN Walter, Über den Begriff der Geschichte in Id., *Gesammelte Schriften*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972-1989, vol. I. 2., 1942.
- BERKMANAS Tomas, “Schmitt V. (?) Kelsen: The Total State of Exception Posited for the Total Regulation of Life”, *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 3, N. 2, 2010, pp. 98-118.
- BEST Jacquie., “Security, Economy, Population: The Political Economic Logic of Liberal Exceptionalism”, *Security Dialogue*, 48(5), 2017, pp. 375-392.
- BISWAS Shampa, NAIR Sheila (eds.), *International Relations and States of Exception – Margins, peripheries and excluded bodies*, Routledge, London, 2010.
- BJRKDAHL Annika, HALL Martin, SVENSSON Ted, “Everyday International Relations: Editors Introduction”, *Cooperation and Conflict*, 52 (2), 2019, pp. 123-30.
- BOOTH Ken (ed.) *Critical Security Studies and World Politics*, Lynne Rienner, London, 2005.
- BOOTH Ken, DUNNE Tim (eds.), *Worlds of Collision: Terror and the Future of Global Order*, Palgrave, London, 2002.
- BOSCARIOL Marco, “La Cina e il terrorismo”, *ITSTIME*, 08/02/2019, <https://www.itstime.it/w/la-cina-e-il-terrorismo-by-marco-boscariol/>.
- BOSCARIOL Marco, “Terrorismo e Stato d’Eccezione”, *ITSTIME*, 28/10/2018, <http://www.itstime.it/w/terrorismo-e-stato-deccezione-by-marco-boscariol/>.
- BREDEKAMP Horst, “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”, *Critical Inquiry*, 25, 2, inverno 1999, pp. 247-266.
- BRUNNÉE Jutta e TOOPE Stephen J., *Legitimacy and Legality in International Law – An Interactional Account*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

BULL Hedley, *La società anarchica – L'ordine nella politica mondiale*, Vita&Pensiero, Milano, 2005 (1977).

BULLOCH Douglas, *Carl Schmitt: A Conceptual Exegesis and Critique of IR Theory*, London School of Economics, PhD Thesis, London, April 2009.

BUZAN Barry, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*, Wheatsheaf Books, London, 1983.

BUZAN Barry, WÆVER Ole, DE WILDE Jaap, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner, London, 1998.

BYERS Michael, "Letting the Exception Prove the Rule", *Ethics&International Affairs*, 17, No. 1, 2003.

CASTRUCCI Emanuele, *Il regime giuridico delle situazioni d'eccezione*, Editing, Firenze, 2012.

CERCEL Cosmin, FUSCO Giacomo, LAVIS Simon (eds.), *States of Exception – Law, History, Theory*, Routledge, London, 2021.

CHANDLER David, "The Revival of Carl Schmitt in International Relations: The Last Refuge of Critical Theorists?", *Millennium: Journal of International Studies*, 37(1), 2008, pp. 27-48.

CHILTON Paul A., "The Role of Language in Human Conflict: Prolegomena to the Investigation of Language as a Factor in Conflict Causation and Resolution", *Current Issues in Language&Society*, 4, 3, 1997, pp. 174-189.

CHMOSKY Noam, *Il nuovo umanitarismo militare. Lezioni dal Kosovo*, Asterios Editore, Trieste, 2000.

CORNELL Drucilla, et al., (eds.), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, Routledge, London, 1992.

COX Robert W., "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory", *Millennium: Journal of International Studies*, 10, 1981, pp. 126-155.

CRITCHLEY Simon, *The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology*, Verso, London and New York, 2013.

CRITCHLEY Simon, *Very Little...Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature*, Routledge, Londo, 1997.

CUNLIFFE Philip, "The Doctrine of the 'Responsibility to Protect' as a Practice of Political Exceptionalism", *European Journal of International Relations*, 23 (2), 2017, pp. 466-486.

CVIIC Christopher, "The Serbian exception" (Review article), *International Affairs*, 75, 3 (1999) pp. 635-641.

DAVITTI Daria, "Biopolitical Borders and the State of Exception in the European Migration 'Crisis'", *European Journal of International Law*, Volume 29, Issue 4, 2018, pp. 1173–1196.

DERRIDA Jacques, “Justice, Law and Philosophy: An Interview With Jacques Derrida”, *South African Journal of Philosophy*, 18, No. 3, 1999.

DEUDNEY Daniel H., *Bounding Power – Republican Security Theory from the Polis to the Global Village*, Princeton University Press, Princeton, 2009.

DILLON Michael. and LOBO-GUERRERO Luis, “Biopolitics of Security in the 21st Century: An Introduction”, *Review of International Studies*, 34 (2), 2008, pp. 265-292.

DONNELLY Jack, “The discourse of anarchy in IR”, *International Theory*, 7:3, 2015, pp. 393-425.

DONNELLY Jack, “The Elements of the Structures of International Systems”, *International Organization*, Vol. 66, Issue 04, 2012, pp. 609-643.

DONNELLY Jack, “Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society”, *European Journal of International Relations*, Vol. 12 (2), pp. 139-170.

EDKINS Jenny, VAUGHAN-WILLIAMS Nick, *Critical Theorists and International Relations*, Routledge, London, 2009.

EJDUS Filip, “Dangerous Liaisons: Securitization Theory and Schmittian Legacy”, *Western Balkans Security Observer*, Year 4, N. 13, April-June 2009, pp. 9-16.

ELAZAR Daniel J. and COHEN Stuart A., *The Jewish Polity: Jewish Political Organization from Biblical Times to the Present*, Indiana University Press, Bloomington, 1985.

ELSÄSSER Jürgen, *Menzogne di guerra. Le bugie della NATO e le loro vittime nel conflitto per il Kosovo*, La Città del Sole, Napoli, 2002.

FATOVIC Clement, *Outside the Law: Emergency and Executive Power*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2009.

FEREJOHN John, PASQUINO Pasquale, “The law of the exception: A typology of emergency powers”, *I.CON*, Vol. 2, No. 2, 2004, pp. 210-239.

FERRARA Pasquale, *Lo Stato preventivo. Democrazia securitaria e sicurezza democratica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2010.

FIAMMENGHI Davide, “ ‘Anarchy is what states make of it’: true in a trivial sense; otherwise wrong”, *International Politics*, N. 56, 2019, pp. 17-32.

FINE Lawrence, *Physician of the Soul, Healer of the Cosmos – Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship*, Stanford University Press, Stanford, 2003.

FINLEY Joanne Smith (ed.), “Securitization, insecurity and conflict in contemporary Xinjiang”, *Central Asian Survey*, Vol. 38, Issue 1, 2019.

FOUCAULT Michel, *Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005.

- FLOYD Rita, “Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the ‘success’ of securitization?”, *Cambridge Review of International Affairs*, 29:2, 2016, pp. 677-694.
- FRIEDRICH Carl J., *Constitutional Government and Democracy*, Ginn, Boston, 1950.
- FRIEDRICH Carl J., MASON Edward S. (eds.), *Public Policy: A Yearbook of the Graduate School of Public Administration*. Harvard University, Harvard, 1940.
- GAD Ulrik Pram, PETERSEN Karen Lund (ed.), “Special Issue on the Politics of Securitization”, *Security Dialogue*, Vol. 42, Issue 4-5, August-October 2011.
- GALLI Carlo, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna, 1996.
- GALLI Carlo, ESPOSITO Roberto (a cura di), *Enciclopedia del pensiero politico: autori, concetti, dottrine*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- GALLIE Walter Bryce "Essentially Contested Concepts", *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol.56, 1956, pp. 167–198.
- GERHARDT Hannes, “Giorgio Agamben’s Lessons and Limitations in Confronting the Problem of Genocide”, *Journal of Global Ethics*, 7 (1), 2011, pp. 5-17.
- GIACOMELLO Giampiero, NATION R. Craig (eds.), *Security in the West – Evolution of a Concept*, Vita&Pensiero, Milano, 2009.
- GONZALO Velasco Arias, “The Normalization of Exception in the Biopolitical Security Dispositif”, *International Social Science Journal*, 62, 2011, pp. 363-375.
- GOTTFRIED Paul E., *Thinkers of Our Time: Carl Schmitt*, The Claridge Press, London, 1990.
- GROSS Oren, AOLÁIN Fionnuala Ní, *Law in Times of Crisis. Emergency powers in theory and practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- GUARESCHI Massimiliano, RAHOLA Federico, *Chi decide? Critica della ragione eccezionalista*, Ombre Corte, Verona, 2011.
- GUZZINI Stefano, “Securitization as a causal mechanism”, *Security Dialogue*, 42 (4-5), 2011, pp. 329-341.
- GUZZINI Stefano, “The dual history of ‘securitization’”, *DIIS Working Paper*, 02, 2015.
- HALL Alexandra, “Decisions at the Data Border: Discretion, Discernment, and Security”, *Security Dialogue*, 48 (6), 2017, pp. 488-504.
- HAN Byung-Chul, *Che cos’è il potere?*, Nottetempo, Milano, 2019.
- HAN Byung-Chul, *Psicopolitica – Il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere*, Nottetempo, Milano, 2016.

- HANRIEDER Tine, KREUDER-SONNEN Christian, “WHO decides on the exception? Securitization and emergency governance in global health”, *Security Dialogue*, Vol. 45(4), 2014, pp. 331-348.
- HANSEN Lene, *Security as Practice – Discourse Analysis and the Bosnian War*, Routledge, London, 2006.
- HEADRICK Daniel R., *Power Over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present*, Princeton University Press, Princeton, 2010.
- HOFMANN Hasso, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, ESI, Napoli, 1999.
- HOLMES Marcus, JORDAN Richard, PARAJON Eric “Assessing the Renaissance of Individuals in International Relations Theory”, *PS, Political Science & Politics*, 2021, pp. 1-6.
- HONIG Bonnie, *Emergency Politics: Paradox, Law, Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2009.
- HOOKER William, *Carl Schmitt’s International Thought – Order and Orientation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
- HOROWITZ Michael, STAM Allan, ELLIS Cali, *Why Leaders Fight*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- HUSS Boaz, PASI Marco, VON STUCKARD Kochu (eds.), *Kabbalah and Modernity – Interpretations, Transformations, Adaptations*, Brill, Leiden, 2010.
- HUYSMANS Jef, “International Politics of Exception: Competing Visions of International Political Order Between Law and Politics”, *Alternatives*, 31, 2006, pp. 135-165.
- HUYSMANS Jef, “International Politics of Insecurity: Normativity, Inwardness and the Exception”, *Security Dialogue*, 37 (1), 2006, pp. 165-183.
- HUYSMANS Jef, “The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society”, *International Political Sociology*, 2, 2008, pp.165-183.
- HUYSMANS Jef, “What’s in an act? On security speech acts and little security nothings”, *Security Dialogue*, Vol. 52, No. 4-5, 2011, pp. 371-383.
- HUYSMANS Jef, BUONFINO Alessandra, “Politics of Exception and Unease: Immigration, Asylum and Terrorism in Parliamentary debates in the UK”, *Political Studies*, Vol. 56, 2008, pp. 766-788.
- IKENBERRY G. John and NEXON Daniel H., “Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders”, *Security Studies*, 2019.
- JOHNS Fleur, “Guantánamo Bay and the Annihilation of the Exception”, *European Journal of International Law*, Vol. 16, Issue 4, 2005, pp. 613-635.

- JOHNSTON Alastair Iain, “China in a World of Orders – Rethinking Compliance and Challenge in Beijing’s International Relations”, *International Security*, Vol. 44, No. 2, 2019, pp. 9-60.
- KAGAN Robert, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, Knopf, New York, 2003.
- KALDOR Mary, *Le nuove guerre – La violenza organizzata nell’età globale*, Carrocci Editore, Roma, 1999.
- KALYVAS Andreas, *Democracy and the Politics of the Extraordinary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- KAMPMARK Binoy, “Apologists for Power: The Yoo Brief, Executive Power and the State of Exception”, *Australian Journal of Politics and History*, Vol. 61, No. 1, 2015, pp. 82-99.
- KELSEN Hans, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1967.
- KELSEN Hans, *General Theory of Norms*, Clarendon Press, 1991.
- KREUDER-SONNEN Christian, *Emergency Powers of International Organizations: Between Normalization and Containment*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- LAKE David A., “Beyond Anarchy: The Importance of Security Institutions”, *International Security*, Vol. 26, N. 1, 2001, pp. 129-160.
- LAKE David A., *Hierarchy in International Relations*, Cornell University Press, Ithaca, 2009.
- LARRINAGA Miguel De, DOUCET Marc G., “Sovereign Power and the Biopolitics of Human Security”, *Security Dialogue*, 39 (5), 2008, pp. 517-537.
- LAZAR Nomi Claire, “Must Exceptionalism Prove the Rule? An Angle on Emergency Government in the History of Political Thought”, *POLITICS&SOCIETY*, Vol. 34, No 2, June 2006.
- LAZAR Nomi Claire, *States of Emergency in Liberal Democracies*, Cambridge University Press, New York, 2009.
- LIJPHART Arend, *Emergency Powers and Emergency Regimes: A Commentary*, University California Press, 1978.
- LIPSCHUTZ Ronnie (ed.), *On Security*, Columbia University Press, New York, 1995.
- LOWY Michael, *Segnalatore di incendi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.
- LUNDBORG Tom, “The Virtualization of Security: Philosophies of Capture and Resistance in Baudrillard, Agamben, and Deleuze”, *Security Dialogue* 47 (3), 2016, pp. 255-270.
- MAGID Shaul, *From Metaphysics to Midrash – Myth, History, and the Interpretation of Scripture in Lurianic Kabbala*, Indiana University Press, Bloomington, 2008.
- MARCENÒ Serena, *Biopolitica e Sovranità*, Mimesis, Milano-Udine, 2011.

MARIANI Lorenzo, “Emergenza e legislazione emergenziale nel silenzio delle norme costituzionali italiane”, *CamminoDiritto*, n. 3, 2019, pp. 1-26.

MARIANI Lorenzo, “Il rapporto tra terrorismo e stato di emergenza”, *CamminoDiritto*, n. 2, 2019, pp. 1-36.

MATTERN Janice Bially and ZARAKOL Ayşe, “Hierarchies in World Politics”, *International Organization*, Vol. 70, Issue 03, 2016, pp. 623-654.

MAYER Maximilian, CARPES Mariana, KNOBLICH Ruth (eds.) *The Global Politics of Science and Technology* (Vol. 1 and 2) Springer, Heidelberg, 2014.

MCCONAUGHEY Meghan, MUSGRAVE Paul and NEXON Daniel H., “Beyond anarchy: logics of political organization, hierarchy, and international structure”, *International Theory*, 10:2, 2018, pp. 181-218.

MCDONALD Matt, “Securitization and the Construction of Security”, *European Journal of International Relations*, N. 14, 2008, pp. 563-587.

MEAD Walter Russell, *Special Providence – american foreign policy and how it changed the world*, Routledge, New York, 2002.

MEARSHEIMER John J., “Bound to Fail – The Rise and Fall of the Liberal International Order”, *International Security*, Vol. 43, No. 4, 2019, pp. 7-50.

MECCARELLI Massimo, PALCHETTI Paolo, SOTIS Carlo (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, EUM, Macerata, 2011.

MILNER Helen, “The assumption of anarchy in international relations theory: a critique”, *Review of International Studies*, Vol. 17, Issue 01, 1991, pp. 67-85.

MOLLOV Benjamin M., “Power and Spirituality in the Thought of Hans J. Morgenthau”, *Jewish Political Studies Review*, Vol. 10, No. 1/2, 1998, pp. 93-112.

MONTELEONE Carla, “Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre”, *Ragion Pratica*, 48, giugno 2017, pp. 9-24.

MORGENTHAU Hans J., *Politics Among Nations*, Fourth Edition, Alfred A. Knopf, New York, 1967.

MORGENTHAU Hans J., *Science: Servant or Master?*, The World Publishing Company, New York, 1972.

MORGENTHAU Hans J., (unpublished) Marxism – from Political Philosophy to Political Religion, pp. 15-16. TM in Morgenthau Papers, Lectures/Texts, Box 169, Washington, D.C.: Library of Congress, 1952.

MORGENTHAU Hans J., (unpublished) Philosophy of International Relations Lectures, August 4, 1952, p. 42. TM in Morgenthau Papers, Box 81. Washington, D.C.: Library of Congress.

- MURPHY Michael P. A., “The continuation of sovereign capture by other means: biopolitical tattooing and the shared logic of the exception and securitisation”, *Critical Studies on Security*, Vol. 7, 2019, pp. 34-50.
- MUSGRAVE Paul and NEXON Daniel H., “Defending Hierarchy from the Moon to the Indian Ocean: Symbolic Capital and Political Dominance in Early Modern China and the Cold War”, *International Organization*, 2018.
- NEAL Andrew W., “Foucault in Guantánamo: Towards an Archaeology of the Exception”, *Security Dialogue*, Vol. 37(1), 2006, pp. 31-46.
- NEAL Andrew W., “Normalization and Legislative Exceptionalism: Counterterrorist Lawmaking and the Changing Times of Security Emergencies”, *International Political Sociology*, 6, 2012, pp. 260-276.
- NEAL Andrew W., *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism – Liberty, security and the War on Terror*, Routledge, London, 2010.
- NEAL Andrew W., *Security as Politics – Beyond the State of Exception*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2019.
- NEGRI Antonio, HARDT Michael, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano, 2003.
- NEGRI Antonio, HARDT Michael, *Moltitudine. Guerra e democrazie nel nuovo ordine imperiale*, Rizzoli, Milano, 2004.
- NEGRI Antonio, *Il Potere Costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Manifestolibri, Roma, 2002.
- NEXON Daniel H. and WRIGHT Thomas, “What’s at Stake in the American Empire Debate”, *American Political Science Review*, Vol. 101, N. 02, 2007, pp. 253-271.
- NORRIS Andrew, “Sovereignty, Exception, and Norm”, *Journal of Law and Society*, Vol. 34, No. 1, March 2007, pp. 31-45.
- NUZZO Luciano, *Le anticamere del diritto. Ordine politico ed eclissi della forma giuridica*, Pensa Multimedia, 2008.
- OATES John G., *Constituent Power and the Legitimacy of International Organizations – The constitution of Supranationalism*, Routledge, London, 2020.
- OATES John G., “The fourth face of legitimacy: Constituent power and the constitutional legitimacy of international institutions”, *Review of International studies*, 2016, pp. 1-22.
- ODYSSEOS Louiza, PETITO Fabio (eds.), *The International Thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order*, Routledge, London and New York, 2007.
- OJAKANGAS Mika, “Sovereign and Plebs: Michel Foucault meets Carl Schmitt”, *Telos*, 119, 2001.
- ONUF Nicholas, *World of Our Making*, University of South Carolina Press, Columbia, 1989.

OPHIR Adi, GIVONI Michal and HANAFI Sari (eds), *The Power of Inclusive Exclusion – Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories*, Zone Books, New York, 2009.

ORSI Roberto, “Carl Schmitt and International Political Theory: Revisiting a Complex Encounter”, *PARI Working Papers*, No.26, 2017.

PAIPAS Vassilios, “Creaturely Glory: Transimmanence and the Politics of Incarnation”, *Political Theology*, 2021.

PALANO Damiano, *La soglia biopolitica*, Aracne Editrice, Roma, 2012.

PANEBIANCO Angelo, *Persone e mondi – Azioni individuali e ordine internazionale*, il Mulino, Bologna, 2018.

PROCACCI Stefano, “Dalla *Peace Research* alla Scuola di Copenhagen. Sviluppi e trasformazioni di un programma di ricerca”, *Polis Working Papers*, n. 178, February 2011.

PROZOROV Sergei, “Like a Thief in the Night: Agamben, Hobbes, and the Messianic Transvaluation of Security”, *Security Dialogue*, 48 (6), 2017, pp. 473-487.

PROZOROV Sergei, “X/Xs: Toward a General Theory of the Exception”, *Alternatives*, 30 (2005), pp. 81-111.

RAIMONDI Sara, “From Schmitt to Foucault. Inquiring the Relationship between Exception and Democracy”, *Democratic Theory*, Vol. 3, Issue 1, Summer 2016, pp. 52-70.

RALPH Jason, “The Laws of War and the State of the American Exception”, *Review of International Studies*, Vol. 35, No. 3, Jul. 2009, pp. 631-649.

RENARD Georges, *La théorie de l'institution: essai d'ontologie juridique*, Editions Sirey, Paris, 1930.

RENARD Georges, *L'institution: fondement d'une renovation de l'ordre social*, Flammarion, Paris, 1933.

RENGGER Nicholas, “On Theology and International Relations”, *International Relations*, 27(2), 2013, pp. 141-157.

RESTAD Hilde Eliassen, *American Exceptionalism – An idea that made a nation and remade the world*, Routledge, New York, 2015.

ROE Paul, “Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK's Decision to Invade Iraq”, *Security Dialogue*, 39(6), 2008, pp. 615-635.

ROE Paul, “Is securitization a ‘negative’ concept? Revisiting the normative debate over normal versus extraordinary politics”, *Security Dialogue*, 43(3), 2012, pp. 249-266.

ROGERS Nicole, “Terrorist v sovereign: legal performances in a state of exception”, *Law Text Culture*, vol. 12, 2008, pp. 159-184.

- ROSENTHAL Joel H., *Righteous Realists: Political Realism, Responsible Power, and American Culture in the Nuclear Age*, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1991.
- ROSSITER Clinton, *Constitutional dictatorship: crisis government in the modern democracies*, Princeton University Press, Princeton, 1948.
- RUSSELL Greg, *Hans J. Morgenthau and the Ethics of American Statecraft*, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1990.
- SANDLER Shmuel, *The Jewish Origins of Israeli Foreign Policy*, Routledge, New York, 2018.
- SAUNDERS Elizabeth, *Leaders at War: How Presidents Shape Military Interventions*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2011.
- SAWCZYŃSKI Piotr, “Giorgio Agamben – A Modern Sabbatian? Marranic Messianism and the Problem of Law”, *Religions*, 10, 24, 2019.
- SCHEUERMAN William E., “After Legal Indeterminacy: Carl Schmitt and the National Socialist Legal Order, 1933-1936” *Cardozo Law Review*, 19, 1998, pp. 1775-56.
- SCHEUERMAN William E., “Survey Article: Emergency Powers and the Rule of Law after 9/11”, *Journal of Political Philosophy*, Vol. 14, No. 1, 2006, pp. 61-84.
- SCHMITT Carl, *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984.
- SCHMITT Carl, *Il custode della costituzione*, Giuffrè, Milano.
- SCHMITT Carl, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Laterza, Bari, 1975.
- SCHMITT Carl, *Principi politici del nazionalsocialismo*, Sansoni, Firenze, 1935.
- SCHMITT Carl, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico*, Adelphi, Milano, 2005.
- SCHMITT Carl, *Die Diktatur*, Duncker & Humblot, 1921.
- SCHMITT Carl, *Il Nomos della Terra nel Diritto Internazionale dello “Jus Publicum Europaeum”*, Adelphi, Milano, 1991.
- SCHMITT Carl, *Le categorie del ‘politico’*, il Mulino, Bologna, 1972.
- SCHMITT Carl, *Il concetto discriminatorio di guerra*, Editori Laterza, Bari, 2008 (1938).
- SCHWAB George D., *The Challenge of the Exception: An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936*, Duncker & Humblot, Berlin, 1970.
- SCHWARZ Elke, “Prescription Drones: On the Techno-Biopolitical Regimes of Contemporary ‘Ethical Killing’”, *Security Dialogue*, 47 (1), 2016, pp. 59-75.
- SCOTTO Giuliana, *Riflessioni su stato di eccezione, diritto internazionale e sovranità*, ARACNE Editrice, Roma, 2008.

SEIDENBERG David Mevorach, *Kabbalah and Ecology – God’s Image in the More-Than-Human World*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

SHAIN Yossi and BARTH Aharon, “Diasporas and International Relations Theory”, *International Organization*, 57, 2003, pp. 449-479.

SIMMA Bruno, “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, *European Journal of International Law*, vol. 10, 1999, pp. 1-22.

SMITH Michael J., *Realist Thought from Weber to Kissinger*, Louisiana State Press, Baton Rouge, 1986.

SOFAER Abraham D., “International Law and Kosovo”, *Stanford Journal of International Law*, Vol. 36, 2000, pp. 1-21.

SOLOMON Ty, “Human Nature and the Limits of the Self: Hans Morgenthau on Love and Power”, *International Studies Review*, N. 14, 2012, pp. 201-224.

SOLOMON Ty, STEELE Brent, “Micro-Moves in International Relations Theory”, *European Journal of International Relations*, 23 (2), 2017, pp. 267-291.

SPARKE Matthew B., “A Neoliberal Nexus: Economy, Security, and the Biopolitics of Citizenship on the Border”, *Political Geography*, 25 (2), 2006, pp. 151-180.

STRITZEL Holger, “Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond”, *European Journal of International Relations*, Vol. 13(3), 2007, pp. 357-383.

STRITZEL Holger, *Security in Translation. Securitization Theory and the Localization of Threat*, Palgrave Macmillan, New York, 2014.

TAURECK Rita, “Securitization theory and securitization studies”, *Journal of International Relations and Development*, 9, 2006, pp. 53-61.

THOMAS Owen D., “Whose Biopolitics Is It Anyway? Power and Potentiality in Biometric Border Security”, *In-Spire Journal of Law, Politics, and Societies*, 5 (1), 2010, pp. 72-90.

TINGSTEN Herbert, *Les Pleins pouvoirs. L’expansion de pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*, Stock, Paris, 1934.

TRAVERSO Enzo, *Le totalitarisme. Le XX siècle en débat*, Seuil, Paris, 2001.

TRECCANI Dizionario Online (2021). <https://www.treccani.it/vocabolario/sicurezza/>.

VALERANI Massimo (a cura di), “Sistemi di eccezione”, *Quaderni Storici, Rivista quadrimestrale*, 2/2009, pp. 299-548.

VAN MUNSTER Rens, “The War on Terrorism: When The Exception Becomes The Rule”, *International Journal for the Semiotics of Law*, 17, 2004, pp. 141-153.

- VAUGHAN-WILLIAMS Nick., “The UK Border Security Continuum: Virtual Biopolitics and the Simulation of the Sovereign Ban”, *Environment and Planning D: Society and Space*, 28 (6), 2010, pp. 1071-1083.
- VIGNUDELLI Aljs (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2009.
- WÆVER Ole, “Politics, Security, Theory”, *Security Dialogue*, 42, 2011, pp. 465-480.
- WÆVER Ole, “The Speech Act”, in *Security*, Unpublished manuscript, 1988.
- WÆVER Ole, “The theory act: Responsibility and exactitude as seen from securitization”, *International Relations*, 29, 1, 2015, pp. 121-127.
- WÆVER Ole, “Security the Speech Act: Analysing the Politics of a Word”, *Copenhagen Centre for Peace and Conflict Research, Working Paper*, n. 19, 1989.
- WAGNER R. Harrison, *War and the State – The Theory of International Politics*, The University of Michigan Press, 2007.
- WALT Stephen, “The Myth of American Exceptionalism”, *Foreign Policy*, October 11, 2011.
- WALT Stephen, *The Origins of Alliances*, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1987.
- WALTZ Kenneth, *Man, the State, and War*, Columbia University Press, New York, 1959.
- WALTZ Kenenth, *Theory of International Politics*, Addison Wesley, Reading, 1979.
- WATKINS M. Frederick, “The Problem of Constitutional Dictatorship”, *Public Policy*, 1940.
- WEBER Samuel, “Taking Exception to Decision: Walter Benjamin and Carl Schmitt”, *Diacritics*, 22, 3-4, autunno-inverno 1992.
- WENDT Alexander, “Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics”, *International Organization*, Vol. 46, N. 2, 1992, pp. 391-425.
- WENDT Alexander, *Quantum Mind and Social Science – Unifying Physical and Social Ontology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- WENDT Alexander, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- WENDT Alexander, “Why a World State Is Inevitable”, *European Journal of International Relations*, N. 9, 2003, pp. 491-542.
- WENDT Alexander and FRIEDHEIM Daniel, “Hierarchy under anarchy: informal empire and the East German state”, *International Organization*, Vol. 49, Issue 04, 1995, pp. 689-721.
- WHEELER Nicholas, *Trusting Enemies: Interpersonal Relationship in International Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

- WILLIAMS Michael C., “Securitization and the liberalism of fear”, *Security Dialogue*, 42(4-5), 2011, pp. 453-463.
- WILLIAMS Michael C., “Securitization as political theory: The politics of the extraordinary”, *International Relations*, 29(1), 2015, pp. 114-120.
- WILLIAMS Michael C., “Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics”, *International Studies Quarterly*, Vol. 47, N. 4, 2003, pp. 511-531.
- ZAGATO Lauso, “A proposito dello stato di eccezione. Contributo critico di un internazionalista intorno alla monografia di Agamben”, *Deportate, esuli, profughe*, N. 7, 2007, pp. 269-281.
- ZARMANIAN Thalin, “Carl Schmitt and the Problem of Legal Order: From Domestic to International”, *Leiden Journal of International Law*, 19, 2006, pp. 41-67.
- ŽGUR Matija, PARMIGIANI Matías (a cura di), “Emergency Legislation in a Globalized World”, *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII, 2 (dicembre), 2017, pp. 1-211.
- ZHANG Feng, “The rise of Chinese exceptionalism in international relations”, *European Journal of International Relations*, N. 19 (2), 2011, pp. 305-328.
- ZION Mark N. “Sabbatianism: The Ruin of Purity”, *Japanese Journal of Policy and Culture*, Vol. 24, 2016.
- ZOLO Danilo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000.
- ZOLO Danilo, *La giustizia dei vincitori – Da Norimberga a Baghdad*, Editori Laterza, Bari, 2006.
- ZUBOFF Shoshana, *Il capitalismo della sorveglianza – Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, 2019.